

Ferrum

ARCHIVI PER LA STORIA

RIVISTA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA



LE MONNIER

Direttore responsabile: E. Ormanni

Comitato scientifico: Antonio Allocati, Girolamo Arnaldi,
Carlo Ghisalberti, Franco Magistrale, Angelo Massafra,
Antonio Romiti, Mario Rosa

Comitato di redazione: Piero Castignoli, Antonio Dentoni
Litta, M. Antonietta Martullo Arpago, Alessandro
Pratesi, Giulio Raimondi, Antonio Saladino, Giorgio
Tori

Segretario di redazione: Claudio Vela

Periodicità: semestrale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo IV (inf. 70%) -
Firenze

Registrazione del Tribunale di Roma n. 24 del 5/1/88

Abbonamento: Italia L. 40.000 - Estero 80.000 -
Fascicolo singolo 25.000

Amministrazione: Associazione Nazionale Archivistica
Italiana, via Guido d'Arezzo, 18 - 00198 ROMA
c/c postale n. 75658005

Editore: Casa Editrice Felice Le Monnier - Firenze

Editing e grafica: Ediprint Service s.r.l. - Città di Castello

Stampato con il Contributo del C.N.R.,
della Regione Puglia e dell'Università degli studi di Bari

Giugno 1989

16454-8 - Stabilimenti Tipolitografici «E. Ariani» e «L'Arte della Stampa»
della S.p.A. Armando Paoletti - Firenze

Archivi ecclesiastici
e
legislazione concordataria
dopo il nuovo accordo tra Stato e Chiesa

Atti del Seminario di studio
Bari, 23-24 marzo 1988

curati da GAETANO DAMMACCO



PREMESSA

L'iniziativa di un seminario di studio sul tema degli archivi ecclesiastici, argomento che ha assunto nel corso delle trattative per la revisione del concordato una propria collocazione e nella recente storia del Paese uno spazio sempre crescente, è nata dall'esigenza di attivare in concreto un momento qualificato di incontro e di dibattito tra cultori della materia ed operatori nell'intento di cercare un diverso modo di accostamento ad una materia, che, nell'evidenza dei fatti, contiene il rischio di un non voluto immobilismo.

Per questo, all'interno di una linea di ricerca già proficuamente sperimentata, l'Università e la Soprintendenza Archivistica Regionale per la Puglia, con la partecipazione dell'ANAI e dell'AAE, hanno realizzato un'esperienza di cooperazione tra diversi settori giuridici, sovente immotivatamente caratterizzati da una dimensione di improduttiva estraneità.

Del resto, la peculiarità di questa delicata fase di attuazione dell'accordo di Villa Madama, per quel che riguarda le relazioni interordinamentali tra Stato e Chiesa, caratterizzata anche dalla necessità di ricercare le linee di una sostanziale unità di comportamenti, in un settore per natura molto frammentato, e dal bisogno per la pubblica amministrazione di realizzare una propria competenza con grado di efficienza, sovente avversato dalla sfiducia e dalle difficoltà delle circostanze, esigeva, verosimilmente, la realizzazione di uno sforzo comune.

Inoltre, come si è avuto modo di verificare durante i lavori, anche un'altra esigenza ha determinato a questa comune ricerca seminariale, e cioè il diffuso bisogno di realizzare anche in questo settore quel protagonismo democratico, che caratterizza l'assetto repubblicano del nostro Paese. In riferimento ai lavori della Commissione paritetica, incaricata di predisporre lo strumento delle intese per favorire e agevolare la conservazione e la consultazione degli archivi ecclesiastici, acquista significato questo bisogno di essere partecipi, ancorché in modo politicamente circoscritto e giuridicamente delimitato, sia per rappresentare (forse non inutilmente) le esigenze degli operatori e di quegli organi che saranno incaricati di far vivere gli obblighi bilaterali nella realtà del tessuto so-

ciale sia per mettere a confronto le diverse esperienze e le molteplici difficoltà verificate nell'impatto con una realtà, tanto diversificata quanto imprevedibilmente complessa.

È, inoltre, un bisogno di partecipazione che realizza quella collaborazione tra Chiesa e Stato in ambiti e secondo modalità destinate a realizzare nel concreto della prassi quella opzione di principio, accolta nell'art. 1 dell'accordo per la promozione dell'uomo e il bene del Paese. Un bisogno di protagonismo, che traduce altresì il diritto alla partecipazione, che non può essere disatteso.

L'ospitalità che questa rivista offre agli atti del seminario, svoltosi nel mese di marzo del 1988, realizza per un verso la collaborazione scientifica e culturale tra i diversi settori giuridici e operativi e consente che di questo bisogno (fortemente caratterizzato dall'essere prima di tutto un diritto) di partecipazione possa conservarsi una traccia, significativa e utilizzabile. E, infatti, di una traccia si tratta, poiché non è possibile tradurre e riservare uno spazio adeguato al fecondo dibattito che animò le giornate seminariali, rese possibili grazie alla contribuzione dell'Università di Bari e della Regione Puglia, che ebbero a dare il rispettivo patrocinio, e della Banca Coop. Popolare di Pescopagano e della Cassa di Risparmio di Puglia, che si ringraziano per la sensibilità mostrata.

In questa prospettiva, gli atti del seminario (che riproducono le relazioni e taluni interventi e comunicazioni) vengono offerti nella speranza che possano essere un utile strumento di lavoro, consapevoli che costituiscono solo una prima riflessione in materia dopo il nuovo accordo.

ENRICA ORMANNI
GAETANO DAMMACCO

INTRODUZIONE

Il seminario odierno è frutto della collaborazione tra Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari — Istituto di diritto pubblico, Istituto teologico pugliese, Associazione Archivistica Ecclesiastica (AAE), Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI). Ringrazio gli indicati enti culturali e ringrazio altresì la Soprintendenza Archivistica per la Puglia dell'impegno profuso in ordine alla preparazione del seminario.

Un grato pensiero va alle autorità intervenute, ai relatori, agli studenti ed ai congressisti tutti, dai quali si attende un non irrilevante contributo attraverso i loro interventi, di arricchimento dei singoli apporti dei relatori (il nostro convegno di studio, infatti, è stato articolato in forma seminariale proprio per favorire il dibattimento di opinioni).

Una speciale menzione merita l'opera, intelligente ed attenta, di Gaetano Dammacco, che ha confermato, con la realizzazione di questo seminario, di possedere notevoli doti organizzative, le quali si affiancano a quelle di apprezzato cultore del diritto ecclesiastico e canonico.

Mi sia consentito, in via preliminare, d'inquadrare l'iniziativa nel complesso delle attività scientifiche e culturali, che l'Università di Bari va svolgendo in tali settori del sapere giuridico.

A partire dal 1979 (nell'arco quindi di soli otto anni) hanno avuto attuazione e compimento, sovente con la pubblicazione dei relativi atti, una quarantina di congressi, conferenze, seminari, tavole rotonde, lezioni su argomenti specifici di grande attualità nell'intento di contribuire a porre in risalto la funzione promozionale e d'indirizzo della cultura, da valorizzare con la massima apertura verso la vita sociale del Paese e la Comunità internazionale, senza chiusure corporative, secondo parametri perfettamente compatibili con le funzioni irrinunciabili di studio e di ricerca.

La convinzione di fondo è che, specialmente oggi, l'intellettuale non esaurisce i suoi compiti restando rinchiuso nella *turris eburnea* di un sapere fine a se stesso, impegnato in dispute scientifiche ristrette a cerchie limitatissime di addetti ai lavori, travisando il ruolo del sistema formativo superiore.

In conseguenza, la detta attività di promozione scientifica ha avuto diversi ambiti e livelli: innanzi tutto quello *territoriale* (in cui si colloca il presente seminario di studio), quando ci si è avvalsi della collaborazione di organismi operanti nella città o nella regione, al fine di aprire l'Università alle istanze ed ai fermenti comuni alle istituzioni locali, quantunque con riflessi che trascendono la stessa dimensione regionale (valga nuovamente l'esempio di questo seminario).

Successivamente l'ambito *nazionale*: a tal proposito ricordo il convegno nazionale di studio *Il nuovo accordo tra Italia e Santa Sede*, i cui atti, pubblicati con Giuffrè, sono unanimemente reputati il più ampio ed organico commento in tema di accordi concordatari, con quattro contributi intorno alle tematiche qui oggetto di discussione.

Infine l'ambito *internazionale*, in relazione a cui assume imprescindibile rilievo il congresso, fissato nel settembre 1991, sui rapporti fra codificazione canonica occidentale e diritto canonico orientale (cattolico e ortodosso), per il quale è previsto il patrocinio congiunto di prestigiosi organismi culturali, aventi risonanza mondiale (la *Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo*, la Società del diritto delle Chiese orientali e la Comunità degli Atenei del Mar Mediterraneo). L'organizzazione di tale significativo convegno si muove in particolare sintonia con la collocazione geografica, storica ed economica della nostra terra, che deriva il suo inconfondibile carattere dal porsi quale ponte ideale fra Occidente ed Oriente anche, e principalmente, per ragioni tipicamente ecclesiali.

Venendo al merito dell'attuale incontro di studio, su *Archivi ecclesiastici e legislazione concordataria dopo il nuovo accordo tra Stato e Chiesa*, va in primo luogo osservato che esso si articola in tre fondamentali partizioni. Una prima parte storico-giuridica (volta anche a comprendere l'*iter* dell'art. 12 dell'accordo e la natura giuridica degli archivi), con relazioni di Riccardi, Bertone, Adami, Dammacco; una seconda parte riguardante, sotto la scorta di un'esposizione tipologica degli archivi ecclesiastici e dei lineamenti della cooperazione fra Stato e Chiesa nella soggetta materia, i profili d'intervento della pubblica amministrazione, con contributi di Palese, Melloni, Ormani, Porcaro Massafra; una terza parte afferente ai problemi e alle prospettive dell'attuazione dell'art. 12 del nuovo accordo, senza tralasciare l'importante dimensione concernente gli aspetti della regionalizzazione, con contributi di Meale e di Bordonali. Alle relazioni seguiranno alcune comunicazioni su argomenti specifici delle enunciate trattazioni.

Sia concesso, ora, di proporre una breve lettura personale dell'art.

12 dell'accordo di Villa Madama. Nel primo comma è sancita la grande novità della collaborazione fra la Santa Sede e la Repubblica, nel rispettivo ordine, per la tutela del *patrimonio storico ed artistico*. Un criterio di separazione e, insieme, di coordinamento (non in contrasto con l'art. 9 Cost.), che mira essenzialmente a identificare il patrimonio storico ed artistico con quello della Chiesa (pur sempre pertinente allo *Stato-società* e, in una valutazione metapositiva, all'intero genere umano), posto che non è sicuramente pensabile una tutela, da parte della Santa Sede, del patrimonio storico e artistico laico o facente capo ad altre confessioni religiose.

Del resto, di fronte all'esistenza di interessi diffusi, che reclamano efficienza nella tutela, criteri scientifici e risposte adeguate alle impellenti esigenze operative, ben poco conterebbe un richiamo al rispettivo ordine, che avesse il significato di una riaffermazione del contenuto pre-cettivo del 1° comma dell'art. 7 Cost.: riaffermazione comunque operata dall'art. 1 del nuovo accordo concordatario, non disgiunta dall'impegno al pieno rispetto del principio nei rapporti fra Stato e Chiesa cattolica ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese. Inoltre è la Chiesa stessa a domandare insistentemente, non da oggi, la puntuale osservanza delle disposizioni civili, oltre che di quelle canoniche, avvertendosi il pericolo d'una attenzione unilaterale ai soli valori religiosi o ai soli valori storici ed artistici (FALLANI), nella contemporanea prospettazione del carattere strumentale che il bene culturale conserva per la società ecclesiale.

Il secondo comma dell'art. 12 del nuovo accordo dispone che, al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. Il terzo comma, poi (con cui si chiude il § 1 dell'articolo in discorso), contempla gli archivi d'interesse storico e le biblioteche dei medesimi enti e istituzioni, replicando il rinvio a successive intese fra la Santa Sede e la Repubblica italiana (lo *Stato-ordinamento*), sempre attraverso i competenti organi delle due Parti, allo scopo di favorire e agevolare la conservazione e la consultazione degli uni e delle altre.

È da notare che sembra unicamente *apparente* la divisione fra il 2° e 3° comma dell'art. 12; direi, anzi, che un'ispirazione unitaria regge tutto il par. 1 dell'art. 12, stante specialmente l'accennato riferimento ai beni culturali d'interesse religioso, comprendenti tanto quelli artistici quanto archivi e biblioteche. Aggiungerei che, a tale *ratio* unificatrice,

è riconducibile pure il par. 2 dell'articolo, nei commi concernenti le catacombe: luoghi liturgici per eccellenza e nondimeno facenti parte anch'esse del patrimonio storico-artistico.


Per quanto riguarda, in particolare, l'inclusione dei beni archivistici nel novero dei beni culturali non va dimenticato che essa è espressamente contenuta in un brano del noto discorso, tenuto alla Camera dei deputati il 26 gennaio 1984 dall'on.le Bettino Craxi, il grande protagonista della revisione concordataria, là dove è affermato che lo Stato concorderà con le autorità ecclesiastiche le disposizioni di applicazione delle leggi interne finalizzate alla conservazione, al restauro e alla fruizione dei beni culturali, ivi compresi quelli archivistici e librari, che potranno, in tal modo, aprirsi ad una più agevole consultazione degli studiosi.

Atteso tutto ciò, speciale momento assume, in questo seminario, una definizione del concetto di *bene culturale d'interesse religioso* (che comprenda i beni archivistici), in ordine a cui mi aspetto di ricevere lumi, indipendentemente dalle relazioni (orientate verso gli argomenti che ho illustrato), da qualche intervento o comunicazione dei partecipanti. Nell'*équipe* di studio dell'Università di Bari si sta occupando del tema la dott.ssa Lucia Scalerà, che mi auguro voglia farci partecipi del frutto delle sue interessanti ricerche.

Infine una notazione di sintesi sui lavori congressuali. La portata di essi risulterà tanto più pregnante quanto più riusciranno a farsi coagulo di proposte, formulate in ambiente culturale laico (sottolineo le ultime espressioni), ispirate dalla regola di *leale collaborazione* fra Stato e Chiesa, racchiusa nell'art. 12. Senza tale collaborazione, leale — sincera, si vanificherebbe la stessa revisione concordataria, realizzata in sintonia con l'art. 7 della Costituzione (garante del principio pattizio) e con le prescrizioni conciliari del Vaticano II sulla libertà religiosa ed i rapporti fra Chiesa e comunità politica.

RAFFAELE COPPOLA

Parte prima



L'archivio ecclesiastico come memoria storica della comunità ecclesiale e della società civile

di *Andrea Riccardi*

L'archivio ecclesiastico è una realtà istituzionalmente ben definita. Il nuovo Codice gli dedica un suo proprio spazio: prevede accanto al *tabularium diocesanum*, un archivio storico, dove siano custoditi e diligentemente ordinati i documenti di valore storico (can. 486-491). Il vescovo è fortemente responsabilizzato dalla normativa in questo campo: la rimozione del materiale, l'accesso, l'esistenza d'un archivio storico ben ordinato... Il Codice dice: «il Vescovo abbia cura...». Prevede tra l'altro che l'ordinario sia attento alla conservazione del materiale storico della diocesi, della cattedrale, delle parrocchie e degli enti ecclesiastici¹. In questa normativa rifluisce una cultura plurisecolare che ha collocato con grande cura l'archivio nel cuore delle istituzioni ecclesiastiche. Antica cultura, lunga prassi, moderna sensibilità per la conservazione dei beni culturali, sembrano presiedere a queste disposizioni, che danno ampie garanzie per tutti coloro che sono preoccupati della sopravvivenza di questo patrimonio.

Non è il caso di insistere sul valore di questi fondi ecclesiastici. Generazioni di storici medievali, moderni e contemporanei, hanno dimostrato con i loro lavori la rilevanza dell'archivio ecclesiastico. Anche gli storici dell'arte sanno quanto questo patrimonio sia essenziale al loro mestiere. Spesso gli Atti d'una visita pastorale costituiscono una fonte unica per avere una sommaria descrizione di un'opera, per conoscere la sua collocazione nell'edificio di culto. Questi Atti sono pure uno strumento unico per capire la politica culturale ed artistica condotta dall'autorità ecclesiastica. Così i duecento e più volumi della visita arcivescovile nella diocesi di Napoli, dal 1542 in poi, conservati nell'archivio dioce-

¹ Si veda tra l'altro, a questo proposito, P. Urso, *La curia diocesana in Il Codice del Vaticano II, chiesa particolare*, Bologna 1985, pp. 71-117, pp. 105-111.

sano, rendono possibile la ricostruzione degli ambienti di culto, del restauro, delle innovazioni, proprio dal punto di vista della storia dell'arte. In questo modo si fa luce non solo sulle commissioni di pittura o scultura, ma anche sugli oggetti minori, come in quel *Liber de secretis* del capitolo della cattedrale di Aosta in cui si seguono le relazioni tra canonici ed orafi per la fabbricazione della cassa reliquiaria di S. Grato nella prima metà del quattrocento. E poi — tutti lo sanno — i conti ed i registri amministrativi hanno avuto un ruolo decisivo per attribuire e datare tante opere ².

Non si tratta certo di tessere le lodi dell'archivio ecclesiastico, che ha un rilievo ben noto. Proprio per il Mezzogiorno Gabriele De Rosa ha mostrato come non è possibile scrivere la storia sociale prescindendo dall'apporto delle fonti ecclesiastiche. Infatti la prospettiva del campanile, per così dire, non è mai solo un osservatorio delle vicende ecclesiastiche, ma consente di capire meglio la storia intera di un ambiente e della società ³. Ad esempio, per la storia delle catastrofi — si pensi a quei terremoti che hanno contrassegnato la vicenda di tante parti del paese — oltre alla documentazione dell'intervento dello Stato, quella ecclesiastica offre un punto di vista originale, libero dai binari dell'ufficialità ⁴.

Sul ruolo dell'archivio ecclesiastico nella cultura storica non è il caso di insistere: è evidente quindi quanto sia fondamentale per la memoria storica. Archivio ecclesiastico e memoria storica: sono i due termini tra cui si sviluppa la nostra riflessione. E la memoria storica — lo sappiamo — rappresenta qualcosa di diverso da quella collettiva di una comunità ecclesiale, della società o di un settore di essa. Le Goff ha riflettuto a lungo proprio sulla memoria storica: è la «capacità di conservare determinate informazioni». Le Goff insiste molto nella caratterizzazione di questa memoria storica, distinguendola da quella collettiva. E gli archivi hanno un ruolo decisivo nella produzione della memoria storica. Infatti un rischio ricorrente è confondere la memoria storica con quella collettiva: Nora sostiene che la distanza tra le due dimensioni del ricordare sia simile a quella esistente, secondo la psicologia classica, tra memoria affettiva (che richiamerebbe quella collettiva) e memoria intellettuale (paragonabile alla memoria storica). Infatti la produzione della memoria

² A. P. FRUTAZ, *Gli archivi delle cose d'arte nelle diocesi italiane*, in *Orientamenti dell'arte sacra dopo il Vaticano II*, a cura di G. FALLANI, Bergamo 1969, pp. 561-575.

³ Cfr. G. DE ROSA, *Chiesa e religione popolare nel mezzogiorno*, Roma-Bari 1978 e Id., *Storia e visite pastorali nel Settecento italiano*, in Id., *Vescovi, popolo e magia nel Sud*, Napoli 1983, pp. 385-399.

⁴ G. DE ROSA, *Il terremoto del sud (23 novembre 1980) e la «memoria storica»*, *ibid.*, pp. 469-479.

storica è fatta dall'analisi ragionevole o razionale dei dati, che vengono raccolti, filtrati, prospettati in un quadro unitario. Il prodotto si inserisce in una cultura, in una tradizione «scientifica», in una comunità di studiosi⁵.

La memoria collettiva appare — dice Pierre Nora — «quel che resta del passato nel vissuto dei gruppi, o quello che questi gruppi fanno del passato»⁶. E così spesso si giunge alla produzione di miti o dell'immaginario collettivo, che persistono per più di una generazione. Il mito ha un suo ruolo nella memoria collettiva: si pensi ai miti delle origini di una città, che hanno avuto una ripresa durante il fascismo, quando il regime volle dare un'impronta ad un agglomerato urbano (e Bari è un esempio tipico di questa politica fascista)⁷. Oppure la vicenda di una generazione — gli ex combattenti — o quella di un gruppo fondatore di una forza politica o sociale creano un immaginario, che è fonte di identità collettiva. Lo stesso si potrebbe dire a proposito dell'universo religioso; in questo campo spesso la memoria collettiva si è nutrita di rappresentazioni mitiche, di una certa apologetica, d'una lettura apocalittica del passato⁸. Tuttavia questa memoria collettiva, che non è storia, appare un oggetto rilevante per lo storico: è un documento significativo d'una mentalità e d'un orientamento. In questa fase di dibattito politico-culturale stiamo assistendo al tentativo di utilizzare la storia per mettere in discussione quelli che vengono considerati i miti della memoria collettiva di gruppi o di forze politiche (è il caso — per essere concreti — del dibattito sull'antifascismo suscitato dall'articolo-intervista di De Felice o della revisione del coinvolgimento di Togliatti nello stalinismo). Questi dibattiti possono essere politicamente utili; ma non sono un saggio di rapporto tra memoria storica e memoria collettiva. La memoria collettiva diviene un oggetto della storia non per demitizzare o per proporre un'altra opzione o un nuovo mito. C'è un distacco di temperatura e di ambiente in cui avviene l'operazione dello storico sulla memoria collettiva proprio dal rumore della tribuna. Questi incerti del

⁵ Si veda complessivamente J. LE GOFF e P. NORA, *Faire de l'histoire*, 3 voll., Paris 1974. Specificatamente tra l'altro cfr. P. NORA, *Mémoire collective*, in *La nouvelle histoire*, a cura di J. LE GOFF, Paris 1978, pp. 398-401.

⁶ P. NORA, *Mémoire collective* cit., p. 399. Si veda anche M. HALBWACHS, *Mémoires collectives*, Paris 1950.

⁷ Ho provato ad analizzare qualche aspetto di questo fenomeno a proposito di Roma: cfr. A. RICCARDI, *Roma «città sacra»? Dalla Conciliazione all'operazione Sturzo*, Milano 1979.

⁸ L'analisi di un mito in L. POLIAKOV, *Il mito ariano*, Milano 1976. Il ruolo della memoria della terra perduta come fattore di conservazione d'una identità nazionale d'una diaspora, come quella del popolo armeno, in A. HAMELIN e J. M. BRUN, *La mémoire retrouvée*, Paris 1983.

mestiere dello storico sono dovuti alla difficile linea di demarcazione tracciata tra gli storici contemporaneisti e il mondo dei politologi e dei giornalisti.

L'archivio ecclesiastico è stato a lungo pensato come una fonte preziosa per la memoria collettiva dell'istituzione e della comunità. Progressivamente l'istituzione s'è accorta del valore di questi fondi per la memoria storica e la cultura. Le norme canoniche dell'attuale Codice sono l'eco di questa esperienza e di questa consapevolezza. L'archivio aveva una consolidata funzione nella conservazione della memoria dei privilegi e dei diritti della propria istituzione, chiesa o monastero che sia: le stesse indulgenze legate alla pietà ed al culto in un determinato tempo andavano autorevolmente testificate. Inoltre l'istituzione ecclesiastica utilizzava per la sua organizzazione e per la sua attività un quadro di riferimento, espressioni e procedure, di tipo giuridico. Il materiale prodotto dall'attività giuridica della Chiesa era notevole: anzi la vita della Chiesa doveva avere costantemente una sua espressione e sue registrazioni di tipo formale, molto di più di quanto non avvenisse nella prassi delle Chiese orientali. La stessa cura pastorale aveva costanti registrazioni formali: dalla visita del vescovo, ai libri parrocchiali, agli stati delle anime. Inoltre c'era tutto l'aspetto della certificazione civile proveniente dagli atti della Chiesa. E, per concludere, l'amministrazione di un sistema beneficiario, delle masse comuni, dei giuspatronati, richiedeva non solo la produzione di una circostanziata documentazione, ma pure la conservazione di essa, per dimostrare la fondatezza di diritti e di usi⁹.

I documenti dell'archivio erano una testimonianza preziosa per la memoria di un gruppo o della comunità: ricordavano imprescrittibili privilegi, precedenze nelle processioni, aspetti rilevanti nell'organizzazione sociale di un ambiente. Erano un materiale molto utile nei contenziosi così frequenti nel mondo ecclesiastico, quindi di consultazione frequente. La tradizione e la storia venivano poi a legittimare le istituzioni ecclesiastiche: memorie di pietà, storie di santità, privilegi accordati da pontefici... L'antichità costituiva un titolo che rendeva un'istituzione venerabile (tanto che talvolta si ricorreva con grande libertà alla ricostruzione del passato con un mito). Allora l'archivio costituiva, quasi come la custodia delle reliquie esposte in feste particolari alla venerazione dei fedeli (ed anch'esse richiedevano documenti ed attestazioni), un

⁹ Si vedano a questo proposito gli Atti del Convegno di studi di Storia sociale e religiosa, Capaccio-Paestum 18-21 maggio 1972, *La Società religiosa nell'età moderna*, Napoli 1973. Cfr. pure P. CHAUNU, *Au coeur religieux de l'Histoire*, Paris 1986.

recesso nobile della chiesa o del santuario. Ogni capitolo aveva un canonico o un beneficiato che presiedeva alla custodia dei fondi archivistici ed era talvolta lo storico dell'istituzione e della sua comunità. La memoria in potenza, rappresentata dall'archivio, registrava storie di pietà, usi della comunità, diritti e beni dell'istituzione. Insomma era la memoria fondante d'una istituzione ecclesiastica, dove si raccoglieva tanto di quella comunità che in modi diversi ruotava attorno all'istituzione. La lettura dei regolamenti archivistici mostra chiaramente questa mentalità. Il fatto che buona parte dell'attività ecclesiastica passasse nelle maglie di procedure formali e giuridiche (che vuol dire atti scritti) rendeva fondamentale l'istituzione archivistica¹⁰. Ed era un tempo in cui il diritto era categoria assai rilevante nel vivere e nell'operare del mondo ecclesiastico. Questo ci aiuta a comprendere perché l'archivio fosse luogo di memoria sacra e di costante utilità.

Il mutamento è stato notevole nell'ultimo mezzo secolo; è divenuto definitivo e incontrovertibile dopo il Concilio Vaticano II. Il diritto non è più così rilevante nella vita della Chiesa cattolica, nonostante il nuovo Codice. La categoria principale dell'attività ecclesiastica appare quella un po' indefinita ma reale, rappresentata dalla pastorale. Ed il Vaticano II — si dice — è stato un Concilio pastorale¹¹. La pastorale sembra proiettata sull'intervento diretto, personale, promozionale. È molto diversa l'attenzione con cui oggi si guarda alla tradizione di una chiesa o di una istituzione del passato: la sua venerabilità e la sua legittimità non si fondano per niente sulla storia antica, ma sull'adesione del popolo e sulla partecipazione dei fedeli. La pastorale privilegia la dimensione del futuro e del presente e talvolta ignora quella del passato. Certo la produzione cartacea non è diminuita rispetto al passato, anzi è cresciuta: basta pensare ai verbali dei nuovi organi di partecipazione o collegiali, ai consigli pastorali o presbiterali, alle conferenze episcopali, ai tanti comitati... Inoltre le istituzioni ecclesiastiche producono molto più materiale, avvisi, studi, memorie, inchieste... Ma è cambiata la mentalità nella conservazione di questo materiale.

La svolta dopo il Vaticano II è evidente nella mentalità del prete e nella sua realtà socio-professionale¹². Sono stati il prete, l'archivista della Curia o della collegiata, il parroco o il religioso, ad essere i custodi ed i creatori di importanti fondi. Custodia e formazione di fondi aveva-

¹⁰ Tra l'altro cfr. G. TATÒ, *Archivistica ecclesiastica regionale*, Bari 1983.

¹¹ Vedi a questo proposito G. ALBERIGO e J. P. JOSSUA, *Il Vaticano II e la Chiesa*, Brescia 1985.

¹² Si veda *Prêtres, pasteurs et rabbins dans la société contemporaine*, Paris 1982.

no un senso nella cultura ecclesiastica e nella funzione sociale del prete. Si può prendere l'esempio dell'unità di base, la parrocchia rurale o urbana: il debito della storiografia, della demografia, dell'antropologia, verso le fonti qui raccolte è rilevante¹³. Tuttavia oggi, salvo rare eccezioni, non esiste più quel clero che raccoglieva i documenti, curava diligentemente i registri parrocchiali, anche quelli dei morti o delle anime, stendeva la cronaca. Il parroco rurale, ad esempio, aveva una parte del suo tempo da dedicare a questo lavoro, che corrispondeva anche alla sua funzione di intellettuale della comunità¹⁴. Oggi il clero è drasticamente diminuito di numero: il carico pastorale invece è aumentato. Il clero rurale gestisce in genere più di una parrocchia a testa, venendo costretto a continui spostamenti, mentre le consultazioni e l'attività collettiva della diocesi sono molto cresciute. Il clero urbano poi è sottoposto ad un pesante carico pastorale che, anche se ci fosse la mentalità, non gli consente di dedicarsi al lavoro archivistico. La fretta nella vita professionale e pastorale del prete è qualcosa di antitetico a quella cura e a quello studio, necessari per la conservazione e la promozione di un archivio. E poi anche i vescovi «perdono» con rammarico un prete per un incarico di questo tipo dalle «attività diocesane».

Gli archivi parrocchiali, in genere, si concludono con la seconda guerra mondiale o intorno al Concilio. Talvolta non vengono più nemmeno conservati i documenti a stampa dalla stessa istituzione che li produce. Il materiale d'archivio resta cosa del passato, talvolta disordinato, inutile, ingombrante mentre attività pastorali reclamano il loro spazio. Il cambiamento della cultura del clero, la riduzione del numero, le nuove attività, fanno il resto. Non è questa la condizione delle istituzioni più importanti, come le curie diocesane, dove esiste personale preposto all'ufficio archivistico (ma la situazione delle diocesi piccole non è sempre buona). E qui si manifesta il problema del rapporto tra archivio corrente ed archivio storico. Spesso un materiale prodotto dalla vita diocesana non viene considerato «storico» (perché storico in sostanza vuol dire, per la mentalità di alcuni, o antico o molto ufficiale): così viene conservato un documento firmato dal card. Segretario di Stato perché la firma è storica (ma ce ne sono centinaia di migliaia in un pontificato) e non

¹³ Restano sempre fondamentali le indicazioni di G. LE BRAS, *La chiesa e il villaggio*, Torino 1979. Cfr. pure ID., *Analisi della vita religiosa nella storia delle campagne francesi*, in ID., *Studi di sociologia religiosa*, Milano 1969, pp. 51-118.

¹⁴ P. PIERRARD, *Histoire des curés de campagne des 1789 à nos jours*, Paris 1986. Cfr. pure CH. SUAUD, *Conditions et limites de la reconversion des prêtres en milieu rural*, in *Prêtres, pasteurs et rabbins* cit., pp. 224-241.

viene tenuta una relazione della Caritas sulla situazione sociale e pastorale di un quartiere marginale (che può essere unica nel suo genere).

Inoltre i limiti di età dei vescovi o lo sviluppo dei trasferimenti ad altra sede hanno posto un problema nuovo e rilevante: la scomparsa dei fondi riguardanti un intero governo episcopale, come le carte dell'ordinario, che sono una testimonianza piuttosto unica. Questi fondi vanno dispersi o nella nuova sede, o presso gli eredi, o attraverso scorpori arbitrari¹⁵. L'archivio non è più centrale nella vita della Chiesa come lo era ieri. Il sistema beneficiario è finito, l'attività economica dell'istituzione è ridotta, c'è un nuovo modo di vivere e di pensare nel clero e tra i religiosi, molto proiettato nell'attualità. Così l'archivio ecclesiastico appare un retaggio da gestire, espressione dell'antichità della casata, ma anche carico oneroso in mancanza di personale. Infatti un archivio non può essere solo un deposito: almeno non lo può essere quello di una istituzione come la Chiesa. La sua funzione va colta anche nel presente e nel lavoro che ne assicura la continuità. Capire la funzione nel presente, tra conservazione e raccolta, aiuta a far esistere questa istituzione.

Tuttavia mi chiedo: per la fase di recezione del Vaticano II così ricca di espressioni e di esperienze culturali e religiose, di materiale e pubblicazioni, quale documentazione conserviamo? Come scrivere una storia della parrocchia contemporanea? Non a caso il convegno di Maratea nel 1979 sulla parrocchia in età contemporanea finisce per fermarsi al primo dopoguerra o lambire al massimo la seconda guerra mondiale¹⁶. De Rosa avverte che si incrina un modello parrocchiale (e con esso l'archivio): ma quali le fonti per lo studio di questa parrocchia e del suo quartiere? Un bel lavoro di Lidia Piccioni sul popolare quartiere romano di S. Lorenzo negli anni del fascismo evidenzia la significatività delle fonti parrocchiali per scrivere la storia sociale di un delimitato ambiente urbano¹⁷. Negli studi sull'emigrazione — si pensi al volume di Tosi sul caso umbro in età giolittiana¹⁸ — le fonti delle parrocchie rurali hanno un ruolo primario per ricostruire il mondo degli emigranti e gli incentivi a partire. Ma in età contemporanea? Non sono solo gli interrogativi di uno studioso che si dedica alla ricerca sulla Chiesa in età contemporanea; ma sono soprattutto le domande inerenti la funzione del-

¹⁵ F. FALCHI, *I procedimenti di «dimissione» dei vescovi*, in *Ministero episcopale e dinamica istituzionale*, Bologna 1981, pp. 129-177.

¹⁶ AA.VV., *La parrocchia in Italia nell'età contemporanea*, Napoli-Roma 1982.

¹⁷ L. PICCIONI, *San Lorenzo. Un quartiere romano durante il fascismo*, Roma 1984.

¹⁸ L. TOSI, *L'emigrazione italiana all'estero in età giolittiana. Il caso umbro*, Firenze 1983.

l'archivio ecclesiastico. Esiste ancora una funzione culturale e c'è materiale da raccogliere?

La collocazione dell'archivio ecclesiastico nel panorama ecclesiale è cambiata, come è cambiata la sua rilevanza nella cultura e nell'impegno del clero. Ma le fonti ecclesiastiche non sono meno interessanti, meno significative ed eloquenti. Ma già alcune istituzioni ecclesiastiche come le parrocchie hanno perso anche la dimensione della conservazione dei documenti, eccetto quelli di rilievo per lo Stato e per la prassi sacramentale. L'istituzione dell'archivio ecclesiastico si sta avviando ad una morte lenta, con tutti i rischi per il materiale conservato e quello tralasciato?

Certo la posizione della Chiesa nella società non è oggi quella che Le Bras descriveva suggestivamente in *La Chiesa e il villaggio*: «nei nostri villaggi la chiesa era un po' come il municipio»¹⁹. E sappiamo cosa significhi questa collocazione sociale anche dal punto di vista della produzione di materiale archivistico. L'archivio ecclesiastico ha perso quella posizione di quasi monopolio in ambiente rurale, di grande punto di passaggio di documentazione sulla vita sociale che aveva in un regime di cristianità. Ciò è fin troppo evidente. Tuttavia l'archivio ecclesiastico, per il materiale che conserva e per quello che può raccogliere, ha una sua funzione importante per la memoria storica della Chiesa e della società civile.

Si indirizza a questa fonte, ormai da parecchi anni in maniera costante, la domanda proveniente dagli studi di storia locale. Qui c'è un appuntamento consolidato e non eludibile per quegli studi di storia locale che intendano essere «histoire à part entière», storia totale di un territorio e di un ambiente. La frontiera della storia locale è per certi aspetti incerta e discussa: vi converge il lavoro di una nuova storiografia, la delusione per quella troppo politica ed ideologica cimentatasi con l'orizzonte nazionale, la domanda della gente del luogo che vuol conoscere il proprio passato, l'interesse attivo degli enti locali, l'erudizione di studiosi inseriti in una ristretta comunità... Il dibattito sulla storia locale, come emerse ad un convegno su questa problematica promosso dalla Società storica pisana, è tutt'altro che concluso o assodato²⁰. Tuttavia si tratta di una frontiera calda e notevolmente percorsa in questi anni. E proprio per la storia del territorio le fonti ecclesiastiche sono una testimonianza continua — pur tra cadute e rotture — di un interesse

¹⁹ G. LE BRAS, *La chiesa e il villaggio* cit., p. 150.

²⁰ *La storia locale*, a cura di C. VIOLANTE, Bologna 1982. Si veda anche G. DE ROSA, *La pastorale nella storia sociale e religiosa del Mezzogiorno*, in *Id.*, *Chiesa e religione popolare nel mezzogiorno* cit., pp. 167-186.

per la vita concreta della popolazione, con una registrazione dei problemi del quotidiano e con notazioni sulla ricaduta di fenomeni generali in ambito locale. Certo il rapporto tra istituzione ecclesiastica e società cambia, con il novecento e soprattutto in tempi recenti: l'istituzione diventa realtà di una parte più che organo della società intera, ma non perde mai un rapporto con la società totale, fosse quello di promozione umana o di evangelizzazione. Le fonti di una istituzione ecclesiastica non mostrano mai solo la storia di un gruppo di devoti, di un movimento, ma tendono sempre — con minore o maggiore successo — ad essere il frutto d'un rapporto con la società intera.

La storia socio-religiosa, che proprio al Sud ha avuto uno sviluppo notevole grazie all'impegno di Gabriele De Rosa, ha fatto emergere un cattolicesimo meridionale con una sua fisionomia o con tante fisionomie, diverse però da quelle rappresentazioni nazionali appiattite sul «modello veneto», considerato uno *standard* nazionale su cui giudicare ritardi ed avanguardie. E l'emersione di questo cattolicesimo, attraverso studi locali, ha riproposto lo spessore storico concreto della società tutta intera che veniva dissepolta da archivi ecclesiastici completati naturalmente dal lavoro su altri fondi. Per la Francia, la *Guide des archives diocésaines françaises*, curata da Gadille nel 1971, senza pretesa di esaustività, offre una geografia suggestiva della ricchezza di queste fonti per fare storia francese, locale e nazionale²¹. Anche a Bari, a cura di Grazia Tatò, si è curata la sensibilità all'archivistica ecclesiastica regionale, soprattutto presso la Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica dell'Archivio di Stato di Bari. D'altra parte è innegabile l'importanza degli archivi pubblici per scrivere una storia della Chiesa e delle istituzioni religiose (e non solo quella dei rapporti tra queste e lo Stato)²².

Non si può inoltre trascurare la crescente domanda di storia della Chiesa, forte soprattutto in questi ultimi tempi sia a livello nazionale che a livello locale. Infatti dopo il Concilio, non solo si è sviluppata la dimensione pastorale della vita ecclesiale ed ecclesiastica, ma si è riproposta con chiarezza la fisionomia della Chiesa locale, quella della diocesi, con robusto fondamento ecclesiologico. In una fase di grande accentramento della Chiesa, s'era innescato un processo di omologazione delle varie diocesi, tale da far sembrare (forse perché si voleva che così fosse) le Chiese locali tutte uguali tra di loro ed i vescovi quasi vicari del centro papale. La politica di omologazione era reale, ma la Chiesa

²¹ J. GADILLE, *Guide aux archives ecclésiastiques*, Paris 1971.

²² Vedi tra l'altro A. RICCARDI, *Roma «città sacra»?* cit.

locale non è solo quello che le direttive e l'adesione ad esse la rendono; è anche il prodotto di un intreccio complesso di fattori ambientali, di resistenze, di sedimentazioni tradizionali, di inferenze della società e della mentalità. Così l'omologazione, anche in anni di grande accentramento, è apparsa incompiuta ed incompleta. Nel convegno su *Le Chiese di Pio XII*, tenuto qualche anno fa in questa Facoltà, è emersa una geografia storica delle Chiese italiane negli anni quaranta e cinquanta, radicata in una serie di segmenti al plurale, non appiattiti sui modelli che il centro proponeva con convinzione²³. L'esistenza d'uno spessore storico e di una fisionomia propria della Chiesa locale è constatabile anche in periodi in cui veniva riconosciuta a questa molta poca dignità ecclesiologicala. Con il Vaticano II c'è uno sviluppo notevole della coscienza ecclesiologicala della Chiesa locale che non si risolve solo nel governo o nel rapporto centro-periferia con maggiore favore per quest'ultima. L'identità e la fisionomia della Chiesa locale non nascono dal decreto della congregazione dei vescovi, ma sono robustamente connesse ad una memoria storica della comunità diocesana ed alla sua funzione nel presente.

Nel 1970, Alberigo, su «*Concilium*», poneva tra le nuove frontiere della storia della Chiesa su cui operare, quella della «storia globale di chiese e comunità locali»²⁴. Infatti la Chiesa locale è talvolta un soggetto rilevante ma talvolta misterioso. Si pensa di esorcizzare la difficoltà di capirla, lanciando inchieste più o meno sociologiche (e la sociologia prende nella vita della Chiesa attuale una parte del posto occupato dal diritto, presentandosi come scienza ausiliaria della pastorale). Questo talvolta può mortificare la percezione esistenziale che hanno gli operatori nel presente e assolve dall'impegno di lavorare sulla storia. Ma una Chiesa locale è faticosamente pensabile senza memoria storica e senza collocazione geografica: non la si può leggere lungo gli stereotipi della teologia o cogliere come un groviglio di problemi da governare. La crisi della recezione conciliare sarebbe stata più obiettivamente affrontata, con minor panico, se si fosse avuto presente l'itinerario storico delle Chiese locali italiane e la condizione in cui erano all'ora del Vaticano II.

Un rapporto sereno e ragionevole di una Chiesa locale con la propria memoria storica rappresenta un fatto importante nel ripensamento di sé stessa, nella collocazione all'interno della storia della società. È l'esperienza che stiamo facendo con il comitato per la storia della Chiesa locale di Bari. Vorrei a questo proposito ricordare il seminario di studio

²³ Cfr. *Introduzione a Le Chiese di Pio XII*, a cura di A. Riccardi, Roma-Bari 1986.

²⁴ G. ALBERIGO, *Nuova frontiera della storia della Chiesa?*, in «*Concilium*» (1970) 7, pp. 82-102.

organizzato in questa Facoltà su mons. Nicodemo, arcivescovo di Bari dal 1952 al 1973²⁵. Un simile lavoro correva il rischio dell'apologetica, qualora non fosse stato gestito in autonomia dai ricercatori (è il destino di tante istituzioni di scrivere e disfare la propria storia secondo le contingenze). C'era poi una memoria collettiva molto viva nel clero barese e in vari ambienti cattolici (Nicodemo ha ordinato parte considerevole del presbiterio barese): si erano diffusi timori che un ripensamento storico avrebbe avuto un effetto dissacrante. Ed in fondo Nicodemo poteva rappresentare un Pio XII locale, un'immagine di vescovo da esorcizzare o da rimpiangere secondo i gusti personali. Partendo dalle carte personali del prelado, messe a disposizione dall'arcivescovo, si è provato con qualche successo — credo — ad inserire la figura del prelado nella Chiesa e nella società del suo tempo. La storicizzazione di Nicodemo non ha rappresentato un'operazione politica, ma un arricchimento della storia della Chiesa barese, una conoscenza in più per quella della Chiesa italiana (infatti il vescovo fu rilevante per la linea di Pio XII in Italia e per il post-Concilio). In questo quadro, come confronto tra memoria storica e memoria collettiva, è risultata molto interessante la discussione dei risultati del seminario su Nicodemo con il presbiterio barese, che conservava tante immagini del presule: tra storia e memoria, due prospettive diverse, ma un dialogo riuscito fecondo per entrambe.

Ripercorrere la dimensione della storia della Chiesa locale appare un importante appuntamento per la riscoperta di questa dimensione nella ecclesiologia e nella coscienza della comunità. Infatti la realtà del cristianesimo locale è stata affrontata spesso nella prospettiva di una storia patria, con un taglio erudito o celebrativo: storia di tradizioni o di luoghi pii, più che storia di una comunità. La storia della Chiesa moderna e contemporanea si è sviluppata in una dimensione universale o si è appuntata su singoli personaggi. Questo modo di fare storia è subordinato ad una ecclesiologia corrente fino al Vaticano II, per cui la Chiesa era primariamente quella universale o il papato. Eppure, anche nei secoli del più forte accentramento, la Chiesa locale è esistita: qui fedeli e clero hanno compiuto un itinerario storico nelle condizioni di un ambiente delimitato. Anche se questa dimensione particolare ha avuto una dignità ecclesiologica ed una forza giuridica relativa, è storicamente esistita. Seguire il dibattito ecclesiologico sulla Chiesa locale (peraltro assente fino a tempi recenti se si eccettua il volume di dom Gréa nel 1885), aiuta lo studioso a comprendere meglio la mentalità del governo centrale e

²⁵ *Enrico Nicodemo, arcivescovo di Bari (1952-1973)*, a cura di A. RICCARDI, Bari 1989.

locale del cattolicesimo ²⁶. Ma, per lui, al di là del dibattito su quali dimensioni della Chiesa siano da privilegiare, la Chiesa della città, quella locale e diocesana, esiste come un dato di fatto, frutto non solo delle strutture ecclesiastiche esistenti, ma pure della configurazione della società civile e politica che la Chiesa recepisce ed in cui si ambienta. È la geografia politica e sociale — condizioni della vivibilità di qualunque tipo di cristianesimo — ad imporre all'attenzione degli studiosi una dimensione locale della storia della Chiesa. E quindi, nonostante l'ecceologia della Chiesa locale sia stata conculcata dalla dimensione universale e centrale, c'è nei fatti e nel tempo una storia della comunità particolare, della diocesi, della Chiesa della città ²⁷. Ed è importante interrogare il cristianesimo nella prospettiva del campanile della cattedrale.

In realtà la Chiesa locale si è pensata ed è stata considerata sulle griglie di una dimensione che non era la sua, lungo le fila di un modello stereotipo. Spesso le stesse istituzioni con gli stessi nomi non significavano ovunque la stessa cosa: basterebbe pensare alla differenza tra la parrocchia meridionale e quella veneta o milanese, nonostante la similitudine dello schema pastorale. Una Chiesa locale, pensata su stereotipi, ha perso quella percezione che proviene dalla coscienza della sua storia e della sua geografia. La Chiesa barese, pensandosi più romana di quanto la sua storia e la sua geografia non mostrassero, fino al Vaticano II ha mortificato quel plesso di relazioni mediterranee in cui la città era inserita, che potevano avere anche una rilevanza ecclesiale. Ho presente la fatica compiuta negli anni sessanta per recuperare questa dimensione reale della città e della sua Chiesa.

L'impegno storico sulla dimensione locale può aiutare la coscienza collettiva a svilupparsi in questo senso. La storia locale, gli archivi ecclesiastici, contribuiscono a conservare e sviluppare la memoria storica di una Chiesa. Ed i conti con la storia di una Chiesa si debbono fare, anche se sovente la mentalità ecclesiastica corrente, pure aggiornata, indulge ad un certo fondamentalismo, quasi si potessero saltare molti secoli di storia cristiana ed applicare, al di là del tempo e dello spazio, le immagini della Chiesa primitiva. La memoria storica di una Chiesa consente di comprendere meglio i limiti del presente, la mentalità che è stata formata, l'orientamento che è stato impresso alla fede ed alla pietà.

²⁶ A. GRÉA, *De l'Église et sa divine constitution*, Paris 1885 (una notevole parte del volume è dedicata alla Chiesa locale). Si veda anche J. COMBLIN, *Teologia della città*, Assisi 1971. Cfr. pure G. ALBERIGO, *La chiesa locale nell'età moderna e contemporanea*, in Id., *La chiesa nella storia*, Brescia 1988, pp. 303-326.

²⁷ Vedi *supra* alla nota 23.

In fondo l'approccio ecclesiale con la realtà del cristianesimo è spesso monopolizzato da quella che Marc Bloch chiamava «ossessione delle origini», dimenticando che «il cristianesimo... è essenzialmente una religione storica...»²⁸.

L'identità collettiva di tante Chiese locali è un po' incerta: si muove tra il dover essere, così come viene tracciato dai documenti delle Conferenze episcopali, e la ricerca di ricette forti o di *leaders* carismatici oppure di giochi di contrapposizioni. I canoni agiografici dicono poco alla devozione dei moderni, spesso critica anche se non più disattenta delle generazioni passate. E le Chiese locali soffrono spesso di amnesia di memoria storica; sapendo poco da dove vengono, forse pensano di meno a dove vanno. D'altra parte abbiamo una tradizione di storia del cattolicesimo per l'ottocento ed il novecento, scritta secondo l'imperante impostazione nazionale della storiografia etico-politica: gli autori cattolici, al pari di quelli del movimento operaio, dovevano dimostrare all'orizzonte crociano della storiografia, che i cattolici, come i socialisti, avevano avuto una parte nella costruzione dell'Italia contemporanea²⁹. Si è prodotta così una storiografia del movimento cattolico dal taglio etico-politico, che privilegiava la presenza politica dei cattolici e finiva per discutere sulla questione democristiana. E la storia locale del cattolicesimo si riduceva ad essere quella minore di personaggi, testate, avanguardie, quasi storia patria di gruppi, ma poco di Chiese e di popolo. Il vissuto ecclesiale e sociale restava in ombra. Al contrario oggi esiste nelle Chiese locali e nella loro dinamica interna una domanda di storia: per gli anni del fascismo si è lavorato molto a livello locale su Chiesa e regime, ma questa prospettiva si sta sempre più allargando allo studio della Chiesa nella società contemporanea.

In fondo il vuoto di memoria storica lascia troppo spazio alla produzione di miti contemporanei³⁰. Ma cresce anche — lo si è detto — la domanda di lavoro storico. L'archivio ecclesiastico è stato conservato con devozione perché sacra custodia delle origini, dei fondamenti di diritti e privilegi, con gusto dell'antico: ha avuto una sua funzione per tener viva la memoria collettiva e la dignità di istituzioni e comunità, per gruppi ecclesiastici o fedeli. Oggi l'archivio ecclesiastico non ha tanto una funzione per la memoria collettiva quanto per quella storica: in

²⁸ M. BLOCH, *Apologia della storia o mestiere dello storico*, Torino 1978, pp. 44-45.

²⁹ Cfr. A. RICCARDI, *Introduzione a Cattolici e società in Umbria tra Ottocento e Novecento*, a cura di M. C. GIUNTELLA, G. PELLEGRINI, L. TOSI, Roma 1984, pp. XI-XXVIII.

³⁰ A proposito del rapporto tra memoria ed archivi si veda A. PARISELLA, *La memoria e gli archivi*, in *La ricerca storica. Teorie, tecniche, problemi*, Roma 1981-82, pp. 29-41.

questa prospettiva ritrova il suo senso di conservazione e soprattutto di centro di raccolta, mentre la comunità ecclesiale riscopre il gusto di ricordare, di leggere storia e di farla.

In un archivio ecclesiastico d'una istituzione sta nascosta la memoria della comunità, non solo dell'istituzione. Per comprendere la pastoralità di un vescovo (e la pastoralità non è solo un fatto di biografia episcopale, ma di biografia di un'intera Chiesa) è necessario scavare nella Chiesa della sua formazione o nella precedente attività. Per capire Monterisi di Salerno è necessario capire il Monterisi pugliese ³¹. Come è necessario capire un Seminario per comprendere dall'interno il clero. E poi le interconnessioni sono ancora più large: ad esempio, a Bari, è conservata nell'archivio dei cappuccini, una fonte preziosa per la storia della Chiesa e della società del Mozambico contemporaneo ³². Ed è chiaro che le fonti vaticane, i rapporti qui conservati del prelado del Mozambico sono qualcosa di assolutamente diverso dai diari dei missionari cappuccini, dalla loro corrispondenza con la casa provinciale: infatti la raccolta documentaria cappuccina si presta anche ad una prospettiva di ricerca di tipo etnografico ed antropologico delle popolazioni mozambicane. Del resto l'archivio della curia generalizia dei Padri Bianchi a Roma conserva tra i materiali fotografici più rari per numerosi paesi africani ³³.

L'archivio ecclesiastico è fonte primaria della storia della Chiesa; per quella della società le fonti della Chiesa non sono primarie. Sembra anzi che queste abbiano un ruolo per la storia solo quando la Chiesa ha una rilevanza politica. Gli Archivi di Stato hanno espropriato quelli ecclesiastici: è però una sensazione tardottocentesca, infatti accanto agli Archivi di Stato sono cresciute fonti preziose (che queste stesse istituzioni si impegnano a conservare talvolta), come gli archivi dei partiti, quelli industriali, di enti, di varie aggregazioni sociali, di istituzioni sanitarie... L'archivio ecclesiastico ha un suo ruolo in quella storia che non è dell'uno e dell'altro movimento, ma che è storia comune, anche se la si guarda ora da un osservatorio ora da un altro.

Questa funzione dell'archivio nasce dalla natura stessa della vita della Chiesa: la Chiesa è un mondo — dice Poulat —, non solo quello dei


³¹ Cfr. *Chiesa e spiritualità di Nicola Monterisi nel Mezzogiorno*, a cura di S. SPERA, Roma 1985.

³² F. L. MAGGIORE, *Le fonti storiche dei Cappuccini in Terra di Bari*, in *Le fonti archivistiche*, a cura di S. PALESE, Bari 1985, pp. 83-88. Sull'utilizzo delle fonti missionarie per la storia africana un saggio in M. L. MARAZZI, *I gesuiti nella valle dello Zambesi (1881-1890)*, in «Storia contemporanea», 1 (1988), pp. 5-31.

³³ R. X. LAMEY, *Archives de la société des Missionnaires d'Afrique (Pères Blancs)*, estratto da *Guida alle fonti per la storia dell'Africa a sud del Sahara negli archivi della Santa Sede e negli archivi ecclesiastici d'Italia*, a cura di L. PASZTOR, Zug 1983.

devoti, ma un insieme complesso dai confini incerti ³⁴. La Chiesa non è il mondo, ma è un mondo. Forse appare, se è possibile il paragone, simile a quel sistema che Braudel aveva decifrato nel mare mediterraneo: lambisce paesi, territori diversi, penetra a fondo ed influenza, crea un clima e un ambiente, altre volte resta ai margini e fa sentire da lontano la sua presenza. Così è la Chiesa e le onde della sua vita portano i resti della sua vita, che poi altro non è che — in un modo o nell'altro — un pezzo della vita comune della società.

³⁴ E. POULAT, *L'Église c'est un monde*, Paris 1986.



Problemi preliminari e genesi dell'art. 12 del nuovo accordo

di Franco Edoardo Adami

A nessuno, certamente, può sfuggire come, nel suo complesso, l'art. 12 dell'accordo di modificazione del concordato lateranense (reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121) abbia rappresentato, per impiegare una terminologia oramai entrata nell'uso, la «concordatarizzazione» di una materia che per l'addietro — appunto — non era disciplinata da norme pattizie. Né va sottaciuto — sotto questo angolo visuale — come taluni settori dell'opinione pubblica, specialmente laica — cui ha fatto eco, anche nella dottrina ecclesiasticistica, qualche autorevole voce — dimostrino non piccole perplessità e riserve di fronte ad una disposizione che sembrerebbe, in qualche modo, sminuire o impedire quei «poteri decisionali della Repubblica, che è l'autorità cui spetta — a norma dell'art. 9 cpv. della Carta Costituzionale — la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione» (Bellini). È indubbio, crediamo, che la preoccupazione di vedere oltremodo compromessa la 'sovranità dello Stato' — la quale, forse, si giustificava maggiormente alla luce della formulazione data all'articolo di cui ci si occupa in alcune delle 'bozze' che hanno preceduto l'accordo definitivo — sembrerebbe ora in buona parte fugata anche dalle dichiarazioni fatte al Parlamento, nel gennaio 1984, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. «Al principio della leale collaborazione della Chiesa con lo Stato — ha affermato, invero, l'on. Craxi — dovrà ispirarsi la tutela del patrimonio storico ed artistico della Nazione, *riservata dalla Costituzione alla Repubblica*». E quasi a mo' di corollario ha immediatamente aggiunto: «nessun timore quindi, di dilatazione dell'ordine della Chiesa o di nascita di ulteriori *res mixtae*, rimanendo la tutela del patrimonio storico-artistico tra i valori che rientrano a pieno titolo nell'ordine proprio dello Stato che deve conservare integra la propria competenza decisionale tenendo, per altro, conto dell'interesse culturale connesso alla fruizione di gran parte dei beni culturali di

natura religiosa». È in questo spirito, profondamente ossequioso della normativa costituzionale — ci pare doveroso sottolinearlo già *in limine* di questa relazione — che vanno lette, nel loro complesso, le disposizioni contenute nell'art. 12 dell'accordo di Villa Madama.

Al contempo crediamo altrettanto opportuno — specialmente in questa sede — far rimarcare come la testé citata norma pattizia al terzo comma del n. 1, abbia — per così dire — estrapolato dal novero indistinto dei beni culturali, per assoggettarli ad una regolamentazione specifica, gli archivi e le biblioteche appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, prevedendo — appunto — in relazione ai medesimi l'attivazione di strumenti volti a garantire non solo un'idonea conservazione, ma altresì la fruizione da parte della collettività. Operando un indubbio passo in avanti, la recente disposizione concordataria si è, infatti, allontanata — nel punto specifico — dalla formulazione proposta nella c.d. 'bozza quinta bis', ad opera della commissione Caianiello e recepita, successivamente, sia pure con talune modifiche, nello schema di accordo del 12 aprile 1983. In entrambi questi documenti, com'è risaputo, si prevedeva l'inserimento tanto dei beni archivistici, quanto di quelli librari nell'onnicomprendivo *genus* dei beni culturali d'interesse religioso, rispetto al quale — unitariamente inteso — si stabilivano principi miranti a garantirne la conservazione (o salvaguardia), la valorizzazione nonché il godimento (pubblico). Le Alte Parti, nella stesura del testo definitivo, hanno ritenuto più opportuno ritornare a quella bipartizione tra patrimonio storico-artistico, da un lato, e patrimonio archivistico, dall'altro, che — sostanzialmente — già si rinveniva nelle prime cinque 'bozze' di concordato, pur accomunando, ora, a quest'ultimo quello librario, custodito nelle biblioteche ecclesiastiche. Del resto (e lo si dica pure per inciso) l'esigenza che le raccolte bibliografiche appartenenti ai più svariati istituti della Chiesa, esistenti ed operanti in Italia — e spesso costituite da materiale antico o di notevole pregio — fossero oggetto, al pari degli archivi, di normativa concordataria, fu autorevolmente sottolineata — prima ancora che la commissione di studio istituita dal Presidente del Consiglio, Spadolini, ne traesse le debite conclusioni — in occasione del primo convegno organizzato a Roma, nell'aprile 1979, dall'Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani. Fu in quella sede, invero, che il d'Avack evidenziava la necessità, o quanto meno l'opportunità, che la disposizione dell'art. 12, secondo comma della 'quarta bozza' venisse «estesa espressamente anche alle biblioteche ecclesiastiche». Del resto, è constatazione più risalente nel tempo che — specie sotto il profilo dell'attività di tutela — le due categorie dei beni librari ed archivi-

stici presentano strettissimi profili di affinità, che talvolta giungono sino ad una perfetta identificazione. Non solo — come ebbe a rilevare a suo tempo la commissione d'indagine Franceschini — si tratta in entrambi i casi di «beni culturali che rivestono la forma di documenti del pensiero e della storia degli uomini affidati alla carta per mezzo di una rappresentazione grafica di una qualsiasi espressione linguistica», ma, molto spesso (l'acuta osservazione è del Giannini) «è possibile che un bene sia, indifferentemente librario o archivistico a seconda che sia conservato in archivi o tutelato da autorità degli archivi, ovvero conservato nelle biblioteche... e dalle autorità di queste tutelato». Sotto questo profilo, dunque, l'Accordo di Villa Madama sembrerebbe voler segnare un'inversione di tendenza — in assonanza, per altro, con la più evoluta legislazione di svariati Paesi europei — rispetto a quell'artificiosa scissione, nel regime tutorio, tra beni archivistici e librari, derivante — com'è noto — dall'assetto legislativo dello Stato unitario che attribuì al Ministero della Pubblica Istruzione le competenze in materia di biblioteche, mentre riservò al Dicastero degli Interni quelle sugli archivi, privilegiando — di fronte agli aspetti storico culturali — la funzione per così dire burocratico-amministrativa degli stessi. Né, d'altro canto, la più recente istituzione di un Ministero per i beni culturali ed ambientali ha annullato, in tutto, il divario di normativa, ché, da un lato, la materia archivistica è ancora (sia pure in misura ridotta, ma non per questo irrilevante) legata all'attività di un Ministero di natura 'eminentemente politica', com'è quello degli Interni, mentre in tema di biblioteche le competenze — sulla base di un criterio di appartenenza — sono ripartite, anche sotto il profilo dell'attività amministrativa, tra Stato e Regioni. Le incongruità, testé delineate, del vigente sistema normativo italiano neppure appaiono superate dalla pur esatta osservazione che il materiale, sia esso librario o archivistico, — inteso, per altro, come complesso di singoli 'pezzi' o, tutt'al più come raccolte che presentino, cioè, qualche elemento di omogeneità — rientra nella previsione unitaria dell'art. 1, lett. c) della legge 1 giugno 1939 n. 1089, che sottopone a vigilanza (ora in gran parte delegata alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 9 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3) «i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio». Non va dimenticato, invero, che — secondo la prevalente dottrina — tale norma, relativamente al materiale archivistico, dev'essere coordinata con le disposizioni contenute negli artt. 36 e 37 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, sugli archivi di Stato, nel senso che gli stessi oggetti vengono sottoposti all'u-

na o all'altra disciplina se — al di fuori degli aspetti più squisitamente artistici — prevalga in essi il notevole interesse storico oppure se gli ulteriori caratteri di rarità e di pregio (che pur concorrono con l'intrinseco valore storico-documentario) li debbano far accomunare, quanto a regime, ai beni artistici. L'art. 12, n. 1, terzo comma del recente Accordo tra Italia e S. Sede tende altresì a superare quella più angusta visuale cui si ispirava — specificatamente in tema di enti ecclesiastici — l'art. 32, quarto comma del R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262. Qui, invero, si prevedeva — sia pure limitatamente ai soli enti di natura beneficiaria (ma tra questi, si badi, rientravano, ad esempio, le mense vescovili) — che, in occasione della presa di possesso delle temporalità «ove si trovino... [per rimanere allo stretto oggetto del nostro tema] carte o libri di valore storico od artistico» si dovesse compilare un elenco dei medesimi «da trasmettersi in copia al Ministero dell'Educazione nazionale [ultimamente a quello per i beni culturali ed ambientali] agli effetti delle leggi concernenti le norme per l'inalienabilità delle antichità e belle arti». Non è chi non veda come siffatta disposizione di natura eminentemente strumentale (bene lo si desumeva dalla stessa lettera della legge) e che spesso veniva sottovalutata dalla dottrina, nonché di fatto sovente disapplicata (ed è ancor peggio) nella pratica, stesse per contro a rimarcare la costante preoccupazione mostrata per decenni dal legislatore italiano — soprattutto nel settore archivistico e librario — di salvaguardare preferibilmente singole cose, per il valore di cui le stesse, in sé e pe sé, erano dotate, prescindendo — quanto meno entro certi limiti — dal significato che le medesime potevano assumere quali elementi (a volte essenziali) di un insieme ben più complesso in cui avrebbero dovuto trovare la loro collocazione naturale: vale a dire l'archivio e la biblioteca. Una volta tracciate queste linee di tendenza che, indubbiamente, non mirano a cancellare *tout court* le pur indubbie ed oggettive differenze (su cui non è il caso di dilungarsi) che sussistono tra patrimonio librario e patrimonio archivistico della Nazione — talché anche sotto il profilo della tutela trova almeno una certa giustificazione la diversità di disciplina prevista, per l'uno rispettivamente e per l'altro, dalla legge 1089/1939 e dal D.P.R. 1409/1963 — appare, forse, più opportuno soffermarsi su quella problematica scaturente dai due or ora citati testi legislativi e che — in un certo senso — è stata la «causa efficiente» dell'inserimento nell'Accordo di Villa Madama della disposizione relativa agli archivi ed alle biblioteche ecclesiastiche. Mentre la legge del 1939 — come esattamente è stato rilevato — pur non menzionando *apertis verbis* gli enti ecclesiastici fra i soggetti passivi della normativa ivi conte-

nuta, tuttavia dà «per presupposta la soggezione dei relativi patrimoni al proprio ambito d'impero» (il che, del resto, risulta non solo dal tenore dell'art. 4 che si riferisce a tutti gli enti e istituti legalmente riconosciuti, ma soprattutto dall'art. 8 che nomina espressamente le «cose appartenenti agli enti ecclesiastici»), per contro il D.P.R. 1409 del 1963, sugli archivi, non contiene alcun riferimento agli istituti della Chiesa cattolica, limitandosi (per quel che ci interessa) a stabilire che una vigilanza viene esercitata sugli archivi degli enti pubblici nonché su quelli di notevole interesse storico «di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati». Quest'ultima espressione, per di più, viene intesa come riferentesi tanto alle persone fisiche, quanto a quelle giuridiche. Ciò non di meno una diffusa opinione (sostenuta per verità, già sotto la vigenza della precedente normativa in materia, di cui alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006 che, sotto questo profilo non si discostava, nella sostanza, dalla dizione testé citata) riteneva che la disciplina dettata dalla legislazione nazionale in tema di archivi non dovesse venire estesa fino a comprendere anche quelli ecclesiastici. All'indubbia difficoltà allora esistente di inquadrare — nell'ordinamento dello Stato — gli enti della Chiesa cattolica sia nella categoria delle persone giuridiche pubbliche, sia — ancor più — in quella delle persone giuridiche private, per sottoporli, di conseguenza, anche in questo settore, alla relativa normativa, veniva aggiunto un argomento (a nostro avviso pretestuoso), tratto dall'art. 30 del vecchio concordato lateranense. Ed infatti — come si è osservato — (richiamando, in aggiunta, a questo proposito, anche l'art. 1 dello stesso testo pattizio) «molti limiti» imposti dalla legislazione statale per la tutela di siffatti «beni culturali», non solo sarebbero venuti ad incidere, quanto meno in una certa misura, «sulla gestione patrimoniale dei beni» della Chiesa, ma per di più avrebbero potuto giungere (almeno teoricamente) a limitare l'uso, da parte dell'autorità ecclesiastica, di alcuni strumenti necessari per l'esercizio della sua giurisdizione. Se una considerazione del genere poteva anche avere qualche peso non solo in relazione ai c.d. 'archivi correnti', ma altresì a quelli definiti 'di deposito', certamente era più difficile riferirla ai veri e propri archivi 'storici'. Ciò nondimeno, nell'apparato burocratico dello Stato era largamente accolta l'idea su accennata che — nel sistema legislativo italiano — gli archivi della Chiesa costituissero una sorta di *tertium genus*, tale — cioè — da sfuggire alla vigilanza esercitabile, come si è appena ricordato, tanto su quelli degli enti pubblici, quanto su quelli appartenenti ai privati, con la conseguenza di rendere impossibile ogni intervento per così dire 'autoritativo' delle competenti Soprintendenze. A tutto

ciò andava aggiunta, per di più, la completa inerzia degli organi preposti all'applicazione della legge 1089 del 1939 che — nei limiti in precedenza esposti — si riferisce anche al materiale archivistico, non escluso quello degli enti ecclesiastici. Quest'ultimo fenomeno (che si risolveva, in definitiva, in una specie di conflitto negativo di competenza) è stato spiegato sulla base della circostanza che «la tutela dei documenti di interesse storico, di proprietà non statale, era affidata, prima del '39 alle Soprintendenze bibliografiche, dipendenti, allora, dal Ministero della Pubblica Istruzione». Istituite le Soprintendenze archivistiche alle dipendenze del ministero dell'Interno, la tutela (ex legge 1089) fu abbandonata dalle prime, ma per quanto riguarda gli archivi ecclesiastici non fu assunta neppure da queste ultime, in mancanza di un esplicito riferimento nella legislazione archivistica vigente. Prova lampante di questo stato di cose è la constatazione che, scorrendo gli elenchi (almeno quelli pubblicati) dei provvedimenti emessi dopo il 1963 dalle Soprintendenze archivistiche, dichiarativi del 'notevole interesse storico' di interi archivi o anche soltanto di singoli documenti, non risulta mai prima del nuovo accordo concordatario che destinatari degli stessi siano stati enti appartenenti alla Chiesa cattolica, a differenza di quanto invece è avvenuto, almeno in qualche caso, per le persone giuridiche di altre confessioni religiose (in ispecie quella israelitica). E tutto ciò non è certo privo d'importanza. Com'è stato esattamente sottolineato, «alla stregua della legge vigente» nessun documento privato — ed *a fortiori* nessun fondo archivistico — possiede «*ex se* il carattere di bene d'interesse storico qualificato», che acquista, per contro, in forza della su accennata 'dichiarazione': provvedimento, questo, che pur avendo «alla base una valutazione di ordine squisitamente tecnico-amministrativo», incide «sul regime dominicale del bene» in quanto fa sorgere in capo al titolare del corrispondente diritto di proprietà una serie di obblighi (di contenuto positivo e negativo) elencati nell'art. 38 della legge delega 1409 del 1963. In primo luogo, tra questi, va annoverato — com'è noto — quello di permettere agli studiosi, sia pure nelle forme e con gli accorgimenti stabiliti dalle norme, di consultare il materiale soggetto a vigilanza.

Un notevole movimento d'opinione — di fronte alla situazione che siano venuti testé delineando — reclamava ormai da anni che si intervenisse, magari attraverso la modificazione della legislazione concordataria allora vigente per porre termine ad uno stato di cose che — tutto sommato — non solo finiva col rendere inoperante (per questo settore archivistico) quella 'tutela' del patrimonio storico imposta dall'art. 9 della Costituzione, ma che era giudicato dannoso dagli stessi responsabili de-

gli archivi ecclesiastici, i quali in più occasioni auspicarono l'intervento dello Stato (o, comunque, dei pubblici poteri) quale contributo indispensabile per la salvaguardia delle testimonianze documentarie affidate alle loro cure. Crediamo non sia privo d'interesse rammentare — in questo eterogeneo, ma significativo complesso di istanze, manifestate talvolta anche con toni particolarmente aspri — la mozione approvata al XII convegno nazionale di Italia Nostra, tenutosi a Roma nel gennaio-febbraio 1969, in cui si esprimeva il voto che «il Governo includa l'art. 30 fra quelli del concordato che devono essere rivisti in un prossimo futuro». Fu proprio in questo senso che si mosse la commissione ministeriale di studio, presieduta dall'on. Gonella, la quale, per iniziativa del prof. Valsecchi, prese in esame il problema della consultazione e della conservazione degli archivi ecclesiastici. Partendosi dalla considerazione (scaturente più dal 'diritto vivente' che non da una sua corretta, ma forse astratta, interpretazione) che «lo Stato non ha la possibilità d'intervenire» in materia, dal momento che, quando fu concluso il concordato dal 1929, «parte degli archivi civili italiani, pubblici e privati, era ancora al di fuori della (sua) sfera di influenza», si giunse a formulare un art. 30-bis che, per la parte che ci riguarda, al primo comma recitava: «gli archivi ecclesiastici in Italia saranno aperti alla libera consultazione degli studiosi sino alla stessa data adottata dalla S. Sede per la consultazione dell'archivio vaticano. È istituita una commissione mista di archivisti ecclesiastici e statali per lo studio dei problemi relativi alla conservazione, all'ordinamento, all'inventariazione, al restauro degli archivi ecclesiastici italiani, con il compito di promuovere e coordinare la collaborazione tra l'Amministrazione degli archivi di stato e la commissione pontificia per gli archivi ecclesiastici d'Italia, per tutte le questioni inerenti all'attuazione di questo programma». Com'è facile rendersi conto una disposizione del genere, nella sua prima parte, si ispirava chiaramente alla norma sancita dall'art. 21, primo comma, del D.P.R. 1409 del 1963, il quale stabilisce che, in linea di principio (e salve talune eccezioni espressamente menzionate) «i documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili». Il rigore, per altro, di tale criterio risultava attenuato da una sorta di assimilazione del materiale archivistico della Chiesa ai documenti riservati (siano essi attinenti alla politica estera o interna dello Stato, oppure riguardino situazioni puramente private di persone) nonché a quelli relativi ai processi penali, per i quali — com'è noto — la legislazione italiana fissa come limite (seppur derogabile) alla consultabilità il passaggio, rispettivamente, di 50 e 70 anni dalla data di redazione o da quella di conclusione del procedimento. Il collegamen-

to automatico col termine cronologico di apertura agli studiosi dell'archivio segreto vaticano (allora ancora il 1878) superava, anzi, quel decorso di 70-80 anni che, secondo una certa prassi, negli archivi ecclesiastici costituisce, per così dire, lo spartiacque tra la documentazione che viene messa a disposizione dei ricercatori e quella ad essi — almeno di regola — inaccessibile. Nessuna garanzia di riservatezza, per contro, era prevista per quei documenti, sia pure anteriori alla fine del pontificato di Pio IX, che tuttavia l'autorità ecclesiastica avrebbe potuto continuare a considerare non consultabile. Il progetto della commissione Gonella giungeva — sotto i profili presi in considerazione — con il porre tutti gli archivi ecclesiastici in una posizione più vicina a quello che la legge delegata del 1963 stabilisce per gli archivi di Stato (accessibili alla libera consultazione) che non a quella riservata agli archivi degli enti pubblici (consultabili su richiesta del singolo studioso inoltrata per tramite della Soprintendenza archivistica la quale, logicamente, esercita una valutazione discrezionale circa l'opportunità dell'accesso). In relazione, invece, all'altro grosso problema dato dalla conservazione (e relativi riordini, redazione d'inventari ed eventuali interventi di restauro) si prevedeva — a livello, in un certo senso, verticistico — una collaborazione tra l'amministrazione degli archivi di Stato e la commissione pontificia per gli archivi ecclesiastici italiani, attuativa, per altro, di un programma studiato ed entro certi limiti predisposto da una commissione di natura prevalentemente tecnica, composta da archivisti ecclesiastici e statali. In questi termini, come facilmente ci si avvede, ci si discostava con una certa ampiezza dai principi ispiratori che presiedono alla normativa del 1963 relativa agli archivi degli enti pubblici, rispetto ai quali l'amministrazione statale esercita una mera attività di vigilanza, pur essendo dotata di poteri d'intervento (a volte anche sostitutivo) esplicabili, tuttavia, solo in presenza di violazione degli obblighi imposti *ex lege* agli enti proprietari. Il progetto di norma concordataria, per contro, finiva con l'accostare, quanto alla regolamentazione e sia pure nelle forme sopra esposte, il materiale archivistico della Chiesa (indipendentemente dalla sua 'notevole' importanza storica) a quello detenuto dai privati, rispetto al quale — com'è noto — la legislazione archivistica prevede una sorta di collaborazione tra pubblica amministrazione e proprietario, almeno per quanto attiene all'ordinamento, inventariazione e restauro dei documenti. Ci siamo alquanto dilungati su questo schema di articolo — dal contenuto, per verità, piuttosto ibrido e che avrebbe effettivamente collocato nella legislazione italiana gli archivi ecclesiastici in una sorta di *tertium genus*, intermedio tra la posizione riservata, in materia,

agli enti pubblici (rispettivamente) ed ai privati — solo perché l'art. 12, n. 1, terzo comma dell'Accordo di Villa Madama pur migliorandone ampiamente il contenuto, si rifà, quantomeno, allo spirito informatore della proposta formulata a suo tempo dalla commissione Gonella. Ed invero la prospettiva risultante, a questo proposito, dalle corrispondenti disposizioni contenute nelle 'bozze' redatte tra il novembre 1976 ed il giugno 1979 appare completamente capovolta. In esse, com'è noto, si prevede soltanto «la elaborazione di norme», ad opera di una commissione paritetica italo-vaticana, «intese a favorire la conservazione e ad agevolare la consultazione degli archivi ecclesiastici in Italia»: con il che — implicitamente — si riconosceva l'inapplicabilità agli stessi della vigente legislazione statale. Di qui — dunque — l'accusa (per verità non infondata) di voler creare una nuova *res mixta*, critica — questa — cui in precedenza abbiamo già fatto cenno. Ma già con la 'quinta bozza', dell'11 marzo 1980 la situazione appare notevolmente modificata, dal momento che anche in tema di archivi ecclesiastici (ancora non si operano distinzioni nel loro ambito) viene previsto che «opportune disposizioni» siano concordate tra l'autorità ecclesiastica ed i competenti organi dello Stato, ma ciò nel pieno rispetto di quel ruolo che l'art. 9 della Carta Costituzionale affida in proposito alla Repubblica. Probabilmente è in relazione a questo radicale mutamento di prospettiva che, nel prosieguo delle trattative — e precisamente nel gennaio 1982, come fu comunicato alla stampa dal sen. Gonella, allora capo della delegazione italiana — l'art. 12, nel suo complesso, era stato ritirato su espressa richiesta dei rappresentanti della S. Sede, nel timore che siffatta clausola pattizia «diventasse occasione di ingerenza dello Stato negli archivi e nei beni culturali della Chiesa». Ciò non di meno il successivo progetto della commissione Caianiello — già ne abbiamo fatto cenno — sulla scia della 'quinta' bozza precisava (a differenza della dizione accolta, poi, nella bozza dell'aprile 1983, in cui si torna a parlare, più in generale, di «autorità ecclesiastica») che l'interlocutore dello Stato — unico competente nel proprio 'ordine' a disciplinare la materia — era la Conferenza Episcopale Italiana, con la quale (come rilevava l'annessa relazione) sarebbero state concluse 'intese' miranti a «specificare — e questo ci pare particolarmente significativo — tutti quei dettagli tecnici (conservazione, organizzazione, custodia e pubblico godimento di... biblioteche, archivi ecclesiastici, interventi per la valorizzazione, ecc.) che sono necessari per una concreta collaborazione — nel rispettivo ordine, senza quindi dar vita ad ulteriori categorie di materie 'miste' — tra Stato e Chiesa». Ci pare fuori discussione che il testo definitivo, entrato nell'Accordo

del febbraio 1984, risulta formulato sulla scorta delle indicazioni contenute nei progetti Gonella e Caianiello, da un lato, nonché di taluni principi accolti nella 'bozza' del 1980 (la 'quinta'). Esso — com'è risaputo — precisa che «la conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche», appartenenti agli enti ed alle istituzioni della Chiesa «saranno favorite ed agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due parti». È facile rendersi conto che, mentre nella cerchia delle biblioteche (e per tali, va da sé, non possono essere assunte le eventuali piccole raccolte bibliografiche, spesso per uso meramente interno, esistenti presso molti enti ecclesiastici) l'accordo non opera distinzione alcuna; per contro, in tema di archivi, limita il proprio ambito di applicazione esclusivamente a quelli che sono dotati di 'interesse storico'. Balza subito agli occhi, in relazione a quest'ultimo punto, la differente dizione impiegata nella norma pattizia testé ricordata e quella che si rinviene nell'art. 1, lett. b), n. 2 del D.P.R. 1409/1963, ove si parla di «archivi di notevole interesse storico». Che, sotto questo profilo, gli enti ecclesiastici non siano equiparabili agli enti pubblici appare fuori discussione, non solo perché l'ampia dizione della disposizione concordataria sembra addirittura prescindere dal possesso della personalità giuridica da parte dei detentori del materiale archivistico (potendo ben venire in rilievo, nel caso, anche un 'istituto' che ancora non abbia ottenuto il riconoscimento da parte statale), ma soprattutto per la circostanza che — a differenza di quanto disposto dalla legge delegata del 1963 — neppure tutti gli archivi degli enti ecclesiastici risultano sottoposti a quella vigilanza prevista in relazione agli enti pubblici. D'altro canto — specialmente dopo l'emanazione della legge 20 maggio 1985, n. 222 — sembra estremamente difficile, per non dire assolutamente impossibile accostare, nell'ordinamento italiano, le persone giuridiche della Chiesa agli enti pubblici dello Stato o, comunque, specialmente *in subiecta materia*, sottoporre le prime alla disciplina dettata per i secondi. Se ne deve, quindi, logicamente dedurre che la norma concordataria presuppone la soggezione degli archivi della Chiesa al regime proprio degli archivi privati. Soltanto che per questi ultimi la vigilanza statale viene esercitata (già l'accennammo) quando il loro interesse storico (o, comunque, quello di singoli documenti in essi ricompresi) sia 'notevole' e come tale riconosciuto, con valutazione di schietto carattere tecnico, dalla pubblica amministrazione. D'altra parte l'art. 12 dell'accordo — proprio per le ragioni di fondo sopra esposte — non stabilisce autonomi criteri o procedure per determinare a quali condizioni un archivio ecclesiastico rivesta un 'interesse storico': la norma, per contro, è destinata ad operare

là dove il medesimo risulti già accertato. Ed invero alle 'intese' tra organi dello Stato e della Chiesa — sia detto pur di passaggio — non è demandata la funzione di stabilire quali siano, di fatto, i fondi archivistici dotati di tale caratteristica. Siffatta determinazione — che resta a monte delle stesse — non può essere, allora, che di esclusiva competenza statale. Ne deriva peraltro che essa dovrà venire operata sulla base della vigente disciplina, il che comporta che le Soprintendenze archivistiche — nell'esercizio dei poteri loro attribuiti dall'art. 37 del D.P.R. 1409 — debbano limitarsi a provvedere solo in presenza di archivi o di singoli documenti rispetto ai quali l'interesse storico appaia di grado 'notevole'. Nulla, infatti, autorizza a ritenere che l'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama estenda, sotto questo profilo, l'ambito in cui possono intervenire gli organi periferici del Ministero per i beni culturali, attribuendo cioè ai medesimi (e sia pure per implicito) la facoltà di emanare (e notificare) dichiarazioni di 'interesse storico' *tout court*. Per comprendere appieno la dizione e, quindi, la portata della norma concordataria di cui ci occupiamo, ci pare si debba sottolineare come la medesima neppure vada letta nel senso che operi — nell'ambito unitario degli archivi — una scissione, per altro forzata, fra sezione 'storica' e sezioni 'corrente' e 'di deposito' degli stessi, onde assoggettare solo la prima e non le seconde alla vigilanza statale: nulla infatti esclude che anche queste ultime possano essere ricomprese — ove ne sussistano i presupposti — nell'ambito di applicazione della legge delegata del 1963. Ci sembra più corretto, all'opposto, far rilevare come anche un semplice interesse storico, ossia non particolarmente qualificato, possa venire in rilievo ai fini dell'applicazione di talune leggi regionali che prevedono — seppure con modalità diverse — un riconoscimento (in certi testi si parla persino di 'dichiarazione') dell'interesse locale anche di fondi archivistici, il che non appare altro se non un'ulteriore specificazione dell'interesse storico sottostante. Né pare si potrebbe obiettare — al di là della controversa competenza regionale in tema di archivi — che in questo modo gli enti ecclesiastici verrebbero a trovarsi in una posizione deteriore rispetto a quella dei privati, i quali — come si è appena ricordato — sono soggetti ad obblighi, in relazione alle loro raccolte documentarie, solo quando le medesime rivestano un'importanza del tutto particolare. A parte la considerazione che, in via generale, è la stessa disposizione concordataria a non richiedere — sotto questo profilo — un interesse storico 'qualificato', bisogna altresì tenere presente che, di regola, la normativa regionale è applicabile solo quando il godimento pubblico (nel caso specifico: la consultabilità) sia già garantito e, per di più, su

espressa richiesta dell'ente proprietario del materiale archivistico. Ci pare in definitiva che le Alte Parti — nel sottoscrivere il testo dell'art. 12 — abbiano tenuto presente anche quest'ulteriore aspetto, suscettibile — probabilmente — di proficui sviluppi.

La natura giuridica degli archivi ecclesiastici

di Gaetano Dammacco

1. La materia degli archivi ecclesiastici presenta motivi di interesse non solo per la valenza storica intrinseca e per la peculiarità degli eventi che nel corso del tempo ne hanno caratterizzato la vita, ma anche per le problematiche giuridiche, che si appalesano connotate da un processo per tanti aspetti singolarmente dicotomico e che interessano in modo diversificato il diritto dello Stato e quello della Chiesa. Con diretto riferimento all'ordinamento giuridico italiano, si può affermare che il rinnovato interesse intorno a questa materia ha una origine piuttosto recente e coincide con il processo di revisione delle relazioni tra Stato e Chiesa, culminato con la sottoscrizione del nuovo accordo nel febbraio del 1984 in modifica del concordato del 1929, nel quale non era rinvenibile alcun riferimento specifico né agli archivi ecclesiastici né alla più ampia materia dei beni culturali. Nel concordato lateranense un riferimento peculiare, sia nella sostanza del contenuto sia nella forma giuridica, era riservato ai beni ecclesiastici, categoria dalla quale, tuttavia, secondo una diffusa interpretazione dottrinale, dovevano ritenersi esclusi i beni culturali¹. Questa carenza del sistema concordatario nella specifica materia degli archivi, ancor più evidente «in considerazione della loro composita natura ecclesiastica e civile e dei loro duplici compiti religiosi e culturali nazionali»², ha comportato il dispiegarsi di un intervento unilaterale dello Stato, che, ad onor del vero, non ha mancato di mostrare sensibili-

¹ L'esclusione dei beni culturali dal novero dei beni ecclesiastici non discende solo dal contenuto della normativa successiva al Concordato del 1929 prodotta unilateralmente dallo Stato, in part. la L. 1089/1939, bensì anche dalla necessità di riconsiderare l'ambito e l'ampiezza dell'intervento statale in riferimento al disposto dell'art. 30 del Concordato del 1929. Sul punto cfr. MAURO, *Beni culturali di interesse religioso e archivi ecclesiastici nell'art. 12 dell'accordo di villa Madama*, in «Archiva Ecclesiae», 28-29 (1985/86), 42 con i riferimenti dottrinali riportati nella nota n. 11.

² Così D'AVACK, *La legislazione dello Stato italiano sugli archivi e biblioteche ecclesiastiche*, in *Dir. eccl.*, 1979, I, p. 125.

tà verso il dato religioso e le particolari esigenze del cittadino-fedele, sia pure mediate per il tramite istituzionale. Invero, nella legiferazione unilaterale, specie successiva alla stipulazione dei Patti lateranensi, l'ordinamento giuridico ha riguardato con attenzione gli archivi degli enti ecclesiastici, predisponendo una disciplina adeguata alle esigenze della comunità religiosa³. Tuttavia, si deve rilevare che le carenze riscontrabili nell'intervento legislativo unilaterale, anche in riferimento alle accresciute necessità e maturità della comunità ecclesiale, a lungo andare, hanno messo a nudo limiti di operatività sempre crescenti.

Nell'attuale quadro legislativo, e con riferimento a questa fase attuativa del nuovo Accordo nonché allo stato della ricerca giuridica, il problema della natura giuridica degli archivi ecclesiastici, non può che essere prospettato secondo moduli di ricerca e schemi di riflessione che, pur improntati ad un'ottica di unitarietà, consentano di sondare le soluzioni possibili e più idonee al soddisfacimento degli interessi della società civile e di quella religiosa. Dal punto di vista metodologico, va rilevato che questo sforzo di lettura, che si appalesa non del tutto facile, deve essere inquadrato nei limiti del diritto positivo e cioè ponendo attenzione alle risorse legislative attuali e disponibili, sia del diritto statale sia di quello canonico sia di quello convenzionalmente detto ecclesiastico. Va, inoltre, aggiunto che non si può prescindere dalle novità sostanziali introdotte con il nuovo accordo del 1984, anche in riferimento all'assetto e alla filosofia generale che lo caratterizzano⁴.

2. Un primo argomento problematico, che si prospetta a chi si avvicina a questa materia, concerne l'individuazione del bene d'archivio. La nozione di archivio⁵ è rilevabile con riferimento ad un complesso di beni, che hanno la caratteristica preminente di essere vincolati da un rapporto di unitarietà per quel che afferisce l'omogeneità storico-giuridico-amministrativa dei materiali archivistici, e da un rapporto di origine per quel che riguarda la relazione di appartenenza con l'ente o la persona fisica che detengono i materiali di archivio. Queste deriva-

³ La L. 1 giugno 1939 n. 1089 nell'art. 8 indica l'«accordo» con l'autorità ecclesiastica quale modulo convenzionale per la pubblica amministrazione nei casi in cui trattasi di beni appartenenti ad enti ecclesiastici e limitatamente alle sole esigenze del culto: questo accordo è stato ritenuto alla stregua di criterio direttivo nelle relazioni tra Chiesa e Stato riferite ai beni storico-culturali: v. FINOCCHIARO, *Il regime del patrimonio storico ed artistico degli enti ecclesiastici nel diritto italiano*, in AA.VV., *Per la salvezza dei beni culturali in Italia*, Roma 1967, pp. 644 ss.

⁴ Quanto alle conseguenze introdotte nell'assetto costituzionale dalle modificazioni di villa Madama e alle garanzie spiegate dall'art. 7 della Costituzione cfr. le due differenti posizioni di CATALANO, *Sovranità dello Stato e autonomia della Chiesa nella costituzione repubblicana*, Milano 1974, pp. 82 ss. e FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Bologna 1986, pp. 97 s.

⁵ Cfr. LODOLINI, voce *Archivi e archivistica*, in *Nov. dig. it.*, appendice, Torino 1980, pp. 388 ss.

zioni sono del tutto peculiari se riferite all'esperienza della comunità ecclesiale e, quindi, agli archivi ecclesiastici, per i quali, all'interno dell'ordinamento canonico, la tutela «è stata sempre perseguita all'unisono con quella delle biblioteche, in un sistema bilanciato di rilevanza del profilo 'burocratico' e dell'aspetto relativo alla documentazione storica nel suo valore culturale»⁶.

La ricorrente difficoltà di separare i vari momenti che caratterizzano la vita istituzionale di un archivio (da quello storico a quello corrente) non impedisce di sottolineare come l'attenzione in questa sede deve essere riservata all'archivio storico (o per meglio dire a quello di interesse storico), il solo idoneo a costituire oggetto di trattativa nelle relazioni concordatarie tra Chiesa e Stato.

L'interesse all'individuazione della natura giuridica dell'archivio storico diventa rilevante per lo Stato e determina le modalità di esercizio dell'attività amministrativa, strettamente orientata dalle opzioni di politica ecclesiastica e di politica culturale. Questa attività, alla luce delle vigenti disposizioni, è indirizzata al perseguimento di una duplice finalità: quella dell'esercizio di un potere di vigilanza (ai sensi dell'art. 1 b) del D.P.R. 1409/1963) e quella dell'esercizio di un potere di disciplina del godimento e della disponibilità dei beni d'archivio (ai sensi degli artt. 23 e ss. della L. 1089/1939), onde assicurare un particolare 'modo di essere' del bene d'archivio. Esse costituiscono indubbiamente attività proprie della P.A., nella quale è ravvisabile una specifica competenza materiale e funzionale, direttamente derivante dal più ampio contenuto dell'art. 9 della Costituzione.

Un secondo problema, riferibile alla natura composita e mista degli archivi ecclesiastici e ai loro compiti diversificati, consiste nell'individuazione del carattere della ecclesiasticità dell'archivio. È, dunque, necessario a tal fine mettere nella giusta evidenza il carattere e la rilevanza giuridica ravvisabili in questo bene (o, per meglio dire, in questo complesso di beni), in modo da cogliere quegli elementi che consentano l'attrazione delle 'cose' d'archivio nella categoria dei 'beni' giuridici, connotati dal carattere della ecclesiasticità⁷.

⁶ BERLINGÒ, *Le biblioteche e gli archivi ecclesiastici*, in AA.VV., *Beni culturali e interessi religiosi*, Napoli 1983, p. 170.

⁷ I beni culturali, come è stato osservato, sono caratterizzati dal «loro identificarsi in cose, intese come porzioni del mondo materiale che in quanto oggetto di interessi giuridicamente tutelati, divengono beni in senso giuridico»: così CERULLI IRELLI, *Beni culturali, diritti collettivi e proprietà pubblica*, in *Scritti in onore di Massimo Severo Giannini*, Milano 1988, p. 140. Sulla natura e struttura dei beni culturali in linea generale e con riguardo alla classificazione dei beni culturali v. GIANNINI, *I beni culturali*, in «Riv. trim. dir. pubbl.», 1976, pp. 3 ss.

Sotto questo profilo, l'indagine dell'interprete non può prescindere da un uso equilibrato delle fonti normative e dal rispetto del rapporto gerarchico tra esse esistente⁸, tenendo conto che è necessario: a) considerare la collocazione dell'archivio nell'ordinamento canonico e la peculiarità dei compiti cui esso assolve; b) riguardare nella loro globalità le novità introdotte con il nuovo accordo; c) considerare lo stato attuale della normativa statale, in cui un posto rilevante occupano la L. n. 1089 dell'1/6/1939 e il D.P.R. n. 1409 del 30/9/1963.

Uno sforzo ulteriore consiste nella ricognizione dei distinti requisiti soggettivi ed oggettivi, i quali possono contribuire a disegnare meglio il carattere della ecclesiasticità degli archivi.

Per quel che riguarda i requisiti soggettivi, essi consentono di meglio comprendere la relazione esistente in diritto canonico tra la documentazione storico-cartacea e la storia dei credenti e delle loro comunità. In questa prospettiva, l'appartenenza dei beni d'archivio ad una persona (fisica o morale) soggetta al diritto canonico — o comunque di esso destinataria — assume carattere di centralità, poiché connota lo stretto e inscindibile legame esistente tra il materiale d'archivio (la cui natura è quella di conservare e trasmettere la traccia storica del Vangelo vissuto nel tempo) e quel determinato soggetto, che ha testimoniato la sua fedeltà al Vangelo.

Un secondo elemento, per taluni aspetti connesso con il precedente, è costituito dalla soggezione dei beni d'archivio ad un'attività di vigilanza o di controllo dell'autorità ecclesiastica. La normativa del nuovo *codex iuris canonici*, promulgato nel 1983, contiene significativi riferimenti alla materia degli archivi e disciplina — in modo particolare nei cann. 487, 488, 535 pr. 4 — l'ambito entro cui deve svolgersi l'attività di vigilanza e di controllo, individuando altresì di volta in volta l'autorità ecclesiastica competente. D'altra parte, non è senza significato la previsione del can. 491 pr. 2, il quale conferisce alla persona del vescovo diocesano un potere regolamentare in attuazione del più ampio potere di custodia, nel quale si concreta anche il dovere di vigilanza.

Un terzo requisito, anch'esso strettamente collegato con il precedente, è rinvenibile nella disciplina, peculiare e specifica, dettata dall'ordi-

⁸ Per una ricognizione delle fonti canoniche circa i beni culturali ecclesiastici nella prospettiva di una bilateralità normativa cfr. TALAMANCA, *I beni culturali ecclesiastici tra legislazione statale e normativa bilaterale*, in *Dir. eccl.*, 1985, I, 9 ss. Opportunamente, inoltre, a p. 32 si osserva che «Il settore del patrimonio artistico di interesse religioso, così come quello scolastico sono, per il momento, quelli più immediatamente interessati da quella proliferazione della tipologia delle fonti, costituente connotazione nuova degli accordi firmati a Palazzo Madama».

namento canonico in materia di custodia, amministrazione e fruibilità dei beni d'archivio. Nella prospettiva dell'appartenenza, questi poteri-doveri risultano affidati ad una persona pubblica per il diritto canonico o, comunque, collegati con un ufficio ecclesiastico e, quindi, risultano ricompresi nella struttura organica e organizzativa della Chiesa cattolica.

Non meno rilevanti risultano i requisiti oggettivi, che riguardano più direttamente l'espressione della memoria storica della comunità ecclesiale e di tutte le sue componenti personali e istituzionali, anche nel senso della *traditio* evangelica, nel senso, cioè, della perpetuazione del ricordo e della affezione di una chiesa locale al mistero della sua evangelizzazione e al processo teologico della sua autocomprensione. In questa logica, assume significato il contenuto di quella parte del can. 486 pr. 2, il quale correla la custodia dell'archivio alla custodia degli «strumenti» e delle «scritture che riguardano le questioni spirituali e temporali» della chiesa diocesana⁹.

Un secondo requisito oggettivo, che è possibile indicare, consiste nella testimonianza e nel valore che essa assume nel decorso del tempo e nella sua dimensione individuale e collettiva. È di particolare significato lo spazio riservato alla testimonianza nel libro III del *codex*, *De ecclesiae munere docendi*: l'importanza della testimonianza nella funzione di insegnare è di volta in volta richiamata con riguardo al ministero della Parola (v. ad es. il can. 768), con riguardo all'azione missionaria (v. ad es. il can. 787 pr. 1), con riguardo all'educazione ed agli educatori (v. ad es. i cann. 795, 804 pr. 2), con riguardo ai mass media (v. il can. 823 pr. 1). La connotazione pastorale di questo requisito è di tutta evidenza, specie in relazione alla edificazione e all'utilità comune.

Infine, un ultimo requisito oggettivo per l'individuazione del carattere della ecclesiasticità consiste nella funzione pubblica e generale riconducibile alla *ratio* dell'intero diritto canonico, e cioè la *salus animarum*¹⁰; in questo senso i beni d'archivio e gli archivi stessi vengono irrevocabilmente attratti in una dimensione di pubblicità che, nel suo contenuto dinamico, «suppone una tensione delle persone verso un fine»¹¹, che trascende l'individuo nella tutela di un interesse non particolare¹².

⁹ In tal senso, quasi anticipando il contenuto sia pur schematico e formale del nuovo *codex*, PAOLO VI, *Discorso agli archivisti*, del 26/9/1963 in A.A.S., 1963.

¹⁰ Sulla *salus animarum* come fine esclusivo della Chiesa in riferimento all'ordinamento giuridico della Chiesa cfr. BACCARI, *Elementi di diritto canonico*, Bari 1986, pp. 9 ss.

¹¹ LOMBARDIA, *Lezioni di diritto canonico*, Milano 1984, p. 193.

¹² Sulle connotazioni pubbliche dell'interesse nel diritto canonico in relazione alle finalità dell'ordinamento attuali anche in riferimento alla specifica problematica della *utilitas* dei beni culturali per i fedeli e nella vita della Chiesa cfr. le osservazioni di FEDELE, *Discorso generale su l'ordinamento canonico*, Roma 1976, pp. 104 ss.

Questi requisiti, opportunamente combinati tra di loro, pur riconducibili nella sostanza ai più generali elementi qualificanti, ma non esaustivi, della titolarità e della destinazione¹³, consentono, in una necessitata più ampia articolazione, di rilevare il carattere della ecclesiasticità degli archivi di interesse storico con una maggiore rispondenza ai trascendenti interessi della comunità ecclesiale e agli interessi e finalità della società civile. L'archivio ecclesiastico si presenta, dunque, come bene strumentale rispetto al fine di religione (e di culto) tipico della comunità ecclesiale, poiché direttamente o indirettamente ne consente il perseguimento; al contempo, l'archivio in sé considerato può essere rappresentato come bene (o insieme di beni) dotato di un proprio valore di uso e, quindi, come un bene tecnicamente «utile». Il carattere di ecclesiasticità di un archivio deriva dal particolare collegamento che esso ha con il diritto canonico e con la realtà ecclesiale, così come rilevabile dalla esistenza dinamica degli indicati requisiti soggettivi e oggettivi. Questo carattere di ecclesiasticità, rapportato agli archivi induce a un duplice ordine di considerazioni.

Per un primo aspetto, l'ecclesiasticità comporta una nozione tecnica di *utilitas*, che, per sua natura e per il fatto di doversi rapportare a due differenti sistemi sociali (quello religioso e quello civile) differisce, o quanto meno si caratterizza, rispetto alla nozione di «fruizione» del bene¹⁴. Infatti, l'utilità dei beni d'archivio è strettamente collegata con l'utilizzazione, al fine di comprendere il mistero della Chiesa collocata nel tempo in una dialettica di trascendenza e di incarnazione¹⁵.

Per un secondo aspetto, non del tutto estraneo al precedente, occorre rilevare che l'ecclesiasticità, nella prospettiva offerta in riferimento agli archivi, non può assumere caratteristiche di mero «attributo», quasi

¹³ Cfr. le considerazioni sulla natura, l'appartenenza e la destinazione dei beni culturali ecclesiastici, così qualificati per il tramite dei criteri della titolarità e della destinazione di TALAMANCA, *I beni culturali ecclesiastici*, cit., pp. 6 ss. Finalità, possesso, origine costituiscono «le qualità per caratterizzare un bene culturale ecclesiastico» per ALBONI, *Problemi attuali dei beni culturali ecclesiastici*, in *Beni culturali e interessi religiosi*, cit., pp. 49 ss. È necessario, tuttavia, ricordare con MAURO, *La gestione dei beni ecclesiastici di interesse culturale*, in *Beni culturali*, cit., p. 77, «che, sebbene in linea di massima il concetto di beni "ecclesiastici" si identifichi con quello di "beni degli enti ecclesiastici", tuttavia, a certi effetti, a tale concetto si sovrappone, o quanto meno si aggiunge, quello di "beni destinati o serventi al culto", sì da mettere in luce l'opportunità di tener conto di entrambi i criteri nella regolamentazione specifica di detti beni, anche agli effetti della tutela delle cose aventi interesse culturale».

¹⁴ Sul rapporto tra classificazione pubblica dei beni culturali e loro «fruizione» v. GIANNINI, *I beni culturali*, cit., pp. 30 ss.

¹⁵ L'incarnazione può essere concepita in modo dinamico quale evento che consente la comprensione dell'unità del mondo, come «unità da costruire attraverso un processo genetico nel quale la realtà risulta legata in modo sincronico e diacronico» ed esprime anche il modo di essere della Chiesa oggi: cfr. BORDONI, voce *Incarnazione*, in *Nuovo dizionario di teologia*, Roma 1982, pp. 634 ss.

fosse solo una qualità propria ed essenziale dei beni archivistici; al contrario, nella ecclesiasticità si deve osservare la caratteristica di «attribuzione», cioè il riconoscimento di una funzione specifica rispetto ad un soggetto. Sicché, a differenza di quanto avviene per gli enti, nei quali l'ecclesiasticità è un attributo che consente l'individuazione di una categoria a sé stante¹⁶, per gli archivi, presi in considerazione per la loro dimensione di interesse storico, il carattere della ecclesiasticità accentua l'elemento oggettivo della funzione e della destinazione e, «nella sottintesa necessità di conciliare le esigenze religiose con il diritto del pubblico al godimento dei beni culturali»¹⁷, giustifica il ricorso ad una disciplina pattizia, realizzata per il tramite dello strumento dell'intesa. Questo differente modo di intendere il carattere della ecclesiasticità nel nuovo accordo pare favorito, sia pure per altro aspetto, anche dalla disciplina prevista dalla L. 222/1985, di attuazione del nuovo accordo relativamente agli enti e beni ecclesiastici: riprendendo il principio concordato all'art. 7 punto 3 dell'accordo, il legislatore opera agli effetti civili, e cioè all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, una distinzione tra le attività degli enti ecclesiastici, considerando in modo speciale quelle volte esclusivamente e direttamente al perseguimento di finalità di religione o di culto e trattando secondo il diritto comune tutte le altre. La novata disciplina, quindi, pare privilegiare un criterio di attribuzione, cioè un criterio oggettivo volto a riguardare la prevalenza del principio di destinazione e delle finalità¹⁸.

Pertanto, nella filosofia di una visione finalistica e funzionale, il carattere della ecclesiasticità costituisce una attribuzione che connota gli archivi e i beni d'archivio, radicandoli nella dimensione strumentale e giustificando la predisposizione di una disciplina giuridica differenziata, che consenta l'attrazione della materia nella più ampia problematica dell'accordo tra Chiesa e Stato.

Da questo punto di vista l'archivio ecclesiastico (o per meglio dire appartenente agli enti e alle istituzioni ecclesiastiche) può essere considerato come una peculiare *res mixta*, in un senso limitato e circoscritto, «nel senso più ristretto di materie che abbisognano di una regolamenta-

¹⁶ Cfr. da ultimo su tale tema, che in modo ponderoso e ponderato ha impegnato vasta dottrina, FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 192.

¹⁷ MAURO, *La gestione dei beni ecclesiastici*, cit., p. 76.

¹⁸ Circa i risvolti problematici che derivano dalla «enfaticizzazione» nel nuovo accordo del criterio oggettivo delle attività al fine dell'attribuzione del carattere della ecclesiasticità dell'ente, sia pure con riferimento ad un'epoca precedente l'approvazione della L. 222/85, cfr. BERLINGÒ, *Gli enti e il patrimonio della Chiesa*, in FERRARI (a cura di), *Concordato e Costituzione*, Bologna 1985, pp. 99 ss.

zione concordata»¹⁹; vale a dire può essere considerato come un bene ecclesiastico, che, per la destinazione immediata o mediata al fine della Chiesa, comporta l'attivazione di una disciplina giuridica fondata su una regolamentazione bilaterale.

Inoltre, proprio per la sua natura peculiare²⁰, l'archivio ecclesiastico, che riguardato nel suo aspetto di istituzione costituisce una risposta organizzata ai bisogni peculiari della comunità ecclesiale, richiamando «il carattere *materiale* delle testimonianze che divengono beni culturali per il loro valore di civiltà»²¹ rientra nella tutela predisposta dall'art. 9 della Costituzione.

In questa logica di misto interesse si muove l'art. 12 del nuovo accordo, in considerazione dell'interesse che la comunità civile ripone nell'archivio ecclesiastico storico, quale bene finalizzato al mantenimento della memoria storica, idoneo a consentire la ricerca di una identità collettiva, legata ai molteplici valori storici della nazione. In tal senso, l'interesse dello Stato è non solo di natura istituzionale, e pertanto di carattere interordinamentale, bensì anche di natura sociale, cioè espressione di una dimensione di socialità.

3. Precisato il carattere della ecclesiasticità, particolare importanza assume l'aspetto circa l'individuazione del sistema giuridico e del complesso normativo, idonei a realizzare la composizione pattizia degli interessi civili e religiosi, distinti ma di eguale forza, che insistono intorno agli archivi ecclesiastici. Diventa necessario, quindi, comprendere la natura giuridica del «bene» archivio per meglio individuare l'oggetto della tutela giuridica e procedere alla ricognizione di quel regime differenziato, che, all'interno di un quadro di definizione pattizia, risulti più rispondente ai bisogni concreti e alle esigenze della realtà. Su questa strada può risultare, verosimilmente, di aiuto il ricorso alla teoria generale circa il concetto di bene, giuridicamente inteso e, pertanto, più ampio di quello in senso economico.

¹⁹ MAURO, *Beni culturali di interesse religioso*, cit., p. 47. Sul rilievo che «i beni culturali (che sono anche beni sacri) costituiscono delle *'res mixtae'*», non discende necessariamente «che, quindi, per il fatto stesso di questo concorso di interessi, debba derivarne la necessità politica e utilitaristica (o addirittura 'giuridica') di una regolamentazione concordata: bilaterale», secondo BELLINI nell'intervento in *Beni culturali e interessi religiosi*, cit., p. 310.

²⁰ Per una sintetica ricognizione su talune peculiarità degli archivi ecclesiastici cfr. BATTELLI, *Gli archivi ecclesiastici*, in *Archivi, Biblioteche ed Editoria libraria per la formazione culturale della Società italiana*, Roma 1980, pp. 81 ss.

²¹ CERULLI IRELLI, *Beni culturali, diritti collettivi*, cit., p. 140. Ma per lo Stato l'opera d'arte non ha solo un valore strettamente culturale, poiché essa è considerata «come la parte migliore, la più attiva del suo patrimonio produttivo, un bene quindi che ha in sé una immensa ricchezza perché produce, nel tempo, sempre più ricchezza»: così MORONI, *Il patrimonio artistico della Chiesa*, in COPPOLA (a cura di), *Il nuovo accordo tra Italia e Santa Sede*, Milano 1987, p. 225.

Ricordando la varietà delle soluzioni prospettate dalla civilistica in una tematica così peculiare e, per tanti versi, tradizionale²², converrà prendere le mosse dal diritto positivo. Un primo referente normativo è costituito dall'art. 810 del codice civile, il quale, pur ampio e generico nella formulazione²³, consente di rilevare una nozione di bene unitaria e correlata all'esistenza del diritto che su di esso può essere vantato e alla suscettibilità del bene a divenire oggetto di rapporti giuridici. Sicché, possono divenire «beni» quelle entità che presentato da un lato la suscettibilità attuale a divenire oggetto di diritto (e per i quali si rende possibile l'individuazione di una disciplina giuridica determinata) e dall'altro la suscettibilità a formare oggetto futuro di diritto. Nella riconosciuta sostanziale coincidenza tra teoria dei beni e teoria dell'oggetto del diritto²⁴, è opportuno rilevare che la determinazione «oggetto di diritto» deve ispirarsi non tanto ad una logica restrittiva, che aveva caratterizzato l'interpretazione dell'art. 810 c.c., quanto piuttosto ad una visione che tenga nella dovuta importanza l'identificazione dei molteplici e correlati rapporti giuridici, che insistono sul bene. In tale prospettiva, la predisposizione del bene d'archivio ad essere oggetto di diritto si estrinseca in più direzioni, proiettandosi nella sfera individuale e collettiva, privata e pubblica, interordinamentale e societaria. Sicché, anche in considerazione dell'attribuzione della ecclesiasticità, diventa necessaria l'individuazione (alla luce dello stato attuale delle leggi) e la predisposizione (alla luce delle fonti normative disponibili) di una disciplina giuridica, che tenga conto non solo del rapporto di appartenenza (e dei diritti di dominio che si estrinsecano) ma anche (e, forse, ancor più) delle relazioni interordinamentali e societarie e dei rapporti di natura pubblicistica, che si intessono intorno al bene d'archivio, nonché delle vicende giuridiche che interessano gli archivi ecclesiastici nella loro vita «pubblica» e nel loro riferimento collettivo.

Gli archivi ecclesiastici di interesse storico, pertanto, divengono oggetto di diritto, al di là del privatistico rapporto di appartenenza, in quanto assumono prevalente e congiunto rilievo l'utilità e l'interesse, che la comunità e l'ordinamento vi attribuiscono: intendendosi per utilità, in senso tecnico, il valore d'uso che le cose assumono per l'uomo e per i gruppi sociali, e per interesse la situazione giuridica attiva che

²² Cfr. la ricognizione fatta da SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano 1982, pp. 29 ss.

²³ V. PUGLIATTI, voce *Beni (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, Milano, V, 1959, p. 173.

²⁴ V. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche*, cit., p. 58 e in part. i riferimenti dottrinali contenuti nella nota n. 45.

si attesta sul bene (quindi, il rapporto giuridico complessivo in generale e quello di dominio in particolare).

Inoltre, il carattere di bene giuridico culturale, natura di cui partecipano gli archivi ecclesiastici, discende direttamente dalla volontà del legislatore e, quindi, dai referenti oggettivi che il diritto vigente indica come coesenziali alla natura, alla struttura e alla funzione del bene. Sotto questo profilo, non risulta irrilevante la circostanza che il legislatore abbia, per così dire, arricchito il bene (culturale) archivio dell'attribuzione di ecclesiastico, con l'esecutività conferita al nuovo accordo; infatti, ciò comporta l'ampliamento dei riferimenti giuridici, idonei all'individuazione di una adeguata disciplina giuridica, che assume le connotazioni di specialità. Evidentemente, in una certa misura si impone il ricorso ad una rinnovata normativa, nella quale trasfondere quei principi che traggono vita dal precetto costituzionale (in particolare dall'art. 9 della Costituzione italiana) e dal nuovo accordo.

La natura stessa del bene d'archivio, che partecipa delle caratteristiche tipologiche del bene culturale²⁵, induce a riflettere sulla sua caratterizzazione pubblica, pur avvertendo anche in questa materia la difficoltà a separare nettamente l'ambito del pubblico da quello del privato. Il ricorso strumentale ad un criterio soggettivo dell'appartenenza non pare, tuttavia, da solo idoneo a offrire una giustificazione soddisfacente. Se consideriamo la disciplina dettata per i beni pubblici demaniali e per i beni pubblici patrimoniali, pur tenendo conto delle distinzioni di regime introdotte dallo stesso legislatore, si può osservare che la ricompressione degli archivi, giusto il disposto dell'art. 822 c.c., tra i beni appartenenti al demanio pubblico ha il solo senso di individuare l'oggetto della disciplina, specificamente dettata per i beni demaniali negli articoli successivi del codice civile, quando esista un preciso rapporto di appartenenza allo Stato. Non rileva, dunque, in via prioritaria la destinazione immediata e diretta al soddisfacimento di un interesse pubblico, collettivo e generale, al più si prevede una generale inalienabilità a favore della collettività, secondo il disposto dell'art. 823 c.c. Anche per quel che riguarda i beni pubblici patrimoniali, indicati secondo un principio di negatività rispetto a quelli demaniali, il criterio soggettivo dell'apparte-

²⁵ Anche nel bene d'archivio, dunque, può rinvenirsi «un diritto costituito *iure publico*, e di natura collettiva, che ha ad oggetto il godimento di alcune particolari *utilitates* ricavabili dalla cosa in quanto bene culturale (si potrebbe dire, che ha ad oggetto la fruizione culturale della cosa)»: CERULLI IRELLI, *Beni culturali*, cit., p. 143. Anche nell'ordinamento canonico gli «archivi di interesse storico rappresentano una particolare categoria nella più ampia specie dei «beni culturali»: HÜBLER PETRONCELLI, *Attuali prospettive di tutela per gli archivi ecclesiastici*, in *Dir. eccl.-Raccolta di scritti in onore di Luigi de Luca*, 1987, I, p. 566.

nenza non è idoneo a configurare propriamente un principio di «proprietà pubblica» (infatti, si tratta piuttosto di una proprietà privata degli enti pubblici), di modo che la caratteristica di questi beni è quella di essere deputati in via strumentale, e solamente indiretta o eventuale, ad un beneficio collettivo (e in tal senso sono connotati da una indisponibilità o commerciabilità limitata e/o da una disponibilità svincolata, al fine di ricavare reddito dal bene stesso).

A riprova della avvertita inadeguatezza di questo criterio soggettivo dell'appartenenza, interessante risulta una non recente sentenza della Corte di cassazione, del 5 maggio 1951, con la quale, nel sostenere la natura ricognitiva dell'iscrizione di un bene demaniale in un apposito elenco, essendo la demanialità connaturale al bene stesso, si aggiunge all'elemento dell'appartenenza anche quello della funzione cui il bene demaniale è destinato ²⁶.

Con riferimento agli archivi, il riferimento al criterio soggettivo dell'appartenenza non favorisce particolari soluzioni, poiché, nel caso in cui si tratti di archivi di enti che derivano autonomamente la loro pubblicità, alla quale l'ecclesiasticità si aggiunge come successiva caratterizzazione (come ad es. le IPAB o talune confraternite) ²⁷, opera la disciplina comune dettata per gli enti pubblici richiamata esplicitamente nell'art. 18 del D.P.R. 1409/1963, che, al contrario, non soccorre ove si tratti di enti solamente e semplicemente ecclesiastici. A tal proposito è rilevante osservare come di segno contrario risultava la pregressa normativa dettata da quelle norme non più in vigore del R.D. 30/1/1913 n. 363, la quale prevedeva norme particolari per «enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura» (art. 26), assoggettandoli «alla tutela e alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione», in una prospettiva di diffusa pubblicità.

Inoltre, sempre con riguardo agli archivi degli enti ecclesiastici assume nuova operatività la prevista prevalenza della legge speciale rispetto alle norme del diritto comune, stabilita nel primo comma dell'art. 831 c.c., potendosi osservare che, nell'ambito della prospettiva di pubblicità sopra indicata e in considerazione dello spostamento verso forme di di-

²⁶ La sentenza della Corte di cassazione del 5 maggio 1951 è in *Foro it.*, Mass. 1951, p. 259.

²⁷ L'art. 26 R.D. 30/1/1913 n. 363, legge sostituita dalla n. 1089/1939, disponeva l'esercizio della «tutela» e della «vigilanza» del Ministero della Pubblica Istruzione sulle «cose» di spettanza delle IPAB, fabbricerie, confraternite, di «enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura». In questa linea, interessante è la circolare del Ministero dell'Interno del maggio 1954, n. 19, che sollecita alle sedi periferiche un controllo diretto e più preciso sugli archivi delle IPAB al fine di reperire notizie utili circa il complesso dei beni degli enti pubblici territoriali e circa le opere pubbliche, dando indicazioni anche nella direzione di quella che oggi si definirebbe fruibilità.

ritto comune realizzato con la L. 222/85 di attuazione dell'accordo per gli enti e i beni ecclesiastici, una dimensione di specialità possa essere ricercata al di fuori degli schemi statici e tipici del criterio soggettivo dell'appartenenza. In tal senso, la realtà e la disciplina pattizia, disegnata nell'art. 12 del nuovo accordo, mostrano evidenti caratteristiche di novità, anche a voler ritenere l'immutabilità di un impianto concordatario generale²⁸. La ricomprensione in questo art. 12 dei beni culturali tra le materie oggetto di trattativa pattizia consente, altresì, un approccio alla tematica dei beni ecclesiastici, ripensando questa categoria al di fuori delle delimitazioni tradizionali e secondo una dinamica finalistica, estesa anche ai beni culturali.

Invero, se «con l'espressione 'beni ecclesiastici' s'intende far riferimento a tutti i beni materiali o immateriali, immobili o mobili, destinati immediatamente o mediamente al conseguimento dei fini della Chiesa, cioè destinati al soddisfacimento degli scopi di culto e dei bisogni religiosi»²⁹, si deve notare che l'archivio ecclesiastico di interesse storico presenta tutti gli elementi qualificanti il bene ecclesiastico. D'altra parte, «la commerciabilità del patrimonio ecclesiastico e quindi anche del patrimonio artistico»³⁰ e il suo valore economico intrinseco, nonché la capacità riconosciuta di concorrere alle dinamiche economico-commerciali del Paese, costituiscono ulteriori elementi che consentono di disegnare un diretto interesse, nella materia, dell'ordinamento statale.

L'ampliamento della categoria dei beni ecclesiastici spiega i suoi effetti all'interno del sistema pattizio anche nel senso che si può essere indotti a ritenere che la L. 222/85, ed il conseguente regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987 n. 33, costituiscano solo un primo intervento attuativo in una materia, che, per la sua eterogeneità ed ampiezza, attende di essere ulteriormente disciplinata per il tramite di altri strumenti normativi, all'interno dei quali si potranno rinvenire norme ispirate ad una generale disciplina circa i beni ecclesiastici.

4. L'insufficienza del solo criterio soggettivo dell'appartenenza al fine della individuazione di un regime giuridico adatto a disciplinare gli archivi ecclesiastici, induce a indagare l'altro criterio, quello oggettivo, più moderno e utilizzato dalla dottrina giuspubblicistica statale, con

²⁸ Per talune prime osservazioni critiche sugli elementi di deterioramento del sistema concordatario cfr. TEDESCHI, *prime riflessioni sul nuovo accordo*, in *Dir. eccl.*, 1984, I, pp. 685 ss. Nel senso di una continuità di sistema tra il concordato del 1929 e l'accordo del 1984: v. CATALANO, *L'insegnamento della religione*, in *Il nuovo accordo tra Italia e Santa Sede*, cit., in part. pp. 329-331.

²⁹ FEDELE, voce *Beni ecclesiastici*, in *Enc. dir.*, V, Milano 1959, p. 189.

³⁰ MORONI, *Il patrimonio artistico*, cit., p. 226.

particolare riferimento al diritto pubblico dell'economia. Questo criterio oggettivo insiste di più sulla fruibilità e sulla fruizione del bene culturale e sull'utilità che ne deriva alla collettività dal suo uso e dalla sua utilizzazione. Sotto questo profilo assumono rilevanza determinante la destinazione e l'utilizzazione (quindi, anche il godimento) del bene culturale, direttamente orientate al soddisfacimento di un interesse sociale e pubblico. Il criterio della proprietà (pubblica o privata), dunque, diventa un mero elemento aggiuntivo, idoneo a giustificare l'eventuale esistenza di un peculiare regime giuridico.

La destinazione sociale del bene d'archivio, che non coincide necessariamente con un uso diffuso o generalizzato, ha come referente l'intera comunità sociale, considerata nella sua dimensione di soggetto collettivo e nelle sue singole componenti individuali; nella comunità sociale è riconosciuto il diritto costituzionalmente garantito «caratterizzato dall'individuazione di precisi valori culturali e dall'accentuazione del compito affidato ai pubblici poteri:... l'azione diretta per conseguire un determinato risultato»³¹. L'interesse pubblico dei beni culturali è connotato dal loro valore e dalla loro utilità tecnica ed è, pertanto, per sua natura coesistente al disegno promozionale e funzionale voluto dalla Costituzione. La pertinenza oggettiva alla *res publica*, individua non solo l'ambito della operatività ma anche il soggetto attivo, indicato nell'art. 9 della carta costituzionale, del godimento (anche potenziale, purché realizzabile e concreto) e determina altresì i poteri-doveri (di controllo, di vigilanza, di governo, di indirizzo politico) della pubblica amministrazione. «In ordine all'universo dei fruitori l'Amministrazione ha quindi un interesse all'integrità del bene culturale»³², interesse generale di amministrazione e governo che si esplica nell'esercizio dei poteri istituzionali di intervento.

Il «pubblico godimento», essenza della natura pubblica del bene culturale, assume altresì un proprio valore giuridico, tanto che l'art. 26 della L. 1089/1939 lo individua come limite agli atti dispositivi di alienazione di enti o istituti legalmente riconosciuti, qualora ne possa derivare «un grave danno al patrimonio nazionale». Sicché, il pubblico godimento dei beni culturali, che costituisce anche l'elemento qualificante e coesistente della pubblica fruizione, determina la titolarità dei poteri strumentali di tutela, differenziati dai poteri che riposano nella pubblica amministrazione. Infine, va precisato che la rilevanza giuridica dell'inte-

³¹ MERUSI, *Art. 9*, in BRANCA (a cura di) *Commentario della Costituzione - Principi fondamentali*, Bologna 1975, p. 442.

³² GIANNINI, *I beni culturali*, cit., p. 31.

resse pubblico dipende dal fatto di essere un interesse qualificato, e cioè storico. Questo elemento, che rende attuale e concretamente specifico l'interesse, reinterpretato alla luce dei mutamenti che si sono prodotti, sia con l'intervento della legislazione regionale in materia di archivi e biblioteche sia con la regolamentazione pattizia tra Stato e Chiesa relativa alla medesima materia, introduce non pochi motivi di immobilità nell'opera della pubblica amministrazione, anche contro un preconizzato intervento necessariamente tempestivo.

Il criterio oggettivo della fruizione, quindi, è certamente più rispondente ai bisogni accresciuti di una moderna società ai quali si correla la funzione sociale del bene culturale e caratterizza, indipendentemente dallo specifico rapporto di dominio, la finalizzazione pubblica della proprietà del patrimonio culturale. Tuttavia, specie se riferito agli archivi ecclesiastici, mostra limiti di incompatibilità con la loro natura e la loro funzione, come opportunamente è stato osservato, nonché con i diritti generali della società civile e di quella religiosa, così come circoscritti nel sistema di cooperazione del nuovo accordo, e con i diritti specifici degli enti ecclesiastici (meramente canonici e civilmente riconosciuti) e dei privati ai quali si appartengono gli archivi ecclesiastici. Come è stato osservato «questo aggrovigliarsi di diritti, di interessi e di funzioni tra loro diversi, se non addirittura contrastanti, diventa ancor più complicato, e quindi dà luogo a maggiori difficoltà di soluzione, quando ad essi si aggiunga anche l'interesse culturale o genericamente religioso, che trova o può trovare la propria espressione sia nelle disposizioni della competente autorità ecclesiastica, sia nei bisogni o nelle consuetudini dei fedeli»³³, che in tal modo, per il fatto di non perdere la loro natura di cittadini divengono centro di coagulo di due modi diversi di intendere il bene d'archivio e di modi diversi di farne uso.

5. Con riferimento allo stato attuale della legislazione, ma soprattutto con riguardo agli adempimenti attuativi del nuovo accordo, un regime giuridico differenziato, che disciplina adeguatamente gli archivi ecclesiastici, ha bisogno di referenti giuridici e normativi più ampi e improntati ad una pluralità di criteri omogeneizzabili, purché orientati da una logica di unitarietà.

La peculiare classificazione dell'archivio storico ecclesiastico, caratterizzato dal fatto di essere un bene ecclesiastico di interesse pubblico con appartenenza generalmente non pubblica e destinato al conseguimento dei fini della comunità ecclesiale e al soddisfacimento di bisogni

³³ MAURO, *La gestione dei beni ecclesiastici*, cit., pp. 88-89.

religiosi e sociali con vincolo misto di destinazione (l'*utilitas* ecclesiale e il pubblico godimento), comporta l'ulteriore necessità che questo regime differenziato in qualche modo partecipi della specialità complessiva del diritto ecclesiastico.

Le Parti che hanno sottoscritto l'accordo del 1984, hanno espresso la volontà di tener in conto l'elemento della specialità, quando nell'art. 12 punto 1, terzo comma, «aggiungendo una specificazione all'impegno di collaborazione per la salvaguardia dei beni culturali»³⁴, con riguardo agli archivi ecclesiastici hanno indicato non solo il contenuto della cooperazione, consistente nella conservazione e nella consultazione, ma hanno altresì indicato lo strumento giuridico, l'intesa, per il tramite del quale dare corpo alla collaborazione.

Di certo la brevità dell'art. 12, alla quale non fa riscontro la linearità, mette a nudo anche le evidenti carenze, ove si ripensi alle problematiche generali afferenti globalmente il nuovo impianto concordatario, anche con riguardo alla opzione della cooperazione, e a quelle problematiche specifiche che riguardano la materia degli archivi. Del resto, la mancanza di un adeguato quadro normativo generale che disciplini la materia dei beni culturali e che possa essere considerato quale solido referente nell'impostare i limiti di operatività della cooperazione tra Chiesa e Stato circa i beni culturali in genere e gli archivi in particolare, accresce l'incertezza del momento e, soprattutto, assume un proprio rilievo nel comportamento e nel potere di governo della pubblica amministrazione.

Proprio all'attuazione della norma concordataria si riferiscono taluni problemi preliminari concernenti l'individuazione dell'interesse storico degli archivi ecclesiastici, le modalità conoscitive e ricognitive della giuridicità di tale interesse, la competenza degli organi della pubblica amministrazione.

La volontà da parte della Chiesa di sottrarre all'intervento dello Stato il patrimonio archivistico, se ha una giustificazione ove si riferisca all'archivio corrente non può essere del tutto motivata nel caso in cui si tratti di archivio storico, innanzi tutto perché questo bene rileva nell'ordinamento statale per la sua caratteristica di interesse pubblico.

Va, tuttavia, ancora sottolineato che esiste una «diversità degli interessi (dei *significati*, dei *valori*) che son propri dei beni d'arte e antichità. I quali — restando fattualmente quel che sono: nella loro entità oggettiva — presentano in effetti una *duplice valenza*, e in ragione di questa

³⁴ HÜBLER PETRONCELLI, *Brevi note sulla tutela dei beni culturali nell'accordo di modificazioni del concordato*, in *Il nuovo accordo*, cit., p. 724.

duplice valenza rilevano separatamente per l'ordinamento dello Stato e per l'ordinamento della Chiesa»³⁵.

L'*utilitas ecclesiae* caratterizza i beni culturali, ed anche gli archivi storici, per il peculiare collegamento con la vita della Chiesa nell'ordinamento canonico, rapportandone l'esistenza e l'uso alla *pietas* dei fedeli. Il «contenuto umano che porti il fedele a Dio»³⁶, proprio del bene artistico-culturale ecclesiastico, individua una competenza della Chiesa, ma al contempo indica un carattere di estraneità all'ordinamento statale. Nell'ordinamento canonico, quindi, la fruibilità non può essere separata dalla *utilitas* ecclesiale del bene, cioè deve essere strettamente congiunta con l'edificazione spirituale dei fedeli. D'altra parte, non è senza rilevanza il fatto che nel *codex iuris canonici* le norme riguardanti gli archivi (se si fa eccezione per il can. 1306, che obbliga le persone giuridiche alla tenuta degli archivi, e il can. 1719, che si riferisce direttamente alla materia processuale) trovano collocazione nel libro II, *De populo Dei*, alla parte II, *De ecclesiae constitutione hierarchica*: ciò non solo evidenzia l'indicata diversità di valenza e di ricomprensione socio-giuridica del bene d'archivio, ma impone l'ulteriore considerazione circa la possibilità di individuare una *auctoritas* competente a valutare l'*utilitas*, insieme con le sue ragioni, e a consentire l'accesso al bene e le modalità della fruizione.

Evidentemente estranea a questa visione è quella dello Stato, che si ispira ad altri principi di testimonianza di cultura e di civiltà, ricomprendendo il bene culturale nel novero di un patrimonio storico, con autonomo rilievo giuridico, al fine dell'individuazione del pubblico interesse al godimento e di un diritto alla fruizione.

Da queste posizioni divergenti — e talora contrastanti — discende la necessità che sia individuato un regime giuridico, che tenga conto delle diversità (di natura, di valore, di significato, di fruizione, di amministrazione, di interessi) afferenti gli archivi e che consenta la predisposizione di «sistemi per quanto possibili efficienti di cooperazione costruttiva»³⁷ e l'individuazione di una disciplina adatta a regolare l'esistenza e la vita dell'archivio storico ecclesiastico. Proprio per le indicate

³⁵ BELLINI, *I beni culturali di proprietà ecclesiastica nel nuovo concordato*, in *Dir. eccl.*, 1984, I, p. 270.

³⁶ MORONI, *Il patrimonio artistico*, cit., p. 223. Per quel che riguarda gli archivi e le biblioteche in relazione ai fenomeni evolutivi della normativa e dell'esperienza canonica cfr. BERLINGÒ, *Le biblioteche e gli archivi*, cit., pp. 173 ss. Più in generale sulle caratteristiche di differenziazione dell'immanenza religiosa dell'arte e della sua funzione nell'esperienza ecclesiale cfr. SARACENI, *Cultura e beni religiosi (il fenomeno)*, in *Beni culturali e interessi religiosi*, cit., pp. 32 ss.

³⁷ BELLINI, *I beni culturali di proprietà*, cit., p. 270.

diversità, questa disciplina deve essere considerata in modo dinamico e, pertanto, con riguardo non solo ai problemi della conservazione e della consultazione, bensì anche con riguardo al potere di indirizzo socio-politico e pastorale (secondo una prospettiva di pubblico godimento e di *utilitas*) e al coordinamento dei diversi poteri di amministrazione delle due autorità, civile e religiosa.

È opportuno osservare come nel nuovo accordo e nella legge di attuazione circa i beni e gli enti ecclesiastici, venga in rilievo non il criterio della gestione, bensì quello dell'amministrazione. Intendendo l'amministrazione come quegli atti e quelle attività predisposte per un uso migliore dei beni e più adeguato alle esigenze reali (e non ipotetiche) dell'utenza (civile e religiosa), il ricorso delle Parti al concetto di amministrazione mostra la volontà di ampliare gli spazi della disciplina giuridica, sia pure entro i limiti degli ordini rispettivi, ma pur sempre orientata ad una filosofia e a un comportamento di collaborazione per la tutela del patrimonio storico e artistico, potendosi desumere un principio operativo generale, dal 1° comma del punto 1 dell'art. 12, nella specifica materia.

6. Il principio generale della collaborazione tra Stato e Chiesa (art. 1 dell'accordo), che nella materia del patrimonio storico e artistico si indirizza verso una prospettiva di tutela (art. 12, punto 1, comma 1), trova una ulteriore specificazione nel campo degli archivi di interesse storico di enti e istituzioni ecclesiastiche, concentrandosi sulla conservazione e consultazione. Opportunamente le Parti nell'individuare l'oggetto della trattativa hanno indicato gli archivi non evidenziando il rapporto diretto di dominio, bensì un mero rapporto di dipendenza dagli enti e istituzioni ecclesiastiche, mostrando attenzione per la complessità delle relazioni giuridiche che insistono. Ciò significa che le Parti hanno scelto di escludere un principio di interferenza dello Stato nell'attività organizzativa interna della Chiesa, la quale non solo conserva la titolarità dei beni d'archivio (direttamente in quanto istituzione o per il tramite delle persone fisiche e di quelle morali che da essa emanano), ma ha piena competenza di gestione e di amministrazione.

Al contempo, riconoscendo la legittima competenza dello Stato (il secondo comma del punto 1) dell'art. 12 contiene l'affermazione dell'ampia competenza legislativa dello Stato in materia), l'interpretazione letterale del terzo comma dell'art. 12 punto 1) induce a ritenere che le Parti abbiano riconosciuto altresì un ampio potere di intervento in materia di archivi storici ecclesiastici. Infatti, l'oggetto dell'intervento mirante alla conservazione e alla fruibilità è l'archivio ecclesiastico (cioè

con l'attribuzione di ecclesiastico, tant'è che viene adoperata la formulazione «archivi di interesse storico... dei medesimi enti», preferendosi l'uso della preposizione articolata «dei» al posto del participio presente in funzione di aggettivo «appartenenti», adoperato nel comma precedente), considerato come oggetto culturalmente rilevante per il suo «interesse storico».

Si deve ritenere, inoltre, che proprio questa affermazione di competenza riferita ad un bene giuridico dalla peculiare natura e funzione rendita ragione dello strumento giuridico, le intese, indicato per la realizzazione della collaborazione. Le intese tra gli organi competenti coinvolgono i soggetti amministrativi dei due ordinamenti giuridici e costituiscono la «base» preliminare per l'individuazione del regime giuridico degli archivi ecclesiastici e per la predisposizione di linee programmatiche concrete, alle quali ispirare l'attività amministrativa. Non è dato, al momento, di conoscere le linee di operatività della commissione mista che sta elaborando lo schema di intesa, tuttavia, è verosimile ritenere che, in ogni caso, essa indicherà le modalità generali secondo cui realizzare una promozione protetta (nel senso di favorire) e una fruizione senza ostacoli (nel senso di agevolare) applicate alla conservazione e alla consultazione.

Nello spirito e nella lettera della previsione pattizia, si può ritenere che le intese dovranno assumere il carattere di accordi preliminari e programmatici tra organi di amministrazioni afferenti ad ordinamenti estranei e sovrani, idonei a realizzare interventi concertati nei rispettivi ambiti, corrispondenti agli obblighi reciproci assunti.

Inoltre, il senso del plurale adoperato dalle Parti, le «intese» (che contrasta con il singolare, l'«intesa», adoperato nel punto 5) del protocollo addizionale relativo all'insegnamento della religione), può svolgersi in una duplice direzione: da un lato può contenere il riferimento alla necessità di stabilire più punti direttivi di accordo, ispirati ad un criterio di globalità e di unitarietà, relativamente alla conservazione e alla consultazione; dall'altro può esprimere la volontà di ricorrere con più frequenza allo strumento dell'accordo preliminare programmatico con obbligazioni reciproche per «la regolamentazione delle *singole situazioni* caso per caso valutate»³⁸, in ragione della peculiare complessità della materia.

³⁸ Così BELLINI, *ibid.*, p. 274. Quanto alla natura delle intese e alla loro peculiare collocazione «a livello meramente esecutivo, e quindi con l'uso di mezzi e di procedure di natura prevalentemente amministrativa, sia pure beninteso nel quadro generale della normativa vigente», escludendosi una funzione diretta «allo svolgimento di un'attività normativa», v. MAURO, *Beni culturali di interesse religioso*, cit., pp. 63-64.

In ogni caso, la struttura globale della previsione pattizia individua una competenza amministrativa separata e distinta nei due differenti ordini, ma preliminarmente concordata attraverso un accordo obbligatorio e con effetti obbligatori, ancorché mirati. Infatti, proprio l'individuazione di questa «base» preliminare, che in una certa misura realizza la dimensione di bilateralità diffusa del nuovo accordo, costituisce l'aspetto più rilevante della collaborazione tra Stato e Chiesa e una peculiare novità rispetto alla disciplina vigente. Il sistema disposto dall'art. 8 della L. 1089/1939 indicava nell'*accordo* con l'autorità ecclesiastica un *modus procedendi* della pubblica amministrazione, vincolandone la legittimità del comportamento e la legittimità degli atti amministrativi all'osservanza del contenuto dell'accordo³⁹. Inoltre, in quella previsione i soggetti indicati erano (o per meglio dire sono) le autorità amministrative esponenziali, il che determinava una forma di ingerenza nell'attività della pubblica amministrazione, sia pure limitatamente alle esigenze del culto. Al contrario, pare di poter sostenere che il sistema indicato dal nuovo accordo fa ricorso a moduli convenzionali di natura preparatoria e programmatica rispettosi, comunque, delle sovranità dei due ordinamenti e della autonoma attività degli organi amministrativi, vincolati quanto al perseguimento delle linee concordate ma liberi quanto al compimento di atti e di attività afferenti la propria sfera di competenza.

Nel sistema individuato nella norma pattizia (art. 12, punto 1) comma 3) i soggetti delle intese sono non le autorità amministrative, bensì gli organi competenti, cioè i soggetti delle due amministrazioni, verosimilmente considerati nel duplice aspetto di ufficio (organo individuato nella sua dimensione di oggettività, *officium*) e di soggetto (organo individuato nella sua dimensione personale, *munus*)⁴⁰. Le intese tra gli organi amministrativi di enti sovrani diversi risultano, quindi, sostanzialmente e formalmente differenti dall'intesa tra le autorità competenti, come quella già sottoscritta riguardante l'insegnamento della religione

³⁹ Sui moduli convenzionali riferiti all'attività amministrativa v. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, II, Milano 1970, pp. 874 ss. Sulle differenze fra atto d'intesa e atto di concerto in una prospettiva di necessitato ricorso ai progressi recenti compiuti dal diritto amministrativo statale cfr. COPPOLA, *Tutela del patrimonio storico e artistico*, in «Apollinaris», 1-2 (1987), pp. 167 ss.

⁴⁰ Circa l'ampia tematica degli organi quali soggetti nel diritto amministrativo cfr. ZANOBINI, *Corso di diritto amministrativo*, I, Milano 1958, pp. 133 ss. Con specifico riferimento ai soggetti indicati nell'art. 12, comma 3 del punto 1, in relazione alla necessità di addivenire a momenti unitari tra le diversificate competenze v. COPPOLA, *Tutela del patrimonio storico e artistico*, cit., pp. 169 ss. Secondo MAURO, *Beni culturali di interesse religioso*, cit., pp. 52 ss., «il riferimento specifico agli "organi competenti" sembra limitare notevolmente — e comunque più di quanto non si verifici per altre materie (artt. 5, 6, 7, 10 Accordo; n. 3, lett. b), e n. 5 prot. Add.) — l'ambito soggettivo di applicazione della norma».

ed è pensabile che queste differenze incidano anche su un diverso procedimento di formazione legislativa.

D'altra parte questo sistema induce all'ulteriore riflessione circa la possibilità che — pur riconoscendo la complessità delle problematiche soggiacenti il fenomeno della soggettività parziale degli organi e dovendo verificare dal punto di vista interno le opzioni che l'ordinamento opererà nella fase della realizzazione delle intese — possa essere effettuato una sorta di riconoscimento giuridico dei rapporti interorganici, anche quando, all'interno di un quadro pattizio, si tratti di organi appartenenti ad entità giuridiche estranee e sovrane. Il principio della separazione degli ordinamenti, che presiede al nuovo accordo, in una certa misura rende più libero l'intervento dell'amministrazione dello Stato nella specifica materia degli archivi. Infatti, sulla base delle intese, l'intervento degli organi competenti dello Stato si estende a tutti gli archivi ecclesiastici che presentino un interesse storico comunque qualificato, realizzando sugli stessi forme di vigilanza, e non solo su quelli per i quali sia stata resa la dichiarazione di «notevole interesse storico», ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 1409/1963. Inoltre, attuando il disposto dell'art. 12 del nuovo accordo si verrebbero ad eliminare i contrasti esistenti per il concorrente intervento delle autorità regionali ⁴¹. L'accresciuta complessità delle situazioni rispetto alle previsioni legislative vigenti e le evidenti difficoltà nell'intervento degli organi amministrativi in un mutato e mutevole quadro istituzionale, all'interno del quale continua è la necessità di adeguare le funzioni alle esigenze crescenti della società, allo stato attuale con riguardo agli archivi ecclesiastici rendono necessaria l'instaurazione di un clima di collaborazione che consenta di predisporre soluzioni adeguate alle circostanze differenti nell'intento di realizzare una effettiva conservazione ed un reale accesso ad un bene, caratterizzato da una peculiare funzione sociale. Ma soprattutto il valore delle intese e la loro funzione è direttamente proporzionale al clima di reciproca fiducia e di rispetto delle competenze (e caratterizzazioni) di organi afferenti diversi ordinamenti, senza di quali non potrà essere realizzata alcuna valida collaborazione.

⁴¹ L'intervento delle Regioni nella disciplina sempre più estesa di una materia, quella degli archivi, che non si riteneva potesse rientrare nella loro competenza, meriterebbe un più ampio approfondimento in relazione alla materia degli archivi ecclesiastici. Per una prima significativa ricognizione della problematica anche nel senso dei mutamenti verificatisi in dottrina rispetto all'originaria posizione di D'AVACK, voce *Patrimonio culturale ecclesiastico*, in *Enc. dir.*, XXXIII, cfr. BERLINGÒ, *Le biblioteche e gli archivi ecclesiastici*, cit., pp. 181 ss.

Tipologia e geografia degli archivi ecclesiastici

di Salvatore Palese

L'art. 12 dell'accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984 tra la S. Sede e la Repubblica Italiana ha delineato un nuovo orizzonte operativo a riguardo dei beni culturali appartenenti ad enti ecclesiastici, esistenti nel territorio italiano. Diciamo subito che l'insieme della materia è collocata in quella collaborazione che le due alte parti hanno stabilito di sviluppare, in base a specifiche intese.

Per quanto riguarda gli archivi ecclesiastici di interesse storico, sembra necessario riflettere brevemente al fine di rilevare la loro gamma vastissima, derivante dalla peculiarità delle istituzioni e degli ordinamenti che storicamente si sono definiti nell'arco ultramillenario della vicenda religiosa ed ecclesiastica delle popolazioni italiane¹.

Ciò varrà pure ad acquisire i possibili criteri di quantificazione dei giacimenti archivistici che non potranno sfuggire alle due parti concordatarie, se vorranno esse concertare progetti operativi e concretizzare programmi adeguatamente efficaci per la loro conservazione e consultazione².

Si sa che l'esperienza religiosa cristiana si traduce in concreta realtà

¹ Cfr. T. MAURO, *Beni culturali di interesse religioso e archivi ecclesiastici nell'art. 12 dell'accordo di Villa Madama*, in «Archiva Ecclesiae», 28-29 (1985-1986), pp. 37-72; O. BUCCI, *Gli archivi ecclesiastici di fronte alla legislazione statale. Dalle leggi eversive alle modificazioni del Concordato*, ivi, pp. 73-100; in particolare pp. 92-94; F. E. ADAMI, *Archivi e biblioteche di enti ed istituzioni ecclesiastiche*, in *Atti del convegno nazionale su il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 237-253; L. OSBAT, *Gli archivi ecclesiastici nell'attuale periodo di transizione*, in «Archiva Ecclesiae», 30-31 (1987-1988), pp. 35-54; G. FELICIANI, *Il regime giuridico dei beni archivistici ecclesiastici*, ivi, pp. 115-130.

² Riprendo in questa osservazioni e proposte presentate a Milano al Convegno nazionale *La Chiesa italiana per i beni culturali. Tutela e organizzazione dei beni culturali religiosi* (4-7 maggio 1987) organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana. Il testo della comunicazione *Perché la «memoria» conforti le speranze. Proposte per la valorizzazione degli archivi ecclesiastici*, è pubblicato in «Rivista di scienze religiose», I (1987), pp. 419-427. Vi sono ritornato a Trento nel convegno *La «conta delle anime». Popolazione e registri parrocchiali: questioni di metodo ed esperienze* (26-27 ottobre 1987) organizzato dall'Istituto storico italo-germanico; il testo è in corso di stampa, ed ha il titolo *Conservazione e valorizzazione delle fonti archivistiche ecclesiastiche. Considerazioni e proposte*.

storica nella forma di comunità di vario genere, legate quasi tutte ad un territorio di specifica e multiforme distrettuazione. L'evangelizzazione è partita da una chiesa episcopale ed ha prodotto la organizzazione della cura pastorale delle popolazioni delle contrade più o meno vicine alla città episcopale e dipendenti dall'autorità vescovile. La conseguente evoluzione degli interventi pastorali guidati dai vescovi, talvolta promossi e ordinati dall'azione dei pontefici romani, disciplinati in qualche modo dalla legislazione particolare e generale, ha prodotto ulteriori istituzioni, significative della cultura e della civiltà formatesi anche in seguito alle vicende politiche più generali. Lo stesso governo pastorale dei vescovi, come quello dei papi romani ha registrato caratterizzazioni diverse nelle singole epoche storiche. Senza dire che la spontaneità delle esperienze religiose, come quelle monastiche e conventuali, ad esempio, hanno originato una varietà di ordinamenti e di istituti.

Non meraviglia questa ricchezza di istituzioni, o questa particolare «anarchia» che si è venuta accumulando nei secoli cristiani, se si considera che tali esperienze hanno avuto modo di caratterizzarsi in forma originale, grazie al clima di libertà spirituale che prevale nel complesso della storia della Chiesa. Infatti, se la storia dell'evangelizzazione, cioè del farsi cristiane delle popolazioni afferma il primato della Parola e la precedenza dello Spirito, la vicenda delle istituzioni e degli ordinamenti fa concludere che si è verificato il primato delle persone e la precedenza delle iniziative dei singoli fedeli e dei loro gruppi. Come sempre avviene, c'è un momento carismatico che precede gli assetti istituzionali e gli ordinamenti giuridici; e l'evoluzione di questi ultimi è determinata dal riprodursi dei primi.

Bastano queste considerazioni di carattere generale, per comprendere il mondo di situazioni cui ci riferiamo quando si parla di archivi ecclesiastici.

* * *

Ed iniziamo il nostro viaggio tra gli archivi ecclesiastici, partendo dalle *città episcopali* dove risiede il vescovo che si avvale dell'opera di collaboratori e di uffici per il governo pastorale delle popolazioni cristiane del suo territorio diocesano.

Insieme con l'*archivio della Curia vescovile*, vanno considerati quelli del *Capitolo cattedrale* e del *seminario* per l'educazione dei chierici, infine quegli *archivi diocesani* che sono stati costituiti in data più o meno recente, in un certo numero di città.

Naturalmente, vanno considerate le varie modificazioni delle circoscrizioni, con divisioni di territori ed erezione di nuove diocesi, soppressioni ed incorporazioni che sono avvenute nel passato insieme alle modifiche dei confini. Sotto questo aspetto, nella geografia delle diocesi sono stati di particolare incidenza il riordinamento delle Chiese delle regioni meridionali nel giugno del 1818 con la bolla di Pio VII, *De utiliori Dominicanae vineae*, del 27 giugno, promulgata in seguito agli accordi concordatari del febbraio precedente con il re delle Due Sicilie, e la recentissima sistemazione in tutte le regioni italiane del 30 settembre 1986³.

Tra gli archivi sopra indicati, maggiori sono quelli delle Curie vescovili, la cui conoscenza insieme con quella degli archivi parrocchiali fu avviata in un'indagine dell'Archivio segreto vaticano nel 1942, quando si pensò di trovare modi validi alla loro tutela durante il secondo conflitto mondiale⁴. Non si conoscono i risultati di quell'operazione; perciò l'Associazione Archivistica Ecclesiastica sta lavorando efficacemente alla compilazione di una *Guida degli archivi diocesani d'Italia*⁵.

Proseguendo il nostro viaggio all'interno del territorio di ogni diocesi, raggiungiamo le singole parrocchie e lì, presso l'antica chiesa «matrice», è conservato l'*archivio del capitolo locale* e poi quello tardivo della *parrocchia*. In ogni luogo sono poi gli archivi delle *confraternite*, degli enti assistenziali ed educativi, quelli delle associazioni di più recente fondazione. Capita molto spesso che in certe regioni, come quelle meridionali, le carte delle istituzioni più antiche siano pervenute negli archivi parrocchiali. Sicché questi ultimi possono a ragione considerarsi i principali archivi delle singole località e, quasi sempre, i più antichi⁶.

³ *Bullarii Romani continuatio*, XV, Romae 1853, pp. 58-59; Cfr. F. BARRA, *Il problema della ristrutturazione delle circoscrizioni diocesane nel regno di Napoli tra Decennio e Restaurazione*, in *Studi di storia sociale e religiosa. Scritti in onore di Gabriele De Rosa*, a cura di A. Cestaro, Napoli 1980, pp. 537-555. E per i riflessi archivistici, cfr. P. CAIAZZA, *Archivi di diocesi e parrocchie estinte nella Campania tra Ottocento e Novecento*, in «Archiva Ecclesiae», 30-31, (1987-1988), pp. 203-236. Per quanto riguarda la Puglia, cfr. S. PALESE, *L'episcopato pugliese dal Concilio di Trento al Concilio Vaticano II*, in *Cronotassi, iconografia ed araldica dell'Episcopato Pugliese*, a cura di C. Dell'Aquila, Bari, Regione Puglia, 1984, pp. 51-54.

Per la più recente riorganizzazione, cfr. il Decreto della Congregazione dei Vescovi del 30 settembre 1986, in «L'Osservatore Romano», 126, Città del Vaticano, 9 ottobre 1986, pp. IV-V.

⁴ Cfr. G. BATELLI, *Il censimento degli archivi ecclesiastici d'Italia*, in «Archiva Ecclesiae», 1 (1958), pp. 81-85.

⁵ L'iniziativa è stata decisa nel XV Congresso dell'Associazione degli Archivistici ecclesiastici di Loreto, nel 1984 ed il progetto è stato pubblicato in «Archiva Ecclesiae», 28-29 (1985-1986), pp. 255-259. Sull'argomento cfr. G. DE LUCIA, *Per una guida degli archivi diocesani d'Italia*, ivi, pp. 239-244; V. MONACHINO, *Lo stato dei lavori per la «Guida degli Archivi Diocesani d'Italia»*, ivi, 30-31 (1987-1988), pp. 255-261.

⁶ Ad esempio, in Puglia, cfr. D. PORCARO MASSAFRA, *L'ordinamento degli archivi parrocchiali dell'arcidiocesi di Bari nell'ambito del censimento degli archivi ecclesiastici pugliesi*, in *Prime indagini*

Non vi è dubbio che bisogna tenere conto della storia delle singole istituzioni, nel contesto della evoluzione generale della parrocchia e di quella che precisamente si è verificata in ogni località.

È difficile dire quante siano state le iniziative di censimento degli archivi parrocchiali e quante sono in corso. Per quanto si abbiano pubblicazioni relative a qualche regione, come l'Emilia-Romagna e la Puglia, si è ben lontani dalla conoscenza dell'intero patrimonio documentario conservato in questi piccoli e preziosissimi archivi. I dati che li riguardano sfuggono anche alle autorità vescovili.

Dalle suddette indicazioni si potrebbe tentare una quantificazione che se può essere esatta per le diocesi e per le parrocchie al 30 settembre 1986, non può essere realmente precisa senza un'operazione di censimento delle istituzioni nominate.

Nel territorio italiano, oltre le parrocchie e le diocesi, esistono le *Congregazioni, gli Istituti e gli Ordini religiosi, maschili e femminili*, i quali hanno circoscrizioni territoriali proprie per ciascuno di loro, corrispondenti spesso ad aree regionali e pluriregionali.

Pertanto, continuando il nostro viaggio, nei centri propri di ciascuna istituzione vi sono gli archivi delle Curie provinciali e, nelle singole località dove si trovano loro insediamenti, vanno considerati gli archivi delle singole case religiose e dei singoli conventi, maschili e femminili⁷.

Come si può immaginare, si tratta di una realtà archivistica molto vasta, considerando le antiche e le recenti fondazioni, realtà corrispondente alla diffusione capillare che dei religiosi è avvenuta in tutte le regioni italiane. Allo stato attuale se ne potrebbe avere un quadro complessivo, sfogliando gli annuari ecclesiastici diocesani o regionali.

e archivi parrocchiali, a cura di S. Palese, Bari 1986 (Per la storia della Chiesa di Bari. Materiali e studi, 2), pp. 125-133.

Per l'Emilia-Romagna si vedano i volumi della collana *Ricerche di Archivistica e scienze ausiliarie* diretta da G. Plessi e riguardanti i libri parrocchiali delle diocesi di Reggio Emilia (1973), Guastalla (1976), di Cesena e Sarsina (1979). Non è possibile dare informazione completa delle numerose iniziative che sono state intraprese in questi ultimi anni, con risultati positivi.

⁷ Cfr. per l'ultimo secolo, G. ROCCA, *Riorganizzazione e sviluppo degli Istituti Religiosi in Italia dalla soppressione del 1866 a Pio XII (1939-58)*, in *Problemi di storia della Chiesa dal Vaticano I al Vaticano II*, Roma, Edizioni Dehoniane, 1988, pp. 239-294. Circa i fondi archivistici si possono trovare notizie nella *Guida generale degli archivi di Stato*, I-III, Roma 1981-1985. Per esemplificare una situazione, cfr. G. DIBENEDETTO, *Fonti per la storia della Chiesa di Bari, conservate nell'Archivio di Stato di Bari*, in *Le fonti archivistiche* a cura di S. Palese, Bari 1985 (Per la storia della Chiesa di Bari. Studi e materiali, 1), pp. 89-116.

A proposito delle soppressioni iniziate da Re Giuseppe nelle regioni meridionali, durante il decennio francese, M. MIELE scrive: «Le biblioteche pubbliche, i musei, gli ospedali, le parrocchie, le scuole, i collegi, i seminari, le amministrazioni comunali e provinciali furono le istituzioni che maggiormente beneficiarono delle abolizioni dei conventi volute dal fratello di Napoleone» (*Ricerche sulla soppressione dei religiosi nel Regno di Napoli (1806-1815)*, in «Campania sacra», 4 (1973), p. 30.

È un settore degli archivi che, per la caratteristica articolazione e per la sua specifica configurazione giuridica, sembra sfuggire alla riflessione necessaria. Tanto è vero che a loro riguardo nulla si dice nel nuovo Codice di diritto canonico⁸, e la normativa che li riguarda, deriva dagli ordinamenti propri di ciascun ordine o congregazione; a giudizio dei competenti, tali norme rimangono complessivamente insufficienti a definire la loro configurazione giuridica e il loro funzionamento. Eppure la documentazione lì conservata è importante anche per la storia sociale oltre che religiosa delle popolazioni italiane.

Il viaggio non è finito perché l'Italia ha una ricca e gloriosa presenza di *insediamenti monastici* dei più diversi ordini. Molta della sua storia è passata dai chiostri dei monasteri. Ebbene ogni monastero ha il suo archivio. La geografia monastica italiana ha subito modificazioni talvolta radicali in seguito alle soppressioni del '700 e dell'800; sicché la loro documentazione è andata a finire nelle sedi più diverse. Qualche cenno a riguardo può aversi nel *Monasticon Italiae* di cui sono comparsi i primi due volumi⁹.

Nelle singole regioni vanno poi tenuti in considerazione gli archivi delle *Conferenze Episcopali regionali*, che spesso si trovano presso le istituzioni dove quelle si riuniscono, inoltre gli *archivi dei tribunali regionali* per le cause matrimoniali.

Nel panorama italiano degli archivi ecclesiastici vanno inseriti quelli centrali delle Curie generali degli Ordini e delle Congregazioni religiose, maschili e femminili, di cui vi è una grande concentrazione a Roma.

Infine, tutte le strade portano a Roma, dove anche per quanto riguarda gli archivi vi è una situazione del tutto particolare. Oltre i suddetti archivi centrali, nel territorio nazionale sono presenti quelli delle parrocchie, delle confraternite, dei conventi maschili e femminili, e poi quelli dei convitti e collegi, degli atenei, degli istituti di cultura religiosa e delle accademie pontificie le cui sedi non sono negli edifici esplicitamente menzionati negli articoli 13-16 del Trattato lateranense dell'11 febbraio 1929. Precisamente alcuni edifici sono di proprietà della S.

⁸ Cfr. J. TORRES, *Problemi giuridici degli archivi degli istituti religiosi*, in «Archiva Ecclesiae», 28-29 (1985-1986), pp. 101-110.

⁹ *Monasticon Italiae. Repertorio topo-bibliografico dei Monasteri italiani*, a cura del Centro storico benedettino italiano: vol. I *Roma e Lazio*, Cesena 1981; vol. II *Abruzzo e Molise* (in corso di stampa); vol. III *Puglia e Basilicata*, Cesena 1986; vol. IV *Calabria e Campania* (in preparazione); vol. V *Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia e Liguria* (in preparazione); vol. VI *Veneto, Istria e Dalmazia* (in preparazione).

Sede e godono delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di stati esteri ¹⁰.

* * *

Tutto questo insieme di beni documentari conservati negli archivi vescovili e parrocchiali, confraternali e monastici, periferici e romani, fa parte del patrimonio nazionale d'Italia, del quale lo Stato italiano, secondo l'art. 9 della Costituzione repubblicana, è particolarmente impegnato a garantire la conservazione e la valorizzazione. Ugualmente impegnata è la Chiesa italiana perché questi beni culturali appartenenti alle comunità e agli enti che la compongono, diventino fattori produttivi di cultura nella società italiana tutta intera; in effetti, proprio perché beni culturali, gli archivi hanno destinazione universale e la loro valorizzazione promuoverà la conoscenza della tradizione religiosa e cattolica, che è essenziale al patrimonio culturale del popolo italiano. Quelli archivistici, insieme con tutti gli altri beni culturali, fanno parte integrante ed essenziale della civiltà italiana ¹¹.

¹⁰ Secondo l'art. 13, nella piena proprietà della S. Sede sono le basiliche patriarcali di san Giovanni in Laterano, di santa Maria Maggiore e di San Paolo, con gli edifici annessi, l'edificio di S. Callisto presso s. Maria in Trastevere.

Secondo l'art. 14, sono proprietà della S. Sede il palazzo pontificio e la villa Barberini di Castel Gandolfo, gli immobili siti nel lato nord del colle Gianicolense appartenenti alla S. Congregazione di Propaganda Fide e ad altri istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani; gli edifici ex-conventuali annessi alla romana basilica dei Santi XII Apostoli e alle chiese di sant'Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari con tutti gli annessi e dipendenze.

Secondo l'art. 15, sono proprietà della S. Sede i palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in piazza di Spagna, il palazzo del Sant'Ufficio ed adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa orientale) in piazza Scossacavalli, il palazzo del Vicariato e gli altri edifici in cui hanno sede i dicasteri vaticani.

Tutti questi immobili, indicati dagli artt. 13-15, godono delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri.

Secondo l'art. 16, tutti gli immobili suindicati e quelli adibiti a sedi della Pontificia Università Gregoriana, degli Istituti Biblico, Orientale, Archeologico, del Seminario Russo, del Collegio Lombardo; i due palazzi di sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il clero di san Giovanni e Paolo non sono soggetti a vincoli o ad espropriazioni di pubblica utilità, se non previo accordo con la S. Sede.

Più dettagliatamente si veda *Acta Apostolicae Sedis* 21, 1929, p. 215-217, tavv. 12 dell'all. II, tavv. 8 dell'all. III.

¹¹ Rinvio agli atti del III convegno degli archivisti ecclesiastici sul tema *Gli archivi ecclesiastici e le fonti per la storia sociale e politico-religiosa del sec. XIX* (Napoli, 25-29 settembre 1961), in «Archiva Ecclesiae» 3-4 (1960-1961); del IX convegno sul tema *Questioni culturali e rapporti giuridici degli archivi ecclesiastici* (Roma, 6-8 novembre 1972), ivi, 12-17 (1969-1974), pp. 8-85; del XIII convegno sul tema *Gli archivi ecclesiastici oggi* (Brescia, 4-7 novembre 1980), ivi, 24-25 (1981-1982); del XV convegno sul tema *Problemi giuridici degli archivi ecclesiastici* (Loreto, 16-19 ottobre 1984), ivi, 28-29 (1985-1986).

Di qui discende l'impegno concordato di collaborazione tra Chiesa e Stato per la conservazione e valorizzazione.

I problemi connessi acquistano la giusta dimensione, se vengono inseriti nell'orizzonte dei problemi di tutti gli archivi del nostro tempo. Questi consistono essenzialmente nell'accrescimento sensibile della massa documentaria e nello sviluppo della domanda di fruizione per la ricerca storica¹². Per quanto riguarda gli archivi ecclesiastici, in particolare, si pensi alla crescita dell'attività ecclesiastica e dell'amministrazione degli enti stessi, alla moltiplicazione degli uffici delle Curie ed alla istituzione degli organismi di partecipazione e di collaborazione nelle realtà ecclesiastiche locali. Per altro verso la ricerca storica si avvale delle fonti archivistiche ecclesiastiche non soltanto per la ricostruzione della «memoria» delle comunità ecclesiali, quanto mai utile in questo «esodo epocale», ma anche per la conoscenza delle vicende della società civile.

Di conseguenza anche per quelli ecclesiastici s'impongono mezzi finanziari adeguati e nuove esigenze organizzative e di personale qualificato in particolare.

Schematicamente si possono indicare le seguenti esigenze per la conservazione: locali idonei per il deposito e per la direzione; scaffalatura funzionale; ordinamento e catalogazione dei documenti; personale specializzato e responsabilizzato; restauro dei documenti.

Le esigenze relative alla consultazione possono dirsi le seguenti: sufficiente personale assistente; regolamenti adeguati al funzionamento; strumenti di consultazione; sale di studio.

Si tratta di far passare gli archivi da deposito di documenti preziosi, quasi delle «res Ecclesiae», a centri di cultura, in una prospettiva di organizzazione moderna e razionale¹³. Pertanto non è possibile affrontare le questioni riguardanti i nostri archivi abbandonandosi alle avventure localistiche o indulgiando in forme di romanticismo culturale, quasi che i problemi possano risolversi, sia per quanto riguarda la conservazione, sia per quanto riguarda la valorizzazione, tutti in loco con una politica territorialistica. Ci sono esigenze tecniche di gestione che non possono risolversi con ipotesi frammentate. Occorre superare un certo scetticismo giuridico, piuttosto diffuso: c'è bisogno di normativa adeguata, di leggi specifiche e di provvedimenti nuovi. Senza lasciarsi prendere

¹² Su questo fenomeno, come sulla crescita amministrativa, ha discusso il X congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Bonn il 17-21 settembre 1984. A riguardo è utile la nota informativa di O. CAVALIERI, in «Archiva Ecclesiae», 28-29 (1985-1986), pp. 193-205.

¹³ Questa prospettiva è nel nuovo codice, cfr. A. LAURO, *Gli archivi ecclesiastici nel nuovo codice di diritto canonico*, ivi, pp. 23-35.

da spiritualismi evanescenti e neppure da un certo funzionalismo scientifico, che esaltino unilateralmente la subordinazione degli archivi alla domanda degli storici o il significato della memoria, bisogna porsi con coraggio e con intelligenza di fronte all'avvenire degli archivi ecclesiastici e prepararlo.

Pertanto:

1. È urgente che i Vescovi intervengano per il *trasferimento degli archivi parrocchiali delle località montane e rurali*, segnate da forte emigrazione, presso l'archivio diocesano, come unico modo possibile per salvarli dall'abbandono e dai pericoli di distruzione. A questo scopo è necessaria una delibera della Conferenza Episcopale Italiana che conforti la volontà e l'impegno dei singoli vescovi nelle loro situazioni diocesane.

2. Se nei casi suddetti il trasferimento è l'unico mezzo per conservare, per soddisfare le esigenze della consultazione bisogna prendere in considerazione l'ipotesi di *concentrare gli archivi parrocchiali nell'archivio diocesano* in quello foraniale o decanale. Una tale proposta fu indicata dal card. Pietro Gasparri nella lettera circolare ai vescovi italiani del 15 aprile 1923¹⁴. Il clero, infatti, diventa sempre meno numeroso e

¹⁴ «Finalmente si consideri se l'esperienza per la propria diocesi suggerisca di riunire nell'Archivio Vescovile o in quelli dei Vicariati maggiori, occupati quasi sempre dai migliori ecclesiastici, i registri parrocchiali più antichi di 150 anni che non servono più al ministero e per questo facilmente si trascurano e si sperdono, e, nel caso affermativo, si ordini di lasciare nello Archivio parrocchiale una ricevuta e di notare distintamente in ogni libro in corso tutti i libri ritirati della stessa serie, affinché si sappia dove cercarli eventualmente» (Lettere circolari della Segreteria di Stato ai vescovi italiani, 15 aprile 1923, in *Enchiridion Archivorum Ecclesiasticorum*, a cura di S. Duca e P. Simeone della S. Famiglia, Città del Vaticano 1966, p. 199).

Sulla concentrazione e in termini più allargati è ritornato Franco Bartoloni nel 1951, durante il III Convegno Nazionale Archivistico Italiano, a Salerno. Dopo aver rilevato la precaria condizione degli archivi ecclesiastici parrocchiali, propose: «Di fronte alla situazione qui rapidamente tracciata per sommi capi il primo e più efficace rimedio sembra quello della concentrazione, già suggerito e consigliato dall'autorità ecclesiastica limitatamente ai registri parrocchiali, ma che parrebbe opportuno realizzare per tutti i documenti di valore puramente storico. Si tratterebbe dunque di riunire presso ciascun archivio diocesano tutto il materiale storico degli archivi ecclesiastici parrocchiali, seminari, di cappellanie o confraternite religiose, compresi in ogni diocesi, da conservarsi, naturalmente, distinto per provenienza» («Notizie degli Archivi di Stato», 12 (1952) p. 13).

Pio XII ai partecipanti al I Convegno degli Archivistici Ecclesiastici, svoltosi a Roma nei giorni 5-8 novembre 1957, presentava l'esempio di concentrazione compiuta nell'Archivio Segreto Vaticano e la validità dei risultati, ribadendo che a questa esperienza si ispiravano le istruzioni del 1923 (Il testo è in «Archiva Ecclesiae», 24-25 (1981-1982), vol. 2, p. 43).

Se nella prolusione allo stesso Convegno il card. A. G. Roncalli disse di sentirsi «poco propenso ad entrare in una contesa di questi ultimi circa la opportunità del sopprimere i piccoli archivi un po' sperduti qua e là e dell'ingrandire invece gli archivi centrali» (ivi, p. 71), l'anno seguente il card. G. B. Montini si pronunciò favorevolmente alla concentrazione nella prolusione dell'8 settembre 1958 al II Convegno degli Archivistici Ecclesiastici che si svolse a Milano. «... Sarà da riprendere in esame la questione della concentrazione degli archivi antichi, minori e foranei, negli archivi diocesani o maggiori, dove la conservazione può essere più accurata e la consultazione più facile. È questo un voto che accompagna sempre ogni sollecitudine archivistica. L'archivio

sempre più assorbito dagli impegni pastorali e con crescente difficoltà potrà assicurare la tutela e la valorizzazione dei documenti storici delle parrocchie. Né si può attuare, almeno a breve scadenza, il coinvolgimento dei laici a livello di volontariato, se si tien conto che il servizio archivistico richiede specializzazione e continuità. Anche questa concentrazione, nei casi ritenuti necessari dai vescovi diocesani, dovrà diventare oggetto di una delibera della Conferenza Episcopale Italiana.

3. I problemi relativi alla consultazione di tale preziosa documentazione, ma pure quelli riguardanti la conservazione, troverebbero una soluzione meno difficile, se si accettasse in prospettiva *la formazione di grandi archivi provinciali* con la concentrazione di tutti gli archivi storici delle diocesi, almeno nelle regioni con molte diocesi piccole e medie ¹⁵.

è, di natura sua, un bacino di raccolta; quanto più è vasto ed unitario, per i documenti del passato, tanto meglio risponde ai suoi scopi, anche se con tale concentrazione possono aumentare i pericoli che un solo danno produca più larga rovina. Ma la competenza e l'autorità raccomandano una ragionevole concentrazione» anche se non vanno sottovalutate le difficoltà della pratica attuazione, quali la privazione del territorio del bene documentario, la organizzazione e il personale (ivi, pp. 87-88).

Negli anni seguenti la soluzione della concentrazione ha lasciato il passo all'altra della conservazione in loco, come si può rilevare dalla prolusione del card. Giovanni Urbani, in apertura dell'VIII Convegno degli Archivistici Ecclesiastici di Padova (25-28 settembre 1967): «Voci autorevoli come quella di Papa Giovanni, e di non pochi studiosi, auspicano una concentrazione degli archivi, almeno a carattere diocesano. Tuttavia è da riconoscere che il compimento pratico di tale piano presenta difficoltà non poche di carattere economico, patrimoniale, psicologico. Non è questo il luogo per un esame approfondito del problema, la cui soluzione per gli archivi ecclesiastici esigerebbe forte disponibilità di mezzi, di locali, di personale specializzato». E formulava il voto: «che alla Chiesa... siano forniti mezzi sufficienti dal pubblico erario o dalla privata beneficenza e che un numero sempre maggiore di sacerdoti e laici abbiano a dedicare generosamente le loro energie a servizio degli archivi ecclesiastici» (ivi, p. 121).

Sull'argomento, cfr. A. LONGHITANO, *Archivi di diocesi e parrocchie riunite ad altre: concentrazione, rimanenza in loco, altre soluzioni*, in «Archiva Ecclesiae», 30-31 (1987-1988), pp. 55-78.

¹⁵ Questa indicazione è già nella ricordata circolare del card. Gasparri del 15 aprile 1923: «A tutte le Diocesi, non escluse quelle relativamente secondarie e povere, convengono e gioveranno tali provvedimenti, e perciò potranno anche pigliarsi di comune accordo nelle conferenze episcopali, che di tempo in tempo sogliono tenersi in ogni provincia ecclesiastica. Ma di certo un'attenzione e una cura maggiore dovranno gli Ordinari prestare alle raccolte più ricche e preziose, quali sono gli archivi delle più antiche e maggiori sedi vescovili e parecchie famose biblioteche di Capitoli, Badie e Seminari, con manoscritti e stampati di molto valore, a cui sogliono ricorrere non solo gli studiosi del luogo, ma eziandio, gli stranieri e di lontane nazioni. Perché è manifesto che tali raccolte sopra tutte debbono essere custodite ed amministrare esemplarmente, e quindi affidate a custodi abbastanza capaci e zelanti, i quali, con la conoscenza del deposito loro affidato e con la buona volontà e premura, facciano onore al Clero e alla Diocesi e non diano motivo a lamenti degli studiosi seri e discreti» (*Enchiridion Archivorum Ecclesiasticorum* cit., pp. 199-200).

Dopo il Concilio Vaticano II, quando si cominciò a discutere sul riordinamento dei confini territoriali delle diocesi in Italia, come avvenne nell'Assemblea plenaria dei Vescovi italiani a Roma ai primi dell'aprile 1967, mons. Mario I. Castellano presentò come valide due soluzioni per la salvaguardia del materiale documentario delle diocesi eventualmente soppresse: la conservazione in loco e la concentrazione nella sede vescovile di nuova competenza. All'VIII convegno dell'Associazione degli archivisti ecclesiastici, a Padova (25-28 settembre 1967) egli le illustrò entrambe: «La prima soluzione è certo da preferire, come più semplice e meno costosa; ed anche rispettosa del prestigio storicamente importante. Ma non sempre sarà possibile attuarla, quando cioè manche-

Si tratta di una soluzione che potrà essere realizzata soltanto con l'intervento dello Stato che creerà le strutture, fornirà le strumentazioni specifiche, impegnerà personale specializzato. Questi grandi archivi provinciali ecclesiastici potranno diventare degli istituti veri e propri, alle dipendenze dell'autorità ecclesiastica dei metropolitani, con organizzazione adeguata del personale, messo a disposizione e finanziato dallo Stato.

4. In ogni caso si potrà utilmente *pensare alla collaborazione dello Stato*, espressa dal personale impiegato negli archivi ecclesiastici, secondo un piano organico a dimensione diocesana o provinciale ¹⁶.

5. Infine, è tempo che la Conferenza Episcopale Italiana elabori opportune norme, come hanno provveduto quella spagnola e quella francese, quasi un *regolamento* per l'organizzazione, la gestione, la conservazione e l'apertura degli archivi agli studiosi ¹⁷.

* * *

L'art. 12 dell'accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984 delinea nuove prospettive di collaborazione, diverse da quell'angusto orizzonte dell'art. 30 del concordato dell'11 febbraio 1929. Allora, infatti, prevalse la dimensione patrimoniale che congelò di fatto gli atteggiamenti dell'una e dell'altra parte, verso un'intesa che mirasse alla valorizzazione

ra una persona responsabile, capace di conservare i documenti, e di esibirli agli studiosi... La seconda appare più costosa e complicata, ma anche la più prudente, sia per i fini di salvaguardia del materiale documentario, sia per quelli di studio e di ricerca» (*Problemi e prospettive degli archivi ecclesiastici d'Italia dopo il Concilio Vaticano II ecumenico*, ora in «Archiva Ecclesiae», 24-25 (1981-1982), pp. 127-128).

Ma non se ne fece nulla.

¹⁶ La legge italiana del 5 giugno 1986, n. 253, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica del 13 giugno 1986, n. 135, stabilisce il contributo finanziario a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni di culto parimenti riconosciuti di particolare importanza.

Per quanto riguarda la legislazione regionale, cfr. S. PALESE, *Iniziativa per gli archivi ecclesiastici e loro prospettive (Risultati di un'indagine nelle varie regioni d'Italia)*, in «Archiva Ecclesiae», 26-27 (1983-1984), pp. 269-288. Sono pure utili le notizie fornite da G. SCHIAVONI, *Il piano di rilevazione dei beni culturali della Regione Lazio ed il Piano di revisione delle «Fonti della demografia storica»*, ivi, pp. 289-304; G. VIROLO, *Gli archivi ecclesiastici delle zone terremotate del Mezzogiorno*, ivi, pp. 305-312.

¹⁷ Per la Spagna, si veda il *Regolamento de los Archivos eclesiasticos españoles* del 1976 e per la Francia dal 1979 esiste il *Règlement general des archives de l'Eglise de France*.

Per l'Italia, con circolare della Segreteria di Stato ai Vescovi italiani fu proposto il *Regolamento per la custodia e l'uso degli Archivi e delle Biblioteche Ecclesiastiche*, il 30 aprile 1902 (in *Enchiridion Archivorum Ecclesiasticorum* cit., pp. 163-186).

del patrimonio culturale della Chiesa, come parte integrante ed essenziale della civiltà italiana. La distinzione delle competenze si tradusse in reciproca indifferenza verso iniziative intraprese unilateralmente, per quanto riguardava questa realtà considerata semplicemente come testimonianza del fatto religioso in Italia. Tanto meno si è mai pensato ad affrontare organicamente in termini strutturali la complessa realtà degli archivi ecclesiastici¹⁸.


Di conseguenza, proprio su quell'elemento di coesione di continuità della vicenda storica delle popolazioni italiane, quale è stata la civiltà e la cultura della Comunità ecclesiale, si è verificata una divisione degli impegni, che ha impedito di recepirlo in maniera valida e in tutta la sua ricca complessità, nel patrimonio della nazione¹⁹. Anche il dettato costituzionale dell'art. 9 non originò l'attuazione del compito di tutela da parte della Repubblica né incentivò la promozione della cultura del paese, in base proprio a quei beni che erano le più significative memorie del suo passato.

Ora, in un mutato contesto culturale, le dichiarazioni concordatarie di procedere ad ulteriori intese in materia di archivi e di biblioteche, sono di buon auspicio. Infatti, nell'orientamento dello Stato e della sua legislazione non c'è più l'ispirazione separatista dell'indifferenza, né quella totalizzante dell'appropriazione. D'altra parte nella Chiesa italiana la sollecitudine per la proprietà dei beni culturali è congiunta al desiderio riscoperto di valorizzarli per la promozione della cultura, insieme all'impegno per il bene del paese.

Le intese specifiche che verranno rappresentare, come è stato rilevato, un momento storico del processo di unificazione nazionale. Di tratta, infatti, di ricostruire una coscienza nazionale, ricca dell'intero patrimonio culturale e storico degli italiani.

¹⁸ La parte dell'art. 30 che riguarda la nostra materia è il primo capoverso: «La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato, e senza l'obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili» (*Acta Apostolicae Sedis* 21, 1929, p. 288).

¹⁹ Cfr. C. D. FONSECA, *Prima, durante e dopo l'art. 12 del Concordato del 18 febbraio 1984*, in *Il patrimonio documentario ecclesiastico: aspetti giuridici e realtà locali. Atti della giornata di studio del 17 giugno 1985*, a cura della Soprintendenza archivistica per la Campania, Napoli 1986, pp. 44-46.



La cooperazione tra comunità ecclesiale e società civile per la fruibilità del patrimonio d'archivio

di *Alberto Melloni*

1. Quella che qui si vuol presentare non è una riflessione epesegetica all'Accordo fra S. Sede e Stato — affidata ad altri più competenti di me e meno diffidenti verso gli effetti ultimi di una applicazione euforica dell'Accordo del 1984, e in ispecie di quei punti — come è il caso dell'art. 12 — giunti alla redazione finale grazie ad interventi profondi sul tessuto accumulativo del procedimento di revisione¹. Non mi è neppure possibile presentare esaustivamente i possibili profili di una cooperazione fra i depositi della memoria ecclesiale e le istituzioni scientifiche civili: la ricerca storica mi ha imposto un contatto con quei giacimenti sempre finalizzato alla acquisizione di dati, criteri, fonti. Mi limiterò allora a presentare una esperienza concreta di ricerca (di cui chi parla è solo minima parte) ed individuarne alcuni caratteri di valore generale in rapporto al nostro oggetto: questo richiede però una premessa.

2. Nel discutere di rapporti fra comunità cristiana e società spunta (è accaduto anche qui) spesso una idea di separatezza artificiosa fra *EKKLEΣΙΑ* e consorzio civile — e da qui il preconconcetto che la documentazione conservata da quella costituisca la base di una ricostruzione delle vicende dei cristiani credenti eterogenea rispetto alla vita comune e perciò esente dal metodo storico. Non è così: la compagnia degli uomini è parte integrante dell'esperienza cristiana, e per converso la storia di questa esperienza fa parte della vita del paese. Fra le molte arretratezze della cultura italiana sta anche questa; pensare che la storia del paese vada colta vuoi «a partire» dallo sviluppo del cattolicesimo vuoi «a prescindere» da esso, adottando nell'un caso e nell'altro un pregiudizio ideo-

¹ Si veda la sinossi offerta in *La revisione del Concordato: un Accordo di libertà*, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 1986.

logico piuttosto che sottomettere se stessi ed i dati al metodo storico, alle sue esigenze, ai suoi limiti ².

3. Il caso ³ a cui farò riferimento è quello dell'Istituto per le scienze religiose di Bologna, diretto da Giuseppe Alberigo - discutendo col quale sono nate queste brevi note. L'Istituto bolognese è un laboratorio internazionale di ricerca scientifica sul fatto cristiano nel suo complesso e nella sua diacronicità, sostenuto economicamente dai normali canali di finanziamento della ricerca scientifica italiana (lo stato, le regioni, i privati), che non coinvolge in alcun modo la chiesa. Fondato nei primi anni Cinquanta da Giuseppe Dossetti, che aveva portato in via san Vitale i propri libri e l'archivio delle *Cronache sociali*, l'Istituto alimenta oggi una Biblioteca specializzata che conta ormai 200.000 volumi, arricchita attraverso un lavoro comune degli studiosi e dei ricercatori che la frequentano: vi esiste un fondo archivistico che certo appartiene, in senso forte, alla «comunità ecclesiale», ma che ha trovato nella disponibilità ad una esplorazione storico critica il suo contesto più fecondo.

4. Si trattava per un verso dell'approdo d'una riflessione metodologica condotta soprattutto da Alberigo in disaccordo con Jedin ⁴, ma per altro verso e forse previamente, d'un punto di partenza da cui s'era mosso l'arcivescovo di Bologna, Giacomo Lercaro, che aveva da subito incoraggiato la nascita d'un Istituto di ricerca libero e che nei primi anni 60 aveva voluto depositarvi la storica biblioteca arcivescovile di Bologna e le sue pertinenze manoscritte; nonostante la revoca del comodato compiuta dal suo successore penso che quell'atto rappresentasse una concezione del ruolo della ricerca storica non solo scientificamente più maturo, ma teologicamente più avanzato e perciò meno timoroso.

5. Il ruolo dello stesso Lercaro e dell'ormai don Dossetti al Concilio hanno consentito il costituirsi di un archivio sul Vaticano II di grande consistenza e pregio: infatti essi deliberarono di depositare le proprie carte presso il centro bolognese dove sono custodite e studiate ⁵; il fondo Vaticano II offre uno spaccato (profondo e angolare al tempo stesso) della vita intima dell'avvenimento più «ecclesiale» che si possa dare nella storia del cristianesimo. Ancora una volta la ricerca storica — e penso

² Cf. il caso delle premesse di E. Ragonieri alla *Storia d'Italia* Einaudi, che hanno dato luogo ad una difficile rimonta in occasione della recente pubblicazione dell'Annale 9 su *La chiesa e il potere politico*, Torino 1986.

³ Se fossi più informato potrei ad esempio parlare anche dell'esperienza dell'Istituto Paolo VI di Brescia o di altri enti simili se non analoghi che pure esistono nel paese.

⁴ Cf. il *reprint* dei saggi di Alberigo in corso di stampa presso Paideia.

⁵ Ricordo a questo proposito il tentativo in atto di coordinare gli archivi sul Vaticano II presenti in Italia, Belgio, Francia e Germania.

ai volumi leccariani curati dall'Istituto — non è stato il grimaldello con cui forzare un archivio rinserrato, ma lo strumento attraverso cui s'è resa possibile una migliore comprensione del Vaticano II, al di qua della soglia oltre la quale sta l'assistenza dello Spirito Santo e che non è valicabile né col metodo storico critico né con quello apologetico: Τοῦτο λέγω, ἵνα μηδεὶς ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ (Col 2, 4).

6. In modo diverso tuttoché non eterogeneo s'è costituito il fondo Milani, in cui sono state depositate per volontà della destinataria le lettere di don Lorenzo alla Mamma ed altri documenti, di cui G. Battelli ha dato l'inventario nel 1980; così pure è depositato in copia l'archivio di una esponente del femminismo cattolico del primo '900, Adelaide Coari, di cui S. Zampa ha curato e pubblicato un inventario computerizzato nel 1983 ⁶.

7. E lo stesso dicasi per un ulteriore fondo che stiamo con grande fatica costituendo, il fondo Giovanni XXIII che raccoglie scritti di e su Angelo Giuseppe Roncalli altrimenti soggetti alla dispersione fisica o a quella forma sottile di dispersione storica che è il riserbo della S. Sede, che può variare dalle forme di iperdiscrezione dell'Archivio Segreto Vaticano fino alla riservatezza zenoniana del Sant'Ufficio, il cui segreto è normato da un regolamento a sua volta segreto... ⁷ A Bologna stiamo raccogliendo quindi le schegge di documentazione su papa Roncalli provenienti da archivi ecclesiali spesso privati per la costituzione di un polo di studio dinamico; il problema, infatti, è che la data del 1922 fa sì che tutti gli studi sulla Chiesa italiana e la Santa Sede vivano una doppia strozzatura: a) l'ambiguità Chiesa italiana-Santa Sede; b) la disponibilità delle fonti diplomatiche europee *eccetto* quelle ecclesiastiche.

8. Mi si obietterà forse che ciò vale per i fondi archivistici contemporanei di cui ho detto, ma non vale per altri settori o per altri contesti culturali. Non è vero: un corretto e positivo rapporto con la ricerca storica è l'unico modo per consentire una conservazione non mummificante del patrimonio documentario della comunità ecclesiale, al paese e perciò alla chiesa stessa. Il solo caso della mancata edizione dell'epistolario e della ripetitività degli studi sul Borromeo è il più doloroso esempio di una cura archivistica incapace d'accendere la memoria storica (o *a contrario* quello della storia della CEI).

⁶ In «Critica Storica» rispettivamente 1 (1980) e 4 (1983).

⁷ Si noti al proposito che le proposte della commissione interministeriale del 1969, art. 30bis, prevedevano infaustamente l'estensione a tutto il patrimonio archivistico di pertinenza ecclesiale delle norme di riservatezza adottate dall'Archivio Vaticano.

9. Mi si consentirà una ulteriore esemplificazione, presa ancora una volta dal ristretto ambito del nostro Istituto: ed è il progetto delle «lettere pastorali in età contemporanea» diretto da D. Menozzi e che ha già portato il primo frutto l'anno scorso, il *Repertorio delle Lettere Pastorali dei Vescovi dell'Emilia Romagna* dall'età napoleonica ad oggi. Si basa sulla regestazione completa, per ora manuale, di tutte le lettere pastorali dell'episcopato d'una regione dall'età napoleonica al Vaticano II condotta sulla scorta d'una griglia di lemmi-chiave: il dimensionamento regionale dei passi di questa iniziativa non ha tanto un fondamento critico interno, quanto lo scopo immediato di superare con la flessibilità propria delle strutture regionali e la maggior verificabilità dei prodotti i rischi paralizzanti dei megaprogetti soggetti assai spesso a megafiaschi. In questo modo è possibile (a costi relativamente bassi) creare un rapporto semplice ed esemplare fra istituzioni accademiche e culturali, istituzioni ecclesiastiche ed amministrazioni. Non si spinge la comunità ecclesiale né alla supplenza archivistica né alla memorialistica di provincia — e al tempo stesso si dota la ricerca scientifica di un genere assai trascurato nel nostro paese, quello degli *strumenti*, tanto più importante quanto più i rapporti chiesa-società risultano emergenti nei trends della storiografia odierna (penso allo scarso seguito di iniziative quali quelle sulla *Rerum Novarum* di Leone XIII, la *Gaudet Mater Ecclesia* di Giovanni XXIII o sulla costituzione conciliare *Lumen Gentium*).

10. La «cooperazione» a cui si riferiva il titolo assegnatomi può quindi essere interpretata in almeno due direzioni opposte. L'una, dalla quale mi sentirei di mettere in guardia, potrebbe ancora cadere nel tranello apparentemente paritario (ma ancora privilegiario) tipico del vecchio regime concordatario: essa porterebbe al convincimento che ciò che serve è uno sforzo economico dello Stato per garantire alle istituzioni ecclesiastiche la possibilità di accudire i propri giacimenti archivistici in modo da favorire e agevolare la conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni ecclesiastiche (art. 12 §3). Sarebbe un ulteriore avvillimento del livello scientifico delle discipline storico religiose del paese. L'altra direzione è più impegnativa, meno remunerativa sotto il profilo economico ma assai feconda in linea generale: bisognerebbe allora inserire il problema degli archivi ecclesiastici nel contesto d'una effettiva promozione degli studi storico religiosi italiani come discipline storiche⁸, che acquisisca alla co-

⁸ Cioè uscendo — lo dico senza alcun cedimento anticlericale e con il massimo rispetto per tanti preti che insegnano nella università italiana per insegnare — uscendo dalla mala prassi del dirottamento dei chierici *lapsi* verso le facoltà umanistiche.

noscenza in modo sempre più stabile e sempre più criticamente raffinato questa dimensione della vita e del paese, in ordine non ad una lettura ideologica della contemporaneistica, ma di tutta la storia. Questo a mio avviso potrebbe essere un modo di salutare l'Accordo in modo propositivo, dinamico e non mercantile. Forse questo consentirà di superare le privatizzazioni e le rimozioni dell'esperienza della chiesa d'Italia, di cui la scarsa cura degli archivi è solo la punta d'un iceberg?

Considerazioni sulle linee di intervento dell'amministrazione archivistica in materia di archivi ecclesiastici

di *Enrica Ormanni*

Per quanto il tema della mia relazione e le funzioni che rivesto nell'ambito dell'Amministrazione archivistica possano indurre a pensare che la mia voce sia quella dell'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, tengo a precisare che oggi parlo come presidente dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana e che le mie ipotesi sono dettate da quell'amore per gli archivi che anima tutti gli associati.

Si è molto discusso sul tema di questo seminario in precedenti tavole rotonde e convegni di studio, per cui ritengo che sia necessario anzitutto valutare le diverse posizioni che sono state assunte al riguardo.

Affronterò l'argomento da archivista, esaminando i criteri in base ai quali si è tentato di definire o, comunque, si potrebbe tentare di definire le forme di tutela che l'Amministrazione archivistica potrebbe adottare nei confronti degli archivi ecclesiastici.

Il primo criterio è quello della personalità giuridica che gli enti ecclesiastici hanno, o potrebbero venire ad assumere in forza della L. 222/85, nell'ordinamento italiano.

È questo il criterio in base al quale i più hanno ritenuto di doversi regolare, considerando che il D.P.R. n. 1409/1963 attua differenti forme di tutela a seconda che gli archivi appartengano ad enti pubblici o a privati; e per 'privati' la legge sottintende sia gli enti sia le persone fisiche, derivando per entrambi la forma di tutela meno incisiva dal regime privatistico cui i loro archivi sono sottoposti.

Si è osservato da parte di alcuni che il D.P.R. 1409 è stato applicato «tendendo a ricomprendere gli archivi ecclesiastici ora tra quelli pubblici ora tra quelli privati»¹ e che, non contenendo detta norma alcun riferi-

¹ Cfr. F. PETRONCELLI HÜBLER, *Brevi note sulla tutela dei beni culturali nell'accordo di modificazioni del concordato* in *Atti del convegno nazionale di studi su il nuovo accordo tra Italia e S. Sede*, a cura di Raffaele Coppola, Milano, Giuffrè, 1987, p. 719.

mento agli istituti della Chiesa, l'amministrazione pubblica ritiene che essi costituiscano rispetto agli enti pubblici e privati una terza specie che sfugge alla vigilanza².

In realtà, l'ancor vigente regolamento degli archivi di Stato del 1911³, sulla scorta del Codice Civile del 1865, comprende tra le persone giuridiche pubbliche gli enti ecclesiastici, assoggettandone gli archivi alle medesime forme di tutela previste per gli archivi degli enti pubblici; mentre il D.P.R. 1409 si è adeguato al Codice Civile del 1942, che opera solo la distinzione tra persone giuridiche pubbliche e private, senza far menzione degli archivi ecclesiastici. È quindi comprensibile il diverso atteggiamento assunto nel tempo dagli organi dell'Amministrazione archivistica.

Nel corso della tavola rotonda tenutasi a Trento nell'ottobre 1987, in occasione del convegno-seminario *La conta delle anime*, Francesco Margiotta Broglio ha espresso la convinzione che in conseguenza della personalità giuridica privata che gli enti ecclesiastici vegono ad assumere nell'ordinamento italiano in forza della L. 222/85, i loro archivi debbano essere sottoposti alle medesime forme di tutela previste per gli archivi degli enti privati dall'art. 38 del D.P.R. 1409/63.

In quella medesima occasione Oddo Bucci, pur notando che il D.P.R. 1409 non contiene norme riguardanti gli archivi ecclesiastici, ha riconfermato il proprio convincimento secondo cui la nuova norma pattizia ha configurato un *tertium genus* di archivi⁴ cui peraltro è applicabile la medesima forma di tutela prevista per gli archivi privati, affermando però che gli enti ecclesiastici non possono essere sottoposti all'imperatività delle norme di tutela previste dall'art. 38 del D.P.R. 1409.

La medesima tesi sostiene Flavia Petroncelli Hübler⁵; mentre Francesco Adami, pur ritenendo anch'egli che la condizione giuridica degli archivi ecclesiastici debba essere assimilata a quella dei privati, non concorda riguardo all'elusione dell'imperatività della norma⁶.

D'altra parte, Francesco Finocchiaro, nel suo trattato di diritto ec-

² Cfr. F. E. ADAMI, *Archivi e biblioteche di enti e istituzioni ecclesiastiche*, in *Atti del convegno*, cit., p. 238.

³ R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163, art. 73, che conferma il dettato dell'art. 69 del R.D. 9 settembre 1902, n. 484.

⁴ *Gli archivi ecclesiastici di fronte alla legislazione statale — Dalle leggi eversive alle modificazioni del concordato*, in «Archiva Ecclesiae», 28-29 (1985-1986), p. 97, ove, a proposito dell'art. 12 del nuovo Accordo tra Stato e Chiesa, l'A. afferma che la norma «mette in luce il sorgere di un *tertium genus* tra gli archivi, ai fini della loro tutela garantita dal decreto legislativo del 1963: archivi pubblici, archivi privati e archivi ecclesiastici».

⁵ In *Atti del convegno*, cit., p. 717.

⁶ In *Atti del convegno*, cit., p. 248.

clesiastico⁷, osserva che, essendo la Chiesa un ordinamento giuridico primario, gli enti ecclesiastici non sono inquadrabili fra quelli che perseguono fini propri dello Stato italiano, e che pertanto (ed è la tesi di Jemolo) — a differenza degli enti di confessioni di minoranza — essi non sono assimilabili agli enti pubblici statali ma, quando abbiano ottenuto dallo Stato italiano il riconoscimento della personalità giuridica, altro non sono appunto che «enti ecclesiastici civilmente riconosciuti». Il che esclude, di conseguenza, che essi possano essere assimilati a qualsiasi figura dell'ordinamento giuridico italiano.

In conclusione, escludendo che gli enti ecclesiastici possano essere ricompresi tra gli enti pubblici, la dottrina oscilla tra l'assimilazione agli enti privati e la considerazione di una terza specie, quella appunto di enti la cui qualifica di ecclesiastici dipende dall'esser stati costituiti secondo il diritto canonico e dal far parte dell'organizzazione della Chiesa cattolica, e che dall'ordinamento italiano possono essere civilmente riconosciuti.

Non intendo inserirmi — e non potrei, dato che non sono giurista — in questo dibattito dottrinale. Ma, da archivistica, vedo i rischi delle due tesi: il considerare gli enti ecclesiastici come un *tertium genus* significherebbe lasciare i loro archivi privi di garanzie di tutela da parte dello Stato italiano, l'assimilarli alle persone giuridiche private potrebbe non garantire la tutela di tutti gli archivi ecclesiastici di interesse storico.

Mi domando, ad esempio, come può conciliarsi il dettato dell'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama con l'eventualità che non si verifichino le condizioni previste (richiesta di riconoscimento, assenso dell'autorità ecclesiastica, etc.) per il riconoscimento della personalità giuridica nei riguardi di un ente ecclesiastico possessore di archivi storici; oppure quale può essere il destino delle fabbricerie prive di personalità giuridica nel caso si estingua l'ente ecclesiastico alla cui personalità si trovano collegate.

A quali condizioni saranno sottoposti gli archivi di questi e di altri enti ecclesiastici e quale garanzia di tutela potranno avere?

È un dato di fatto che gli archivi ecclesiastici fanno parte del patrimonio culturale italiano e che lo Stato è per l'art. 9 della Costituzione impegnato a tutelarli, come giustamente ha più volte affermato Don Palese sin dal Congresso Nazionale *La Chiesa Italiana per i Beni Culturali* che si è svolto nel maggio '87 a Milano⁸.

⁷ *Diritto ecclesiastico*, Bologna, Zanichelli, 1986, p. 192.

⁸ Al convegno, organizzato dalla CEI e dalla Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra

Pertanto, se incerta è la garanzia di tutela, quando questa venga esercitata in base al criterio della figura giuridica (quale che sia) che gli enti ecclesiastici possono assumere nell'ordinamento italiano, mi chiedo perché basarsi su questo criterio, che il D.P.R. 1409 ha potuto adottare nei confronti degli enti che appartengono all'ordinamento giuridico italiano, ma la cui applicazione agli archivi ecclesiastici è oggi tanto controversa.

Si potrebbe allora prendere in considerazione il criterio dei fini cui è volta l'attività istituzionale dell'ente: se questa è diretta a fini pubblici dello Stato italiano la condizione dell'archivio sarebbe pubblica, altrimenti privata. Un precedente lo si può trovare nell'art. 22 del R.D. 27 maggio 1875, n. 2552, che sottopose alla vigilanza dell'Amministrazione archivistica gli archivi diocesani e parrocchiali prodotti nello svolgimento di funzioni di giurisdizione civile da parte di vescovi e parroci.

Mi sembra, però, che questo criterio verrebbe a spezzare quella unitarietà di tutela che all'archivio deve essere riconosciuta in base al principio di provenienza.

Come regolarsi ad esempio (ma non è questo l'unico esempio) per quanto riguarda la materia del matrimonio concordatario? È indubbio che il sacerdote, allorché dà lettura degli articoli del codice civile agisce in qualità di ufficiale dello stato civile, quando redige l'atto di matrimonio in doppio originale esercita una funzione pubblica certificativa e quando trasmette l'atto di matrimonio all'ufficio dello stato civile compie un atto giuridico appartenente al genere delle notificazioni⁹.

Ma allora, quale tutela può essere garantita ad un archivio nel suo complesso, quando la sua condizione giuridica, a seconda delle finalità che hanno portato l'ente a produrre documenti scritti, si configura a volte come pubblica a volte come privata?

Il mio impegno di carattere professionale nei confronti degli archivi mi porta a considerare con attenzione quanto suggerisce la norma pattizia, nell'adottare un enunciato da cui risulta semplicemente che gli archivi di interesse storico conservati presso gli enti ecclesiastici sono oggetto di quelle garanzie di tutela che lo Stato italiano è impegnato a offrire, senza alcun riferimento alla natura giuridica degli enti medesimi¹⁰.

in Italia, S. Palese così si esprimeva a proposito degli archivi ecclesiastici: «tutto questo insieme di beni documentari fanno parte del patrimonio nazionale d'Italia del quale la Repubblica Italiana è particolarmente impegnata a garantire la conservazione e la valorizzazione».

⁹ Cfr. F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 275.

¹⁰ Lo svincolamento della tutela degli archivi dalla qualifica giuridica dell'ente detentore, implicata dall'art. 12 dell'accordo di Villa Madama, è stato messo in risalto da O. BUCCI, *Gli archivi ecclesiastici*, cit., p. 97.

In ciò mi sento confortata dalle considerazioni svolte da Francesco Adami, allorché osserva che vi è un nuovo indirizzo nella tutela dei beni culturali, in cui «il profilo dell'appartenenza scade a criterio secondario e strumentale in vista del valore primigenio rappresentato dall'uso o godimento effettivo della valenza del bene...»¹¹. Indirizzo dal quale mi sembra in sostanza abbia preso le mosse ieri Gaetano Dammacco, propendendo per il principio dell'oggettività, in base al quale l'archivio ecclesiastico viene a configurarsi come un bene giuridico di natura pubblica sottoposto a disciplina speciale.

Ma anche assumendo il criterio di tutelare gli archivi ecclesiastici di interesse storico in quanto tali, senza preoccuparsi della figura giuridica che gli enti possessori vengono ad assumere nell'ordinamento italiano e dei fini cui è volta la loro attività, non tutto è pacifico.

La dottrina appunta anzitutto la propria attenzione sulla differenza tra l'enunciato dell'art. 12 della norma pattizia «archivi di interesse storico» e quello dell'art. 37 del D.P.R. 1409 «archivi di notevole interesse storico». Il che, a mio avviso, nel caso si voglia accettare la tesi che la condizione giuridica degli archivi ecclesiastici è privata, vorrebbe semplicemente dire che, mentre nei confronti degli archivi degli enti privati appartenenti all'ordinamento giuridico italiano l'imperatività delle norme contenute nell'art. 38 del D.P.R. 1409 si può esplicitare soltanto se essi rivestano un «notevole» interesse storico, per quanto riguarda gli archivi degli enti ecclesiastici è sufficiente un semplice «interesse» storico; in conclusione, perciò, le condizioni perché questi ultimi archivi siano considerati meritevoli di essere garantiti dallo Stato italiano ai fini della loro conservazione e fruizione sarebbero meno limitative, in accordo con l'interesse di tutelarli in maniera più lata.

Peraltro, ciò che non sfugge alla dottrina è la più essenziale questione del riconoscimento di questo interesse storico.

Oddo Bucci ritiene che il riconoscimento spetti agli organi periferici dell'Amministrazione archivistica¹².

Flavia Petroncelli Hübler prevede che nella individuazione degli archivi di interesse storico possano verificarsi contrasti tra autorità ecclesiastica e autorità civile, e pare propendere per la tesi che l'autorità ecclesiastica debba perlomeno consentire sull'individuazione di questi archivi¹³.

¹¹ Cfr. *Atti del convegno*, cit., p. 250.

¹² Cfr. *Gli archivi ecclesiastici*, cit., p. 98.

¹³ In *Atti del convegno*, cit., pp. 274, 275.

Francesco Adami, considerato che la norma pattizia non demanda questa individuazione alle intese tra organi dello Stato e organi della Chiesa, conclude che l'accertamento non può che essere di competenza dello Stato italiano e, di conseguenza, ritiene che esso debba essere effettuato ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 1409, nei limiti da questo previsti, ossia quando gli archivi siano riconosciuti di «notevole» interesse storico. Solo a seguito di detto riconoscimento, attraverso una dichiarazione delle competenti Sovrintendenze archivistiche, la norma pattizia diverrebbe operante ¹⁴.

Quest'ultima tesi, però, finirebbe con il lasciare scoperti da ogni garanzia di tutela per lungo tempo molti archivi ecclesiastici.

È un dato di fatto che le Sovrintendenze archivistiche non hanno potuto sino ad oggi emanare il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse storico se non nei confronti di una esigua percentuale degli archivi privati esistenti sul territorio italiano.

Il tempo occorrente a ciascuna Sovrintendenza per l'accertamento e la dichiarazione del notevole interesse storico nei confronti degli archivi ecclesiastici compresi nel territorio di propria competenza, finirebbe infatti per rinviare a tempi indeterminabili l'operatività della norma pattizia nei confronti di archivi che potrebbero rivestire un immenso valore storico.

È vero che, nell'incertezza della dottrina, gli archivisti si sono regolati in base ad esigenze pratiche; di conseguenza, laddove si è trattato di erogare contributi in base alla L. 253/86, essi hanno applicato la norma, accertando l'interesse storico degli archivi posseduti dagli enti destinatari del contributo e facendo poi seguire la dichiarazione di notevole interesse storico in base all'art. 37 del D.P.R. 1409 per assicurarne la tutela.

Peraltro, un comportamento dettato da esigenze pratiche non mi sembra che possa costituire un presupposto per l'elaborazione di una dottrina.

Mi sono domandata se l'art. 12 del nuovo Accordo tra Stato e Chiesa non abbia intenzionalmente omissso qualsiasi riferimento al «riconoscimento» dell'interesse storico, in quanto quell'interesse è presupposto negli archivi ecclesiastici.

Se il D.P.R. 1409 si è basato, per l'elaborazione di norme di tutela degli archivi, sull'appartenenza dei loro possessori agli enti pubblici oppure sulla loro figura di 'privati', ponendo i primi direttamente sotto la vigilanza dell'Amministrazione archivistica ed assoggettandovi i se-

¹⁴ Cfr. *Atti del convegno*, cit., p. 248.

condi solo a condizione che ne fosse accertato e dichiarato il notevole interesse storico, ciò è perché l'interesse storico dei primi è un presupposto che non necessita di accertamenti; l'ente pubblico, formalmente istituito con finalità statuali, non può che formare archivi di interesse storico, e nei confronti di questi archivi la definizione di 'storico' viene ad essere acquisita per semplice decorso di tempo: allorché siano trascorsi 40 anni dall'esaurimento degli affari trattati, i relativi fascicoli vanno conservati in separate sezioni d'archivio affidate alla cura di personale qualificato ¹⁵.

La molteplicità dei fini cui possono essere dirette le attività dei privati impone invece un accertamento dell'interesse storico rivestito dai loro archivi, interesse che deve essere riconosciuto come «notevole» perché lo Stato possa, nel pubblico interesse, porre dei limiti alla proprietà privata.

Per quanto riguarda gli enti ecclesiastici — analogamente a quanto avviene nell'ordinamento italiano per gli enti pubblici — l'interesse storico dei loro archivi può effettivamente esser dato come presupposto. Gli enti ecclesiastici, infatti, per poter essere definiti tali, debbono essere stati costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica e devono avere essenzialmente fini religiosi e di culto che sono conosciuti e valutabili nel loro interesse storico, senza necessità di accertamenti.

Di conseguenza, l'art. 12 del nuovo Accordo, nell'enunciato «archivi di interesse storico», potrebbe essersi riferito alla storicità da questi archivi acquisita per il decorrere del tempo, analogamente a quanto avviene per gli archivi degli enti pubblici nell'ordinamento italiano. E questo decorso potrebbe esser stabilito nei quarant'anni. Anche se ieri Tarcisio Bertone ha osservato che questa materia non è regolata in maniera univoca dalle norme canoniche, si può osservare che il canone 491 par. 2 del nuovo Codice di diritto canonico, nel demandare alla cura dell'ordinario diocesano la istituzione nella propria diocesi di un archivio storico, si riferisce al materiale non più occorrente alle necessità correnti degli enti ecclesiastici, suggerendo quindi il medesimo criterio del decorso di tempo.

E se l'interpretazione può apparire azzardata, nulla vieta che una norma dello Stato italiano venga a stabilire che tutti gli archivi ecclesia-

¹⁵ D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 30. Nella relazione all'articolo si legge «È parso sufficiente stabilire una presunzione generale di interesse storico per i documenti anteriori all'ultimo quarantennio...». Da sottolineare l'uso, a proposito degli enti pubblici, della locuzione *interesse storico*.

stici rivestono interesse storico e che, di conseguenza, essi vanno tutelati sin dal loro nascere ai fini della loro futura conservazione e fruizione.

Non mi sforzerei perciò di assimilare gli archivi ecclesiastici a fattispecie contemplate dalla legge archivistica attuale: posto che l'art. 9 della Costituzione impone allo Stato italiano di tutelare il patrimonio culturale del Paese — del quale a buon diritto gli archivi ecclesiastici fanno parte — noi ci troviamo di fronte ad una norma pattizia che prevede che siano concordate dalle due parti disposizioni atte a tutelare questi archivi. E a questo proposito non posso non rammentare che Francesco Margiotta Broglio, nel corso della citata tavola rotonda svoltasi a Trento nell'ottobre scorso, ha affermato che anche il secondo comma del paragrafo 1 dell'art. 12 del nuovo Accordo riguarda gli archivi; come del resto ancora ieri ha confermato Raffaele Coppola ed oggi Francesco Adami.

Di fronte alla tesi di Flavia Petroncelli Hübler¹⁶ che la commissione paritetica per la formulazione di norme è superata in quanto le leggi dello Stato sembra debbano conservare tutta la loro efficacia, cosicché l'armonizzazione tra applicazione della legge italiana ed esigenze di carattere religioso deve ora realizzarsi a livello amministrativo, non posso non considerare quanto la dottrina non sia concorde rispetto alla applicazione di quelle leggi e quanto sia rischioso lasciare quell'armonizzazione alla discrezionalità degli organi amministrativi, come ritiene Tommaso Mauro quando osserva che solo il terzo comma del paragrafo 1 dell'art. 12 si riferisce agli archivi e conclude che la competenza riguardo alle «intese» debba spettare agli organi periferici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali¹⁷.

Personalmente concordo con Pier Giovanni Caron quand'egli espone la tesi che l'art. 12 con la sua enunciazione «ha aperto la via a quella che dovrà essere la realizzazione d'una legislazione completa, canonica e civile, atta a regolare» la tutela del patrimonio culturale ecclesiastico¹⁸. Tesi alla quale ha sostanzialmente aderito ieri Salvatore Palese, osservando che la materia è *de jure condendo*¹⁹.

In effetti la dottrina, non essendo concorde, non suggerisce all'amministrazione archivistica chiare linee di intervento, oltre quelle che sul

¹⁶ Cfr. *Atti del convegno*, cit., p. 722.

¹⁷ Cfr. *Beni culturali di interesse religioso e archivi ecclesiastici nell'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama*, in «Archiva Ecclesiae» cit., pp. 63, 64.

¹⁸ Cfr. *La tutela del patrimonio storico ed artistico nell'articolo 12 del nuovo concordato*, in *Atti del convegno*, cit., p. 704.

¹⁹ Concorda con questa interpretazione anche Giorgio Feliciani nella sua relazione al XVI Convegno degli archivisti ecclesiastici (Roma 6-9 ottobre 1987): *Il regime giuridico dei beni archivistici ecclesiastici*; ora pubblicata in: «Archiva Ecclesiae», 30-31 (1987-88), pp. 115-130.

piano pratico i suoi organi periferici hanno per il momento adottate; né mi sembra che in base all'una o all'altra interpretazione si possa riuscire ad assicurare una completa garanzia di tutela a tutti gli archivi ecclesiastici.

La stessa Chiesa cattolica, sempre sollecita nei riguardi dei propri archivi, dal 1902, allorché venne emanato il regolamento per gli archivi e le biblioteche, non ha manifestato tendenze uniformi riguardo alla loro tutela.

Nella lettera circolare del 15 aprile 1923 il Cardinal Gasparri vedeva la possibilità (a giudizio delle Conferenze episcopali) di concentrare negli archivi vescovili o dei vicariati maggiori i registri parrocchiali di oltre 150 anni, e consigliava la separazione delle pergamene e del materiale più antico e di pregio dal resto dell'archivio. Nelle istruzioni della Pontificia Commissione per gli Archivi Ecclesiastici del dicembre 1960, inviata da Mons. Giusti agli ordinari e superiori religiosi, si afferma che gli archivi dovranno di regola esser conservati ed amministrati dagli enti da cui provengono.

Il canone 491 del nuovo Codice di diritto canonico prevede di nuovo la concentrazione degli archivi storici nelle Diocesi. Non esistono però norme per quanto riguarda gli istituti religiosi.

È comunque da considerare che la mancanza di adeguate risorse, l'accrescimento della massa documentaria, l'assenza di norme che regolino la consultazione in maniera uniforme e, non ultima, la carenza di personale che si dedichi alla cura degli archivi ecclesiastici, vengono a costituire un problema che non si può risolvere mediante comportamenti amministrativi o soluzioni legislative parziali, quali ad esempio la L. 253/86 sui contributi.

Quella che occorre è una soluzione globale, che possa mettere l'Amministrazione archivistica non di fronte a ipotesi ma a certezze, che le consentano di intervenire in maniera sistematica per la salvaguardia degli archivi ecclesiastici e per la loro fruizione e valorizzazione.

Occorre inoltre che le soluzioni siano univoche: che la concentrazione (comunque la si voglia attuare) non sia demandata a decisioni discrezionali, a valutazioni 'campanilistiche'; ciò provocherebbe perlomeno incertezza su dove si trovino gli archivi da salvaguardare e da consultare, conservandosi così quella caratteristica frammentazione lamentata dai ricercatori. Importante è pure che le norme di consultabilità siano valide per tutti gli archivi ecclesiastici e che la tutela della riservatezza degli atti non sia lasciata, se non in particolarissimi casi, alla valutazione soggettiva di chi quegli archivi conserva.

Debbo dire che non vedo inconvenienti nella concentrazione, che è più atta a favorire norme uniformi di conservazione e fruizione, che può permettere l'allestimento di strutture e servizi centralizzati (e perciò meno costosi e più efficienti), che consente di gestire gli archivi mediante personale specializzato. Del resto i vantaggi della concentrazione sono già stati lungamente sperimentati dagli Archivi di Stato.

Alla tavola rotonda già rammentata, che si è svolta a Trento nell'ottobre scorso, si è giunti anche a parlare di deposito degli archivi ecclesiastici presso gli Archivi di Stato.

Non propendo, comunque, per l'una o l'altra soluzione — che in ogni caso andrà concordata —, ma semplicemente per una soluzione, qualunque essa sia, che dia certezze e consenta all'Amministrazione archivistica di provvedersi di adeguati strumenti legislativi che le permettano di ottenere le necessarie risorse per affrontare i non indifferenti problemi suscitati dalla tutela degli archivi ecclesiastici e di programmare di conseguenza validi ed efficaci interventi per la salvezza di testimonianze storiche di grandissimo valore.

Ritengo quindi auspicabile che apposite forme permettano finalmente in maniera chiara e non opinabile lo svolgimento di un'azione che consenta di salvaguardare e rendere fruibile un patrimonio culturale del cui immenso valore (che sia esso dichiarato o meno) tutti siamo convinti e che l'appassionata relazione svolta ieri da Andrea Riccardi sull'archivio ecclesiastico come memoria storica della comunità ecclesiale e della società civile ha ampiamente riconfermato.

La realizzazione delle intese concordatarie nel quadro della normativa vigente

di *Domenica Porcaro Massafra*

Sulla genesi dell'art. 2, n. 1, terzo comma dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense ci ha parlato ieri, nella prima sessione di questo seminario, il prof. Adami. Sulla questione lo stesso Adami aveva già scritto un sollecitante articolo pubblicato negli Atti di un convegno svoltosi tra Bari e Bisceglie nel giugno del 1984¹.

Qualche mese più tardi ebbero modo di esprimersi sullo stesso tema anche Tommaso Mauro² e Oddo Bucci³ i quali, in occasione del XV convegno degli archivi ecclesiastici svoltosi a Loreto nell'ottobre del 1984, sul tema *Problemi giuridici degli archivi ecclesiastici*, davano precise e, per molti versi, coincidenti interpretazioni sullo stesso comma terzo, indicando in sostanza la via da seguire per il raggiungimento delle intese.

Negli interventi citati erano, di fatto, già sviluppati alcuni temi, riproposti in questo seminario, e risultavano già sciolti alcuni nodi fondamentali che pur tuttavia sembrano ostacolare ancora oggi il concreto realizzarsi delle intese concordatarie.

Innanzitutto, sull'annosa questione se gli archivi fossero da assoggettare al regime proprio degli archivi degli enti pubblici oppure a quello dei privati, l'Adami propendeva con convinzione per la seconda tesi, escludendo del tutto la prima e confutando con decisione l'opinione «largamente diffusa a livello dell'apparato burocratico dello Stato...» secondo la quale «nel sistema legislativo ancora vigente gli archivi della Chiesa costituiscono una sorta di *tertium genus* che sfugge alla vigilanza esercitabile... tanto su quelli degli enti pubblici, quanto su quelli appartenenti

¹ F. E. ADAMI, *Archivi e biblioteche di enti e istituzioni ecclesiastiche*, in *Atti del convegno nazionale di studi su il nuovo accordo tra Italia e Santa Sede*, a cura di R. Coppola, Milano 1987, pp. 231-253.

² T. MAURO, *Beni culturali di interesse religioso e archivi ecclesiastici nell'art. 12 dell'accordo di Villa Madama*, in «*Archiva Ecclesiae*», 28-29 (1985-1986), pp. 37-72.

³ O. BUCCI, *Gli archivi ecclesiastici di fronte alla legislazione statale*, *ibid.*, pp. 73-100.

ai privati, in maniera tale da rendere impossibile ogni intervento, per così dire 'autoritativo' delle competenti Sovrintendenze»⁴; il Bucci, da parte sua, ritenendo che l'art. 12 «non lega la tutela degli archivi ecclesiastici alla qualifica giuridica degli enti di appartenenza» in quanto «il loro valore culturale non è associato alla tipologia giuridica dell'ente, ma deve essere *accertato* per costituire titolo di tutela sulla base del solo titolo ammissibile e cioè dell'interesse storico», propendeva invece per il *tertium genus*, anche se immediatamente precisava che agli archivi ecclesiastici era applicabile «la normativa che il decreto legislativo n. 1409/63 contiene relativamente alla vigilanza sugli archivi privati di notevole interesse storico» in quanto «gli enti ecclesiastici non sono convertiti in enti privati ma i loro archivi ricevono la medesima tutela di questi ultimi». L'autore corredeva questa precisazione con una nota a piè pagina in cui dichiarava che «la vita giuridica degli enti ecclesiastici è venuta sempre di più svolgendosi nell'ambito del diritto privato»⁵.

La persistente convinzione che gli archivi ecclesiastici fossero in base al primo comma dell'art. 30 del Concordato del 1929 «di assoluta proprietà ecclesiastica e quindi non soggetti ad alcun controllo dello Stato»⁶, insieme alla mancanza di chiarezza sulla loro natura giuridica, frutto delle contraddittorie interpretazioni dottrinarie, ha bloccato di fatto per lungo tempo l'azione dello Stato, rendendo inoperante per questo settore quella tutela del patrimonio storico imposto dall'art. 9 della Costituzione e finendo per arrecare ai beni documentari della Chiesa danni che si sarebbero potuti probabilmente evitare.

Tale impostazione, condivisa peraltro da «esponenti (anche di primissimo piano) della gerarchia ecclesiastica»⁷ e le conseguenze negative che ne sono derivate, è stata, per l'Adami, «la causa efficiente dell'inserimento nel recente accordo tra l'Italia e Santa Sede della disposizione relativa agli archivi e alle biblioteche ecclesiastiche»⁸, inserimento che ha chiarito una volta per tutte che i beni archivistici rientrano di diritto tra quelli che lo Stato ha il compito di tutelare e valorizzare.

Se si accoglie, dunque, la tesi di quella parte della dottrina, che sembra ormai prevalente, la quale ritiene che gli archivi di enti ed istituzioni ecclesiastiche siano assoggettabili al regime proprio degli archivi privati, ne deriva, di conseguenza, che sono applicabili *in toto* gli artt.

⁴ F. E. ADAMI, *Archivi e biblioteche*, cit., p. 243.

⁵ O. BUCCI, *Gli archivi ecclesiastici*, cit., pp. 97-98.

⁶ F. E. ADAMI, *Archivi e biblioteche*, cit., p. 238.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, p. 243.

36-43 del D.P.R. 1409/63 ed, in particolare, che spetti allo Stato l'onere di valutare quali, tra detti archivi, siano di interesse storico.

Le conclusioni cui giungono gli autori citati sono, a mio parere, non molto dissimili tra loro.

Non essendoci nel III comma, n. 1 dell'art. 12 alcun riferimento né alle 'esigenze religiose' richiamate espressamente nel comma II per gli altri beni culturali, né all'elaborazione di 'opportune disposizioni', ne consegue, secondo il Mauro, che «le intese previste dalla norma stessa anziché essere dirette allo svolgimento di un'attività normativa, hanno semplicemente lo scopo di rendere più fattibile, nella fase più propriamente esecutiva, la tutela e l'uso dei predetti beni»⁹ e, pertanto, le intese stesse possono «trovare completa realizzazione a livello meramente esecutivo»¹⁰ utilizzando i mezzi già a disposizione e le procedure amministrative poste in essere dagli organi competenti dello Stato, sia a livello centrale che periferico, individuati quest'ultimi dagli stessi autori nelle Sovrintendenze archivistiche.

Posta in questi termini la questione e risolti, almeno in teoria, tutti i problemi di natura giuridica, ci si può chiedere se i principi enunciati nel comma III abbiano avuto finora pratica attuazione.

Il fatto che siamo qui a discutere sullo stesso tema e, in fondo, negli stessi termini, è l'indice più evidente non tanto della complessità della materia, quanto del persistere di determinate opinioni.

Sulla convinzione, ad esempio, ancora profondamente radicata nell'Amministrazione archivistica italiana che gli archivi ecclesiastici siano una sorta di ambito riservato a cui ci si avvicina per mera condiscendenza delle autorità ecclesiastiche può essere indicativo riferire qualche episodio.

Non è trascorso molto tempo da quando io stessa in un breve articolo apparso sul secondo volume della collana *Per la storia della chiesa di Puglia - Studi e materiali*, pubblicato nel 1986, nel quale illustravo i risultati di un progetto speciale finalizzato al censimento degli archivi ecclesiastici pugliesi, realizzato ai sensi della famosa legge sull'occupazione giovanile, scrivevo: «Se alcuni risultati si sono finora ottenuti nonostante le difficoltà incontrate, il merito va attribuito non solo alla particolare sensibilità per i problemi della tutela dei beni culturali della Chiesa manifestata dalla maggior parte dei vescovi pugliesi ed alla fiducia e comprensione dei parroci che hanno consentito al personale statale di opera-

⁹ T. MAURO, *Beni culturali*, cit., p. 63.

¹⁰ *Ibid.*, p. 64.

re nei loro archivi, ma anche alla disponibilità dell'Ufficio Centrale per i beni archivistici del Ministero per i beni culturali e ambientali che ha autorizzato con convinzione, pur nell'incertezza legislativa, il progetto ed ha seguito con indiscutibile impegno tutte le fasi di realizzazione del programma finalizzato alla salvaguardia di un patrimonio documentario su cui non ha diretta competenza ma per il quale sarebbe disposto ad impegnare mezzi finanziari e capacità tecniche ben più cospicue di quelle oggi possibili»¹¹.

Sulle difficoltà dell'Amministrazione archivistica, più presunte che reali, e sui timidi passi effettuati in direzione di un maggiore impegno in questo settore, si può ricordare che più di qualche volta, in occasione degli annuali incontri che la stessa Amministrazione archivistica organizza con i soprintendenti per concordare ed omogeneizzare le linee di intervento da seguire su tutto il territorio nazionale, si è discusso a lungo sulla possibilità di emettere per i suddetti archivi la 'dichiarazione di notevole interesse storico' cioè il provvedimento amministrativo che, nato per la tutela degli archivi privati, può di fatto, se applicato agli archivi ecclesiastici, innescare una serie di conseguenze certamente positive per la loro migliore conservazione, come quella, ad esempio, che consente di utilizzare i fondi disponibili su un capitolo ordinario di spesa per il restauro di documenti deteriorati.

Mentre nel periodo antecedente alla firma del nuovo concordato si propendeva per la tesi che non esistevano le premesse giuridiche per emettere tale provvedimento, negli anni più recenti si è ritenuto che, ove la situazione fosse assolutamente favorevole, si poteva procedere in tal senso, sempre che l'autorità ecclesiastica fosse su ciò pienamente d'accordo.

Quanto riferito la dice lunga sulla cautela dello Stato di prendere posizione in un settore che ritiene di estrema delicatezza prima che le intese chiariscano la via ufficiale da seguire.

Ma la logica e la linearità delle conclusioni cui sono giunti gli autori più volte citati possono trovare conferma nell'esperienza concreta maturata in Puglia nella realizzazione del progetto di censimento degli archivi ecclesiastici cui prima ho fatto riferimento.

In fondo, per il raggiungimento degli obiettivi che il progetto stesso si poneva, non si è fatto altro che collaborare con i competenti organi

¹¹ D. PORCARO MASSAFRA, *L'ordinamento degli archivi parrocchiali dell'arcidiocesi di Bari nell'ambito del censimento degli archivi ecclesiastici pugliesi*, in *Prime indagini e archivi parrocchiali*, a cura di S. Palese, pp. 126-127.

ecclesiastici per favorire ed agevolare la conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico delle istituzioni ecclesiastiche, dopo aver concordato, ovviamente, con gli stessi, le modalità e i tempi di attuazione degli interventi.

Si è cioè, in certo qual modo, attuato, alla buona e forse inconsapevolmente, l'art. 12, n. 1 comma 3° del nuovo concordato, utilizzando le risorse e i mezzi che la vigente legislazione consentiva.

Infatti, definito il progetto, ambizioso ed anche in parte ingenuo per i motivi che dirò più avanti, in seguito autorizzato e finanziato dal competente Ufficio centrale per i beni archivistici ai sensi della legge n. 285/77, ci si è preoccupati di attivare tutti i meccanismi che avrebbero consentito di avviare in concreto le operazioni.

Ottenuto il consenso di massima da parte dei membri della Conferenza episcopale pugliese e quindi l'autorizzazione dei vescovi delle diocesi di cui si volevano censire gli archivi, non si è tralasciato di curare i rapporti con i responsabili degli archivi diocesani e di concordare con i parroci di volta in volta le modalità delle operazioni archivistiche.

Non tutti i vescovi sono stati subito propensi all'immissione di personale dell'Amministrazione statale negli archivi su cui avevano competenza, anche se nessuno, in linea di massima, si è mostrato apertamente contrario all'iniziativa. Alcuni di essi si sono limitati ad assumere un atteggiamento più dilatorio che ostile.

Man mano che le operazioni procedevano e che i vari gruppi di lavoro costituiti non solo dagli archivisti della Soprintendenza di Bari, ma anche degli Archivi di Stato della regione, dimostrando competenza tecnica e affidabilità, portavano a termine, sotto la guida dei rispettivi direttori, il lavoro di censimento, la diffidenza iniziale dei vescovi e dei responsabili di tali archivi, se mai c'era stata, si scioglieva per far posto alla fiducia e alla collaborazione più completa fino ad arrivare in qualche caso alla temporanea delega di tutte le funzioni relative agli archivi al personale dello Stato.

Si può dire che è stata ed è tuttora un'esperienza estremamente positiva che ha comportato notevolissimi sacrifici e difficoltà di vario genere, superate dagli operatori in virtù della convinzione di fare un'opera meritoria per gli studi e la ricerca storica. I primi risultati di tale lavoro, relativi ad alcuni archivi parrocchiali dell'archidiocesi di Bari, sono stati già pubblicati sul secondo volume della collana «Per la storia della Chiesa di Bari», già citata, mentre i dati completi del censimento relativi alla stessa archidiocesi di Bari e alle diocesi di Brindisi, Oria, Ostuni, Foggia, Troia e Lecce saranno, si spera, pubblicati al più presto.

Può essere utile, a questo punto, soffermarsi ancora brevemente sull'esperienza fatta in Puglia. Ho detto in precedenza che l'impostazione del progetto di censimento peccava di una certa ingenuità. Infatti, ipotizzando archivi ecclesiastici, se non ordinati, almeno ben conservati, si riteneva, anche se con qualche difficoltà, di poter rilevare in breve tempo i dati necessari. Tale convinzione era probabilmente basata sul fatto che la Chiesa, essendo stata per secoli gelosa custode delle sue carte, le aveva gestite con più cura di quella avuta, in genere, dallo Stato e dagli enti pubblici per la propria documentazione.

In realtà, e anche qui concordo con il prof. Adami, la mancata vigilanza su tale patrimonio da parte di un organo tecnicamente qualificato ha contribuito in più di un caso all'abbandono e a volte al degrado di tale materiale. Infatti abbiamo rinvenuto spesso archivi in cattive o anche in cattivissime condizioni — parlo soprattutto degli archivi parrocchiali dell'archidiocesi di Bari (sugli archivi delle altre diocesi ci riferiranno i direttori degli Archivi di Stato pugliesi): carte ammucchiate alla rinfusa in locali inidonei, stipati in armadi di legno o in scatole di cartone, documenti ammuffiti e scompaginati o, per converso, restaurati inopportunamente o addirittura «rilegati» in maniera raccapricciante, ordinamenti eseguiti con criteri soggettivi da persone probabilmente piene di buona volontà ma prive di cognizioni tecniche (studiosi locali o anche sedicenti esperti remunerati con contributi di vario genere), schedature valide forse per il materiale librario ma assolutamente devianti per la ricerca documentaria.

I tempi occorrenti al censimento, pertanto, si sono immediatamente dimostrati sottostimati. Per fornire dati che potessero essere validamente utilizzati, si è dovuto procedere al riordinamento di quasi tutti gli archivi e all'inventariazione, perlomeno sommaria, delle serie, con la conseguente dilatazione dei tempi necessari alla realizzazione del progetto.

Tale esperienza può far riflettere sulla necessità, per lo Stato, di calibrare bene i tempi e le risorse, finanziarie e tecniche, occorrenti per la realizzazione delle intese che si andranno ad instaurare se non si vuole correre il rischio di generare aspettative difficili da soddisfare o di farsi carico di oneri insostenibili ed ingiustificati.

Bisogna, a questo punto, però, aggiungere che lo Stato non si è limitato, in questi ultimi tempi, ad autorizzare e a finanziare progetti di censimento o di ordinamento di archivi ecclesiastici, ma nell'intento di porre probabilmente le giuste premesse per l'attuazione delle norme patrizie, si è mosso verso sistemi più formali d'intervento. Alludo alla legge n. 253 del 1986 che reca «Norme per la concessione di contributi finan-

ziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni di culto», norma che i colleghi archivisti di Stato presenti ben conoscono ma che, pare, è ancora poco nota ai giuristi e agli archivisti ecclesiastici.

In fondo, tale legge va nella stessa direzione indicata dagli autori più volte citati, e cioè assoggetta gli archivi ecclesiastici al regime giuridico degli archivi privati anche se, in nome della vecchia cautela, il legislatore ha previsto, per tali archivi, un articolo a sé stante nel quale, per la verità, sono richiamati puramente e semplicemente le norme previste per gli archivi privati.

L'art. 2, infatti, recita testualmente: «Con le stesse modalità di cui all'art. 1 possono essere concessi contributi per la conservazione, l'inventariazione e la valorizzazione degli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici, ad istituti ed associazioni di culto e che, a giudizio del competente soprintendente archivistico, rivestano interesse storico».

Come si può notare, pur senza citare mai l'art. 12 n. 1, comma 3 del nuovo Accordo, ne vengono richiamati di fatto i criteri fondamentali, in conformità dell'interpretazione avanti riportata. Mentre, però, nella norma concordataria vengono previste intese per la sola conservazione e consultazione degli archivi, nella legge 253/86 l'intervento dello Stato, pur limitato all'erogazione di contributi, viene esteso anche alla valorizzazione di tali archivi, concetto questo certamente molto ampio nel quale si può far rientrare qualsiasi iniziativa tendente ad allargarne e potenziarne la fruizione (allestimento di mostre, pubblicazione di cataloghi, guide ed inventari, acquisto di attrezzature tecniche, riproduzione di documentazione conservata altrove e così via).

Quasi in accoglimento, sembrerebbe, della tesi sostenuta dall'Adami e dal Bucci e cioè che spetta ai competenti organi dello Stato il compito di decidere quali tra gli archivi delle istituzioni ecclesiastiche siano di interesse storico, l'art. 2 comma 1 della legge 253/86 rinvia espressamente tale giudizio ai soprintendenti archivistici.

Come condizione essenziale, poi, per la concessione dei contributi, lo Stato richiede ai beneficiari di assoggettarsi agli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.R. 1409/63 per i proprietari, detentori o possessori di archivi privati dichiarati di notevole interesse storico.

Viene in tal modo rimessa nei giusti ambiti legislativi l'azione dello Stato che sembrava aver derogato alla sua funzione di tutela del patrimonio storico, imposto, come si è già detto, dall'art. 9 della Costituzione.

Lo Stato, quindi, «con l'uso di mezzi e procedure di natura prevalen-

temente amministrativa, sia pure beninteso nel quadro generale della normativa vigente»¹², si riappropria di un ruolo che già gli apparteneva, ma che la deviante interpretazione dell'art. 30 del Concordato del '29 gli aveva sottratto.

La gestione della legge 253/86 ha già prodotto buoni risultati.

Limitandomi alla sola Puglia, dirò che sono stati concessi, finora, contributi agli archivi di diciotto enti ecclesiastici, privilegiando fra questi gli archivi diocesani e quelli delle parrocchie su cui si era già intervenuti con il progetto di censimento e ciò al fine di concludere in maniera ottimale l'intervento statale a favore delle suddette istituzioni.

Stante la scarsità, almeno per il momento, dei contributi da erogare, si è ritenuto di dover finanziare in via prioritaria le richieste che tendevano a migliorare lo stato e la conservazione del bene archivistico (acquisto di scaffalature ed armadi metallici, restauro del materiale deteriorato, acquisto di attrezzature per la consultazione), rinviando a tempi migliori il finanziamento per lavori di riordinamento, inventariazione, per pubblicazione di guide, censimenti ecc.

Nell'applicazione concreta di tale legge si è verificato, in Puglia, un fenomeno, ritengo, del tutto particolare. I responsabili degli archivi cui erano stati concessi i contributi non solo hanno acconsentito di buon grado a sottoporsi agli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.R. 1409/63, ma hanno essi stessi sollecitato l'emissione della dichiarazione di notevole interesse storico per i loro archivi.

Ma a questo punto diventa opportuno fare una precisazione: in Puglia era in vigore, fin dal 1982, una legge regionale, la n. 34/82 dal titolo «Contributi per gli archivi storici di enti locali e/o di interesse locale», ove per archivi di interesse locale la Regione aveva inteso anche quelli ecclesiastici. Poiché la concessione dei contributi regionali era subordinata all'emissione, da parte della Regione medesima, della dichiarazione d'interesse locale, le istituzioni ecclesiastiche si erano dovute assoggettare a tale procedura amministrativa. Questa prevedeva tra l'altro, per i destinatari, l'osservanza di una serie di obblighi, tra i quali quello di garantire l'apertura al pubblico degli archivi.

Gli enti ecclesiastici pugliesi, pertanto, essendo per così dire già abituati ad un tale tipo di gestione, non solo hanno trovato perfettamente naturale le procedure previste dalla legge statale, del resto simili a quella regionale, ma hanno in più sollecitato l'emissione nei confronti dei loro

¹² T. MAURO, *Beni culturali*, cit., p. 64.

archivi della dichiarazione di notevole interesse storico, ritenuta più importante e più prestigiosa di quella di interesse locale.

Di conseguenza, stimando oltremodo opportuno accogliere tali istanze, si è proceduto all'emissione della suddetta dichiarazione nei confronti di tutte le istituzioni ecclesiastiche che avevano ricevuto o fatto richiesta dei contributi statali.

I colleghi presenti che dirigono gli Istituti di vigilanza in altre regioni ci potranno raccontare altre esperienze, probabilmente dissimili da quella pugliese. Ma è chiaro che proprio dal confronto tra le diverse situazioni potrà derivare un valido e completo approccio al problema.

Mi preme ora accennare ad un altro aspetto della questione che non è stato, a mio parere, esaminato bene in profondità. Se lo Stato, come ormai è incontrovertibile, si deve occupare con un impegno maggiore di quanto abbia mai fatto in passato degli archivi ecclesiastici, è pur vero che, nell'ambito dell'attuale legislazione, non sarà facile provvedere alla gestione ordinaria di tali archivi. Se non è impossibile, cioè, trovare le vie opportune per sistemare tale materiale cioè per censirlo, ordinarlo, inventariarlo, restaurarlo, ove occorra, con i mezzi di cui lo Stato dispone, non è altrettanto facile garantirne la consultazione che insieme alla conservazione è lo scopo per la cui norma concordataria è stata voluta.

La difficoltà della gestione ordinaria di tale documentazione da parte degli enti ecclesiastici è evidente, altrimenti la norma stessa non sarebbe stata scritta.

Nel corso delle varie fasi del progetto di censimento, ad esempio, ci si è trovati soprattutto a risolvere le difficoltà derivanti dall'assoluta scarsità di tempo a disposizione dei parroci o dei responsabili impiegati in altre pressanti attività. Completati i lavori di inventariazione, ci è capitato spesso di non poter garantire agli studiosi, che ne facevano richiesta, la consultazione delle carte, né il rilascio di copie a causa della mancanza di personale che tenesse aperti gli archivi e che fosse in grado di offrire un minimo di consulenza tecnica per la ricerca.

Il problema è grave e purtroppo non dissimile da quello, che esiste per gli archivi degli enti pubblici sia territoriali che non territoriali per i quali le difficoltà connesse alla loro gestione sono a volte insormontabili. Infatti non di rado accade che archivi già riordinati, per mancanza di personale che se ne occupi in maniera costante e responsabile, ricadono nell'abbandono e nel disordine.

Bisognerà, dunque, badare bene, nel corso delle intese, anche a questo aspetto non secondario del problema, cercando di trovare le soluzioni più idonee per i casi concreti.

Alla luce di quanto detto, bisogna concludere che, tutto sommato, l'attuazione dell'art. 12, n. 1, comma III, del nuovo concordato esiste in qualche caso già di fatto e non ha bisogno, a mio parere, di particolari intese per essere avviata in pieno, se non quelle, a carattere più generale, che dovrebbero impegnare le due Parti a concordare un'omogeneità di indirizzo e di comportamento negli interventi su tutto il territorio nazionale. La posta in gioco è troppo alta ed importante per metterla a repentaglio con iniziative settoriali.

Ritengo che l'Amministrazione archivistica italiana sia in grado di affrontare tale impegno e sia pronta a farsene carico in piena coscienza.

L'attuazione dell'art. 12 del nuovo accordo: prospettive giuridiche della cooperazione

di Salvatore Bordonali

SOMMARIO: 1. - Problemi e limiti della cooperazione; 2. - Il richiamo dell'art. 7 Cost. ed il modello pluralista; 3. - Sulla conservazione e consultabilità degli archivi; 4. - La qualificazione dell'interesse storico dell'archivio; 5. - Sull'appartenenza dell'archivio; 6. - Qualificazione dell'ente possessore e consultabilità dell'archivio; 7. - L'art. 9 Cost. in rapporto alle altre disposizioni costituzionali; 8. - L'intervento regionale sugli archivi d'interesse locale; 9. - Considerazioni riassuntive.

1 — Parlare delle prospettive giuridiche della cooperazione vuol dire anzitutto rendersi conto degli «argini» entro cui la «cooperazione» può o deve esplicarsi. Non si tratta d'una impostazione riduttiva del tema in oggetto, bensì della necessaria ricerca di punti fermi in una materia *de iure condendo* dove entrano in campo principi diversissimi da contemperare, che aprono non pochi problemi e suggeriscono diverse prospettive di soluzione, come or ora è stato sapientemente illustrato dal prof. Adami.

L'Accordo di Villa Madama del 1984, che «revisiona» il Concordato del 1929, a differenza di questo, si occupa specificatamente degli archivi ecclesiastici. Al terzo comma del n. 1 dell'art. 12, si dice che la «conservazione e la consultazione» degli archivi ecclesiastici «d'interesse storico» saranno «favorite...» sulla base d'«intese» bilaterali.

Com'è stato osservato, questo terzo comma probabilmente costituisce una contropartita *ex parte Ecclesiae* in ragione del precedente secondo comma, dove viene «concordatizzata» una materia — la tutela del patrimonio storico artistico — che è di «indubbia competenza dello Stato»¹. La materia relativa agli archivi ecclesiastici, viceversa, per suo

¹ Così, F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Bologna 1986, p. 227. Inoltre, v. G. CASUSCELLI, *Tutela del patrimonio artistico ecclesiastico e ordinamenti regionali* (note di legislazione), in *Dir. eccl.*, 1978, pp. 568 ss., con richiami comparativistici ed ulteriori indicazioni bibl.

carattere sostanziale fa parte «più dell'ordinamento della Chiesa che di quello dello Stato», ed anzi presenta aspetti che risultano «a rigore di competenza esclusiva» della Chiesa², e che pongono dei limiti oggettivi alla concordatizzazione.

Secondo un'altra impostazione, la materia archivistica apparterrebbe tutta quanta alla competenza dello Stato, e da ciò nascerebbe il limite alla concordatizzazione³.

Anticipando in parte le conclusioni cui verremmo, ci sembra utile premettere che, a nostro avviso, il compito dell'art. 12 dell'Accordo è quello di sbloccare una situazione di fatto, per cui mai (a partire dal 1963, secondo gli elenchi ufficiali) sono stati emessi provvedimenti dichiarativi dell'interesse storico notevole di archivi di enti ecclesiastici⁴. Tuttavia, anche lasciando da parte le posizioni di principio estreme, rimane sempre un margine abbastanza ampio per individuare l'ambito d'operatività dell'art. 12 dell'Accordo. Precisamente si aprono le alternative secondo cui con il detto comma si avrebbe: la concordatizzazione anche di questa materia che era di competenza unilaterale dello Stato; oppure, l'aggiungersi di nuovi spazi alla preesistente competenza dello Stato, anche in riferimento all'evoluzione del modo di essere della Chiesa e dello Stato; o, infine, il verificarsi d'entrambe le cose.

Una prima indicazione è costituita, a mio avviso, dal richiamo nel testo concordato di alcuni principi costituzionali. Precisamente, il primo comma dell'art. 12 dell'Accordo, che fa da base ai due commi successivi, richiama riassumendole due disposizioni della Costituzione repubblicana: il primo comma dell'art. 7; il secondo comma dell'art. 9.

L'inserimento di principi costituzionali in un testo concordatario non serve ovviamente a modificare i principi di cui trattasi ma a conferirvi rilevanza esterna⁵. Se così è, il riferimento dell'Accordo al «rispettivo

² Così, P. A. D'AVACK, *La legislazione dello Stato italiano sugli archivi e biblioteche ecclesiastiche*, in *Dir. eccl.*, 1979, p. 128.

³ Cfr. le interessanti osservazioni di P. BELLINI, *Come nasce una «res mixta»: la tutela del patrimonio artistico nella bozza del nuovo concordato*, Bologna 1978, pp. 277 ss.

⁴ Cfr. F. E. ADAMI, *Archivi e biblioteche di enti ed istituzioni ecclesiastiche*, in *Atti del Convegno nazionale di studio su: Il nuovo accordo tra l'Italia e S. Sede*, curati da R. COPPOLA, Milano 1987, pp. 241 s. Inoltre, v. R. GIUFFRIDA, *Gli archivi ecclesiastici e l'ordinamento regionale italiano*, in «B.C.A. Sicilia», anno 1°, nn. 1-4 (1980), pp. 31 ss.; A. TALAMANCA, *I beni culturali ecclesiastici tra legislazione statale e normativa bilaterale*, in *Dir. eccl.*, 1985, pp. 18 e s. e n. 34 (con riferimento alla Sicilia); nonché, sul particolare aspetto, AA.VV., *I beni culturali e la Chiesa in Sicilia. Relazioni intervenienti e documenti*, in «Ho Theologos», 1977; e più in generale, v. BELLINI, *Beni storici e artistici di proprietà ecclesiastica e patrimonio culturale regionale*, in «Città e Regione», n. 6, pp. 26 ss.; DE BERNARDIS, *Sull'opportunità di una disciplina uniforme del fenomeno religioso e sui mezzi giuridici atti a garantirla*, in *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica. Atti del II Convegno nazionale di Diritto ecclesiastico (Siena 27-29 novembre 1980)*, Milano 1981, p. 339, n. 1.

⁵ È sempre attuale (con riferimento all'ipotesi inversa) l'analisi compiuta dal CATALANO, *Sovra-*

ordine» (a sua volta qualificato come «indipendente e sovrano» dall'art. 7 Cost.) sta ad indicare che lo Stato e la Chiesa hanno ciascuno una specifica competenza su determinate materie — nella fattispecie, il patrimonio storico artistico —, e che partendo da questo dato è possibile instaurare un rapporto di «collaborazione»⁶.

Rimane da stabilire cosa si deve intendere per «collaborazione», cioè se si tratta d'una possibile attività «comune» o di attività «parallele», nel senso di un «coordinamento» delle rispettive discipline «interne»⁷. Non manca chi attribuisce al richiamo del «rispettivo ordine» il solo scopo di superare i sospetti d'indebite reciproche interferenze⁸.

In effetti, tutte queste vie appaiono praticabili, ma il risultato concreto varia poiché esso dipende molto dalla natura della materia trattata. Relativamente al patrimonio storico, abbiamo già detto. Riguardo agli archivi — che in certo qual modo rientrano nella nozione *de qua*, ma se ne distaccano per specifici profili — il richiamo all'ordine proprio di ciascuna delle due Parti ha come principale effetto: per la Chiesa, di riaffermare i limiti della competenza statale; e per lo Stato, di costituire un impegno di massima della Chiesa ad utilizzare la (riconosciuta) immunità confessionale entro limiti più ristretti e tali da «favorire» la conservazione e consultazione degli archivi.

Si tratta di qualcosa di più e di diverso rispetto al contenuto dell'art. 18 del Trattato del Laterano (sugli archivi vaticani), che secondo il Jemolo vale solo per l'affidamento che sorge dalla promessa⁹. Occorre dare un contenuto adeguato al «di più» che si offre in base al terzo comma dell'art. 12.

2 — Il richiamo all'art. 7 Costituzione offre lo spunto per altre considerazioni di carattere generale, e cioè che fino agli anni settanta era prevalsa una visione «monumentale e cristallizzante» della Costituzione¹⁰, che aveva privilegiato una concezione per così dire «negativa» o «astensiva» della libertà religiosa. A partire da questo momento in poi si ha una fase «attuativa» del modello di democrazia pluralista già prefi-

nità dello Stato e autonomia della Chiesa nella Costituzione repubblicana. Contributo all'interpretazione sistematica dell'art. 7 della Costituzione, Milano 1974, pp. 45 s.

⁶ Cfr. T. MAURO, *Beni culturali d'interesse religioso e archivi ecclesiastici nell'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama*, in «Archiva Ecclesiae», 1985-86, p. 50; Id., *La gestione dei beni ecclesiastici di interesse culturale*, in *Atti del Convegno di studi*, cit., pp. 73 ss.

⁷ Cfr. S. BERLINGÒ, *Le biblioteche e gli archivi ecclesiastici*, in *Beni culturali e interessi religiosi*. Atti del Convegno di studi (Napoli 26/28 Novembre 1981), Napoli 1983, p. 194.

⁸ Cfr. TALAMANCA, *Beni culturali ecclesiastici*, cit., p. 29 e n. 50.

⁹ Così, A. C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, 1979⁵, p. 387, n. 2.

¹⁰ Così, C. MIRABELLI, *Principio pattizio e garanzie costituzionali*, in *Atti del Convegno nazionale* cit., pp. 106 s.

gurato nella Costituzione, che apre i processi formativi delle leggi ad aree di contrattazione e di relazioni bilaterali (Cardia); per cui si è anche parlato di bilateralità diffusa come metodo naturale di produzione giuridica. Metodo non esente da rischi, poiché un suo uso esagerato — soprattutto per quanto attiene ai rapporti tra Stato e Chiesa — potrebbe risultare «sensibile alle tentazioni corporative» dei gruppi di pressione talvolta mossi unicamente da interessi particolaristici ed incuranti di quelli generali ¹¹, che il Parlamento ha il compito di tutelare.

A questo proposito si è parlato di concordatizzazione e contestuale delegificazione della materia ecclesiastica ¹², nella prospettiva d'intese di diritto interno, che in alcuni casi restano sottratte all'intervento parlamentare e rientrano negli schemi convenzionali dell'attività amministrativa ¹³. In quest'ottica, l'intervento dello Stato in favore della confessione religiosa non intende rappresentare una concessione di privilegi (favoritivi o odiosi), ma una forma d'intervento pubblico a vantaggio degli stessi cittadini, e solo indirettamente delle confessioni ¹⁴.

Con riferimento agli archivi ecclesiastici, a nostro avviso, si verificherebbe l'inverso, e cioè che attraverso l'intervento pubblico in favore della confessione cattolica si raggiunge indirettamente un vantaggio per i cittadini.

Nel nostro caso, l'intesa che dovrebbe garantire alla Chiesa i mezzi adeguati per la conservazione degli archivi (a prescindere dalla titolarità e disponibilità) ed il rispetto della necessaria segretezza di alcuni fondi, offrirebbe ai cittadini i mezzi operativi per ottenere dalle autorità ecclesiastiche la consultazione — sia pure in forme graduate — del materiale custodito negli archivi ecclesiastici.

3 — Conservazione e consultabilità rappresentano due momenti in qualche modo funzionali l'un l'altro, specie il primo (la conservazione) che è poi quello che implica le minori difficoltà teoriche alla cooperazione, dato che non pregiudica alcuna delle funzioni strumentali proprie dell'archivio ecclesiastico, sia originarie che sopravvenute.

Com'è stato opportunamente ricordato, l'archivio nasce per la «frui-

¹¹ Cfr. C. CARDIA, *Laicità dello Stato e nuova legislazione ecclesiastica*, *ibid.*, pp. 142 s., 146; A. VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico*, Milano, 1986⁴, pp. 52 s.

¹² Cfr. N. COLAIANNI, *Delegificazione concordataria e sistema delle fonti*, *ibid.*, specialm. p. 656 e n. 4.

¹³ Cfr. FALCON, *Le convenzioni nel diritto pubblico*, Milano, 1984. Il MAURO (*Beni culturali* cit., p. 64), parla di intese che si realizzano completamente a livello esecutivo, nel quadro della normativa vigente. Cfr. anche S. LARICCIA, *Diritto ecclesiastico*, Padova, 1986³, pp. 133 ss.

¹⁴ Cfr. F. ONIDA, *Una valutazione critica del nuovo concordato comparato con i sistemi degli ordinamenti non-concordatari*, in *Atti del Convegno nazionale*, cit., p. 513.

zione ai fini pratici del documento» e solo con il trascorrere del tempo si aggiunge (fino talvolta a sostituirsi) alla finalità originaria quella di soddisfare gli interessi culturali degli studiosi¹⁵. Questo valore «culturale» dell'archivio è stato colto molto prima dalla Chiesa e poi dallo Stato. Affermava Pio XI — per riferirci ad esempi meno remoti — che gli archivi ecclesiastici servono tra l'altro a conservare e trasmettere integra ai posteri la testimonianza «dell'attività ed influenza della Chiesa»¹⁶. Quindi, sul riconoscimento in linea di principio della valenza storico culturale dell'archivio possiamo dare per acquisita (quanto meno) una concomitanza di vedute tra le due Parti. Sul piano operativo non è però possibile fermarsi a questo solo aspetto.

Generalmente gli archivi, e così pure quelli ecclesiastici, sono di vario tipo e raccolgono materiale eterogeneo, riflesso dell'attività che s'intende documentare. La peculiarità degli archivi ecclesiastici consistè nel valore che assumono alcuni dei documenti in essi custoditi in quanto funzionali all'esercizio del potere spirituale della Chiesa. Potere al quale le moderne legislazioni (concordatarie e non concordatarie o separatiste) riconoscono tutte un certo grado d'immunità¹⁷, e che l'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama riconferma nei modi sopra descritti, senza tuttavia stabilire criteri e procedure per accertare l'interesse storico dell'archivio ecclesiastico¹⁸ — o la sua «immunità» da provvedimenti coercitivi delle autorità statali —, che restano *de iure condendo*, quanto meno per ciò che attiene alla formulazione dei criteri.

L'assenza di previsioni di questo tipo autorizzerebbe a ritenere che le «procedure» sono quelle già previste dalla normativa statale per la

¹⁵ Cfr. ADAMI, *Archivi e biblioteche*, cit., p. 263.

¹⁶ Sul punto, più ampiamente e con ulteriori riferimenti, v. Id., *op. cit.*, pp. 239 s.; nonché G. VOLPE, *Tutela del patrimonio storico artistico nella problematica della definizione delle materie regionali*, in «Riv. trim. di dir. pubbl.», 2 (1971), n. 48 a p. 382; A. TALAMANCA (*I beni culturali ecclesiastici*, cit., p. 9) parla di «posizioni anticipatrici» storicamente assunte dalla Chiesa. Inoltre, v. V. MONACHINO, *Archivi parrocchiali. La Chiesa per i suoi archivi. Associazione archivistica ecclesiastica*, in Atti del Colloquio nazionale *Gli archivi ecclesiastici con particolare riferimento agli archivi parrocchiali* (Parma, 8 giugno 1985), curati da MORONI (Antonio), ANELLI, MENOZZI, *Registri parrocchiali e storia della popolazione*, *ibid.*, pp. 65 ss., e n. 5 a p. 105, e pp. 67 ss., con riferimento al Regno Unito.

¹⁷ Cfr. ONIDA, *Una valutazione critica*, cit., p. 517. Anche il MAGNI (*Gli effetti civili del matrimonio canonico*, Padova, 1965³, pp. 11 ss.), giovandosi d'esempi propri del diritto diplomatico (internazionale e consolare) parla di speciale *immunità* fondata sul fattore religioso.

¹⁸ Cfr. ADAMI, *Archivio e biblioteca*, cit., p. 248. Ricorda opportunamente R. GIUFFRIDA (*Gli archivi ecclesiastici*, cit., p. 31) che il legislatore del 1875, pur perseguendo lo scopo di garantire alla collettività dei cittadini la conservazione ed utilizzazione degli atti degli enti ecclesiastici che interessavano la storia civile della comunità, volle escludere dai propri poteri di vigilanza — e quindi anche dall'applicazione della normativa sopra descritta — gli atti prodotti dagli enti ecclesiastici nell'esercizio dell'attività spirituale.

tutela degli archivi, che si differenzia nei due aspetti corrispondenti agli archivi degli enti pubblici o dei privati.

Vera questa ipotesi, spetterebbe agli organi dello Stato stabilire e accertare quali fondi hanno le caratteristiche richieste per la tutela; cosa che di fatto non è avvenuta, e che non mi sembra sia interamente da addebitare alla negligenza degli organi a ciò preposti. Certamente avrà influito in questo risultato un certo aspetto d'incompetentismo religioso, proprio della concezione moderna dello Stato; cosa che il richiamo operato dal recente Accordo al primo comma dell'art. 7 della Costituzione italiana avvalora.

Per questi motivi, riterrei preferibile che le due Parti raggiungessero ufficialmente un'intesa dove si dichiara quali materie sono da considerare «immuni» o comunque sottratte alla consultazione. In tal modo si offrirebbe il vantaggio di rendere immediatamente utilizzabile la normativa statutale per gli archivi ecclesiastici. Precisamente, per quelli già noti e qualificati in base alla legge dello Stato tra gli archivi di notevole interesse storico e per quelli afferenti a materie che esorbitano da quelle ritenute «immuni»¹⁹.

Tuttavia non è possibile dimenticare che se è relativamente facile distinguere in via astratta e teorica quanto dei detti archivi esula dalla sfera strettamente confessionale, diventa invece difficile operare nel concreto quando si tratta di archivi non inventariati. Quando cioè non si è proceduto a quella prima ricognizione e valutazione dei documenti che è indispensabile nell'accertamento (e quindi per la dichiarazione) dell'interesse storico (il D.P.R. 1409 del 1963 parla d'interesse storico qualificato). Interesse che giustifica l'intervento conservativo e restaurativo da parte dello Stato, e che esso non può fare in modo unilaterale ed autoritativo, soprattutto quando l'archivio è ufficialmente destinato a materie rientranti nell'ordine proprio della Chiesa²⁰. Motivo per cui la procedura bilaterale diventa l'unico mezzo percorribile per avere la disponibilità di tutti gli elementi che consentono all'autorità civile competente di accertare l'interesse storico dell'archivio, e procedere conseguentemente alla specifica dichiarazione.

Sembra abbastanza evidente che si tratta d'una intesa di livello diverso rispetto a quella che deve stabilire i criteri base, necessariamente

¹⁹ Secondo ADAMI (*Archivi e biblioteche*, cit., p. 248), la legge di tutela deve considerarsi operativa, tanto più che la norma concordataria «presuppone la soggezione degli archivi della Chiesa al regime proprio degli archivi privati». Fermo restando, come giustamente osserva MONACHINO (*Archivi parrocchiali*, cit., p. 59), che non è in discussione il diritto di proprietà sull'archivio.

²⁰ Cfr. Id., *ibid.*, pp. 243, 248.

generali, e quindi spettanti al Ministro per i beni culturali e alla C.E.I. (che però ha poteri molto limitati in questa materia)²¹, o alla Pontificia commissione per gli archivi ecclesiastici d'Italia²². Nella fattispecie si tratta d'individuare l'organo competente a valutare la segretezza d'uno specifico archivio o di alcune sue parti. Compito che potrebbe assolvere molto bene una commissione mista (decentrata); purché si stabilisca per il suo funzionamento un criterio di massima a livello centrale.

4 — Per definire il quadro con sufficiente approssimazione, occorre tuttavia chiarire un altro elemento. Rimane infatti da chiedersi se il testo dell'Accordo — che parla di semplice «interesse storico»²³ — possa fare ritenere sufficiente per la prevista «collaborazione» ai sensi della normativa del 1963 un interesse storico ancorché non qualificato, a differenza di quanto è espressamente richiesto dalla legge per gli archivi dei privati²⁴.

In merito bisogna tenere presente che l'Accordo concordatario non è in grado di modificare la legge (in questo caso quella del '39 o del '63), e spetta al Parlamento l'eventuale armonizzazione della legge generale con gli impegni specifici assunti dal Governo nell'Accordo²⁵; oppure potrà provvedere il Governo nell'ambito delle sue competenze con una nuova ed autonoma disposizione, fermo restando il contenuto della legge. Riteniamo comunque che non vi siano particolari ostacoli affinché, attraverso una delle due vie indicate, si assuma a parametro per gli archivi ecclesiastici il semplice «interesse storico».

Tale conclusione potrebbe fare pensare ad un trattamento sfavorevole degli enti ecclesiastici, cui si applicherebbero gli obblighi imposti dalla legge anche quando l'interesse storico non è notevole²⁶. Ma questa differenziazione dal diritto comune sarebbe a mio avviso «coperta» dalla disposizione concordataria e riequilibrata, nella sostanza, dal riconoscimento d'una sfera oggettiva d'immunità confessionale.

²¹ Al riguardo v. gli opportuni rilievi di Id., *ibid.*, p. 251; MAURO, *Beni culturali*, cit., pp. 64 ss.; TALAMANCA, *I beni culturali ecclesiastici*, cit., p. 15; T. BERTONE, *La Conferenza episcopale italiana e le sue competenze in materia concordataria*, in *Atti del Convegno nazionale*, cit., pp. 445 ss.

²² Così, MAURO, *Beni culturali*, cit., p. 65 e n. 52. L'argomento è svolto ampiamente da G. FELICIANI, *I beni culturali nella revisione del «Codex iuris canonici»*, in *Diritto, persona e vita sociale. Scritti in memoria di Orio Giacchi*, vol. 2°, Milano, 1984, pp. 88 ss.; F. PETRONCELLI HÜBLER, *Problemi e prospettive per la tutela e la valorizzazione degli archivi ecclesiastici in Italia*, in *Dir. eccl.*, 1981, I, specialm. pp. 158 ss.; A. LAURO, *Gli archivi ecclesiastici nel nuovo codice di diritto canonico*, in «Archiva Ecclesiae» cit., pp. 23 ss.

²³ Cfr. MAURO, *Beni culturali*, cit., p. 67 e n. 58 (dove l'A. distingue gli archivi storici da quelli amministrativi).

²⁴ Cfr. ADAMI, *Archivi e biblioteche*, cit., p. 248.

²⁵ Cfr. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 228.

²⁶ Cfr. ADAMI, *Archivi e biblioteche*, cit., p. 249.

5 — A differenza della destinazione, l'«appartenenza» dell'archivio (ad enti o istituti ecclesiastici)²⁷, non sembra determinare conseguenze di rilievo²⁸. Siffatte conseguenze potrebbero discendere dal principio concordatario della libera gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici, che si fa risalire all'art. 30 del Concordato del 1929, che estenderebbe l'immunità di cui sopra anche alla documentazione inerente all'amministrazione patrimoniale²⁹. Si tratta però di una tesi che è stata ritenuta infondata³⁰, e che comunque appare molto debole, sia perché la regola che la sorreggerebbe non è una regola assoluta³¹ — come dimostra il permanere del controllo amministrativo sugli enti congruati o congruabili (i cui investiti erano anche tenuti ad osservare la normativa sulle antichità e belle arti)³² —; sia perché l'Accordo di Villa Madama ha innovato la disciplina degli enti ecclesiastici al punto di consentire allo Stato di distinguere la finalità di culto dalle altre che in concreto l'ente si propone³³; sia perché nuova risulta la c.d. materia beneficiaria³⁴.

L'appartenenza dell'ente potrebbe avere un'importanza solo al fine di stabilire se esso deve essere considerato ente pubblico³⁵, o ente pri-

²⁷ Cfr. MAURO, *Beni culturali*, cit., p. 59. L'A. rileva altresì l'incertezza terminologica e dei criteri discretivi usati sia nell'Accordo che nella L. 20.5.1985, n. 222; A. VITALE, *Beni culturali nel diritto ecclesiastico*, voce del *Digesto*, IV ed., specialm. § 2.

²⁸ Cfr. TALAMANCA, *I beni culturali ecclesiastici*, cit., p. 19, n. 34; VOLPE, *Tutela del patrimonio*, cit., n. 68 a p. 399; CASUSCELLI, *Tutela*, cit., p. 566 e n. 5; FINOCCHIARO, *Il regime del patrimonio storico e artistico degli enti ecclesiastici nel diritto dello Stato*, in *Per la salvezza dei beni culturali in Italia, Atti e documenti della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio*, Roma 1967, vol. 2°, p. 643; F. S. RABOTTI, *Problemi attuali dei beni culturali ecclesiastici*, in *Atti del Convegno di studi*, cit. p. 66. Inoltre cfr. *supra*, *sub* n. 19.

²⁹ Cfr. F. BARTOLINI, *Gli archivi ecclesiastici*, in *Per la salvezza dei beni culturali*, cit.; D'AVACK, *La legislazione*, cit., p. 126; e più recentemente (in senso critico) v. BERLINGÒ, *Le biblioteche e gli archivi*, cit., pp. 190 ss.

³⁰ Cfr. BERLINGÒ, *ibid.*, p. 191; ADAMI, *Archivi e biblioteche*, cit. p. 244 (con un opportuno riferimento alla proposta Valsecchi); G. SPADOLINI, *La questione del Concordato*, Firenze 1976, pp. 232 ss.

³¹ Cfr. F. PETRONCELLI HÜBLER, *Brevi note sulla tutela dei beni culturali nell'accordo di modificazione del Concordato*, in *Atti del Convegno nazionale*, cit., pp. 718 s.; Id., *Problemi e prospettive*, cit., pp. 166 ss.; BELLINI, *Beni storici*, cit., p. 340; D'AVACK, *La legislazione*, cit., pp. 126 s.

³² L'art. 32 del reg. n. 2262 del 2 dic. 1929 obbligava gli investiti *de quibus* a compilare un elenco delle carte e dei libri di valore da inviare al Ministero competente (Educazione nazionale, ora Beni culturali) ai fini della normativa sulle antichità e belle arti. Su questo punto sono, inoltre, da segnalare le direttive della C.E.I. che ribadiscono (ma con risultati pratici modesti) l'obbligo di collaborare con i competenti organi dello Stato. Per tutti, v. BERLINGÒ, *Le biblioteche e gli archivi*, cit., pp. 192 s.

³³ Cfr. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 183 ss.; Id., *Gli enti ecclesiastici e l'accordo del 18 febbraio 1984 fra Stato e Chiesa*, in *Atti del convegno nazionale*, cit., pp. 169 ss.; BERLINGÒ, *Gli enti e il patrimonio della Chiesa*, in *Concordato e Costituzione. Gli accordi del 1984 tra Italia e Santa Sede*, a cura di S. Ferrari, Bologna 1985, pp. 89 ss.

³⁴ Cfr. S. LARICCIA, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 227 ss.

³⁵ Cfr. JEMOLO, *Lezioni di diritto*, cit., p. 387; FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 228.

vato (sottoposto a tutela dalla norma del 1963 — D.P.R. 1409 — solo per i beni dichiarati di notevole interesse storico), o ente che fa parte d'un *tertium genus*, che sfugge alla vigilanza governativa prevista per i due tipi di enti ³⁶.

Con riferimento al terzo comma dell'art. 12 dell'Accordo sembra senz'altro da preferire la seconda soluzione, che richiama moduli di collaborazione già sperimentati tra pubblica amministrazione e proprietario, «almeno per quanto attiene all'ordinamento, inventariazione e restauro dei documenti» ³⁷, che costituiscono attività preliminari per la consultazione. Fermo restando il quesito sulla sufficienza del semplice interesse storico dei fondi archivistici che non rientrino nella previsione del D.P.R. del 1963 per non essere stati dichiarati, precedentemente, d'interesse storico qualificato.

6 — L'accostamento ad uno dei tre tipi (ente pubblico, privato o *tertium*) è particolarmente importante al fine di delineare una prima traccia circa la consultabilità dell'archivio, ed i possibili accordi operativi con le soprintendenze archivistiche, per il riconoscimento del «carattere riservato» di alcuni documenti e per le modalità d'accesso degli studiosi, etc. ³⁸. Fermo restando quanto abbiamo già detto sull'esigenza d'un criterio (preventivo e) generale di massima, le procedure previste per la consultazione del materiale riservato degli enti pubblici o per quella degli archivi «depositati», (per quanto risalenti nel tempo) possono fornire modelli ancora validi per la fase finale e operativa, che meglio si presta ad essere affrontata in sede decentrata, tra le «due» autorità (civile e religiosa), che hanno la più diretta responsabilità dell'archivio in oggetto. L'elemento territoriale, in questa fase, acquisterebbe — a nostro avviso — una sua specifica rilevanza, che non è possibile trascurare. Infatti è stato osservato molto opportunamente che il problema della regolamentazione e organizzazione giuridica degli archivi può essere avviata a soluzione purché non si prescinda dal necessario «coinvolgimento delle autorità locali», sia a livello ecclesiale, sia a livello civile ³⁹.

È tuttavia doveroso ricordare che in merito esistono altre opinioni. È stato infatti osservato che le istanze decentrate porterebbero molto

³⁶ Cfr. ADAMI, *Archivi e biblioteche*, cit., pp. 238, 243. Inoltre, v. le utili osservazioni, sui profili canonistici in generale, di R. BOTTA, *Persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private nel nuovo codice di diritto canonico*, in *Dir. eccl.*, 1985, specialm. pp. 338 ss., con ulteriore bibl.

³⁷ Cfr. ADAMI, *Archivi e biblioteche*, cit., pp. 246, 248. Inoltre, v. D'AVACK, *La legislazione*, cit., p. 127; BERLINGÒ, *Le biblioteche e gli archivi*, cit., p. 191 e n. 44.

³⁸ Cfr. ADAMI, *Archivi e biblioteche*, cit., p. 252.

³⁹ Cfr. BERLINGÒ, *Le biblioteche e gli archivi*, cit., p. 178 e n. 19. Inoltre, v. FELICIANI, *I beni culturali*, cit., specialm. pp. 98 ss.

probabilmente all'introduzione di varianti «indotte da valori espressi in altre aree dell'esperienza giuridica»⁴⁰. Di contro è stato notato che tale prospettiva assume una valenza negativa solo ove si accetti un ideale di «separatezza» tra Stato e Chiesa che non è fatto proprio dalla Costituzione e che risulta legato ad una realtà storico politica ormai superata⁴¹. È stato inoltre notato che la tendenza a decentrare e frammentizzare la materia ecclesiastica non terrebbe conto: sia dell'unitarietà dell'apparato gerarchico della Chiesa; sia della riserva che lo Stato persona ha fatto a sé della materia ecclesiastica⁴². Siffatti rilievi possono condividersi a patto però che siano riferiti ai «principi», solo alterando i quali si verrebbe a spezzare l'uniformità di regolamentazione della materia ecclesiastica. I rilievi sono, viceversa, da respingere se intesi come un divieto di riconoscere ambiti decentrati, in cui è possibile una diversificazione di dettaglio.

Dagli argomenti sopra riportati sembra quindi ricevere credito l'opinione secondo cui l'ecclesiasticità di per sé, quando non implica una rottura ingiustificata con il diritto comune o soluzioni a dispetto per la Chiesa, non comporta cause ostative di accordi — o, se si preferisce, di soluzioni — a più livelli.

Del resto è difficile dimensionare l'interesse destato dagli archivi ecclesiastici, e secondo le circostanze esso può esaurirsi in una «scala locale o proiettarsi a livelli nazionali»⁴³. Motivo per cui, in sede applicativa degli Accordi, si devono proporre soluzioni diversificate ai vari livelli, purché tutte riconducibili ad un disegno unitario e costituzionalmente corretto.

7 — Il nostro tema ci porta ancora una volta a considerare i profili di costituzionalità. Come abbiamo già notato, è proprio lo stesso art. 12 dell'Accordo a richiamare alcune norme della Costituzione: l'art. 7, del quale abbiamo già detto; l'art. 9, che sembrerebbe costituire una riserva dello Stato in materia di tutela del patrimonio storico nazionale, civile ed ecclesiastico. Quest'articolo costituzionale, abbastanza sottovalutato al suo apparire, «deriso quando veniva formulato all'Assemblea costituente, irriso continuamente ancor'oggi...» per il continuo deperimento dei beni storici e considerato da taluno (Crisafulli) una «pseudo

⁴⁰ In argomento, più ampiamente (e con osservazioni critiche) v. BERLINGÒ, *Le biblioteche e gli archivi*, cit., p. 182 e n. 23, pp. 198 s.

⁴¹ Così, *Id.*, *ibid.*, pp. 182 s.

⁴² Cfr. D'AVACK, *La legislazione*, cit., pp. 128, 132 s.; nonché, BERLINGÒ, *Le biblioteche e gli archivi*, cit., pp. 181 s. (con ulteriori indicaz. bibl.); DE BERNARDIS, *Sull'opportunità*, cit., pp. 343 s.

⁴³ Così, BERLINGÒ, *Le biblioteche e gli archivi*, cit., n. 25 a p. 183.

disposizione», richiede una breve disamina, soprattutto in riferimento al problema del decentramento regionale della materia dei beni storici ⁴⁴.

Il secondo comma dell'art. 9 Cost., richiamato nel primo comma dell'art. 12 dell'Accordo del 1984, tutela il patrimonio storico nazionale in modo generico e non parla degli archivi, che però devono ritenersi ricompresi nella norma quando essi assumono il carattere di «patrimonio storico», a prescindere dalla loro appartenenza dominicale ⁴⁵. Con ciò non intendiamo contraddire quanto abbiamo già detto circa l'immunità ecclesiastica, la consultazione riservata ed il mantenimento della titolarità degli archivi. Si deve, infatti, osservare che l'inserimento dei beni storici nella materia costituzionale non svincola l'interprete da una visione di essi coerente anche con le altre disposizioni costituzionali. La «tutela» deve quindi essere inquadrata nella nozione di cultura in senso «pluralista» delineata dalla Costituzione, che comprende la componente religiosa, con le garanzie che a questa componente derivano dai profili di libertà scaturenti dall'art. 2 Costituzione ⁴⁶; e che comprende anche la proprietà privata, richiamata dall'art. 42 Costituzione, secondo moduli partecipativi che spetta al legislatore ordinario specificare ⁴⁷.

Nulla impedisce, inoltre, che nel rispetto dei principi anzidetti, lo Stato stipuli apposite convenzioni internazionali o comunque bilaterali, per la migliore tutela del patrimonio storico nazionale. Come ricordiamo, ad esempio, quella di Parigi del 14 novembre 1970, ratificata con un certo ritardo con la legge 30 ottobre 1975 (n. 873, G.U. n. 49 del 24.2.1976), che interdice l'illecita esportazione (e importazione) dei beni culturali, tra i quali vanno annoverati gli archivi ed in genere i beni che a titolo religioso o profano rivestono importanza per la storia, vietando in particolare (all'art. 7) l'importazione di beni culturali sottratti a musei o monumenti pubblici, civili o religiosi.

Per quanto attiene in particolare al termine «tutela» adottato dall'art. 9 Cost. in sostituzione di quello «protezione», che era stato proposto e poi cambiato per il sospetto che interpretato in modo eccessivo avrebbe potuto importare un onere assai gravoso a carico dello Stato

⁴⁴ Così, CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano 1952, p. 36. Sul punto v. anche, VOLPE, *Tutela del patrimonio*, cit., p. 401, n. 68; O. BUCCI, *Gli archivi ecclesiastici di fronte alla legislazione statale. Dalle leggi eversive alle modificazioni del concordato*, in «Archivae Ecclesiae», cit., 28-29, pp. 73 ss.

⁴⁵ Cfr. TALAMANCA, *I beni culturali ecclesiastici*, cit., p. 19, n. 34; VOLPE, *Tutela del patrimonio*, cit., p. 373, n. 32; CASUSCELLI, *Tutela*, cit., pp. 566 s. e n. 5; LAVAGNA, *Istituzioni di diritto pubblico*, Torino, 1970, vol. 1°, p. 97; VITALE, *Beni culturali*, cit.

⁴⁶ Cfr. TALAMANCA, *I beni culturali*, cit., p. 4, n. 3.

⁴⁷ Cfr. CASUSCELLI, *Tutela*, cit., pp. 566 s.

in favore dei privati cittadini⁴⁸, e pericoli di speculazioni⁴⁹, riteniamo che comunque esso non costituisce un limite all'intervento propositivo dello Stato; né che giustifichi il permanere d'una legislazione ordinaria irrigidita in compiti di polizia amministrativa, intesi a conservare solo la consistenza oggettiva dei beni⁵⁰. Così come appare datata una certa nozione di «fruizione» del bene storico come necessariamente destinato al pubblico godimento⁵¹, o consistente nell'irrealizzabile museizzazione dell'intero — e per fortuna ancora vasto — patrimonio storico nazionale.

8 — Fermo restando quanto sopra detto, potrebbe ugualmente seguirsi una diversa chiave di lettura della dizione «interesse storico» usata dall'art. 12 dell'Accordo. Come giustamente è stato osservato⁵², il semplice interesse non qualificato potrebbe venire in rilievo in riferimento ad alcune legislazioni regionali, quando esse parlano di «interesse locale» dei fondi archivistici, essendo implicito nel termine il carattere storico del «livello» locale.

Tale tesi è tanto più interessante in quanto il can. 491 del nuovo *Codex i.c.* parla dell'istituzione di un archivio storico nella diocesi destinato a contenere «documenta valorem historicum habentia», sotto la competenza esclusiva dell'ordinario del luogo⁵³.

Si discute tuttavia della stessa capacità delle regioni (a statuto ordinario) di regolare la materia archivistica degli enti ecclesiastici. Al qual proposito, anzi, è stato detto che l'ecclesiasticità dei beni in oggetto impedisce all'ente locale (regione) di legiferare, in quanto siffatta materia deve essere regolata in base ad accordi bilaterali (concordatari) e mediante legge generale «uniforme e applicabile per tutto il territorio nazionale»⁵⁴. D'altra parte si osserva (Catalano) che le regioni non hanno, diversamente da quanto avviene in altri paesi — come ad esempio in Germania — una sia pur limitata personalità di diritto internazionale o comunque tale da consentire la stipula di accordi di natura quasi concordataria (si parla di norme integrative d'origine pattizia, che completa-

⁴⁸ Sul timore, in realtà teorico e poco giustificato di alcuni costituenti, v. TALAMANCA, *I beni culturali*, cit., n. 34 a p. 20.

⁴⁹ Cfr. VOLPE, *Tutela del patrimonio*, cit., n. 68 a p. 399.

⁵⁰ Cfr. ID., *ibid.*, p. 358; CASUSCELLI, *Tutela*, cit., p. 572 (con riferimento alla legge del 1939).

⁵¹ Cfr. PETRONCELLI, *Brevi note*, cit., pp. 302 s.; CASUSCELLI, *Tutela*, cit., p. 567; M. S. GIANNINI, *I beni culturali*, in «Riv. trim. di dir. pubbl.», 1976, p. 31.

⁵² Così, ADAMI, *Archivi e biblioteche*, cit., p. 249.

⁵³ Cfr. ID., *ibid.*, p. 240.

⁵⁴ Così, D'AVACK, *La legislazione*, cit., pp. 128, 132. Inoltre, nello stesso senso, v. MORTATI, *Sulla potestà delle Regioni ad emanare norme di diritto privato*, in *Giur. cost.*, 1956, pp. 987 ss. Sul decentramento dello Stato e sull'apertura di nuovi settori di legislazione unilaterale v. C. CAR-
DIA, *La riforma del Concordato. Dal confessionismo alla laicità dello Stato*, Torino, 1980, pp. 138 s.

no il concordato)⁵⁵; e si osserva, altresì, che le stesse conferenze episcopali regionali non costituirebbero controparte ai sensi del diritto canonico.

Riteniamo che per risolvere questo problema conviene seguire un *iter* diverso da quello sin qui seguito, e partire dalla normativa sul decentramento regionale.

Le materie su cui possono legiferare le regioni (a statuto ordinario) sono tassativamente definite dall'art. 117 Costituzione⁵⁶; la suddivisione corrisponde ad un criterio d'equilibrio tra sovranità-autonomia e autonomia locale (art. 5 Cost.)⁵⁷. La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che il Parlamento o il Governo, invocando l'interesse nazionale, possono sempre far valere con leggi ordinarie una diversa valutazione d'un interesse pubblico («assumendolo come nazionale»)⁵⁸. Da ciò consegue che il Parlamento è fornito d'uno strumento tecnico per il contenimento della potestà legislativa regionale, già delimitata dalla Costituzione⁵⁹, e può stabilire i confini entro cui le regioni devono esplicare le loro attività. Ciò premesso, va notato che in base ad una lettura testuale e ristretta dell'art. 117 Costituzione e delle decretazioni istitutive delle regioni a statuto ordinario, non sembrerebbe sostenibile una competenza regionale sugli archivi ecclesiastici⁶⁰. Ma ove si consideri invece, che la funzione culturale, individuata dalla Costituzione, deve essere favorita in «tutte le articolazioni esponenziali» dell'«unico ordinamento repubblicano», si può — anzi si deve — procedere all'interpretazione estensiva.

Va dunque tenuto presente che le regioni a statuto ordinario emanano norme in materia di *musei e biblioteche degli enti locali*; norme che riguardando il patrimonio storico artistico considerato dall'art. 9 Cost., devono sottostare alle regole che governano il rapporto enti-bene predisposte dal legislatore statale⁶¹, e che servono anche a governare il momento in cui si ha il collegamento del diritto con il soggetto, cioè l'ac-

⁵⁵ Cfr. G. CATALANO, *Problematica giuridica dei concordati*, Milano, 1963, pp. 22 ss. Inoltre, v. L. MUSSELLI, *I rapporti pattizi tra Chiesa e comunità politica a livello locale: l'esempio della Repubblica federale tedesca*, in *La Chiesa e la comunità politica. Dai concordati alle nuove forme d'intesa*, Roma, 1979, pp. 204 ss., con ulteriore bibl.; W. SCHULZ, *La tutela dei beni culturali ecclesiastici nella legislazione della Germania federale — Linee generali e punti di discussione —*, *ibid.*, pp. 237 ss.; E. CORECCO, *Beni culturali e interessi religiosi nella esperienza giuridica europea: la Confederazione elvetica* (dove giustamente l'A. rileva il carattere proprio del Cantone), *ibid.*, pp. 291 ss., specialm. p. 292.

⁵⁶ Cfr. VOLPE, *Tutela del patrimonio*, cit., e gli ampi richiami bibl. alla n. 13.

⁵⁷ Cfr. ID., *ibid.*, pp. 364 s., n. 18.

⁵⁸ Cfr. ID., *ibid.*, p. 365.

⁵⁹ Cfr. ID., *ibid.*, p. 369.

⁶⁰ Cfr. BERLINGÒ, *Le biblioteche e gli archivi*, cit., p. 185.

⁶¹ Così, VOLPE, *Tutela del patrimonio*, cit., p. 377.

quisto del bene⁶²; esse, viceversa, non possono ridurre le materie assegnate alle regioni. Con la conseguenza che la potestà statale non può estendersi fino a delimitare la materia «decentrata» alla competenza delle regioni oltre a quanto è stabilito in base al disegno costituzionale; né può atteggiarsi a «freno» fine a se stesso. Come giustamente è stato osservato⁶³, la separazione delle competenze Stato-Regione costituisce un «punto di partenza», che non impedisce un incremento nel campo dei beni culturali (con la creazione di nuovi musei e biblioteche o con l'incremento di quelle esistenti), articolato in funzione d'un intenso rapporto con la comunità — seguendo un concetto tipicamente anglosassone —, in base ad una (funzionale) dislocazione territoriale⁶⁴. Tale attività promozionale decentrata deve essere favorita anche in relazione agli archivi, tuttavia con l'avvertenza che la Regione, a differenza dello Stato, può solo intervenire a richiesta dell'ente proprietario dell'archivio, e quando il godimento del medesimo (cioè, la consultabilità) sia già garantita con uno specifico accordo⁶⁵.

9 — A chiusura di quest'intervento, necessariamente lacunoso trattando materia in via di definizione, ritengo di potere affermare con sufficiente margine di sicurezza alcuni punti, e cioè: 1) che la disciplina degli archivi deve necessariamente tenere conto della duplice funzione cui assolvono quelli ecclesiastici: l'una riconducibile al campo dell'amministrazione patrimoniale, tradizionalmente fatta rientrare nell'ordine proprio dello Stato; l'altra direttamente o strumentalmente a servizio dello spirituale (indipendente o immune), esorbita la competenza dello Stato; 2) che da questo duplice carattere degli archivi scaturisce la necessità del negoziato bilaterale esterno, non già (o non solo) per individuare gli ambiti delle rispettive attribuzioni (e quindi la zona d'«immunità» ecclesiastica), quanto per determinare le modalità ed i livelli dell'azione congiunta di entrambi; 3) che ciò posto, per i livelli periferici, occorre predisporre uno «schema tipo» di *raccordo* tra organi statali ed ecclesiastici, che pur tra le possibili varianti di specie, e senza violare la specifica competenza dell'ordinario sull'archivio diocesano, assicurino tuttavia


⁶² Cfr. S. PUGLIATTI, *Acquisto del diritto* (teoria generale) e *Alienazione*, in *Enc. giur.*, Milano, 1958, pp. 19 ss.; VOLPE, *Tutela del patrimonio*, cit., p. 377.

⁶³ Cfr. VOLPE, *ibid.*, p. 408.

⁶⁴ Cfr. Id., *ibid.*, p. 410. A questo riguardo bisogna sempre tenere presente che il tratto comune delle legislazioni regionali è costituito dalla fruizione pubblica (cfr. BERLINGÒ, *Le biblioteche e gli archivi*, cit., p. 179). Per l'estendersi progressivo delle categorie di beni culturali delle regioni, v. M. S. GIANNINI, *I beni culturali tra principi generali e società*, negli *Atti del convegno di studi*, cit., specialm. pp. 14 ss.

⁶⁵ Cfr. BERLINGÒ, *Le biblioteche e gli archivi*, cit.

la reciproca «doverosità» di comportamento; 4) che sul piano oggettivo i criteri per la determinazione dell'interesse storico spettano unilateralmente allo Stato, così come spetta ad esso (per via dell'Accordo concordatario del 1984) uguagliare il «semplice» interesse storico a quello richiesto per i privati; 5) che la qualificazione dell'ente ecclesiastico in pubblico, privato o *tertium* non rileva nella prospettiva di bilateralità diffusa e di collaborazione tra pubblica amministrazione e privati; 6) che nella *subiecta materia* l'elemento territorio acquista un valore di per sé, che si ricollega «naturalmente» alla nuova articolazione regionale dello Stato, ed alle competenze decentrate per il patrimonio storico artistico nazionale; 7) che pertanto risulta auspicabile un'interpretazione (entro certi limiti) «aperta» della competenza della Regione, in modo da risultare estensibile alla materia ecclesiastica, quando è possibile favorire *in loco* la funzione culturale, per altri versi ad essa inerente; 8) che in ogni caso la Regione deve seguire il criterio della «cooperazione», nel senso che essa, a differenza dello Stato, può solo intervenire su richiesta dell'ente e sul presupposto d'un accordo.



Legislazione regionale e beni archivistici

di *Guido Meale*

La formulazione del tema pone il problema del riconoscimento di una potestà normativa regionale sui beni archivistici, ossia sugli atti che al di fuori della loro funzione probatoria tramandano in funzione storica i fatti in essi rappresentati, visto che l'art. 117 della Costituzione nell'elenicare le materie per le quali l'Ente può emanare disposizioni legislative non li menziona accanto ai «musei e biblioteche di enti locali».

Il D.P.R. n. 3/1972, d'altra parte, nel trasferire alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali, all'art. 7, parla corrispondentemente solo di quelle in materia di «musei e biblioteche» di enti locali o d'interesse locale. Il riferimento, infatti, nella lettera a) agli archivi storici in quanto affidati ad enti locali è strettamente limitato a quegli archivi conservati, per ragioni varie (si pensi ad esempio a carteggi privati donati ad una biblioteca comunale) presso le biblioteche o musei e non presso i relativi archivi.

Si tratta, in sostanza, di beni sottoposti alla vigilanza della Soprintendenza bibliografica, trasferita ex art. 8 alla Regione nel cui territorio ha sede e non già di quella archivistica.

Gli archivi degli enti locali come gli archivi di terzi in essi conservati restano perciò soggetti per la detta norma di trasferimento alla disciplina della legge fondamentale relativa all'ordinamento degli archivi di Stato (D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409).

Il D.P.R. 616/1977 che ha riformulato la tecnica del trasferimento di materie secondo settori organici (ordinamento ed organizzazione amministrativa; servizi sociali, sviluppo economico; assetto ed utilizzazione del territorio) all'art. 47 richiamando la materia «musei e biblioteche» specifica che le funzioni amministrative si estendono anche ai centri di lettura appartenenti alla regione, alle biblioteche del contadino nelle

zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente, ma non menziona affatto i beni archivistici.

Si tenga conto, per altro verso, che l'art. 56 del D.P.R. n. 1409/1963 estende le norme della legge delegata anche agli archivi delle regioni a statuto speciale e a statuto ordinario nonché agli archivi degli enti pubblici istituiti nel territorio delle regioni medesime e, giusto per citare atti abbastanza recenti, che la legge n. 253/86 che disciplina, sia pure al fine della fruizione dei contributi, gli archivi privati o di enti ecclesiastici (sempre se di notevole interesse storico) e la legge n. 449/1987, che dispone interventi a favore degli archivi statali e degli enti pubblici, lasciano chiaramente intendere e danno per presupposto che spetta tuttora ai Sovrintendenti archivistici la dichiarazione di notevole interesse storico di archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo i privati.

Ed è ovvio il rilievo che è proprio l'interesse storico e non il solo valore documentale che ne giustifica il regime pubblicistico.

Per completezza si può aggiungere che il provvedimento motivato del Sovrintendente va notificato in forma amministrativa, non ha valore costitutivo ma dichiarativo in quanto il valore intrinseco del bene preesiste ed è solo riconosciuto dal provvedimento amministrativo; esso è impugnabile entro 60 giorni con ricorso gerarchico improprio, anche per motivi di merito, al Ministro per i beni culturali che lo decide, sentito il Comitato di settore per i beni archivistici.

Coerentemente, ci sembra, la Regione Puglia nel regolare, con legge n. 58/81, il procedimento di dichiarazione di interesse locale necessario per l'inclusione nei piani di intervento regionale degli archivi di istituzioni culturali di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali territoriali, espressamente ribadisce che i privati, per gli archivi storici, sono tenuti all'osservanza delle norme statali sulla conservazione degli archivi, mentre con L. n. 34/82 subordina il detto riconoscimento regionale e l'ammissione a contributo alla preventiva dichiarazione di notevole interesse storico da parte della Soprintendenza archivistica con la quale opportunamente la Regione intende, comunque, promuovere rapporti di collaborazione.

Nello stesso senso è anche l'art. 41 della L.r. Veneto n. 50/84 che affida alla Giunta regionale la dichiarazione di interesse locale, previo parere della Soprintendenza archivistica.

È inoltre da sottolineare che la normativa regionale pugliese attuativa del D.P.R. 616 ha interessato solo il sistema bibliotecario (L. n. 22/79) senza alcuna menzione degli archivi.

Significativo è, del resto, che la L.r. n. 48/79 che istituisce la Consulta per i beni culturali ed ambientali e collega il piano regionale per la conservazione e l'uso dei beni culturali al piano di sviluppo regionale ed al piano urbanistico territoriale, comprende tra i componenti il Soprintendente ai beni archivistici della Regione ma non il rappresentante del sistema archivistico, a differenza del rappresentante bibliotecario e museale.

Può essere anche utile richiamare — nello spirito delle linee interpretative innanzi riassunte secondo le quali lo spazio *deliberandi* regionale in materia si manifesta, tutto sommato a livello di *attività* e non di *funzioni* nel senso, cioè, che le iniziative di tipo promozionale della Regione si svolgono, per lo più, sotto forma di incentivazione di altri organismi e, in specie, a mezzo di ausili finanziari ed organizzativi senza, pertanto, toccare gli aspetti ordinamentali della materia — la legislazione della Regione a statuto speciale del Trentino Alto Adige per vedere che anche per detti ordinamenti la materia «archivi» è fortemente limitata dalla competenza statale.

La L.r. n. 118/1972, in tema di archivi storici, ad esempio, se ha previsto in attuazione della misura 108 del «pacchetto», l'istituzione in Bolzano di un archivio storico alle dipendenze della Provincia, al quale sono state trasferite la custodia e la manutenzione dei fondi archivistici aventi un particolare interesse per la storia locale (per il che l'Archivio di Stato di Bolzano si è in corrispondenza ristretto nelle sue funzioni) richiama pur sempre come inderogabili i criteri stabiliti per gli archivi statali dal D.P.R. n. 1409/63 riservando, inoltre, allo Stato le funzioni di tutela archivistica (art. 12) ossia la vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati che, per l'art. 30 e segg. della citata legge delegata, spettano alle Soprintendenze Archivistiche.

In breve si può dire, a questo punto dell'indagine, che le norme di trasferimento che pur hanno interpretato la materia «musei e biblioteche» di competenza legislativa regionale ex art. 117 Cost. in modo non restrittivo attribuendo all'Ente i poteri che ne riguardano l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento non riservano, invece, alcun ambito definito all'intervento normativo regionale in tema di beni archivistici.

Gli stessi statuti regionali, del resto, ad eccezione di quello dell'Umbria che all'art. 17, 2° comma, espressamente richiama il patrimonio archivistico, parlano in genere, con espressioni comuni, di patrimonio storico, artistico, culturale (art. 4 Abruzzo; art. 5 Campania; art. 8 Puglia; art. 3 lett. m) Emilia Romagna) senza indicare chiaramente i beni archivistici.

Anche la dottrina è, dal canto suo, di massima orientata nel ritenere che la funzione di tutela e di conservazione archivistica residui nella competenza statale fermo restando l'eventuale sua delegabilità ex art. 118 Cost.

Per quanto riguarda più direttamente l'oggetto del Convegno si ricordi, d'altronde, che per l'art. 12 del nuovo Accordo la conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico della Santa Sede e della Repubblica Italiana, come in genere le disposizioni per la salvaguardia, valorizzazione e godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, sono regolate sulla base *d'intese* tra gli organi delle due parti che esprimono due ordinamenti sovrani e, perciò, indipendenti tra di loro.

È ben noto, per altro verso, che i beni del patrimonio ecclesiastico sono formalmente in dominio dei singoli istituti ecclesiastici e, quindi, rientrano nell'organizzazione giuridica della Chiesa e sono sottoposti in materia patrimoniale alla *auctoritas* del Pontefice anche se, poi, si ritiene comunemente che per l'art. 9 della Costituzione, rientrino nel patrimonio della Nazione ossia dell'intera comunità e, quindi, non si sottraggano alla funzione sociale che, ai sensi dell'art. 42 Cost., inerisce alla proprietà.

Chiara è pertanto l'estraneità, in questo rapporto, della regione ricompresa, come si sa, nell'unità ed indivisibilità della Repubblica ex art. 5 Cost.

Piace peraltro ricordare sul punto la recente sentenza n. 179/1987 della Corte Costituzionale che ha precisato che le Regioni, previa intesa con lo Stato e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento possono, comunque, stipulare accordi con finalità di studio o informazione o di progressione culturale ed economica in ambito locale con soggetti dell'ordinamento internazionale.

In linea di principio è, perciò, consentito un intreccio di relazioni e di interscambi e la fruizione pubblica dei reciproci beni culturali come è, d'altra parte, comunemente assicurata la presenza in taluni organismi regionali di settore delle rappresentanze della Chiesa Cattolica.

Si ricordi, ad es., che la L.r. siciliana n. 80/1977 sui beni culturali ed ambientali ha istituito il relativo Consiglio regionale del quale fa parte un esperto designato dalla Conferenza Episcopale siciliana mentre presso la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali sono istituiti i Consigli Locali dei quali fanno parte esperti designati da ciascuna Curia vescovile avente sede nella circoscrizione.

Tra le varie leggi delle regioni di diritto comune è sufficiente ricor-

dare che la citata legge n. 48/1979 della Puglia, all'art. 2, prevede la presenza nella Consulta per i beni culturali e ambientali di un rappresentante della conferenza regionale episcopale e tanto realizza, senza dubbio, un'utile applicazione del principio della partecipazione al quale gli statuti, di norma, si ispirano.

Per la verità tutto quanto innanzi detto, secondo una diversa linea interpretativa, non è di per sé preclusivo del riconoscimento di una competenza legislativa ed amministrativa regionale sui beni archivistici, posto che è ben evidente la relazione tra beni librari, di sicuro intervento regionale, e beni archivistici e che il patrimonio storico ed artistico, nel suo complesso, esprime appunto e ne è testimonianza i valori culturali e spirituali della comunità regionale.

D'altronde, l'attribuzione, ex art. 9 Cost., alla Repubblica, ossia allo Stato-ordinamento, del compito di tutela del patrimonio storico ed artistico della Nazione non significa che lo Stato-persona sia l'unico titolare di ogni potestà legislativa ed amministrativa in materia ma, anzi, vuole affermare che tutti i soggetti dell'ordinamento partecipano nei limiti degli ambiti spaziali di competenza e degli interessi coinvolti, a siffatta tutela, ovviamente, secondo precise procedure di coordinamento e di indirizzo unitario.

In concreto, si dice, i beni culturali rappresentano non una materia ma dei valori della Comunità e, così, la loro salvaguardia è anche propria degli enti territoriali, *in primis*, ed in genere di tutti gli enti istituzionali tenendo conto, del resto, come felicemente ha detto il Giannini, che il bene culturale è pubblico non in quanto bene di appartenenza ma in quanto bene di fruizione.

L'art. 48 D.P.R. 616 rimette, perciò, alla emananda legge sulla tutela dei beni culturali di precisare le funzioni da assegnare alle regioni ed agli enti locali in ordine alla loro tutela e valorizzazione, mentre l'art. 49, dal canto suo, specifica le attività regionali di promozione culturale ed educativa.

Sembra, quindi, evidente secondo tale interpretazione, che la norma non si riferisce a competenze meramente integrative ex ultimo comma dell'art. 117 Cost., bensì alle competenze concorrenti di cui al primo comma.

Ne segue, che gli archivi storici una volta che l'iniziale funzione amministrativa si è convertita in quella storico-culturale si presentano, più propriamente, come beni culturali similmente alle biblioteche ed ai musei e, pertanto, non vi è alcun motivo per sottrarli alla vigilanza e controllo della Regione, superando in tal modo l'idea corrente secondo

cui alla stessa competano attività meramente di conservazione, laddove i compiti propulsivi ed organizzativi sono riservati allo Stato.

Talune leggi regionali, in effetti, definiscono gli archivi storici appartenenti alla Regione o ad altri enti e organismi sottoposti alla sua vigilanza, come istituti culturali al servizio della comunità (art. 2 L.r. n. 37/80 Molise) e li disciplinano ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 616 (art. 2 L.r. Marche n. 39/87) ponendoli nell'organizzazione bibliotecaria regionale (art. 4).

L'intervento dell'ente, d'altra parte, non si esaurisce nel semplice finanziamento della ristrutturazione ed incremento degli archivi storici ma persegue la loro tutela per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale della comunità regionale (art. 1 L.r. Veneto n. 50/84) favorendone la conservazione, il riordino e la fruizione pubblica.

L'art. 8 della L.r. Marche n. 39/87, in particolare, precisa il ruolo programmatico e di indirizzo della Regione alla quale spetta di determinare, con il programma pluriennale e con i piani annuali di attuazione, i criteri per l'istituzione, l'ordinamento e lo sviluppo degli archivi storici e di promuovere e coordinare la collaborazione degli archivi storici degli enti locali con gli istituti centrali di cui all'art. 12 D.P.R. n. 805/1975.

La *convenzione*, generale e per servizi, è individuata (art. 12) come lo strumento con cui si favorisce la valorizzazione e l'integrazione mentre il *concerto* con la Soprintendenza archivistica, in materia di archivi storici, è il mezzo per tradurre in realtà la collaborazione che l'art. 11 lett. f) ritiene indispensabile tra Regione e l'organo statale al fine di meglio assicurare la conservazione e la pubblica fruizione dei beni di interesse archivistico.

Ora se si tiene conto, sotto tale ultimo profilo, che il *concerto* è una formula organizzatoria che assicura in forma procedimentalizzata la emergenza e l'assetto di interessi pubblici ricollegabili in vario modo a soggetti distinti e postula un loro coinvolgimento sostanziale per il migliore soddisfacimento degli interessi medesimi, si comprende il significato e l'apprezzabilità di intenti della normativa in esame che pure afferma un potere diretto in ordine ai beni archivistici.


La L.r. del Veneto n. 50/84, dal canto suo, tende alla tutela dei beni archivistici avvalendosi, come dice l'art. 38, della collaborazione della Soprintendenza archivistica, per un verso e favorendo, per altro verso, l'istituzione di consorzi tra enti locali, organizzati in ambiti territoriali da individuare, di concerto con il detto organo statale, per la gestione di sistemi archivistici comuni.

La citata L.r. del Molise n. 37/80, infine, all'art. 12 afferma la pro-

pria funzione di impulso e coordinamento sugli archivi storici e la disponibilità di finanziamento nell'osservanza, peraltro, delle competenze e delle indicazioni della legislazione statale in materia.

Il breve richiamo di alcuni principi desumibili dalla più recente normativa regionale lascia intendere che, in oggetto, vi può essere una ampia utilizzabilità dello strumento dell'*intesa* che nella logica del D.P.R. 616 è vista come uno strumento interordinamentale per la disciplina di interessi prioritariamente riferibili allo stato ma che, per la localizzazione degli effetti che si dispiegano nell'ambito delle comunità territoriali, sono comuni anche alle regioni.

Al di là, quindi, della ricerca formale del riparto delle materie di competenza regionale, è indubbio che la tutela e valorizzazione dei beni archivistici postula un coinvolgimento degli ordinamenti regionali per una più soddisfacente regola e rafforzamento degli interessi connessi, che superando il concetto della mera conservazione sia finalizzato allo sviluppo della cultura e del patrimonio storico della comunità regionale stessa.



Amministrazione archivistica e archivi ecclesiastici

di *Maria Gabriella De Longis Cristaldi*

Autorità signori e signore,
è mio compito innanzitutto portare il saluto del Direttore Generale, prof. Renato Grispo, impossibilitato a venire per impegni precedentemente presi, oltre al mio personale, a testimonianza ancora una volta dell'interesse dell'amministrazione degli archivi di Stato per ogni iniziativa concernente la conservazione, salvaguardia e valorizzazione della documentazione esistente nel nostro paese.

Ringrazio l'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari, l'Istituto Teologico pugliese, l'Associazione archivistica ecclesiastica, l'Associazione nazionale archivistica italiana, la SVIPRO, la Regione Puglia, la Provincia, il Comune e la Sovrintendenza Archivistica della Puglia che hanno promosso questo seminario con l'intento di esaminare e chiarire le prospettive aperte dal nuovo concordato.

Negli ultimi anni si è andato sempre più sviluppando l'interesse di storici e studiosi nei confronti di questi archivi alla luce della crescente consapevolezza che la loro conoscenza e possibilità di consultazione e fruizione aumenti la conoscenza legata alla storia del territorio e alla storia locale. Questa documentazione permette, infatti, di portare avanti ricerche utili ed uniche sulla popolazione; è attraverso questi archivi per così dire «particolari», che è possibile individuare importanti notizie per un'indagine demografica, sociale, biologica, di una famiglia, di un paese, di una regione; essi costituiscono una fonte di dati di significato scientifico e storico di valore inestimabile e pertanto fanno parte del patrimonio storico del paese, accanto agli archivi di Stato e agli archivi vigilati. La loro conservazione e valorizzazione deve essere perciò garantita e sostenuta con tenacia e competenza.

L'art. 12 del nuovo concordato consente di impostare su nuove basi il rapporto tra Amministrazione archivistica ed enti ecclesiastici. Esso

dispone: «La S. Sede e la Repubblica italiana nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico artistico». Gli archivi ecclesiastici vengono, perciò, inseriti nel complesso dei beni culturali, al pari di quelli conservati nello Stato e dei privati, in considerazione dell'importanza che quei documenti hanno come fonti, e poiché per rendere valido e fruttuoso qualsiasi approccio ad un archivio, è necessario che esso sia consultabile, cioè non solo ordinato e dotato di quegli essenziali mezzi di corredo (inventari, regesti, indici ecc.) che ne permettono una ricca lettura, ma anche conservato in sedi idonee, è necessario che essi possano essere consultati in sale di studio aperte al pubblico e corredati da inventari.

E l'art. 12 mette in evidenza questi due aspetti: conservazione e consultazione. Occorre quindi impostare un piano organico di collaborazione tra Chiesa e Stato. Certamente i problemi sono tanti: mancano locali adatti alla conservazione, mancano inventari, sale di studio dove poter consultare questo materiale. Tutto ciò comporta una serie di difficoltà non facilmente superabili, dai locali da adibire alla conservazione, alle strutturazioni del servizio, ai problemi di natura economica, di non lieve entità, ai problemi legati alla formazione del personale, sia sotto il profilo tecnico (non si può dire di avere un archivio se non si hanno buoni archivisti) sia sotto il profilo quantitativo: sappiamo tutti che le file del clero vanno assottigliandosi.

Inoltre a tutto ciò si aggiunge la dissoluzione delle piccole parrocchie che insieme alle tradizionali cause, quali le calamità naturali, le guerre e la negligenza nella conservazione, aggravano ancor più la perdita di una fonte di informazione così importante.

Si avverte perciò l'esigenza di una più razionale organizzazione del patrimonio archivistico della Chiesa, come è stato ampiamente messo in rilievo nei recenti convegni di Roma, dell'Associazione archivistica ecclesiastica e di Trento dello scorso ottobre, dove è stato affrontato anche il problema della natura giuridica degli archivi ecclesiastici e sono state formulate ipotesi che meritano di essere approfondite, per chiarire inequivocabilmente questo punto: gli archivi ecclesiastici sono da considerare di natura pubblica o privata o appartengono a un *tertium genus*?

A questo proposito ci si augura che la Commissione paritetica, nominata nel febbraio dell'87, al fine di stabilire gli orientamenti di massima per la completa applicazione delle norme concordatarie, predisponga anche norme-quadro che indirizzino l'azione statale; peraltro i lavori della Commissione, che dovrebbero aver termine entro il 1990, procedono molto a rilento.

Tra le molteplici attività di vigilanza e tutela del patrimonio archivistico non statale che le Sovrintendenze sono chiamate a svolgere, posso dire che particolare rilievo ha avuto l'impegno nei confronti degli archivi appartenenti ad istituzioni ed enti ecclesiastici. Nonostante la carenza legislativa, si sono sviluppati in tutte le regioni notevoli rapporti di collaborazione basati sulla conoscenza e stima personale tra i Sovrintendenti e i religiosi preposti agli archivi, permettendo di intraprendere importanti iniziative in questo settore (censimenti, inventariazioni, interventi urgenti di salvataggio, forniture di scaffalature, restauro ecc.). Naturalmente si è proceduto empiricamente senza la possibilità di una programmazione, con quei responsabili ecclesiastici, consapevoli che le carte da loro custodite sono un patrimonio culturale di tutta la comunità civile.

Inoltre molte Sovrintendenze emettono nei confronti di questi archivi la «dichiarazione di notevole interesse storico» prevista dalla L. n. 1409 del 30 settembre 1963 art. 36, considerandoli alla stregua di archivi privati, con il consenso o addirittura su richiesta degli interessati, con la possibilità di conseguenza di restaurare il materiale danneggiato, così come previsto per gli archivi privati, usufruendo dell'apposito capitolo di bilancio.

E ancora vorrei ricordare le leggi che hanno permesso l'intervento dell'attività statale per la salvaguardia e protezione di questo materiale.

A seguito del sisma del 1976 nel Friuli Venezia Giulia, gli stanziamenti previsti con le leggi n. 546 dell'agosto 1977, n. 828 del novembre 1982, e n. 879 dell'agosto 1986, sono stati utilizzati anche per gli archivi ecclesiastici così come in Abruzzo Molise e Campania dopo il terremoto del 1984 (legge n. 363 del 1984).

È stato possibile avviare riordinamenti con personale delle Sovrintendenze pur nella loro scarsità, fornire scaffalature, disinfestare, restaurare ecc.

Ma soprattutto la legge n. 253 del 5 giugno 1986 che prevede la concessione di contributi ai fini della conservazione, inventariazione e valorizzazione degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico e degli archivi ecclesiastici, ha contribuito ad aumentare in maniera più evidente la cooperazione tra Stato e Chiesa. Questa legge infatti è stata accolta molto favorevolmente nell'ambiente ecclesiastico ed ha permesso di incrementare ulteriormente la collaborazione già in atto.

L'art. 2 della legge prevede la concessione di contributi statali, in favore di enti ecclesiastici e associazioni o istituti di culto, per la conservazione, inventariazione e valorizzazione dei rispettivi archivi che a giudizio del competente Sovrintendente archivistico rivestano interesse sto-

rico. Il legislatore ha posto l'accento sull'accertamento dell'interesse storico da parte del Sovrintendente, sugli archivi di proprietà di istituti ecclesiastici, considerandoli alla stregua di archivi privati: il contributo è condizionato all'osservanza da parte del beneficiario degli obblighi previsti dall'art. 38 della legge archivistica, che consistono essenzialmente nella conservazione, ordinamento e inventariazione del materiale documentario e nel consentirne la consultazione.

Purtroppo soltanto L. 400.000.000 sono stati assegnati al relativo capitolo di bilancio per gli anni 86, 87, 88, cifra molto esigua in rapporto alle richieste pervenute all'Ufficio Centrale per i Beni archivistici. Basti pensare che nel 1986 sono state presentate 43 domande, relative ovviamente soltanto agli archivi ecclesiastici, per un importo complessivo di circa 1.101.000.000 e sono stati approvati dal competente Comitato di Settore contributi per 680.000.000 circa; nel 1987 i contributi approvati ammontano a L. 244.840.208 rispetto a L. 863.574.465 di richiesta.

Le domande infatti presentate alle Sovrintendenze Archivistiche competenti per territorio, vengono trasmesse corredate da un'ampia relazione, all'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, che provvede all'istruzione delle pratiche relative, previa acquisizione del parere del Comitato di Settore, dopo di che si avvia l'iter contabile amministrativo. Non posso che augurarmi che questa legge abbia un consistente incremento di fondi per far fronte alle numerose istanze che continuano ad arrivare. In questa ottica auspico che la collaborazione tra gli organi dello Stato e le autorità ecclesiastiche, nata dagli stessi interessi, porti quanto prima alla chiarificazione di questi problemi esaminati in un piano di corresponsabilità e di compartecipazione e che dai lavori di questo Seminario vengano indicazioni e suggerimenti per individuare possibili soluzioni necessarie alla tutela di questo preziosissimo materiale.

Gli archivi degli istituti religiosi: alcuni problemi giuridici e pratici

di *Emanuele Boaga*

Con questo mio intervento desidero richiamare l'attenzione sugli archivi degli Istituti Religiosi, che presentano alcuni problemi specifici, sotto il profilo giuridico e quello della ricerca, che non mi sembrano che siano stati sufficientemente considerati finora.

Prima di tutto, con riferimento alla ricerca si rende necessaria una chiarificazione per gli studiosi. Per lavorare con frutto in questi archivi è necessaria la conoscenza della storia e dell'organizzazione delle singole istituzioni; e sapere che quando si parla di archivi religiosi, essi si presentano con una forte varietà e distinzione specifiche. L'esperienza che ho maturato in questi ultimi 20 anni come archivista mi ha convinto che spesso gli studiosi perdono tempo in inutili ricerche proprio perché rivolgono la loro attenzione su alcuni di questi archivi, mentre dovrebbero invece rivolgerla, per le loro necessità di studio, verso altri.

Infatti accanto agli archivi degli antichi ordini monastici, che hanno una loro originalità, è noto che presso i religiosi, dai Mendicanti ai nuovi istituti moderni e contemporanei, esistono praticamente tre tipi di archivi:

— quelli della curia generalizia, in cui si raccoglie solo il materiale documentario che rispecchia le attività del superiore generale, del suo consiglio, degli uffici e degli altri organismi generali; e quindi le loro relazioni con le singole parti del proprio istituto, con la S. Sede e altre istituzioni ecclesiali, e a volte con enti e persone civili. Parlando in questo contesto di archivio generale (sia storico, sia corrente) non vuol dire che in esso si raccoglie il materiale degli archivi periferici, cosa questa che spesso invece ed erroneamente si pensa anche da parte di studiosi e di ricercatori. Ovviamente il tipo di documentazione conservata risente fortemente della struttura di governo che ha il rispettivo istituto,

dalle forme centralizzate fino a quelle completamente decentralizzate ¹. Così, ad esempio, certe vicende locali (come la registrazione di una professione religiosa, o lavori edilizi, etc.) possono avere documentazione in un archivio di un Istituto centralizzato, ma le stesse non saranno mai presenti nell'archivio di un Istituto completamente decentralizzato;

— quelli delle curie provincializie (ove esista tale divisione amministrativa o struttura analoga), con la documentazione prodotta al rispettivo livello dal superiore provinciale, dal suo consiglio e dagli uffici e organismi che ne attualizzano l'attività. Anche in questo caso, la documentazione è relativa al tipo di struttura centralizzata o meno, del proprio Istituto;

— quelli di ogni singola casa, o convento, in cui si raccoglie quanto prodotto dall'attività della comunità, spesso anche dei singoli membri di essa, e del governo locale. A questi archivi possono essere assimilati quelli dei monasteri femminili di clausura, o del II ordine delle famiglie Mendicanti.

Per molti studiosi, soprattutto locali, conoscere questa differenza degli archivi presso i religiosi, è di grande utilità per evitare inutili ricerche.

Si deve anche tener presente il fatto che un gran numero degli archivi religiosi (locali, provinciali, generali) o gran parte di essi è stata, con le soppressioni dei sec. XVIII-XIX, incorporata in archivi comunali e statali, od anche acquisita da biblioteche pubbliche e private. In detti archivi e biblioteche non sempre l'attuale situazione di conservazione e ordinamento è adeguata, il che fa comprendere i non pochi problemi, soprattutto pratici, che esistono non solo sotto il profilo archivistico, ma anche pratico in vista della ricerca.

Per i problemi esistenti, specialmente sotto il profilo giuridico, in riguardo agli archivi in possesso attuale dei religiosi desidero anzitutto ricordare la situazione passata e attuale delle normative ecclesiastiche, integrando così l'esposizione fatta in questo Seminario in merito.

Normative per gli archivi religiosi erano praticamente assenti nel codice pio-benedettino del 1917, ove detti archivi hanno una considerazione solo marginale. L'unico canone (576 § 2) che li riguarda prescrive la conservazione in essi dell'atto della professione religiosa. Questo codice non li prende in considerazione come oggetto di norma giuridica,

¹ Sulla struttura e organizzazione dei vari tipi di istituti religiosi cfr. E. BOAGA, *L'archivio corrente negli Istituti Religiosi*, in «Archiva Ecclesiae», 30-31 (1987-1988), pp. 94-97. Per un approfondimento dell'argomento sia dal punto di vista storico, sia da quello attuale cfr. G. SCARVAGLIERI, *Modelli di governo generale*, Roma, ed. C.A.R.A., 1983; E. BOAGA, *Regime interno*, in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, VII, Roma 1983, coll. 1361-1391.

nemmeno per rimandare al diritto comune oppure al diritto particolare. Il fatto appare strano, se si considera la ricchezza (cfr. can. 375-384) di norme rivolta verso gli archivi diocesani. Applicare queste norme agli archivi religiosi in senso analogico, come a volte è stato fatto, è un'operazione non sempre molto attinente, data la diversità della natura degli archivi stessi. In pratica il codice del 1917 lasciava tutta la materia al diritto particolare dei religiosi, senza indicazioni specifiche al di fuori della ricordata norma sull'atto della professione religiosa.

Il nuovo codice (1983) presenta una analoga situazione, anzi abolisce il riferimento contenuto nel precedente alla professione religiosa. Ovviamente l'unica via per una comprensione dell'ordinamento giuridico degli archivi religiosi rimane quella del diritto comparato, esaminato nei testi legislativi del passato e in quelli attuali. Ci è stata presentata in aula soprattutto la normativa seguita nella famiglia salesiana. Altre indicazioni però possono venire dalla considerazione del diritto comparato, soprattutto con riferimento agli ordini monastici e agli istituti che vantano una lunga e forte tradizione archivistica.

Un esame del diritto comparato permette di vedere le linee principali seguite negli Istituti religiosi riguardo le normative dei propri archivi. In questo sintetizzo quanto è apparso in un recente studio sull'argomento ².

Agli inizi la consuetudine o la prassi viene a precedere la norma. Si inizia così a focalizzare la necessità di controllare le basi su cui poggiano i componenti, le proprietà, i diritti e l'esistenza stessa delle singole comunità. Nascono così le prime normative sugli archivi religiosi, spesso con riferimento ai documenti legali, le cosiddette «scritture» del monastero. Dall'esame del diritto comparato è possibile cogliere poi le determinazioni giuridiche ulteriori, che vengono nel tempo dettate sempre più da considerazioni di tipo morale o storico. Le normative vengono all'interno degli istituti adeguate di conseguenza. Dall'esame di circa un centinaio di testi legislativi di istituti religiosi, in questo periodo postconciliare, sono convinto che si sta diffondendo nel diritto particolare di essi una forte tendenza a privilegiare l'archivio come fonte storica, con relative conseguenze sulla normativa particolare.

Inoltre è da ricordare che la codificazione, propria ai Gerolamini, della struttura archivistica sotto la diretta responsabilità dei rispettivi superiori e segretari, è stata ben presto accettata dalla maggior parte degli Istituti Religiosi moderni, creando tra loro così un diritto compara-

² Cfr. J. TORRES, *Problemi giuridici degli Archivi degli Istituti Religiosi*, in «Archiva Ecclesiae», 27-28 (1985-1986), pp. 101-110.

to per lo più uniforme. Diversa è invece la situazione presente in ordini antichi e in alcuni moderni, in possesso di archivi di grande entità e valore: essi conservarono i sistemi precedenti e le loro strutture archivistiche si presentano come enti a sé stanti, sotto la direzione responsabile di un archivista, pur essendo dipendenti certamente dal rispettivo superiore. In quest'ultimi casi la figura giuridica dell'archivista è precedente e autonoma da quella del segretario e spesso esistono normative ben precise circa la gestione degli archivi, sotto i vari aspetti tecnici e pratici, non esclusi quelli riguardanti la ricerca scientifica.


Per gli archivi religiosi quindi ove esiste una lunga tradizione archivistica, cioè in genere per quelli monastici e dei grandi Istituti, i due problemi fondamentali (la conservazione e la utilizzazione del materiale documentario) ricevono risposte molto adeguate e precise. Non tanto invece può affermarsi degli altri casi.

Queste riflessioni portano allora a focalizzare il problema della normativa adeguata alla natura degli archivi religiosi stessi e della loro reale situazione. Certamente la via seguita nei primi casi indicati sopra è valida; mentre risulta praticamente insufficiente la direzione seguita dagli altri, in cui la cura dell'archivio viene affidata direttamente ai superiori e ai segretari, persone spesso digiune delle necessarie nozioni archivistiche e dei problemi tecnici, giuridici e pratici relativi agli archivi medesimi. Si può allora osservare che nel caso di istituti religiosi, che vantano una buona e solida tradizione archivistica, i loro archivi non hanno oggi bisogno di molta protezione giuridica, essendo essa già presente. Ma non si può affermare questo per gli archivi di tutti gli altri Istituti religiosi, ove quasi sempre manca una organica legislazione adeguata, fatta eccezione per alcune scarse norme o indicazioni del proprio diritto particolare.

Oltre a questo problema giuridico, si potrebbero ricordare quelli che si aggiungono per gli aspetti del necessario finanziamento in vista della conservazione e ricerca, per la minaccia di calamità naturali oppure di furti. Sono problemi che non si possono eludere, e che necessitano una risposta adeguata, pena la loro perdita. Si tratta evidentemente di problemi non archivistici in senso stretto; ad essi si dà sempre o quasi soddisfacente risposta negli archivi generali; meno o con molte difficoltà negli altri archivi, soprattutto periferici, che sono i più numerosi. Anche in questo campo la realtà risulta molto varia e presenta differenze notevoli di comportamento da caso a caso. Forse per gli archivi religiosi periferici una soluzione potrebbe essere nella concentrazione a livelli provinciali, almeno per quanto riguarda la loro parte storica.

Vi è anche un altro problema di natura giuridica, connesso con quello della salvaguardia degli archivi religiosi attraverso adeguate normative, sul quale desidero richiamare l'attenzione. È la questione del carattere pubblico di questo tipo di archivi. Tale carattere viene inteso in maniera diversa nel campo civile e in quello ecclesiastico. Nella giurisprudenza italiana vi è la tendenza a creare una equivalenza tra pubblico e statale o parastatale, e di conseguenza a considerare pubblico quello che lo Stato riconosce come tale, pur non divenendo parastatale. Nel diritto canonico (cfr. can. 116, 573, 574, 576) una associazione viene ritenuta pubblica ecclesiastica, se curata o approvata, con atto ufficiale, dall'autorità ecclesiastica, sotto la cui giurisdizione praticamente rimane.

Dando uno sguardo alla realtà degli enti religiosi, si vede che essi sono sempre pubblici ecclesiastici, ma non sempre sono riconosciuti tali dallo Stato. Oggi in Italia non sono pochi questi casi. La questione viene ulteriormente complicata dal tipo diverso di diffusione che hanno gli istituti religiosi: a livello nazionale (o locale) e a livello internazionale, con conseguenze per le normative da porre in relazione all'ordinamento civile. Certo gli istituti religiosi del primo tipo, quello nazionale o locale, si trovano di fronte alla legge civile come altri enti ecclesiastici, quali le diocesi e le parrocchie. Gli istituti religiosi invece a diffusione internazionale presentano una situazione in cui si deve tener conto, oltre che delle normative esistenti per Chiese particolari (per es. Francia, Spagna, Germania), anche delle leggi civili vigenti nei singoli Stati ove si trovano presenti e operanti. Ci si trova così di fronte ad una problematica sulla protezione giuridica degli archivi religiosi, che si presenta abbastanza complessa e differenziata secondo i casi. Tale tutela giuridica viene a mio giudizio assicurata meglio dal carattere internazionale degli istituti religiosi, e forse troverà altri stimoli con l'avvento dell'Europa unita nel 1992, fatto che senz'altro porrà la Chiesa e lo Stato in Italia di fronte all'esigenza di aggiornare le proprie legislazioni archivistiche.



Interventi della Regione in favore degli archivi ecclesiastici siciliani

di *Francesco Vergara*

L'intervento della Regione Siciliana per la valorizzazione del patrimonio archivistico siciliano ha avuto inizio nel 1975, attraverso le iniziative in favore degli archivi storici comunali, inquadrato in un ampio panorama di attività orientate a «favorire lo sviluppo sociale e culturale dei cittadini» (cfr. legge reg. n. 66/1975).

Tali interventi erano destinati al potenziamento delle strutture di conservazione e consultazione, tramite la fornitura di idonee attrezzature, la disinfezione e disinfestazione del materiale documentario e degli eventuali arredi lignei, la rilegatura ed il restauro di singole unità o serie archivistiche.

Successivamente, con legge regionale n. 80/1977, la Regione, che aveva nel frattempo ottenuto il trasferimento delle competenze statali in materia di antichità e belle arti, biblioteche, musei ed accademie, in attuazione del proprio Statuto (che non prevede competenza in materia di tutela degli archivi), emanò proprie «Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana».

L'art. 1 della legge specifica che la Regione «al fine di valorizzare il patrimonio storico-culturale dell'Isola e di sviluppare la più ampia fruizione dei beni culturali ed ambientali e di ogni altro bene che possa costituire testimonianza di civiltà, provvede alla loro tutela e promuove le più idonee attività sociali e culturali [...] promuove altresì lo sviluppo ed il coordinamento delle attività e delle strutture culturali degli enti locali o di interesse locale».

L'art. 2 enumera le tipologie di beni culturali ed ambientali oggetto della legge e, tra gli altri, al punto 7, annovera i beni archivistici.

In applicazione della predetta legge, la Regione ha provveduto a dotarsi di una organizzazione adeguata in termini di strutture tecniche e

di personale specializzato nei rispettivi settori di competenza in cui si articola il patrimonio culturale siciliano.

Conseguentemente, l'intervento nel settore archivistico, espresso in termini di valorizzazione e potenziamento e non di tutela e vigilanza, assunse maggiore efficacia operativa.

Venne consolidato il già proficuo rapporto con la Sovrintendenza archivistica statale per la vigilanza sugli interventi svolti con finanziamenti regionali presso gli archivi storici comunali e, al tempo stesso, si pose il problema di altri archivi storici la cui salvaguardia diventava sempre più urgente in considerazione dei seri rischi di degrado presenti ed al fine di incrementare la conoscenza delle fonti documentarie per lo studio della storia locale.

Tra essi, ovviamente, gli archivi ecclesiastici occupano un posto di primo piano.

Nonostante fosse chiara fin dall'inizio la necessità di un intervento regionale in tale materia, non altrettanto può dirsi degli strumenti giuridici ed amministrativi atti a fornire a tale intervento un valido supporto normativo.

Nell'impossibilità per la Regione di legiferare autonomamente ed esplicitamente in materia di archivi ecclesiastici, e tenuto conto che essi esulano dalla competenza della Sovrintendenza archivistica statale, venne individuata la possibilità, nell'attesa di più chiare determinazioni a seguito dell'Accordo di revisione del Concordato, ed a titolo ovviamente provvisorio, di modificare, nell'ambito della legge regionale di bilancio per l'esercizio finanziario 1984, la dizione del capitolo 37954 «Spese per restauro, rilegatura, conservazione di materiale bibliografico ed archivistico raro e di pregio e per provvidenze necessarie ad impedirne il deterioramento, nonché per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti» (in corsivo la modifica).

A partire dal 1984 è stato così possibile orientare verso il settore degli archivi ecclesiastici una quota delle somme disponibili del bilancio regionale: 120 milioni nel 1984, 95 milioni nel 1985, 160 milioni nel 1986, 200 milioni nel 1987, 250 milioni nel 1988. Nell'ultimo anno, 64 archivi ecclesiastici sono stati destinatari di interventi.

Attuazione degli interventi

Finalità precipua degli interventi regionali è quella di agevolare l'assolvimento dei compiti in materia di conservazione, consultazione e ri-

produzione del patrimonio documentario, da parte degli enti ecclesiastici responsabili (cfr. *Istruzioni* della Pontificia Commissione per gli archivi ecclesiastici d'Italia).

Pertanto, fin dalla prima fase di attuazione, venne curata in modo specifico l'informazione degli Ordinari diocesani e dei Superiori religiosi, al fine di promuovere, tramite il loro autorevole intervento, una più generale sensibilizzazione a livello locale.

Ogni intervento infatti trova il suo punto di partenza in una istanza avanzata dal responsabile di ciascun archivio (diocesano, capitolare, parrocchiale, di istituti religiosi, di confraternite e congregazioni, etc.), vistata dall'autorità ecclesiastica competente.

Particolare attenzione è stata dedicata alla diffusione, tramite circolari esplicative, di informazioni sulle modalità amministrative e tecniche per la esecuzione degli interventi, secondo il seguente schema operativo:

- 1) istanza (ente);
- 2) istruttoria, analisi delle esigenze manifestate, sopralluoghi (organi tecnici regionali);
- 3) piano generale degli interventi (org. tecn. reg.);
- 4) impegno delle somme stanziare (org. amministrativi reg.);
- 5) progetti esecutivi (org. tecn. reg.);
- 6) dichiarazione di accettazione dell'intervento progettato (ente);
- 7) erogazione delle somme stanziare (org. amm. reg.);
- 8) esecuzione e collaudo (org. tecn. reg.);
- 9) rendiconto (org. amm. reg.).

Per le procedure di spesa, viene applicato il D.P.R. n. 509/1978 «Regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi della Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i B.C.A.».

All'inizio di ogni anno viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione, ed inviata in copia alle autorità ecclesiastiche, un'apposita circolare corredata da due allegati:

A) «scheda-notizie» riguardante l'attività dell'archivio, la consistenza quantitativa dei fondi, gli estremi cronologici, la tipologia degli atti, le attrezzature ed i locali disponibili, i mezzi di corredo archivistico.

B) prospetto analitico delle esigenze, articolato in:
attrezzature, disinfezione e disinfestazione, rilegatura e restauro.

Analisi degli interventi

Non è facile tracciare brevemente un consuntivo dell'attività svolta in questi anni. Mi limiterò pertanto a delineare i criteri metodologici utilizzati.

Il primo problema incontrato è stato quello della estrema varietà delle realtà archivistiche interessate agli interventi di conservazione e la conseguente necessità di individuare criteri tecnici ed ipotesi operative di grande flessibilità, al fine di ottenere un proficuo adattamento alle esigenze di ciascun archivio.

È noto infatti che gli archivi ecclesiastici presentano diverse tipologie in relazione alla natura e alle competenze dei diversi istituti che li hanno prodotti (archivi diocesani, seminarili, capitolari, parrocchiali, di istituti religiosi, di confraternite, etc.) e all'interno di ciascuna tipologia esistono poi realtà estremamente diversificate in relazione alle vicende storiche e giuridiche dell'ente, alle circoscrizioni territoriali di competenza, all'ambito cronologico coperto dalla documentazione, alle prerogative e privilegi di cui l'ente ha beneficiato, etc.

A tale intrinseca disomogeneità istituzionale si aggiunge, e spesso ne consegue, una notevole varietà delle situazioni oggettive e delle relative esigenze in termini di disponibilità di locali e di personale, di utenza interessata, di mezzi di conservazione e di corredo archivistico.

Se da un lato, ad esempio, si è ritenuto di tenere in particolare considerazione, nella quantificazione dei finanziamenti, i grandi archivi storici diocesani che conservano un patrimonio archivistico di inestimabile pregio storico anche a livello nazionale (si pensi alle diocesi di Monreale, Cefalù, Mazara del Vallo, Messina, Catania, Patti), non minore attenzione è stata dedicata a piccoli archivi parrocchiali che costituiscono per la comunità di cui sono espressione l'unica fonte documentaria atta a testimoniare la vita religiosa, sociale, economica, specie nell'ampio arco cronologico non documentato nei corrispondenti archivi storici comunali.

In altri casi, quale ad esempio quello di Lipari, l'archivio diocesano è l'unico archivio sopravvissuto alle vicende storiche che hanno visto la distruzione o dispersione degli atti prodotti dagli organi civili.

Il criterio metodologico che ha ispirato la programmazione generale degli interventi, in armonia con le finalità del legislatore regionale, è stato quello di individuare di volta in volta la specifica valenza di ciascun archivio in rapporto alla documentazione storica dell'ambito territoriale su cui ha avuto, o ha tuttora, competenza l'ente ecclesiastico

d'appartenenza, o rilevare e valorizzare specifici legami tra la documentazione e significativi aspetti e momenti della storia siciliana.

Riguardo poi ai criteri seguiti per la progettazione dei singoli interventi, si è ritenuto, anche in considerazione delle modeste somme annualmente disponibili e del considerevole numero di istanze avanzate, di orientare l'attività secondo programmi pluriennali formulati tenendo presente il seguente piano di priorità:

1^a fase: idonea ubicazione logistica dell'archivio; dotazione di base di attrezzature idonee alla conservazione; eventuali disinfestazioni e/o disinfezioni dell'ambiente e del materiale; interventi di rilegatura e restauro solo in presenza di accertati rischi di degrado definitivo di singole unità o serie archivistiche; dotazione di attrezzature necessarie a garantire un livello minimo di sicurezza (estintori d'incendio, impianto elettrico di sicurezza, antifurto, etc.);

2^a fase: dotazione, ove occorra, di attrezzature speciali (contenitori particolari, lampada di Wood, aspirapolvere, etc.); eventuali interventi di rilegatura e restauro nei casi in cui ciò venga ritenuto indispensabile ai fini della prevenzione di ulteriori rischi o per accertate esigenze di consultazione;

3^a fase: dotazione di attrezzature necessarie alla consultazione; microfilmatura; restauri speciali (es. sigilli in cera o metallici); condizionamento e controllo del microclima degli ambienti di conservazione; riordinamento ed inventariazione.

Lo schema ha ovviamente carattere indicativo e pertanto, in relazione alle situazioni locali e alle caratteristiche della documentazione, occorre di volta in volta verificarne l'opportunità e le modalità di attuazione, apportando ove occorra tutti i correttivi necessari, anche in dipendenza di particolari criteri d'urgenza manifestati dai responsabili ecclesiastici o accertati dai tecnici nel corso dei sopralluoghi.

Il concetto di bene culturale di interesse religioso

di Lucia Scalera

Gli archivi ecclesiastici d'interesse storico costituiscono una delle novità dell'Accordo tra Italia e Santa Sede del 1984. Il Concordato lateranense, infatti, non conteneva alcuna disposizione al riguardo, come, del resto, ignorava la materia relativa ai beni culturali in genere. Un cenno, tuttavia, ai documenti d'archivio compariva nell'art. 25 del primo progetto di Concordato — così come risultava modificato dalle variazioni e aggiunte subite fra il dicembre 1926 e il gennaio 1927¹ —, mentre si poneva maggiormente l'accento sul patrimonio storico-artistico. Nei testi successivi², quest'ultimo continuava ad essere disciplinato, ma scompariva quel breve riferimento agli archivi. La stesura definitiva del Concordato, com'è noto, ignora interamente la materia relativa ai beni culturali, archivi compresi, venuta meno a seguito della richieseta di soppressione avanzata da Mussolini e Rocco nella seduta del 20 gennaio 1929³.

Nel corso delle trattative che hanno portato agli Accordi di Villa Madama è avvenuto il contrario di quello che si era verificato previamente alla stipulazione dei Patti lateranensi: la Commissione ministeriale di studio per la revisione del Concordato, presieduta dall'on. Gonnella⁴, questa volta dedicava un brevissimo cenno alle opere d'arte esistenti

¹ L'art. 25 del progetto del Concordato era così formulato: «In ciascuna provincia ecclesiastica sarà istituita una Commissione per l'arte sacra, nominata dall'Arcivescovo, uditi i Vescovi suffraganei, e d'accordo col Ministero dell'istruzione pubblica. Tale Commissione avrà lo scopo di conservare nelle Chiese ed edifici ecclesiastici le antichità, gli oggetti di arte, documenti di archivio, libri e manoscritti di valore storico ed artistico. La Commissione romana eserciterà anche le funzioni di Commissione centrale. D'accordo fra le Alte Parti contraenti sarà provveduto alle spese necessarie» (V. in F. PACELLI, *Diario della Conciliazione. Con verbali e appendice di documenti*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1959, pp. 257-258, n. 3).

² V. in F. PACELLI, *Diario della Conciliazione*, cit., pp. 269 ss.

³ Cfr. F. PACELLI, *ibid.*, p. 168.

⁴ I lavori della Commissione, istituita con decreto del 4 novembre 1968 (modificato con decreto 28 dicembre 1968), ebbero inizio il 27 febbraio 1969 per concludersi il 23 luglio dello stesso anno con l'approvazione di una serie di proposte di revisione del Concordato lateranense e di una relazione illustrativa. Sono riportati in G. SPADOLINI, *La questione del Concordato*, Firenze, Le Monnier, 1976, pp. 233 ss.

ti nelle Chiese e nei locali di proprietà degli enti ecclesiastici, a chiusura di un articolo, il 30 *bis*, che considerava invece, specificatamente, gli archivi ecclesiastici ⁵.

Nella stesura definitiva l'art. 12 prenderà nella dovuta considerazione sia biblioteche e archivi ecclesiastici d'interesse storico sia, più in generale, i beni culturali d'interesse religioso. Non è ora il caso di indulgiare sulla genesi dell'art. 12 e sulle ragioni — che pure sarebbe interessante esaminare — che hanno indotto le Parti contraenti a mutare il primitivo atteggiamento sino ad assumere l'attuale posizione di maggior apertura nei confronti dei beni culturali d'interesse religioso.

Piuttosto sembra opportuno, dal momento che pare innegabile che gli archivi ecclesiastici d'interesse storico rappresentino solo una specie del più ampio genere dei beni culturali d'interesse religioso ⁶, cercare di delineare la nozione di questi ultimi.

La loro definizione presenta non poche difficoltà, perché presuppone il concetto di bene culturale in genere. Questa espressione, per altro, fa la comparsa in campo giuridico in epoca recente, già vigente una legislazione avente ad oggetto beni di fatto rientranti in quella categoria. È avvenuto, cioè, che il legislatore ha volto la sua considerazione verso determinati beni, indicandoli però o in maniera descrittiva, o con riferimento all'arte, all'antichità, alla storia, senza compiere quella sintesi che appare compresa nell'espressione 'bene culturale'. E così, la prima legge organica della materia a partire dall'unificazione d'Italia, la n. 185 del 12/6/1902, e il relativo regolamento, approvato con R.D. 17/7/1904, n. 431, contenevano disposizioni per la tutela e la conservazione dei «monumenti ed oggetti aventi pregio d'arte e d'antichità». Neanche nella legislazione successiva appare l'espressione 'bene culturale' ⁷, che com-

⁵ L'art. 30-*bis* risultava così formulato: «Gli archivi ecclesiastici in Italia saranno aperti alla libera consultazione degli studiosi, sino alla stessa data adottata dalla Santa Sede per la consultazione dell'Archivio Vaticano. È istituita una Commissione mista di archivisti ecclesiastici e statali per lo studio dei problemi relativi alla conservazione, all'ordinamento, all'inventariazione, al restauro degli archivi ecclesiastici italiani, con il compito di promuovere e coordinare la collaborazione fra l'Amministrazione degli Archivi ecclesiastici d'Italia per tutte le questioni inerenti all'attuazione di questo programma. L'autorità ecclesiastica e le soprintendenze alle belle arti effettueranno nel più breve termine gli elenchi delle opere d'arte meritevoli di tutela esistenti nelle chiese e nei locali di proprietà degli enti ecclesiastici, di cui all'art. 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (V. in G. SPADOLINI, *La questione*, cit., p. 383).

⁶ Cfr. P. G. CARON, *La tutela del patrimonio storico ed artistico nell'articolo 12 del nuovo Concordato*, in *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, Atti del convegno nazionale di studio, Bari-Bisceglie, 4-7 giugno 1984, curati da R. Coppola, Milano, Giuffrè, 1987, p. 709; R. COPPOLA, *Tutela del patrimonio storico e artistico*, in «Apollinaris», 1987, p. 166; F. PETRONCELLI HÜBLER, *Attuali prospettive di tutela per gli archivi ecclesiastici*, in *Dir. eccl.*, 1987, I, p. 566.

⁷ Cfr. I. C. ANGLE, *Beni culturali: vicende di una definizione*, in «Nord e Sud», 1980/10, p. 150.

parirà solo nel 1974 con il decreto-legge n. 657 del 14 dicembre, convertito, con modifiche, nella L. 29/1/1975 n. 5, istitutivo del Ministero per i beni culturali.

Occorre però chiarire perché si parla di bene culturale. Ché la sostituzione di questa espressione a quelle di 'patrimonio storico e artistico', o di 'antichità e belle arti' o di 'cose di interesse storico e artistico', presenti nella legislazione precedente — poiché sostanzialmente si riferisce ai medesimi oggetti cui si riferiscono quelle locuzioni — si risolverebbe in una mera esercitazione verbale, se non riuscisse ad individuare precise conseguenze giuridiche ad essa, piuttosto che alle altre espressioni, riconducibili.

In effetti, la nozione di bene culturale è la più congrua rispetto all'art. 9 Cost. che, se al 2° comma dispone la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, al 1° contiene l'impegno della Repubblica a promuovere lo sviluppo della cultura, cosicché una lettura unitaria della disposizione impone di considerare il patrimonio storico-artistico in funzione strumentale nei confronti di un più generale sviluppo culturale⁸.

Se da ciò si desume l'opportunità della nuova locuzione, essa resta ancora da definire.

In questa ricerca, quale imprescindibile punto di riferimento si pone la nozione elaborata dalla Commissione Franceschini (dal nome del suo Presidente), istituita con legge 26 aprile 1964, n. 310, allo scopo di «condurre un'indagine sulle condizioni attuali e sulle esigenze in ordine alla tutela e valorizzazione delle cose di interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio»⁹. Ed infatti, questa, alla Dichiarazione I, «con l'occhio all'art. 9 Cost., [...] constatata l'esistenza di un patrimonio culturale della Nazione, formato da tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà»¹⁰, formula finalmente la nozione di bene culturale quale «bene che costituisce testimonianza materiale avente valore di civiltà». Questa definizione, che con «la connotazione del 'riferimento' alla storia della civiltà... connotazione non giuridica»¹¹, risulta «nozione li-

⁸ Cfr. G. VOLPE, *Tutela del patrimonio storico-artistico nella problematica della definizione delle materie regionali*, in «Riv. trim. dir. pubbl.», 1971, p. 375; F. SANTORO-PASSARELLI, *I beni della cultura secondo la Costituzione*, in *Studi in memoria di Carlo Esposito*, vol. III, Padova, Cedam, 1973, pp. 1425 ss.; F. MERUSI, *Art. 9*, in *Commentario della Costituzione, Artt. 1-12, Principi fondamentali*, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro Italiano, 1975, pp. 443 ss.

⁹ Legge 26 aprile 1964, n. 310, art. 1. I lavori della Commissione Franceschini sono riassunti in 84 *Dichiarazioni*, 9 *Raccomandazioni*, 1 *Ordine del giorno* (v. in «Riv. trim. dir. pubbl.», 1966, pp. 143 ss.).

¹⁰ G. SARACENI, *Cultura e beni religiosi (Il fenomeno)*, in *Beni culturali e interessi religiosi*, Atti del convegno di studi, Napoli, 26-28 novembre 1981, Napoli, Jovene, 1983, p. 30.

¹¹ M. S. GIANNINI, *I beni culturali*, in «Riv. trim. dir. pubbl.», 1976, pp. 6.

minale,... a cui la normativa giuridica non dà un proprio contenuto, ... bensì opera mediante rinvio a discipline non giuridiche»¹², non è stata introdotta in alcun testo normativo, anche perché non è stata emanata la legge di tutela dei beni culturali, che pure era stata annunciata dall'art. 48 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616.

Rimane, tuttavia, il valore di quella definizione, che è ravvisabile nell'aver delineato una nozione di tipo aperto¹³ che, come tale, consente di superare il rischio di ancorarne il concetto al «momento temporale della sua posizione legislativa precludendo qualsiasi evoluzione della categoria»¹⁴.

Al giurista, allora, visto che il compito di darne un contenuto è demandato alle scienze a tanto abilitate¹⁵, spetterà individuare quali siano gli interessi che, attraverso i beni in esame, il nostro ordinamento protegge. Fra questi, quello che risulta più immediato è l'interesse del proprietario, protetto e tutelato dalla legge. Ma se questo serve già a trasformare l'oggetto, cui si riferisce il diritto di proprietà, in bene in senso giuridico¹⁶, non vale però ancora a qualificarlo come bene culturale, in quanto questo attributo gli deriverà dall'essere altresì strumento di promozione culturale, restando così individuata un'altra utilità (interesse o valore) riconducibile a quell'oggetto e tutelata dal nostro ordinamento, che così sarà nuovamente bene in senso giuridico, in relazione a quest'ultimo interesse.

Chiarito brevemente il concetto di bene culturale, occorre ora cercare di giungere ad una definizione di bene culturale d'interesse religioso.

¹² M. S. GIANNINI, *ibid.*, p. 8.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ T. ALIBRANDI - P. FERRI, *I beni culturali e ambientali*, Milano, Giuffrè, 1985, p. 18. A dimostrazione del pregio della nozione formulata dalla Commissione Franceschini è il fatto che la Commissione Papaldo (dal nome del suo Presidente) che le succedette (insediata nel 1968 presso il Ministero della Pubblica Istruzione con l'incarico di redigere lo schema di un disegno di legge sulla «Tutela e valorizzazione dei beni culturali»), quando si trovò di fronte all'esigenza di definire nuovamente i beni culturali, non esitò a far propria la nozione elaborata dalla Commissione Franceschini (Cfr. art. 1 — comma 1° — dello schema di disegno di legge trasmesso l'11 marzo 1970 al Ministero della Pubblica Istruzione: «Le cose che, giusta le norme di questa legge, presentano interesse archeologico, artistico, storico, etnografico, ambientale, archivistico, bibliotecario, audiovisivo, nonché ogni altra cosa che comunque costituisca materiale testimonianza di civiltà, sono beni culturali e appartengono al patrimonio culturale del popolo italiano». V. in «Riv. trim. dir. pubbl.», 1970, p. 920).

¹⁵ Secondo I. C. ANGLE, *Beni culturali*, cit., loc. cit., p. 154 solo le «discipline... storiche o proprie della critica della forma... permettono quella identificazione del bene culturale, punto di partenza del processo istruttorio culminante nel riconoscimento pubblico della qualità di bene culturale, con cui si attua l'azione di tutela giuridica e amministrativa, oltre che tecnica».

¹⁶ Sul concetto di bene in senso giuridico, cfr. S. PUGLIATTI, voce *Beni (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, vol. V, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 164 ss.; *Id.*, *Beni e cose in senso giuridico*, Milano, Giuffrè, 1962; O. T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, Giuffrè, 1982.

Questa locuzione compare nel corso della revisione concordataria a partire dalla quinta bozza *bis*¹⁷. Sino alla quarta, infatti, si parlava di 'patrimonio artistico (1^a e 2^a bozza)¹⁸, o 'storico artistico' (3^a e 4^a bozza)¹⁹ 'avente carattere sacro'.

Una riflessione sull'evoluzione di queste espressioni è certamente utile al fine che ci siamo proposti. Indubbiamente le prime sono più facilmente circoscrivibili di quella presente nella stesura definitiva, in quanto raccordate ad un parametro ('la sacertà') del quale è possibile determinare la nozione.

Il can. 1171 del vigente codice di diritto canonico dice *sacre* quelle cose che «sono destinate al culto divino con la dedicazione o la benedizione... anche se sono in possesso di privati»; il can. 1205 dice *sacri* «quei luoghi che vengono destinati al culto divino o alla sepoltura dei fedeli mediante la dedicazione o la benedizione, a ciò prescritte dai libri liturgici».

Secondo il diritto canonico, dunque, perché un oggetto od un luogo siano considerati sacri, occorre una destinazione al culto divino, mediante la dedicazione o la benedizione²⁰.

Il problema, allora, consiste nel verificare se questa nozione, propria dell'ordinamento canonico, è quella cui occorre riferirsi per individuare quel 'carattere sacro' del patrimonio storico-artistico di cui è parola nelle prime quattro bozze dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense.

La dottrina si è occupata del valore dell'attributo 'sacro' soprattutto a proposito dell'art. 514, n. 1, cod. proc. civ., che parla di 'cose sacre'.

L'opinione prevalente è quella che, in questo caso, per determinare la nozione di cosa sacra occorra riportarsi al diritto canonico. È stato infatti sottolineato come «lo Stato non abbia un proprio concetto di cose sacre ma abbia inteso desumerlo dall'ordinamento della Chiesa. [...] Il concetto di cosa sacra assunto dall'art. 514 è quello del diritto canonico e non altro»²¹.

¹⁷ V. in *Un accordo di libertà*, pubblicazione a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, Roma 1986, p. 455.

¹⁸ *Ibid.*, p. 454.

¹⁹ *Ibid.*, pp. 454-455. Nella 5^a bozza (*ibid.*, p. 455) si parlava di 'patrimonio storico-artistico conservato nelle chiese o di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche'.

²⁰ Sulla nozione di cosa sacra cfr. V. DEL GIUDICE, voce *Beni ecclesiastici (dir. can.)*, in *Enc. dir.*, vol. V, Milano, Giuffrè, 1951, pp. 233-234; A. BERTOLA, voce *Cosa sacra*, in *Nss. D. I.*, vol. IV, Torino, UTET, 1968, pp. 1036 ss.; M. PETRONCELLI, *Diritto canonico*, Napoli, Jovene, 1983, pp. 333 ss.

²¹ M. PETRONCELLI, *Osservazioni in materia di impignorabilità delle cose sacre*, in *Dir. eccl.*, 1942, pp. 73-74. Della stessa opinione A. LIQUORI, *Le cose sacre. Commercialità ed esecutibilità*, Palermo, F. Agate, 1946, pp. 120-121; A. CONSOLI, *L'attività amministrativa della Chiesa nel diritto italiano*, Milano, Giuffrè, 1961, pp. 155-156; A. BERTOLA, *Cosa sacra*, cit., p. 1038.

L'opinione contraria, ossia quella che ritiene debba essere lo Stato ad elaborare una propria nozione di sacertà, sostiene che «il legislatore abbia fatto riferimento alla categoria 'cose sacre' come ad una categoria del proprio ordinamento, e non di altri. Poiché, però, non esistono, nel nostro sistema, altri elementi che possano aiutare nella individuazione della categoria stessa, cioè nella enucleazione degli oggetti in essa rientranti, si deve concludere che il legislatore abbia fatto riferimento alla nozione comune, corrente, di cosa sacra, cioè al concetto sociale di essa»²².

In termini molto problematici si esprime lo Jemolo, il quale accoglie comunque la tesi del rinvio dell'ordinamento canonico, avvertendo però che questa «può non apparire la soluzione preferibile quante volte sia dato pensare che il legislatore abbia avuto una finalità politico-sociale che non coincida appieno con quella che ha ispirato la norma canonistica»²³.

Se ora dall'art. 514 n. 1 cod. proc. civ. spostiamo l'attenzione alle prime quattro bozze del nuovo Accordo, varrà lo stesso discorso? Ossia, la connotazione di sacertà riferita al patrimonio storico-artistico è quella propria dell'ordinamento canonico? Sembrerebbe di sì, se si assume come principio generale che «all'ordinamento canonico è fatto implicito riferimento in tutte quelle disposizioni civili... che stabiliscono la condizione giuridica degli enti, persone o cose, che abbiano, nell'ordinamento canonico, determinate posizioni o qualificazioni (... cose sacre, ecc.)»²⁴.

Al di là comunque delle soluzioni ipotizzabili, una cosa sembra certa: il superamento dell'espressione 'patrimonio storico-artistico avente carattere sacro' a favore di quella che compare nella stesura definitiva della norma concordataria sta ad indicare un allargamento dell'oggetto, proprio nel momento in cui non consente di ancorare la nozione dei beni in esame ad un parametro — la sacertà — che, come noi riteniamo, avrebbe condotto, o potuto condurre, ad un rinvio al diritto canonico, rischiando così di ricomprendere solo quelle cose di cui al can. 1171 del codice.

Un primo punto da cui muovere è dunque che la nozione di 'bene culturale d'interesse religioso' è più ampia di quella di 'patrimonio storico-artistico avente carattere sacro' e che prescinde, pertanto, dal riferimento canonistico. Ma essa resta ancora da definire.

²² M. FINOCCHIARO, *I beni d'interesse religioso nell'ordinamento italiano*, Padova, Cedam, 1969, pp. 119-120; v. anche ID., *Regime giuridico delle res sacrae*, in *Studi per la revisione del Concordato*, a cura della Cattedra di diritto ecclesiastico dell'Università di Roma, Padova, Cedam, 1970, pp. 488-489.

²³ A. C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, Giuffrè, 1979, p. 62.

²⁴ V. DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Milano, Giuffrè, 1970, p. 39, n. 6.

Abbiamo detto dell'opportunità di parlare di bene culturale anziché di cose d'arte o di patrimonio storico e artistico, perché la nozione attuale appare la più idonea a dar conto degli interessi sottesi alla categoria in esame. E così, sui beni contemplati dall'art. 12 — comma 2° — del nuovo Accordo, oltre a confluire gli interessi normalmente incidenti sui beni culturali in genere, ne incide uno ulteriore: l'interesse religioso. In che cosa si sostanzia? Il problema presenta una duplicità di aspetti. L'interesse religioso, infatti, nell'ipotesi più semplice può concretizzarsi nelle categorie di interesse liturgico, interesse culturale, in questo caso trattandosi di beni che sono — per lo Stato — culturali per il fatto di essere testimonianza di civiltà, ma che per la Chiesa sono beni strumentali all'azione liturgica o culturale.

Nella seconda ipotesi, invece, l'interesse religioso inerisce al fatto che quei beni hanno un valore che la Chiesa romana, contemporaneamente allo Stato, ma indipendentemente da questo, qualifica come culturale, muovendo da un proprio punto di vista. Mentre per lo Stato, infatti, il bene culturale, anche se d'interesse religioso, è tale in quanto testimonianza di civiltà, per la Chiesa lo sarà per il fatto di essere espressione della cultura di cui essa è portatrice. Ed in questo essere testimonianza della propria cultura si sostanzia l'interesse religioso²⁵.

Questi beni, dunque, diventano culturali due volte, ed in due maniere distinte e separate: sono culturali per lo Stato, secondo un apprezzamento proprio di questo, in quanto rientranti nel patrimonio di antichità e d'arte della comunità civile, ma sono di nuovo culturali per la Chiesa, secondo un apprezzamento proprio di questa, in quanto espressione di quella cultura religiosa, di cui è portatrice la comunità dei fedeli.

Del resto, una nozione di bene culturale è sicuramente presente nell'ordinamento canonico, anche se è inutile cercarla nel codice vigente²⁶,

²⁵ Cfr. C. MIRABELLI, *Profili ecclesiastici nella tutela dei beni culturali*, in *I beni culturali nello sviluppo e nelle attese della società italiana*, Atti del convegno di studio, Milano, 28-29 marzo 1980, Milano, Vita e Pensiero, 1981, p. 117, che sottolinea il diritto della Chiesa «di esprimere e vedere tutelata e tutelare essa stessa la propria identità culturale, anche nelle espressioni artistiche cui abbia dato luogo in funzione specificamente religiosa»; P. MONETA, *Stato sociale e fenomeno religioso*, Milano, Giuffrè, 1984, p. 314 chiarisce che «lo stesso significato culturale del bene non è dato soltanto dai valori artistici o di testimonianza storica che esso esprime, ma si alimenta anche di valori più propriamente religiosi, derivanti dal fatto che il bene si colloca in una continuità d'uso lontanissima nel tempo, divenendo così un insostituibile documento della fede di una popolazione».

²⁶ Cfr. R. BERTOLINO, *Nuova legislazione canonica e beni culturali*, in *Beni culturali e interessi religiosi*, cit., pp. 103 ss.; G. FELICIANI, *I beni culturali nella revisione del «Codex iuris canonici»*, in *Diritto, persona e vita sociale. Scritti in memoria di Orio Giacchi*, vol. 2°, Milano, Vita e Pensiero, 1984, pp. 88 ss. Entrambi gli autori sottolineano la scarsa attenzione che il nuovo *codex* dedica al patrimonio storico-artistico. Evidenziano però l'opportunità della mancanza di una definizione codiciale del bene culturale, perché questa «non potrebbe prescindere dalla individuazione concet-

che solo una volta, nel can. 1283, adopera l'espressione 'bene culturale', pur contenendo qua e là espliciti riferimenti. Il codice del 1917, poi, non conosceva affatto tale espressione; definiva però le cose preziose al can. 1497, par. 2°, quelle cioè *quibus notabilis valor sit, artis vel historiae vel materiae causa*.

Il nuovo codice, al contrario, non dà una definizione della cosa preziosa, pur richiamandola di tanto in tanto (cann. 638 par. 3°, 1189; 1270, 1283, par. 2°) e spesso specificando che la preziosità va intesa in riferimento al valore artistico o storico. Tale preziosità, però, anche se così specificata, non assurge a parametro individuante i beni culturali, dal momento che il can. 1283 distingue questi dai beni preziosi²⁷.

Fatta questa distinzione, però, il codice non dice quando un bene si possa definire culturale.

Che però la Chiesa abbia un'attenzione particolare alla promozione del progresso culturale, è innegabile²⁸; così al par. 53 della Costituzione conciliare *Gaudium et Spes* si legge che «con il termine generico di 'cultura' si vogliono indicare tutti quei mezzi con i quali l'uomo affina ed esplica le molteplici sue doti di anima e di corpo; ... esprime, comunica e conserva nelle sue opere le grandi esperienze e aspirazioni spirituali». Pronunciandosi poi a proposito delle arti liberali, la Costituzione *Sacro-santum Concilium* sottolinea la loro «relazione con l'infinita bellezza divina, che deve essere in qualche modo espressa dalle opere dell'uomo»²⁹.

Quando dunque un bene di valore storico-artistico riesca anche ad esprimere tutto questo, la Chiesa lo considera culturale. Sorge dunque quell'interesse ulteriore, che prescinde dal fatto dell'appartenenza del bene, e che è un interesse che ben potrebbe definirsi religioso.

tuale del *primum* rispetto ad esso: di cosa sia cultura e, segnatamente, quale sia la cultura religiosa» (R. BERTOLINO, p. 127) e per evitare «il pericolo di formulazioni affrettate che potrebbero risultare rapidamente superate dall'evoluzione del dibattito culturale e scientifico» (G. FELICIANI, p. 99). A. MORONI, *Il patrimonio artistico della Chiesa*, in *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, cit., p. 220, poi, sottolinea come fosse «povera in materia la normativa del *codex i.c.* del '18 ed incredibilmente più povera... nell'attuale *codex*».

²⁷ Can. 1283: ... *accuratum ac distinctum inventarium... rerum immobilium, rerum mobilium sive pretiosarum sive utcumque ad bona culturalia pertinentium...*

²⁸ Sull'attenzione della Chiesa per il progresso culturale, con particolare riferimento alla funzione dell'arte sacra, v. il discorso pronunciato dal Card. A. CASAROLI, *La Chiesa e la cultura dopo il Concilio Vaticano II*, in occasione dell'incontro internazionale degli Artisti e delle Accademie d'arte (Roma, 18 febbraio 1984), riportato in D. BALBONI, *Anedocta Aesthetica* — vol. I: *Beni culturali e luoghi liturgici*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1985, pp. XV ss.

²⁹ Cost. *Sacro-santum Concilium*, n. 122. Sull'interesse della Chiesa per l'arte, cfr. AA.VV., *Orientamenti dell'arte sacra dopo il Vaticano II*, Bergamo, Minerva Italica, 1969; in particolare S. BALDASSARRI, *La Chiesa e le arti*, pp. 307 ss., E. FRANCA, *L'interpretazione del messaggio cristiano nelle opere d'arte*, pp. 315 ss., V. MARIANI, *Le opere d'arte sacra, segni e simboli delle realtà soprannaturali*, pp. 342 ss. V. anche G. ALESSANDRI, *Tutela e valorizzazione dei beni culturali*, in «Civ. catt.», 1978, III, pp. 56 ss.

Si è anche parlato di interesse 'teologale' ³⁰, nel senso di riconoscere ai beni in parola la loro «insostituibile funzione di crescita culturale dell'uomo» ³¹, per il fatto di porsi come strumento necessario a dare «continuità alla testimonianza di fede della comunità» ³².

Riassumendo, pensiamo dunque di poter affermare che 'bene culturale d'interesse religioso' è quel bene sul quale incidono due differenti ed indipendenti apprezzamenti, dello Stato e della Chiesa. Cosa sia bene culturale in genere è apprezzamento che compete esclusivamente allo Stato; a chi spetti indicare in cosa consista la specificazione 'd'interesse religioso' è facile da determinare.

La Chiesa intanto dà una propria risposta, ponendo in evidenza vari aspetti:

a) l'interesse religioso può consistere nel non veder compromesso, da un eventuale intervento statale, il valore liturgico o culturale di quei beni;

b) può sostanziarsi inoltre nel veder tutelati certi beni, in quanto testimonianza della propria cultura.

Che questo interesse, nella sua duplicità di aspetti, riceva tutela dal nostro ordinamento costituzionale, è acquisizione pacifica, dal momento che «in materia religiosa, la Costituzione si è proposta di garantire istituti, situazioni e rapporti che riguardano i fedeli considerati sia quali individui singoli sia quali membri dei vari gruppi con finalità religiosa, e di tutelare i loro interessi» ³³.

Quando tale interesse ricorra ed in cosa, di volta in volta, si concretizzi, dovrà indicarlo la Chiesa, dal momento che la determinazione degli interessi religiosi non può che essere demandata alle confessioni religiose ³⁴, non già allo Stato che, invece, «riconosce la propria incompetenza in materia spirituale senza riserva di interferenze, proclamando con ciò stesso... la propria laicità» ³⁵.

³⁰ Cfr. G. ANGELINI, *L'idea di bene culturale e le questioni di principio sottese*, in *I beni culturali nello sviluppo e nelle attese della società italiana*, cit., p. 42; R. BERTOLINO, *Nuova legislazione canonica*, cit., pp. 117 ss.


³¹ R. BERTOLINO, *ibid.*, p. 123.

³² *Ibid.*, p. 111.

³³ S. LARICCIA, *Diritto ecclesiastico*, Padova, Cedam, 1986, p. 46.

³⁴ Cfr. *ibid.*, pp. 44 ss.; con specifico riferimento all'apprezzamento dell'interesse religioso incidente sui beni culturali, cfr. C. MIRABELLI, *Profili ecclesiastici*, cit., p. 115.

³⁵ R. BACCARI, *Gli strumenti giuridici previsti dalla Costituzione per l'esercizio concreto della libertà religiosa (Concordato e Intese con le confessioni acattoliche)*, in AA.VV., *Gli strumenti costituzionali per l'esercizio della libertà religiosa*, a cura di R. COPPOLA, Milano, Giuffrè, 1982, p. 7.



Appunti e perplessità sulla materia degli archivi ecclesiastici

di Dante Coppelli

1. Mi sta bene il Convegno, a cui partecipo volentieri e con interesse; parimenti mi stanno bene convegni di questo genere, però nella misura in cui sono finalizzati a dare contributi per una normativa a livello di intesa tra Stato e Chiesa, prevista dall'art. 12 del nuovo concordato o meglio del concordato del 1929 revisionato e sottoscritto il 14/02/84, intesa, però, che allo stato attuale appartiene al *Jus condendum*.

Non mi pare, pertanto, corretto fare riferimento all'art. 12 come se questo costituisse «norma».

2. In questi seminari, compreso quindi quello attualmente in corso, vedrei veramente bene un «quid» di equilibrio o se più piace, maggiore obiettività. Ho sentito osservazioni e giudizi in negativo a senso unico, cioè per gli archivi ecclesiastici, come se certe situazioni fossero «solo» per gli archivi ecclesiastici. Luci e ombre, li abbiamo sia in campo ecclesiastico che in campo civile o dello Stato. In questo settore o da questa angolazione, sì, chi più ha più metta, ma, per favore, guardando in casa altrui e in casa propria. Frequento archivi dell'una e dell'altra parte, conosco benissimo le situazioni, ma non perdo tempo per dire ciò che vedo e ciò che so. Quindi, per favore, un po' più di obiettività non ci starebbe male e farebbe onore alla verità!!

3. Si è parlato, in questa magnifica sala degli archivi correnti ecclesiastici, e si è detto che anche questi cadono sotto la tutela dello Stato ai sensi della legge n. 1089 del 1/6/1939 e ai sensi dell'art. 9 della carta costituzionale.

Posso accettare che si discuta sulla posizione di un archivio storico, soprattutto se dichiarato di interesse o di particolare interesse storico, ma che mi si estenda, anche solo come ipotesi, la tutela sull'archivio corrente ecclesiastico, questo mi ripugna e mi fa pensare che chi fa affer-

mazioni di questo genere non abbia neppure la esatta nozione di «archivio corrente». Pertanto non posso accettare e respingo con forza una simile ipotesi.

4. Si è parlato di censimento degli archivi ecclesiastici. Posso affermare che dal 1986 per disposizione della Conferenza Episcopale Italiana è stato predisposto il censimento di tutti i beni culturali ecclesiastici, compresi, quindi, gli archivi, da quelli della Curia a quello del Capitolo della cattedrale, agli archivi parrocchiali e a quelli delle Famiglie religiose (Ordini o congregazioni) ecc. Nel Convegno nazionale di Milano (4-7 maggio 1987) su *La Chiesa italiana per i beni culturali. Tutela e valorizzazione dei beni culturali religiosi* un certo numero di Regioni ecclesiastiche (compresa la mia: Emilia-Romagna) poté produrre i dati del censimento. In altre il lavoro era in corso.

5. Qualcuno, in questa sala, ha fatto qualche smorfia sentendo che gli archivi storici ecclesiastici hanno una sezione che è coperta dal segreto, e quindi non consultabile. È una meraviglia fuori luogo. Mi si consenta di affermare che anche lo Stato ha per i propri archivi certe parti o fondi protetti dal segreto. Ancora una volta, per favore: più realismo e più obiettività!

6. Credo di poter affermare che oggi molti vescovi sono attenti al problema sia degli archivi che delle biblioteche; sono molto attenti alla necessità di «concentrare gli archivi storici parrocchiali», a motivo del fatto che nella situazione attuale non tutte le sedi parrocchiali hanno il parroco sul posto. È aperto il discorso sul «dove» effettuare la concentrazione, se al centro diocesi o nelle zone pastorali.


Parimenti molti vescovi hanno ben presente il problema della fruizione del patrimonio archivistico da parte degli studiosi. Certi archivi sono stati trasferiti in un luogo più idoneo alla consultazione, con indici e schede del materiale, con giorni e ore per l'apertura. In altri, soprattutto per la parte più delicata (quella delle pergamene aventi come fonte le cancellerie o imperiali o pontificie) è stata eseguita la microfilmatura.

Aggiungo un particolare che considero significativo. Nella mia diocesi (Parma) io sono uno dei sacerdoti 'convisitatori' nella Visita pastorale. Ebbene, tra le altre cose, debbo precisare come ho trovato l'archivio parrocchiale. Diversi sacerdoti mi hanno chiesto e mi chiedono lo schema di ordinamento dell'archivio da me predisposto proprio per i parroci.

7. Da ultimo, soprattutto dopo il già ricordato Convegno di Milano, nelle varie regioni ecclesiastiche stanno nascendo le consulte ecclesiasti-

che per i beni culturali, di cui fanno parte i delegati delle singole diocesi e degli Ordini e Congregazioni religiose. Queste Consulte sono destinate a diventare l'interlocutore per la parte ecclesiastica delle varie Soprintendenze o organi vuoi dello Stato vuoi della Regione per tutto ciò che attiene al problema dei beni culturali, compresi gli archivi. In parallelo, nelle diocesi dovrà nascere l'Ufficio per i Beni culturali, con compiti ben precisi.

8. Non ho motivo di fermarmi sulla legge 20 maggio 1985 n. 222, perché sul suo valore e sulla sua funzione già è stato detto.




La riservatezza nella consultazione degli archivi ecclesiastici

di Raffaele De Simone

Gli archivi ecclesiastici hanno diritto ad una speciale riservatezza a causa dei delicati problemi spirituali e di coscienza, che i loro documenti tramandano. La coscienza è la parte più intima della nostra personalità ed è certo che una gran parte dei problemi di coscienza sono di natura religiosa ed ecclesiale. Questa osservazione riguarda specialmente gli archivi ecclesiastici correnti, ma è valida anche — sia pure in un senso più lato — per gli archivi ecclesiastici storici. Con ciò non si vuol dire che gli archivi storico-ecclesiali non debbano essere consultati; ma si vuole insistere sulla necessità di una *speciale discrezione* nello stabilire le regole di consultazione (superiore a quella dei fondi riservati degli archivi della società civile).

Lo Stato, anzi, nella tutela della libertà di coscienza dei cittadini, dovrebbe garantire tale riservatezza e tale discrezione nella consultazione degli archivi, affidando alla Chiesa l'individuazione dei criteri di consultabilità degli archivi ecclesiastici, sia nella normativa generale, sia garantendo ad essa ampia discrezionalità in relazione alle peculiarità dei singoli casi.



La cooperazione tra Chiesa e Stato per la conservazione degli archivi: problemi e prospettive

di *Attilio Nicora*

La mia non è una conclusione dei lavori; è soltanto la comunicazione di qualche impressione personale, alla luce del breve tratto di cammino che ho potuto percorrere con voi in questo convegno.

La prima parola è di sincero apprezzamento per l'iniziativa, perché mi pare che, a parte i due convegni dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica (di Loreto e di Roma) e l'incontro di Trento, questo sia il primo momento in cui si tenta di affrontare specificamente e organicamente il tema degli archivi. È, dunque, certamente molto apprezzabile l'iniziativa che è stata presa qui a Bari. Personalmente dico anche che sono stato molto arricchito dalla serie di problemi emersi, molti dei quali ancora aperti; sono questioni molto stimolanti, anche in vista dei futuri sviluppi. Si è detto che l'intesa prevista dall'art. 12 dell'Accordo di revisione concordataria è difficile a definirsi: perché sarò tra breve impegnato insieme con i membri della Commissione Paritetica ad elaborarla, lo stimolo che mi è venuto quest'oggi è per me davvero prezioso.

Seconda osservazione: direi che l'impressione dominante è riassumibile con la parola «complessità». Si tratta di materia e di problemi circa i quali non ci si può permettere il lusso di linee troppo semplificatorie e troppo sicure. Quale che sia il punto di vista che si assume, emerge una oggettiva complessità, legata all'originalità della materia e dei suoi contenuti specifici, a una lunga vicenda storica, alla fatica di definire più esattamente gli stessi testi concordatari, di cui tutti conosciamo il lungo travaglio e la rapidissima e impreveduta conclusione, che ha lasciato qualche traccia di minor organicità.

Credo che bisogna accettare questa complessità e cercare di mantenersi dentro con lo sforzo di farla maturare verso auspicate chiarezze, ma senza violenze, senza forme di enfaticizzazione o di esasperazione. Devo dire che, da questo punto di vista, su alcune delle cose che sono

emerse quest'oggi personalmente non posso non esprimere qualche riserva: ad esempio, su una tendenziale estensione del concetto di interesse storico addirittura all'archivio corrente, che mi pare francamente eccessiva; o su una certa lettura del concetto e della natura di intesa, circa la quale le riserve si impongono nonostante le richiamate dichiarazioni del presidente del Consiglio dell'epoca, che sono punto di riferimento certamente autorevole ma a mio avviso non esclusivo per l'interpretazione di un patto concordato. È, quindi, un campo in cui occorre muoversi con molta prudenza e cautela.

Ho visto però emergere con molta chiarezza quest'oggi un'altra realtà: a fronte di una problematizzazione scientifica, che tende a diventare un poco esasperata, fors'anche per un'inevitabile inclinazione professionale degli studiosi, c'è una linea di collaborazione nel vissuto, che presenta aspetti molto più positivi. Certo, non mancano fatiche, lentezze, precarietà di mezzi, di strumenti e di persone — tutte cose che sono state ampiamente segnalate; però si danno esperienze precise di collaborazione costruttiva, — lo sottolineo — proprio nel vissuto, cioè in quella realtà quotidiana che fa camminare le cose, per quel tratto magari breve che è possibile, con provvido realismo e con il vantaggio di un passo in più fatto in avanti. Mi pare che questa sottolineatura sia venuta soprattutto da chi esprime qui l'amministrazione attiva dello Stato e di questo dà atto molto volentieri, ringraziando a nome degli enti ecclesiastici per tutto ciò che viene fatto nel quotidiano, portandone anche la preoccupazione e la fatica e, non di rado, la mancanza di gratificazione da parte dell'opinione pubblica e delle stesse istituzioni.

Mi pare che l'auspicio che dovremmo fare è proprio questo: che cioè vada avanti questa linea di collaborazione nella concretezza delle cose e che la riflessione scientifica, peraltro necessaria proprio perché la stessa situazione legislativa è complessa, sappia non perdere di vista questa realtà che intanto cammina, lasciandosene anche un po' provocare. Ha detto qualcuno (non ricordo chi) che il fatto che la Pubblica Amministrazione non ha mai messo troppo mano negli archivi ecclesiastici non è soltanto frutto di disattenzione o di mancanza di impegno, ma forse esprime qualcosa di più: l'esperienza delle cose, soprattutto quando dura per decenni, va attentamente valutata, non certo per assumerla come apodittica, ma per chiedersi se, per caso, tra i suoi significati complessi non ne appaia qualcuno che può far meditare.

Io credo che in Italia dobbiamo attentamente guardarci da due nemici, quando si parla di beni culturali: il perfezionismo e l'ideologia, due nemici sempre incombenti, a mio avviso.

Il perfezionismo, cioè la pretesa di far le cose assolutamente per bene, addirittura con qualche venatura di profetismo culturale, giuridico e tecnologico, lasciando che intanto tutto rimanga fermo. L'ideologia, la quale perde di vista il significato intrinseco dei beni, l'esigenza del vissuto e i valori che porta con sé quella collaborazione pratica e cordiale, che cresce ogni giorno sul campo tra quanti hanno davvero a cuore conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, e inclina invece a incapsulare rigidamente in schemi aprioristici realtà che non sempre si lasciano incapsulare.

Sono convinto che si potranno fare passi in avanti se sapremo svincolarci da queste due insidie e camminare secondo lo spirito genuino della revisione degli accordi concordatari: una sincera volontà di collaborazione, che non nasconde intenti di reciproca e ambigua strumentalizzazione, ma vorrebbe concorrere a quella «promozione dell'uomo e del bene del Paese» (art. 1 dell'Accordo di revisione), che, al di là della risonanza un po' enfatica dell'espressione, può tradursi in contenuti molto precisi e positivi, a patto che ci si creda.

Ma allora appare il vero problema di fondo: ciò che spesso manca, o quanto meno tende ad affievolirsi, è quello che io chiamerei l'*affectus* concordatario. Queste sono materie nelle quali è difficilissimo discernere l'aspetto strettamente giuridico dall'aspetto politico e dall'aspetto programmatico-operativo. Si tratta, alla fine, di sapere — direi con un'espressione un po' semplicistica — se ci si crede o no: se ci si crede, allora le cose vanno avanti in una certa maniera, se non ci si crede, tutto serve per complicare e per frenare, anche perché — l'abbiamo riconosciuto — è materia obiettivamente delicata.

La differenza che c'è tra il 1984 ed oggi è leggibile, secondo me, in questa chiave. È in atto, non è chi non lo veda, il tentativo, ormai dichiarato da parte di talune forze culturali e politiche, di svuotare dal di dentro il Concordato, riprendendo una libertà, che non si è avuto l'avvertenza o il coraggio di mantenere nel 1984.

Questo tentativo si muove in due direzioni.

Anzitutto per la via giurisdizionale. Una recente sentenza della Cassazione in materia matrimoniale è un esempio molto indicativo: dichiara principio di ordine pubblico la norma che impedisce di pronunciare la nullità di un matrimonio dopo che è passato un anno di convivenza matrimoniale e lo pone come limite all'esecutività delle sentenze canoniche, facendo finta di dimenticare che questo vuol dire che l'80% delle cause canoniche non sarebbe più delibabile, svuotando sostanzialmente l'art. 8 del Concordato; e ciò per la via del giudizio e, quindi, in netto

contrasto con un altro potere dello Stato, che nell'esercizio della sua responsabilità politica aveva sottoscritto un patto, e di un Parlamento, che l'aveva liberamente e a larga maggioranza approvato.

In secondo luogo, c'è il tentativo di svuotamento attraverso un tipo di lettura riduttiva dei testi, che abbastanza trasparentemente fa avvertire l'impegno di ridurre, al limite, l'art. 7 all'art. 8 della Costituzione, appiattendolo la posizione della Chiesa cattolica sulla posizione delle confessioni non cattoliche.

Ora, noi ci muoviamo in presenza di queste tendenze ed è difficile confrontarsi, trattare e concludere dimenticando un certo scenario che si va costruendo. E allora — e vengo all'ultimo cenno che vorrei fare — io credo che l'importante è che si rinnovi questa volontà di collaborazione, motivata nel senso che abbiamo ricordato, superando il discorso dei limiti reciproci (colpa mia, colpa tua, lo Stato è in ritardo, la Chiesa non si interessa) e avendo semmai coscienza più viva che nella nostra materia, se una colpa c'è, è la colpa dell'intera società italiana: una società che vorrebbe avere il raddoppio delle autostrade, l'allargamento degli stadi per i campionati mondiali del 1990, il benessere facile per tutti e in più gli archivi ben tenuti. Nella vita bisogna scegliere, invece!

Questa è la società italiana, e ci siamo dentro tutti; se rinnoviamo una coscienza comune si potrà andare avanti, altrimenti ne soffriremo su entrambi i versanti, civile ed ecclesiale.

E allora, per quel che riguarda la Chiesa: riconosco che vi sono problemi e ritardi, e sarebbe interessante, se ci fosse il tempo, approfondire. C'è un problema di strutture ecclesiastiche: con l'attuale numero di parrocchie e di diocesi sarà difficile muoversi in questa materia, anche per la grande disomogeneità che le caratterizza (parliamo di parrocchia, ma c'è la parrocchia di cento anime e la parrocchia di quarantamila anime; parliamo di diocesi, ma c'è la diocesi di trentacinquemila abitanti e la diocesi di cinque milioni di abitanti: che senso ha usare la stessa categoria per queste realtà?).

C'è un problema di configurazione, anche a livello giuridico, dei soggetti che devono avere la responsabilità dei collegamenti istituzionali, della documentazione, dei programmi di intervento, per superare la prassi dei personalismi e degli interventi disorganici, che spesso premiano i più intraprendenti a danno dei più meritevoli. Chi sono i soggetti ecclesiastici da mettere in gioco? C'è molto da precisare: il ruolo della diocesi, che vien prima di quello delle singole parrocchie, le funzioni interne alla diocesi e, nel rapporto con l'ente Regione, l'eventuale rilievo istitu-


zionale della Conferenza Episcopale Regionale: temi molto interessanti e molto impegnativi.

C'è un problema di formazione del personale ecclesiastico, che è problema generale, non soltanto dei preti: una volta venivano dal seminario minore, studiavano seriamente il latino e la cultura classica a partire dalla prima media ed era più facile che comprendessero il valore degli archivi sotto il profilo storico-culturale; mentre oggi i seminaristi vengono dalla scuola media comune ed è più difficile che possiedano una solida base culturale orientata in questa direzione. Certamente c'è una responsabilità della Chiesa, in ordine ad una migliore preparazione del personale ecclesiastico: ma il contesto generale in cui viviamo presenta non pochi ostacoli e causa vuoti pericolosi. Probabilmente è da potenziare la formazione di laici qualificati e lo sviluppo di forme specifiche di volontariato. E però anche questa è una strada lunga e complessa.

Ma è tempo che concluda. Che cosa sarà dell'articolo 12 del nuovo Concordato, nessuno oggi è in grado di dire. Si attende che la Commissione paritetica, che è stata costituita anche se non fu mai pubblicizzata ufficialmente, si metta effettivamente al lavoro. Se verrà un governo dotato di sufficiente forza politica e stabilità, sarà bene riprendere con immediatezza e con impegno il lavoro, perché, intanto, c'è un cospicuo patrimonio che si deteriora e si disperde, al di là delle eleganti questioni su cui si può dissertare.

Il clima politico, al di là dell'attuale configurazione governativa, resta molto difficile; e la bufera imprevedibile, per qualche verso allucinante, scatenatasi sull'insegnamento della religione nella scuola, se non si scioglie definitivamente renderà difficile ogni passo in avanti.

C'è da auspicare che, chiarendo le cose da chiarire, si possa aprire la strada per mettersi finalmente e costruttivamente intorno a un tavolo; dove io mi augurerei di trovare come interlocutori persone della preparazione, dello stile, della disponibilità dei rappresentanti dell'Amministrazione, che oggi ho qui conosciuto, perché penso che in tal caso si potrebbe certamente lavorare insieme con positivi risultati.



Archivi ecclesiastici e dinamica concordataria: sintesi di una prima riflessione

di Raffaele Coppola

1. Non diversamente dal tenore delle conclusioni di S. E. Mons. Attilio Nicora, la cui presenza grandemente ci onora e che ringraziamo di cuore anche per il valore delle indicazioni ricevute, intenderei dare a questa relazione di sintesi il significato di un contributo in parte fondato sul cammino assieme percorso ed in parte frutto di autonome valutazioni, sul cui significato limitato è inutile indugiarsi allo stadio attuale (praticamente inesistente) delle riforme postulate dal nuovo accordo concordatario.

Per quanto riguarda il primo aspetto, ritengo che possa essere soddisfatto da un quadro degli apporti, indubbiamente di rilievo, forniti dalle varie relazioni, a prescindere (per evidenti ragioni di brevità) dagli interventi e dalle comunicazioni, quantunque interessanti e utili, ad esse collegati.

Tali apporti, nel loro coordinamento organico, scandiscono l'interesse della Chiesa cattolica e dello Stato nel campo dei beni d'archivio ecclesiastici ed il loro filo conduttore potrebbe essere individuato nella ravvisata necessità di una proficua cooperazione in tale considerevole settore, di notevole importanza anche per la società civile.

Come ha egregiamente dimostrato Andrea Riccardi, l'archivio rappresenta quasi una fotografia (*memoria storica*, nel senso di «capacità di conservare determinate informazioni») della vita della Chiesa, della sua presenza nella società e dunque della società civile stessa. Mi sembra che possa altresì individuarsi, nel vivido affresco dell'autore, un taglio conciliare, nel senso, questa volta, della diffusione della consapevolezza, che il Vaticano II ha consentito, circa la valenza storica dei beni in questione, in ispecie mediante l'accentuazione delle prerogative della Chiesa locale (quanto mai appropriato il riferimento al plesso delle relazioni

mediterranee, in cui la città di Bari è inserita, mortificato fino al Concilio, a onta della riconosciuta rilevanza sul piano ecclesiale).

Del resto, i cambiamenti registrati nella mentalità del sacerdote e nel suo atteggiamento nei confronti degli archivi potrebbero essere bilanciati dallo sviluppo di una *coscienza pastorale* pure nei confronti dei medesimi (NICORA), con l'ausilio necessario dello Stato, che sarebbe in grado di eliminare alcune carenze attraverso l'apporto di personale specializzato, ricevendo in cambio miglioramenti sul versante del godimento collettivo di questi beni culturali immensi.

Della relazione di Tarcisio Bertone, che ha approfondito analiticamente la disciplina canonistica degli archivi, non senza tener conto dell'attività amministrativa della Chiesa in materia, torna gradito sottolineare, in un contesto codiciale teso a garantire la sicurezza del materiale d'archivio, la conferma del rifluire di una tradizione d'indiscutibile prestigio, lo spazio riservato al diritto particolare e gli aspetti problematici, riguardanti le competenze del Vescovo diocesano in tema di archivi storici, della Conferenza Episcopale Italiana, la concentrazione degli archivi periferici nell'archivio storico diocesano, la possibilità di applicazione analogica in difetto nel codice di norme sugli archivi degli Istituti religiosi e la c.d. sfida archivistica (impiego di tecnologie avanzate, quali l'informatizzazione degli archivi, a fronte della persistente carenza delle risorse).

A questo proposito è d'uopo rammentare la riuscita presentazione, in appendice al nostro seminario, della ipotesi di meccanizzazione dei dati concernente l'archivio storico della Basilica di S. Nicola e gli archivi delle parrocchie dell'archidiocesi di Bari di costituzione anteriore al 1900 (quasi tutti a partire dal secolo XV). Come è doveroso ricordare che la sobrietà del codice giovanneo-paolino nel settore degli archivi, onde lasciare più ampi poteri alle Chiese particolari, è in sintonia con il tipo di tutela, non dissimile da quella del codice previgente, offerta ai beni culturali in genere. Giustamente il nuovo codice non affronta la problematica *ex professo*, in maniera organica, difformemente da quanto desiderato da taluni, ferma la bontà delle direttive e delle iniziative realizzate a molteplici livelli, specie negli ultimi tempi, sulla scia delle deliberazioni conciliari.

Le vicende storico-giuridiche che hanno condotto alla formulazione dell'art. 12 dell'accordo di Villa Madama, con riferimento agli archivi ecclesiastici, sono rappresentate, con dovizia di dati, da Franco Edoardo Adami, il quale porta l'attenzione anche su alcuni problemi interpretativi di carattere preliminare, ritenendo, fra l'altro, la soggezione degli ar-

chivi della Chiesa al regime giuridico degli archivi privati e l'esclusiva competenza statale (fuori quindi della portata della futura intesa) in tema di accertamento dei fondi archivistici dotati di interesse storico, che dovrebbe sempre essere *notevole*, nonostante il diverso disposto della norma concordataria, per giustificare l'esercizio dei poteri attribuiti alle Soprintendenze a mente dell'art. 37 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

Si tratta di soluzioni, quantunque validamente motivate, che non assumono carattere definitivo, specie nell'attuale stadio di fluidità normativa, per giunta contrastate da successive acquisizioni, a cui è impossibile non attribuire l'identico carattere. L'indagine cade, nell'ordine, sulla relazione di Gaetano Dammacco, che opera il tentativo d'individuare una soggettività degli archivi in relazione all'appartenenza e alla fruibilità generale.

Lungi dal generare una debolezza, il muoversi su un terreno nuovo, per molti versi ancora inesplorato, costituisce una forza della serie di contributi in discorso. Penso, anche e principalmente, proprio al menzionato tentativo di Dammacco che, dopo un insieme concatenato di indovinati passaggi, giunge a individuare nell'archivio ecclesiastico un *bene giuridico* di natura pubblica, contraddistinto dall'uso generale, dall'assolvimento di finalità d'interesse pubblico (misto e differenziato perché riguardante la comunità ecclesiale e la società civile) e sottoposto ad una disciplina di specialità, derivante dalla natura mista del bene d'archivio e dal riferimento ad una realtà peculiare, che è quella ecclesiale.

2. L'orizzonte degli archivi ecclesiastici è stato esplorato, dal punto di vista effettuale, dalla relazione di Salvatore Palese con attinenza alla loro tipologia e alla distribuzione nella struttura organica della Chiesa. Si tratta di una tipologia assai varia e portatrice di esigenze diverse, in ordine alle quali l'oratore ha articolato alcune proposte, che solo il tempo ci dirà se siano realizzabili o meno. Personalmente nutro qualche perplessità, per esempio, di fronte all'immagine, pure suggestiva, dei grandi *archivi provinciali ecclesiastici*, alle dipendenze dell'autorità ecclesiastica con strutture e strumentazioni, oltre al personale specializzato, create o fornite per mezzo dell'intervento finanziario dello Stato.

Tutt'altra interpretazione, d'accapo, è dato constatare nel posteriore contributo di Alberto Melloni, che ha vagliato gli aspetti della cooperazione illustrando il caso dell'Istituto di scienze religiose di Bologna, il quale ha condotto a termine un lavoro complesso sui dati d'archivio di origine ecclesiale, utilizzando metodi e strumenti giuridici civili.

La preoccupazione dell'autore, più che verso gli aspetti economici (peraltro non trascurabili, ma non risolvibili facendo leva esclusivamente sull'intervento risanatore dello Stato), appare orientata verso l'inquadramento della questione degli archivi ecclesiastici nel contesto di una *reale promozione* degli studi storico-religiosi italiani come discipline storiche.

Due contributi paralleli, per converso, nell'impostazione se non nei contenuti, sono quelli offerti da Enrica Ormani e Domenica Porcaro Massafra. La prima ha posto l'accento sulle problematiche relative alla complessa attività della P.A., volta a meglio individuare ed a delimitare le proprie competenze in materia così delicata. La seconda ha fatto principalmente riferimento ai problemi che scaturiscono, nel complesso dell'esperienza, dalla gestione e valorizzazione degli archivi ecclesiastici.

Degne di nota paiono le riflessioni della Ormani, che inducono a tener ferme le garanzie di tutela dello Stato a prescindere dalla posizione degli enti ecclesiastici nell'ordinamento italiano (indipendentemente, cioè, dalla omologazione degli stessi agli enti pubblici o agli enti privati oppure dalla collocazione in un *tertium genus*), in conformità delle indicazioni che è possibile desumere dal disposto concordatario. La storicità degli archivi ecclesiastici potrebbe ritenersi acquisita proprio con il *decorso del tempo*, non diversamente da quanto avviene per gli archivi degli enti pubblici. Un decorso (forse di quarant'anni), che non appare precluso dalle norme canoniche e consentirebbe di dedicare attenzione all'archivio ecclesiastico, in una prospettiva di conservazione e di fruizione, sin dal suo sorgere. Ciò, tuttavia, non significa che sia possibile stabilire, immediatamente, l'interesse storico per tutti gli archivi ecclesiastici, come giustamente osservato da S. E. Mons. Nicora.

Benché l'opinione di Domenica Porcaro Massafra propenda con decisione per l'assimilazione degli archivi ecclesiastici agli archivi privati, comuni sono le sottolineature sulla necessità della programmazione, di una omogeneità d'indirizzo, onde permettere efficaci e sicuri interventi per la salvaguardia di testimonianze storiche di indiscutibile pregio. Ne è prova la gestione della legge n. 253/86 (da essa, peraltro, risulta che gli archivi appartenenti a enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di culto ricevono una considerazione a parte, sebbene siano applicabili le norme contemplate per gli archivi privati). I diversi contributi concessi in Puglia, la collaborazione leale fra responsabili dell'amministrazione (anche regionale) e degli enti ecclesiastici, nonostante le difficoltà (specialmente per garantire la consultazione agli studiosi), dimostrano che le future intese, in attuazione dell'art. 12 del nuovo accordo concordata-

rio, incontreranno un terreno d'impianto fertile e propizio, condizione essenziale per la realizzazione di qualsiasi riforma.

3. Il giudizio positivo riguarda, altresì, i due ultimi apporti, rispettivamente di Guido Meale e Salvatore Bordonali.

L'apertura alla competenza legislativa ed amministrativa regionale sui beni archivistici, tenendo conto dei profili di adattabilità della disciplina concordataria alle esigenze territoriali, è sostenuta dal Meale da un lato sulla base della relazione (che non preclude l'obiettivo distinguibilità) tra beni librari, di scontato intervento regionale, e beni archivistici; dall'altro fondandosi sulla considerazione che il patrimonio storico ed artistico nel suo complesso esprime appunto, e ne è testimonianza, i valori culturali e spirituali della comunità regionale. Con la conseguenza che gli archivi (anche quelli appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche), dopo la trasformazione dell'iniziale finalità nella funzione storico-culturale, si presentano legittimamente come altrettanti beni culturali, analogamente ai musei ed alle biblioteche (art. 117 Cost.), e non vi sarebbe motivo alcuno per sottrarli alla vigilanza ed al controllo della Regione, una volta superata l'idea corrente che alla stessa competano attività meramente conservative, mentre per i compiti propulsivi ed organizzativi sussisterebbe una riserva facente capo allo Stato.

L'interpretazione estensiva a favore delle Regioni, che hanno provato di avere una spiccata sensibilità per i beni culturali, senza escludere dal loro raggio d'interesse, a parte alcune prevaricazioni e gli ostacoli (PETRONCELLI HÜBLER), i beni culturali ecclesiastici, non esclusi i beni archivistici, è affermata anche da Salvatore Bordonali, nella relazione finale, in cui sono enucleati i problemi giuridici originati dalla cooperazione tra Stato e Chiesa nell'attuazione dell'art. 12 del nuovo testo concordatario.

L'arduità della tematica, orientata verso il profilo *de iure condendo*, non si manifesta solo a proposito della competenza regionale sul patrimonio storico e artistico (per il quale l'autore sostiene che la funzione culturale, individuata dalla Costituzione, deve essere promossa in tutte le articolazioni esponenziali dell'*unico* ordinamento repubblicano), ma altresì dei vari argomenti oggetto di accurato esame in una visione rispettosa della legge fondamentale (penso specialmente alla dimensione dell'art. 9 nel quadro costituzionale) e riepilogativa di non poche questioni affrontate dalle precedenti relazioni, dagli interventi collaterali e nella discussione.

Degno di rilievo il profilo metodologico in riguardo delle intese con-

cordatarie, circa cui, come abbiamo constatato, il Bordonali reputa preferibile che Stato e Chiesa raggiungano ufficialmente un accordo nel quale siano stabilite le materie da considerare immuni o comunque sottratte alla consultazione. Con il dichiarato vantaggio di rendere immediatamente applicabile la normativa statuale (senz'altro operativa secondo Adami) agli archivi ecclesiastici — già noti e classificati, in base a questa, di notevole interesse storico — per le materie che non esorbitano da quelle immuni.

4. La seconda parte della presente sintesi, pur sempre legata allo svolgimento del seminario e alle risultanze del dibattito, si articola nella valutazione di un insieme di dati ulteriori: una valutazione più autonoma della precedente in quanto sganciata dal compito della rappresentazione fedele, anche se critica, dell'altrui pensiero. Tali dati completano il panorama degli aspetti salienti dei rapporti fra archivi ecclesiastici e dinamica concordataria.

Seguendo un ordine, per taluni versi risalente, della vasta problematica è possibile prendere le mosse dall'impostazione unitaria (lumeggiata fin dalla introduzione), che regge l'art. 12 dell'accordo del 1984. Si tratta di un punto nodale dell'intera disamina, il quale riconduce al concetto stesso di bene culturale.

Come abbiamo ascoltato anche in questa sede, giusta una fortunata definizione comunemente accettata, avanzata in Italia dalla commissione Franceschini del 1964, i beni culturali costituiscono una «testimonianza materiale avente valore di civiltà», proponendosi un felice accostamento di nozioni, *cultura* e *civiltà*, che hanno avuto nel corso dei secoli differenti valenze e interpretazioni.

Nella moderna concezione antropologica il significato di civiltà è assai più ampio di quello di cultura; a sua volta la cultura si atteggia secondo modelli di conoscenza e di sapere propri di un determinato aggregato di persone, più o meno vasto, non coincidenti o necessariamente comunicanti con modelli tipici di aggregati diversi. Detti modelli culturali reggono i comportamenti degli appartenenti a questo o quel gruppo o aggregato di persone e formano una tavola coerente di valori in cui riposa una ben precisa visione del mondo.

Ecco perché, al di sopra di ogni possibile distinzione e classificazione, sono le religioni medesime a costituire altrettanti elementi o fattori di cultura, in un senso se si vuole inconsueto od originale e nondimeno del tutto evidente attraverso la loro storia, i loro riti e le loro tradizioni, che s'incorporano nella storia e nella tradizione dei popoli, pure quando

il distacco dal mondo si palesa nitidamente, come in alcune credenze orientali, molto distanti dalle vicende e dall'evoluzione del nostro cristianesimo e dalla portata storico-culturale della religione cattolica.

In un'angolazione siffatta apertamente si comprende per qual ragione definitiva accoglienza possa ricevere quella nomenclatura dei beni culturali d'interesse religioso che, prescindendo dalla scelta concordataria e dalle opinioni espresse per quanto riguarda specificamente il nuovo accordo fra Italia e Santa Sede, vi comprende altresì gli archivi ecclesiastici, sorti con finalità anagrafiche sacramentarie, aggiungendosi unicamente in prosieguo di tempo altri settori, l'amministrativo, il patrimoniale, etc. (MORONI).

Sorvolando qui sull'importanza (mai abbastanza riconosciuta) di tali beni per la storia civile, oltre che naturalmente per la religiosa, e salve le ulteriori precisazioni a venire, parimenti si comprende, dalle argomentazioni allegate, per qual ragione precisamente si adatti agli archivi storici ecclesiastici, sull'archetipo delle cose sacre, la logica della *res mixta*. Che (riferisce un acuto scrittore) non è la *cosa complessa* dei civilisti o la *communitas facti* dei romanisti, «ma una realtà del mondo dei fatti, di quei fatti che, ottica canonistica a parte, la società civile può ben considerare ... come possibili, delicate operazioni di contatto fra sacro e profano, in cui questo perde i suoi caratteri specifici e diventa, esso stesso, sacro in qualche misura e in qualche grado» (SARACENI).

Non si tratta, assolutamente, di una nozione giuridica pura (sebbene piuttosto culturale-antropologica), segnatamente se riportata ai beni archivistici e librari, ma anche con riguardo ai beni artistici. Tanto meno di un attentato alla sovranità dello *Stato-persona* perché così non viene a contrapporsi un'affermazione di sovranità della Chiesa ed in una materia che in Italia resta affidata, giusta l'art. 9 della Costituzione democratica, alla competenza dello Stato-ordinamento: «La Repubblica — sottolineo il termine *Repubblica* — promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione» (ossia dello Stato-società, essendo estraneo all'interpretazione della norma ogni eventuale allusione al fatto etnico).

In altre parole, contro il vivo allarme e le preoccupazioni formulate a fronte delle disposizioni dell'art. 12 del nuovo accordo, occorre rilevare che la codificazione concordataria del principio di collaborazione è pienamente rispondente, nella materia *de qua*, alla natura delle cose, alla realtà della nostra storia e della nostra tradizione, oltre che prevedibile corollario dell'impegno basilare alla reciproca collaborazione, per la

promozione dell'uomo e il bene del Paese, sancito dall'art. 1 dello stesso accordo.

Il concetto di *res mixta*, ulteriormente specificando per la centralità del punto in discorso, non porta seco obbligatoriamente un riconoscimento di sovranità, anche se dall'affermazione d'indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa, ciascuno nel proprio ordine, può derivare *per relationem* un regolamento bilaterale di fatti e di rapporti, riferibili appunto all'area delle *res mixtae*.

5. Uno degli aspetti più dibattuti, espressamente rimesso per il compiuto svolgimento alla relazione di sintesi, concerne il concetto e la natura delle intese, di cui è menzione nell'art. 12 pure a proposito di archivi e biblioteche. Mons. Nicora ha fatto notare che le dichiarazioni dell'ex Presidente del Consiglio sono un punto di vista autorevole, ma non esclusivo nell'interpretazione di un patto concordatario.

Viene in considerazione una questione spinosa, che implica una rivisitazione del sistema delle fonti del diritto ecclesiastico, nonché lo studio dello strumento della negoziazione legislativa, delle convezioni e delle intese di diritto pubblico (CIMBALO-CONSORTI). Per abbattere dalle fondamenta il punto di vista dello Stato, riassunto dall'on.le Craxi, occorrerebbe negare la validità del collegamento effettuato fra intese concordatarie ed i moduli convenzionali nell'attività amministrativa, guardando per esempio ai contenuti e ritenerle meri sostituti od equivalenti delle vecchie leggi di applicazione (LOIODICE), contro una prassi normativa che muove in senso completamente diverso.

Un'altra via, a mio avviso ugualmente non praticabile, consiste nel richiamare un amplissimo genere d'intese (interregionali), in cui i soggetti agiscono su un piano di perfetta parità. Il modello è dato dall'art. 8 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; tali intese, però, non sfociano in un provvedimento amministrativo, a differenza di quelle concordatarie.

Sarebbe invece possibile, pur accettando lo schema più plausibile di riferimento, dato dall'intesa procedimentale, sfociante in un provvedimento amministrativo (così l'art. 10 dello stesso D.P.R. n. 616 del 1977), sostenere l'identificazione fra atto d'intesa e atto di concerto, normalmente inerente ai rapporti interorganici e dotato di un effetto totalmente preclusivo. In realtà, solo accogliendo la tesi della distinzione, negata da più parti ed in particolare da un'autorevole dottrina (SANDULLI), si perviene, nel settore del diritto ecclesiastico, ad un esito conforme al ruolo subalterno che si vuole attribuire agli organi della Chiesa.

Sempre nell'interpretazione del Presidente Craxi (o meglio dei suoi

esperti), in effetti, le intese concordatarie lasciano l'ultima parola allo Stato, il livello appartiene all'ordine statale, la fisionomia giuridica è, costantemente ed in ogni caso, sub-costituzionale. Invero lo schema dell'intesa procedimentale è produttivo di forza vincolante giacché la medesima è positivamente (quanto variamente) prevista dalle norme: in presenza dell'accordo, l'atto eventualmente difforme dai termini convenuti è inficiato da violazione di legge, non diversamente dall'atto posto senza che l'intesa sia stata in alcun modo promossa. *Ma il problema non è questo*. Superando l'identificazione fra intesa e concerto, secondo gli orientamenti della dottrina più recente, è lecito sostenere che, ove l'intesa sia promossa e l'accordo non sia raggiunto, l'atto eventualmente adottato non è viziato da illegittimità, benché unilaterale.

Mutatis mutandis, se è vero che lo Stato si è impegnato a procedere ad intese preliminari con le autorità ecclesiastiche in tema di arte, archivi e biblioteche (o in altri campi come l'insegnamento della religione, l'assistenza spirituale, le festività religiose, i titoli accademici ecclesiastici, fino al principio di *concordato continuo*, sancito nel par. 2 dell'art. 13 del nuovo accordo), non deriva da tutto ciò, per le autorità italiane, «l'obbligazione convenzionale di aderire senza meno al punto di vista della contro-parte; o di dover raggiungere comunque un qualche accordo con quest'ultima» (BELLINI).

Probabilmente è da conferire maggiore rilievo all'impostazione che assevera la supremazia dello Stato, con analoghe prospettive circa la modificabilità del decreto di esecuzione dell'intesa (COLAIANNI), tenuto anche conto, per il patrimonio storico ed artistico, che la materia è riservata dalla Costituzione repubblicana. Peraltro non è possibile tacere che, pur muovendo dall'angolo visuale ufficialmente indicato da parte italiana, concorrono diversi elementi di valutazione, i quali permettono una differente soluzione finale, sostenibile altrettanto efficacemente, quantunque con minore fondamento.

Del resto, le autorità statali sembrano intenzionate, di fatto, a percorrere la strada della bilateralità sino in fondo, salvo modificazioni radicali, al momento difficilmente ipotizzabili, che non trovano riscontro nella composizione della maggioranza delle forze politiche e del Paese reale. Ne è prova la vicenda dell'intesa fra il M.P.I. e la C.E.I., resa esecutiva dal D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, a sua volta seguito da altre intese e da numerose circolari ministeriali, che hanno scandito l'aggravarsi delle polemiche sull'insegnamento della religione, sino a coinvolgere la Corte costituzionale.

In tutta questa vicenda, dalle trattative fra Governo e Santa Sede

al dibattito parlamentare, sullo sfondo delle parallele vicende giudiziarie (TAR Lazio — Consiglio di Stato), gli organi della Repubblica non hanno dimenticato di trovarsi davanti a patti di *libertà* e di *cooperazione*, non alla legge delle guarentigie o ai patti di *unione* del fascismo; patti, i primi, che muovono in un contesto globale di potenziamento *effettivo* del principio concordatario (che non lascia spazio a tentazioni cripto-separatiste), conclusi dalla Chiesa in aderenza alle direttive del Vaticano II in merito ai rapporti con la comunità politica. «Rapporti che in tale sistema vengono ad assumere, nella loro genesi e nella loro dinamica capacità di adattamento, margini di oscillazione proporzionati alle esigenze delle singole comunità e colmati dall'intervento responsabile delle autorità statali e degli organi preposti, a diversi livelli, alle Chiese nazionali e locali» (MARGIOTTA BROGLIO).

6. Il metodo selettivo, che guida lo svolgimento della relazione, impone di esaminare i rimanenti tratti dell'art. 12, meritevoli principalmente d'attenzione, al fine di riconnettere i risultati dei vari apporti, non escluse le comunicazioni, almeno per quel che concerne i termini e le proposizioni richiedenti una riflessione più estesa.

La dimensione generale rilevante concerne, da un lato, la persistente dialettica fra Stato e Regioni in tema di beni culturali (a sua volta connessa con la spinta, ancora più generale, verso un assetto pubblico basato sulle autonomie locali); dall'altro il ruolo che, nel sistema del nuovo accordo fra Italia e Santa sede, assumono gli organismi del decentramento e dello Stato delle autonomie, accanto al ruolo della Conferenza episcopale (anche nelle sue articolazioni), elevata al rango d'interlocutrice delle autorità e delle istituzioni civiche.

Quanto al nuovo accordo ed in particolare all'art. 12, i cui contenuti normativi sono ritagliati sul modello appena disegnato, giova evidenziare che l'interlocutore della Santa Sede non è in effetti il Governo né lo Stato, come nel concordato lateranense, ma la Repubblica italiana. Il significato giuridico di porre l'accento sulla *Repubblica*, anziché sullo Stato — qui occorre rinviare ai precedenti chiarimenti intorno all'art. 9 Cost. ed al 1° comma dell'art. 12 —, è di sostituire allo Stato-persona lo Stato-ordinamento, in tutte le sue diramazioni.

Ed allora non si può mancare di notare come l'attuale struttura concordataria, anche nei contorni riguardanti il patrimonio storico e artistico, si atteggi in formule plastiche (secondo la posizione reciproca dei differenti interlocutori), applicabili tanto alla disciplina comune in vigore quanto ai suoi prevedibili sviluppi ovvero agli adattamenti concreti.

Per non uscire dal seminato: L. 1-6-1939, n. 1089 (cose d'interesse artistico e storico); D.P.R. 30-9-1963, n. 1409 (archivi di Stato); futura legge sulla tutela dei beni culturali; riforma degli enti locali. Infine, ma non da ultimo, il dilagante fenomeno dell'occupazione regionale di spazi vitali (riservati per non pochi alla competenza dello Stato) in virtù d'interpretazioni a volte discutibili a volte aderenti al dettato normativo nel suo complesso (costituzionale e ordinario), sicuramente non riducibile al tormentato art. 117 della Carta.

Certo gli intralci, gradualmente emersi nel corso del seminario, potrebbero aumentare per il discontinuo equilibrio delle forze politiche, operanti in un sistema di democrazia imperfetta. Ma da un canto non mancano i possibili rimedi (le odierne consultazioni per i beni culturali, dischiuse alle rappresentanze delle Conferenze Episcopali Regionali, leggequadro nazionale garante del pluralismo sociale, e via dicendo); dall'altro bisogna tenere realisticamente presente che, «in questo campo, gli enti territoriali minori hanno dimostrato di possedere una capacità di spesa molto più ampia e versatile di quanto non abbiano mai manifestato gli organi dello Stato» (BERLINGÒ).

Tanto va detto con salvezza dei meritori interventi del Ministero per i beni culturali (la cui disponibilità non va oltre lo 0,20 per cento del bilancio generale) in favore del patrimonio storico-artistico della Chiesa. D'altronde, se è vero che l'art. 9 della Costituzione affida la tutela dei beni culturali allo Stato-ordinamento, più che a restrizioni nell'orbita dei soggetti sarebbe opportuno pensare ad estensioni, addirittura a livello sub-regionale e in genere di enti, come le Università, forniti di autonomia (MERUSI).

7. La trattazione non sarebbe completa ove si omettesse di vagliare un importante argomento, oggetto parimenti di disputa in questa sede: l'annosa questione della pubblicità o meno degli enti ecclesiastici, rinverdata dai nuovi testi concordatari, sebbene ritenga di dover ribadire che l'art. 12 non vincola la considerazione degli archivi storici alla qualificazione giuridica degli enti di appartenenza.

Ad ogni modo, e per tutte le possibili conseguenze, a me pare che non possa disconoscersi, nel diritto italiano posteriore al concordato lateranense, la generale tendenza a far salva la tipicità degli enti ecclesiastici. Tale tendenza, contro l'opinione prevalente che si evince dalle relazioni del seminario e dai contributi connessi, è ravvisabile anche dopo l'accordo del 18 febbraio 1984, la legge 20 maggio 1985, n. 222 ed il regolamento di esecuzione della legge (13 febbraio 1987, n. 33), nel

sensu dell'introduzione di un nuovo diritto speciale per gli enti facenti parte della struttura della Chiesa cattolica o ad essa collegati (FINOCCHIARO-MAURO), nonostante la prescritta iscrizione nel registro delle persone giuridiche a mente del codice civile.

Questo elemento, o quanto possa addursi a sostegno della tesi della natura privatistica degli enti ecclesiastici, non è sufficiente ad obliterare, principalmente, il carattere superindividuale di simili enti, evidente vuoi per le attività di religione o di culto vuoi specialmente, in una dimensione puramente statalista, per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, che l'ente ecclesiastico può svolgere secondo la legge italiana. Non è lecito scordare, a tal proposito, la felice affermazione di Massimo Severo Giannini, citata dal Meale nel contributo su *Legislazione regionale e beni archivistici*, secondo cui il bene culturale è pubblico non in quanto *bene di appartenenza* ma in quanto *bene di fruizione*.

Malgrado ciò, se per ente pubblico s'intende l'ente che persegue non solo un fine di pubblica utilità o d'interesse generale, ma che codesto fine persegue in relazione con lo Stato, l'ente ecclesiastico non ha il connotato della pubblicità, ossia non è un ente da inquadrare nell'organizzazione statale, come solo è dato pensare in virtù di rapporti di stampo cesaro-papista, caratterizzati dall'unione fra Stato e Chiesa con identità degli organi supremi.

Ecco perché occorre non cessare di guardare con particolare favore alle tesi intermedie, che parlano di pertinenza degli enti ecclesiastici ad un *tertium genus* ovvero propendono per la necessità di una corrispondenza con la qualifica originaria canonistica, conformemente a una visione che merita oggi maggior ascolto del passato, dato che il nuovo codice di diritto canonico distingue fra persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private.

Fra queste tesi intermedie fa spicco la concezione, sostenuta da un'autorevolissima dottrina (JEMOLO), che vede negli enti ecclesiastici degli enti muniti di *pubblicità speciale*. A differenza degli enti delle confessioni di minoranza, soggetti (con esclusione degli enti delle confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato) alla vigilanza e alla tutela governativa, nonché all'annullamento d'ufficio degli atti illegittimi, le linee portanti della vita patrimoniale e dell'amministrazione dei beni degli enti della Chiesa cattolica si distinguono per la conservazione di una spiccata autonomia, che vieta l'attribuzione di una qualifica pubblicistica nel senso consueto del termine, ma non toglie l'applicabilità delle disposizioni normative, riferite agli enti pubblici, seguendo il criterio del caso per

caso, facendo cioè ricorso, di volta in volta, ai normali criteri d'interpretazione della legge (via via dal significato proprio delle parole e dalla intenzione del legislatore alle disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe fino al ricorso ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato).

Giunti a questo punto non c'è chi non veda gli elementi di convergenza fra le nuove dottrine (GALGANO-LARICCIA), in base a cui è dato inquadrare gli enti confessionali fra gli enti di diritto singolare (sicuramente gli enti cattolici, ma anche quelli di alcune confessioni religiose di minoranza), e le teorie che hanno sempre avvertito il carattere peculiare dei primi nell'ambito del diritto italiano, in ispecie allorché la questione è stata posta nei termini di discussione rappresentati dal concetto di pubblicità speciale o *sui generis*.

Del resto, la giurisprudenza della Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ha ripetutamente negato l'appartenenza degli enti ecclesiastici alla categoria degli enti pubblici, ma non ha preso posizione, né lo poteva realmente, sulla configurazione appena delineata, che in sostanza riconosce agli enti ecclesiastici cattolici un particolare stato giuridico che li avvicina agli enti pubblici in tutto quello che non intacca la loro fondamentale autonomia, previa verifica ermeneutica delle varie disposizioni legislative, siano esse dello Stato o delle Regioni, riguardanti specificamente gli enti pubblici.

8. L'art. 12 del nuovo testo concordatario presenta altre peculiarità, che è opportuno mettere in luce nell'ottica prescelta. Mentre nelle prime quattro bozze variamente divulgate non era preso in considerazione il problema della imputazione dei beni, l'articolo segue il consolidato criterio dell'*appartenenza* (proprietà, possesso e detenzione a qualsiasi titolo), in capo a enti e istituzioni ecclesiastiche, tanto per le biblioteche e per gli archivi d'interesse storico (non quelli correnti o di deposito) quanto per i beni artistici.

Le disposizioni da concordare fra i competenti organi delle due Parti attengono, per i beni archivistici, ai classici momenti della conservazione (preservazione - riordino - inventario) ed alla consultazione a vantaggio degli studiosi, con tutto il lavoro a monte (schedatura - sistemazione - trascrizione), che esclusivamente esperti ed appassionati possono condurre a termine. Nei rapporti con lo Stato domina, per il capitolo degli archivi, l'esigenza della consultazione, pur essendo gli archivi della Chiesa già aperti al pubblico colto e pur dandosi, a livello regionale, varie iniziative tra le autorità civili ed ecclesiastiche, volte a permettere il

godimento (fermo il giustificato riserbo) di tali beni culturali di valore inestimabile. Al contrario, per quanto riguarda le biblioteche (ed anche in ciò è ravvisabile un tratto di diversità), domina l'esigenza della conservazione. Mi riferisco ai problemi edilizi, di recupero di interi fondi librari sia per il restauro sia per un'adeguata catalogazione (ADAMI).


Questo il panorama complessivo ruotante intorno alle modificazioni consensuali del concordato lateranense per quel che concerne gli archivi ecclesiastici. Ma esiste una situazione di degrado, che supera la valenza delle norme e la bontà degli interventi. La denuncia non riguarda soltanto i fondi archivistici o i beni culturali della Chiesa. Oltre ai rimedi dietro segnalati, si propone un aggravamento delle pene contro gli attentati al patrimonio culturale della nazione (CARON). Si può aggiungere la necessità della programmazione, di una visione unitaria del patrimonio culturale, nel quadro del superamento dell'attuale legislazione di settore e tenendo conto della distribuzione dei compiti istituzionali.

Andrebbe, infine, perfezionato il sistema c.d. di accesso al privato, attraverso lo strumento fiscale, previsto dalla legge 2 agosto 1982, n. 512 (che si aggiunge ai più noti contributi *ex L. 253/86*).

Si tratta di un sistema di incentivazione analogo a quello contemplato in materia di sostentamento del clero. Sono deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico (*possono quindi rientrarvi alcuni enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, alle condizioni previste*), effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate *nell'art. 1 della L. 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409*, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche a tal fine necessari.

Il discorso potrebbe continuare anche con delle esemplificazioni pertinenti: credo, peraltro, che già s'intraveda l'opinione personale al riguardo, la quale propende per l'ordinarietà degli interventi, per un equilibrato dosaggio fra pubblico e privato, da cui possano trovare giovamento pure i beni culturali della Chiesa (e fra questi i beni archivistici), che tantissima parte hanno nel patrimonio storico-artistico e segnano l'evoluzione del popolo e della società, in Italia come altrove.

Parte seconda



ESTRATTO DELLE PRINCIPALI FONTI NORMATIVE

A. *La normativa pattizia*

A.1.

L. 25 marzo 1985, n. 121. (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede).

12. 1) La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.

Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.

2) La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe.

Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.

A.2.

L. 20 maggio 1985, n. 222. (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).

Titolo I

ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

1. Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari.

Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16.

L'accertamento di cui al comma precedente è diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico.

3. Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa.

4. Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

15. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984.

16. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

A.3.

D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33. (Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici, in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).

Omissis

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1985, n. 222, RECANTE DISPOSIZIONI SUGLI ENTI E BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA E PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO IN SERVIZIO NELLE DIOCESI

1. 1. Nel presente regolamento l'espressione legge senza specificazioni indica la legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. 1. La domanda di riconoscimento prevista dall'art. 3 della legge è diretta al Ministro dell'Interno ed è presentata alla prefettura della provincia in cui l'ente ha sede. In essa devono essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell'ente, la sede e la persona che lo rappresenta.

2. Alla domanda sono allegati:

a) il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell'ente o copia autentica di esso;

b) le norme statutarie relative alla struttura dell'ente ed ai controlli canonici cui è soggetto, salvo che tali elementi risultino da disposizioni del codice di diritto canonico specificamente indicate nella domanda;

c) i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento;

d) i documenti da cui risulti il fine dell'ente, salvo che si tratti di enti di cui all'art. 2, comma primo, della legge;

e) la documentazione relativa agli elementi da indicare nel registro delle persone giuridiche.

3. L'atto di assenso, prescritto dagli artt. 3, 8 e 9 della legge, può essere allegato alla domanda o scritto in calce alla medesima.

.....
29. 1. Chiunque abbia in concessione o in uso, anche di fatto, edifici di culto o altri immobili in cui si trovino arredi sacri, mobili, preziosi e comunque beni di interesse storico, bibliografico, archivistico, artistico, archeologico o monumentale di proprietà del Fondo edifici di culto risponde della diligente custodia e conservazione degli stessi.

2. Copia dei registri inventari di tali beni è conservata dal Ministero dell'Interno, dalla prefettura e dall'ufficio dell'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio.

3. Le variazioni da effettuare, per qualsiasi motivo, nei registri inventari sono comunicate alle suindicate amministrazioni.

30. 1. I beni culturali di proprietà del Fondo edifici di culto non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli cui sono destinati senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno.

2. L'autorizzazione può essere data, sentito il consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto, quando ricorrano ragioni o circostanze di particolare rilevanza, nazionale od internazionale, sotto il profilo culturale od artistico.

3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'obbligo di immediata restituzione del bene, salvo il risarcimento in favore del Fondo edifici di culto dei danni eventualmente subiti dal bene stesso.

4. Vanno in ogni caso osservate le norme di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

.....
37. 1. Spetta alla fabbriceria, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto:

a) provvedere alle spese di manutenzione e di restauro della chiesa e degli stabili annessi e all'amministrazione dei beni patrimoniali e delle offerte a ciò destinati.

.....
A.4.

L. 11 agosto 1984, n. 449. (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese).

.....
17. La Repubblica italiana e la Tavola valdese collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.

Tali commissioni hanno tra l'altro il compito della compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni culturali suddetti.

A.5.

Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le «Assemblee di Dio in Italia», sottoscritta il 29 dicembre 1986.

.....
26. La Repubblica italiana e le ADI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle ADI.

A.6.

Intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, sottoscritta il 29 dicembre 1986.

28. La Repubblica italiana e l'Unione delle Chiese cristiane avventiste si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle chiese facenti parte dell'Unione.

A.7.

L. 8 marzo 1989, n. 101. (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane).

.....
16. (*Beni culturali e ambientali*). — Lo Stato, l'Unione e le Comunità collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'ebraismo italiano.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa sarà costituita una Commissione mista per le finalità di cui al precedente comma e con lo scopo di agevolare la raccolta, il riordinamento e il godimento dei beni culturali ebraici.

La Commissione determina le modalità di partecipazione dell'Unione alla conservazione e alla gestione delle catacombe ebraiche e le condizioni per il rispetto in esse delle prescrizioni rituali ebraiche.

Alla medesima Commissione è data notizia del reperimento di beni di cui al primo comma.

B. *La normativa statale*

B.1.

Costituzione della Repubblica italiana, approvata dall'Assemblea costituente il 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

9. La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica a tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

B.2.

R.D. 30 gennaio 1913, n. 363. (Regolamento di esecuzione della L. 20 giugno 1909, n. 364, e L. 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e belle arti, sostituite dalla L. 1 giugno 1939, n. 1089).

Titolo I REGIME INTERNO

CAPO I: DELLE COSE DI PROPRIETÀ DELLO STATO E DEGLI ENTI MORALI

Sezione II: *Norme particolari agli altri enti morali.*

1. *Conservazione*

26. Le cose di cui all'art. 1 della L. 20 giugno 1909, n. 364, di spettanza dei Comuni, delle Provincie, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle fabbricerie, delle confraternite, di enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e di ogni ente morale riconosciuto sono, ai fini della legge medesima, soggette alla tutela e alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Nei casi dubbi dovranno gli enti rivolgere domanda al sovrintendente, affinché conosca se la cosa raggiunge l'interesse sovraccennato.

27. Le cose mobili o immobili, di spettanza degli enti morali surricordati, saranno, a mente dell'art. 3 della L. 20 giugno 1909, n. 364, descritte in appo-

siti elenchi dietro invito rivolto, a mezzo del Prefetto, agli amministratori degli enti medesimi.

.....
28. Nelle chiese, loro dipendenze ed altri edifici sacri le cose d'arte e d'antichità dovranno essere liberamente visibili a tutti in ore a ciò determinate.

Speciali norme e cautele d'accordo fra i Ministeri della pubblica istruzione, degli interni e di grazia e giustizia e dei culti dovranno adottarsi per le cose di eccezionale valore esistenti in dette chiese ed edifici, nonché per gli stabilimenti sacri in cui per il loro particolare carattere sia necessario determinare limitazioni al generale diritto di visita del pubblico.

.....
CAPO V: DISPOSIZIONI PARTICOLARI AI CODICI, MANOSCRITTI, ECC.

128. Le disposizioni dei capi precedenti si applicheranno:

a) ai manoscritti notevoli per antichità, o per la materia scriptoria, o per la qualità del contenuto sia esterno (particolare pregio paleografico, autografia di personaggi illustri, ecc.) sia interno (valore storico, diplomatico, letterario, scientifico, artistico del testo, ecc.), per le ornamentazioni tanto esterne (antiche legature, ecc.), quanto interne (miniature e in genere ornamentazioni grafiche, a colori, ecc.);

b) alle stampe (incunaboli, edizioni di stampatori celebri, libri rari e incisioni rare).

La vigilanza attribuita alle Sovrintendenze sarà esercitata dalle biblioteche governative, a mente dell'art. 10 del Regolamento organico per le biblioteche pubbliche governative, approvato con R.D. 24 ottobre 1907, n. 733. Quante volte sia richiesto il parere del Consiglio superiore per le belle arti o della Giunta di esso, sarà invece sentita la Giunta consultiva per le biblioteche, istituita dal regolamento predetto.

.....
B.3.

L. 1 giugno 1939, n. 1089. (Tutela delle cose di interesse artistico o storico).

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

1. Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose d'interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.

Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

.....
3. Il Ministro per l'educazione nazionale notifica in forma amministrativa

ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate all'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante.

Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

L'elenco delle cose mobili, delle quali si è notificato l'interesse particolarmente importante, è conservato presso il Ministero dell'educazione nazionale e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del Regno.

Chiunque abbia interesse può prenderne visione.

.....
7. Il Ministro per l'educazione nazionale vigila perché siano rispettati i diritti di uso e di godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose soggette alla presente legge.

8. Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro per l'educazione nazionale, nell'esercizio dei suoi poteri, procederà per quanto riguarda le esigenze del culto, d'accordo con l'autorità ecclesiastica.

9. I soprintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l'esistenza e lo stato di custodia delle cose soggette alla presente legge.

Nei confronti con i privati la presente disposizione si applica alle sole cose che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli artt. 2, 3 e 5.

CAPO III: DISPOSIZIONE SULLE ALIENAZIONI E GLI ALTRI MODI DI TRASMISSIONE DELLE COSE

Sezione I: *Delle cose appartenenti allo Stato o ad enti morali*

23. Le cose indicate negli art. 1 e 2 sono inalienabili quando appartengono allo Stato o ad altro ente o istituto pubblico.

.....
26. Le cose appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti, diversi da quelli indicati nell'art. 23, possono essere alienate, previa autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può rifiutare l'autorizzazione, qualora ritenga che l'alienazione produca un grave danno al patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge o al pubblico godimento della cosa.

27. È vietata l'alienazione delle collezioni o serie di oggetti, di proprietà di enti o istituti legalmente riconosciuti, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui all'art. 5.

Il Ministro per l'educazione nazionale può autorizzare l'alienazione, anche parziale, nei casi e modi di cui all'art. 24.

B.4.

L. 17 dicembre 1962, N. 1863. (Delega al governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato).

Art. 1 Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di

legge ordinaria, per integrare, modificare e coordinare le disposizioni vigenti sull'ordinamento e sul personale degli archivi di Stato.

Art. 2 Il provvedimento, da emanarsi con uno o più decreti, su proposta del ministro per l'interno, di concerto col ministro per il tesoro, dove osservare i seguenti criteri direttivi:

.....
3) la definizione della condizione giuridica dei documenti dello Stato e degli altri enti pubblici, delle modalità e dei limiti per la libera consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato;

.....
5) la revisione delle norme sulla vigilanza sugli archivi degli enti pubblici diversi dallo Stato e sugli archivi privati di notevole interesse storico — anche a mezzo di ispettori archivistici onorari — per meglio definire gli obblighi degli enti, dei privati e dello Stato.

B.5.

D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409. (Norme relative all'ordinamento e al personale degli archivi di Stato).

Titolo I ATTRIBUZIONI E ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI DI STATO

CAPO I: ATTRIBUZIONI

Art. 1

È compito dell'amministrazione degli archivi di Stato:

a) conservare: 1) gli archivi degli Stati italiani pre-unitari; 2) i documenti degli organi legislativi, giudiziari ed amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie del servizio; 3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo;

b) esercitare la vigilanza: 1) sugli archivi degli enti pubblici; 2) sugli archivi di notevole interesse storico di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.

L'amministrazione degli archivi di Stato ha altresì facoltà di consultare, ai fini della ricerca scientifica e dei servizi di documentazione, gli archivi e i documenti indicati nella lettera b) del precedente comma.

Art. 4

(Organi preposti alla vigilanza)

Gli organi che provvedono alla vigilanza sugli archivi di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 1 sono le sovrintendenze archivistiche, le sedi

e le circoscrizioni delle quali sono stabilite nella tabella A annessa al presente decreto.

TITOLO II DOCUMENTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

Art. 18

*(Condizione giuridica degli archivi
e dei documenti dello Stato e degli enti pubblici)*

Gli archivi che appartengono allo Stato fanno parte del demanio pubblico. Gli archivi che appartengono alle regioni, alle provincie o ai comuni sono soggetti al regime del demanio pubblico.

I singoli documenti che appartengono allo Stato, alle regioni, alle provincie o ai comuni e gli archivi e i singoli documenti che appartengono agli enti pubblici non territoriali sono inalienabili.

Art. 19

(Tutela dei documenti dello Stato)

Spetta ai sovrintendenti archivistici la tutela dei documenti appartenenti allo Stato che si trovino fuori degli archivi dello Stato.

La tutela è esercitata nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 823 del codice civile.

Art. 21

(Limiti alla consultabilità dei documenti)

I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che divengono consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazione puramente private di persone, che lo divengono dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento.

Il ministro per l'interno, previo parere del direttore dell'archivio di Stato competente e udita la giunta del consiglio superiore degli archivi, può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente.

I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal primo e dal secondo comma del presente articolo.

I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato

documenti agli archivi di Stato, possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal primo comma, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per il titolo d'acquisto.

.....

Titolo IV VIGILANZA

CAPO II: VIGILANZA SUGLI ARCHIVI PRIVATI DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO

Art. 36

(Dichiarazione di notevole interesse storico)

È compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare, con provvedimento motivato da notificare in forma amministrativa, il notevole interesse storico di archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.

Contro i provvedimenti dei sovrintendenti i privati possono ricorrere, nel termine di sessanta giorni, al ministro per l'interno che decide, udita la giunta del consiglio superiore degli archivi.

Art. 37

(Accertamento dell'esistenza degli archivi privati di notevole interesse storico)

I privati proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi di cui facciano parte documenti di data anteriore all'ultimo settantennio, hanno l'obbligo, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto e, in caso di successiva acquisizione, entro 90 giorni da essa, di darne notizia per iscritto al sovrintendente archivistico competente e al prefetto della provincia.

I sovrintendenti archivistici accertano d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti anche di data più recente, di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati, e di cui sia presumibile il notevole interesse storico.

Tutti coloro che esercitano il commercio di documenti, nonché i titolari di case di vendita, hanno l'obbligo di comunicare al competente sovrintendente archivistico l'elenco dei documenti posti in vendita.

I pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comuni-

care al competente sovrintendente archivistico l'eventuale esistenza di documenti tra gli oggetti da vendere.

Entro tre mesi dalle comunicazioni di cui ai due precedenti commi il sovrintendente notifica ai denunzianti i provvedimenti di sua competenza, dandone notizia al prefetto. Il silenzio del sovrintendente vale come autorizzazione alla vendita.

Art. 38

(Obblighi per il privato)

I privati proprietari, possessori o detentori degli archivi o dei singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico hanno l'obbligo di:

a) conservare gli archivi e i singoli documenti, nonché ordinarli e inventariarli, o consentire che all'ordinamento e all'inventariazione provveda il competente sovrintendente archivistico. Copia dell'inventario deve comunque essere inviata al sovrintendente che provvede a rimborsarne il costo;

b) permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il competente sovrintendente archivistico, la consultazione dei documenti che, d'intesa con il sovrintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato. La consultazione può avvenire, a scelta del privato, mediante riproduzione fotografica eseguita a cura del sovrintendente, oppure mediante temporaneo deposito dei documenti presso il competente archivio di Stato, oppure in altro modo che venga concordato volta a volta fra il sovrintendente e il privato. Le spese sono a carico dello studioso;

c) comunicare entro 30 giorni dall'evento al sovrintendente archivistico competente la perdita o la distruzione degli archivi o dei singoli documenti, nonché il trasferimento di essi in altra sede;

d) procedere al restauro dei documenti deteriorati, o consentire che vi provveda il competente sovrintendente archivistico;

e) non trasferire, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà, il possesso o la detenzione degli archivi o dei singoli documenti, senza darne preventiva notizia al competente sovrintendente archivistico. La stessa comunicazione debbono fare coloro che acquistano a titolo di eredità o di legato gli archivi o i singoli documenti, nonché il notaio, nei casi di suo intervento;

f) non esportare dal territorio della Repubblica gli archivi o i singoli documenti senza la preventiva autorizzazione della competente sovrintendenza archivistica, che esercita le funzioni di ufficio di esportazione;

g) non smembrare gli archivi, i quali debbono essere conservati nella loro organicità;

h) non procedere a scarti senza osservare la procedura prescritta dall'art. 42;

i) consentire al sovrintendente archivistico di procedere, previe intese, a visite per accertare l'adempimento degli obblighi posti dal presente articolo.

Art. 39

(Deposito volontario)

I privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti possono chiedere di depositarli presso i competenti archivi di Stato. I privati possono revocare il deposito assumendo gli obblighi di cui all'art. 38.

.....

Art. 41

(Nullità delle alienazioni)

Sono nulle le alienazioni non precedute dalle notifiche previste dal terzo e dal quarto comma dell'art. 37 e dalla lettera e) dell'art. 38, nonché quelle effettuate prima della scadenza del termine indicato nell'art. 40.

Art. 42

(Scarto di documenti dei privati)

I proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico non possono procedere a scarti se non previa autorizzazione del competente sovrintendente archivistico.

Il sovrintendente può disporre il deposito, presso il competente archivio di Stato, dei documenti che i privati propongono per lo scarto.

.....

CAPO IV: ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Art. 45

(Espropriazione degli archivi e dei documenti)

Con decreto del ministro per l'interno gli archivi e singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico possono essere espropriati per ragioni di pubblica utilità e salvo indennizzo, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

La dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal ministro per l'interno, su conforme parere del consiglio superiore degli archivi.

B.6.

L. 5 giugno 1986, n. 253. (Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni di culto).

1. 1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, può concedere ai privati ed agli enti di diritto privato che siano proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione dei loro archivi.

2. Il contributo è concesso annualmente sulla base di un esame comparativo delle richieste motivate e documentate, presentate dagli interessati al soprintendente archivistico competente per territorio.

3. Restano salvi per il privato gli obblighi di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si estendono anche agli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico che si trovino presso enti pubblici.

2. 1. Con le stesse modalità di cui all'art. 1 possono essere concessi contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione degli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici, ad istituti od associazioni di culto e che, a giudizio del competente soprintendente archivistico, rivestano interesse storico.

2. La concessione del contributo è condizionata all'osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti per i privati dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

3. 1. Il controllo sulla destinazione dei contributi erogati ai sensi degli articoli 1 e 2 è riservato al Ministero per i beni culturali e ambientali, che a tal fine richiede il consuntivo delle spese sostenute.

4. 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 400 milioni a decorrere dal 1986.

2. Al relativo onere di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Contributi statali per gli archivi di notevole interesse storico».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

C. *La normativa canonica*

C.1.

MOTU PROPRIO — De pontificio consilio ecclesiasticis Italiae tabulariis curandis — IOANNES PP. XXIII (29 febbraio 1960).

La sollecitudine pastorale dei Nostri Predecessori si è rivolta in diverse occasioni, specialmente nei tempi più recenti, ad assicurare la conservazione e la buona amministrazione degli archivi ecclesiastici d'Italia, i quali costituiscono tuttora, nonostante le perdite dovute a molteplici circostanze di varia natura, un patrimonio di valore inestimabile. Tanto i preziosi depositi di antichi documenti, quanto le carte moderne degli archivi correnti, sono la testimonianza della vita e delle opere della Chiesa, e formano nel loro insieme una documentazione unica, essenziale e insostituibile, che è destinata innanzi tutto a servire alla Chiesa stessa, e merita di essere conservata anche a vantaggio degli studi storici. È quindi doveroso che tali archivi siano convenientemente amministrati a cura delle persone e degli Enti che ne hanno la responsabilità, ai quali sono e, in linea di massima, è opportuno che restino affidati.

Desiderando Noi pertanto continuare l'opera dei Nostri Predecessori, e in particolare del Sommo Pontefice Pio XII di v. m., il quale, con lettera della Segreteria di Stato del 5 aprile 1955, indirizzata al compianto Cardinale Giovanni Mercati, istituì la *Pontificia Commissione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia* con carattere permanente, abbiamo deliberato di *erigere ed erigiamo* la medesima Pontificia Commissione *in persona morale*, mentre ne approviamo lo Statuto annesso al presente Nostro Motu Proprio.

Tutto ciò Noi abbiamo stabilito e stabiliamo, nonostante qualunque cosa in contrario, anche se degna di speciale menzione.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano, il giorno 29 Febbraio 1960, secondo del Nostro Pontificato.

IOANNES PP. XXIII

STATUTO

DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE PER GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI D'ITALIA

1. La Pontificia Commissione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia, istituita dal Sommo Pontefice Pio XII di v. m. con carattere permanente, ha lo scopo di prestare assistenza e collaborazione agli Ordinari locali e ai Superiori degli Istituti Religiosi d'Italia per quanto riguarda la conservazione e l'amministrazione degli archivi da essi dipendenti.

A tal fine essa esercita azione di direzione, di consulenza e d'ispezione, ispirandosi alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico ed alle altre successivamente emanate in materia dalla Santa Sede.

2. È Patrono della Commissione il Cardinale Archivista di Santa Romana Chiesa *pro tempore*.

3. La Commissione è retta dal Presidente, che è il Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano *pro tempore*; ed è composta di membri e di consulenti.

4. Il Presidente risponde al Santo Padre delle attività della Commissione; ne convoca e dirige le sedute; ed ha di essa la rappresentanza legale.

5. Sono membri della Commissione:

- a) il Segretario della Sacra Congregazione del Concilio;
- b) il Segretario della Sacra Congregazione dei Religiosi;
- c) il Segretario della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi;
- d) un rappresentante della Segreteria di Stato di Sua Santità;
- e) un rappresentante dell'Amministrazione dei Beni della Santa Sede;
- f) il Direttore della Scuola Vaticana di Paleografia e Diplomatica e del Corso di Archivistica;
- g) altri eventualmente nominati dal Santo Padre su proposta del Presidente.

È compito dei membri di partecipare alle sedute della Commissione, di esaminare collegialmente le materie proposte ed esprimere su di esse il loro voto.

6. I consulenti sono nominati dal Santo Padre su proposta del Presidente.

Essi esprimono il loro voto su determinate materie, e partecipano a quelle sedute in cui la loro presenza sia ritenuta particolarmente utile.

7. Il Presidente ha la facoltà di nominare corrispondenti, udito il parere della Commissione, e richiesto, ove occorra, il nulla osta dell'Ordinario locale o Superiore, archivisti o persone di provata esperienza nel campo degli archivi.

Essi coadiuvano la Commissione specialmente per quanto concerne gli archivi locali, e partecipano alle sedute alle quali il Presidente ritenga opportuno invitarli. Durano in carica cinque anni.

8. Il Presidente nomina il Segretario scegliendolo tra i membri della Commissione.

Al Segretario spetta di preparare le materie da trattare nelle sedute, di redigere il verbale e curare l'esecuzione delle deliberazioni prese:

- a) favorire ogni mezzo che assicuri la buona amministrazione e conservazione degli archivi, il loro ordinamento, il restauro del materiale documentario e il facile accesso degli studiosi;
- b) accertare lo stato e i bisogni degli archivi locali, anche mediante visite;
- c) completare e aggiornare le notizie sugli archivi raccolte con il censimento del 1942;
- d) provvedere che in ogni archivio si abbia un inventario, che renda possibili le revisioni e faciliti le ricerche;
- e) prestare aiuto ed intervenire, anche presso l'autorità civile, per eliminare eventuali difficoltà o inconvenienti;
- f) diffondere nel Clero una più profonda conoscenza della funzione degli archivi ecclesiastici, con lezioni da tenersi nelle sedi opportune;
- g) curare la preparazione del personale destinato agli archivi mediante corsi di archivistica;
- h) incoraggiare le attività degli archivisti locali ed accrescere la loro esperienza professionale per mezzo di convegni nazionali o regionali;

i) promuovere la pubblicazione di istruzioni, titolari e manuali pratici sulla manutenzione degli archivi.

10. La Commissione si riunirà almeno due volte l'anno e ogni altra volta che il Presidente lo ritenga necessario.

11. Qualora nelle iniziative o nei provvedimenti da prendere si trattino materie che interferiscano nelle competenze di Dicasteri Ecclesiastici o di Pontificie Commissioni, il Presidente ne darà comunicazione al Capo del Dicastero o della Commissione interessata per le opportune intese.

C.2.

PONTIFICIUM CONSILIUM ECCLESIASTICIS ITALIAE TABULARIIS CURANDIS Istruzioni agli Ecc.mi Ordinari e ai rev.mi Superiori religiosi d'Italia sull'amministrazione degli archivi (approvate, ordinando la pubblicazione, da papa Giovanni XXIII nell'udienza concessa il 5 dicembre 1960 al Presidente della Pontificia Commissione).

A seguito delle Auguste disposizioni, con le quali la Santità di Nostro Signore Si è degnata di erigere in persona morale la Pontificia Commissione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia ed approvarne lo Statuto, questa Commissione, allo scopo di facilitare il compito degli Ordinari e dei Superiori Religiosi per quanto riguarda la conservazione e l'amministrazione degli archivi da essi dipendenti, ha ritenuto opportuno emanare le seguenti Istruzioni:

1. Gli archivi costituiscono la documentazione dell'opera della Chiesa e sono strumento utilissimo anche per lo svolgimento dell'azione pastorale.

Essi si formano nell'interesse degli Enti da cui derivano e restano sempre a loro servizio, sotto la responsabilità esclusiva dell'Autorità Ecclesiastica.

2. In ogni archivio le carte più antiche formano una unità con quelle più recenti, perché comune è la loro natura e la loro destinazione. Tutto l'archivio perciò dovrà essere trattato con ugual cura, applicando, secondo la qualità e la condizione degli atti, le provvidenze più adatte, suggerite dal progresso della dottrina archivistica e della tecnica.

3. Gli archivi dovranno di regola essere conservati ed amministrati dagli Enti da cui provengono; ove ragioni di sicurezza o altri giustificati motivi consigliassero un trasferimento, sarà necessario ottenere il parere favorevole della Pontificia Commissione. Ciò vale, ad esempio, per i casi in cui si ritenesse utile trasferire la parte più antica di un archivio in un archivio centrale diocesano o regionale, o affidarne l'amministrazione ad altro Ente ecclesiastico.

In quanto il trasferimento e la conseguente assegnazione ad altro Ente ecclesiastico comportino una modifica dello stato giuridico dell'archivio, sarà necessaria anche l'autorizzazione dei competenti Dicasteri della Santa Sede, a norma delle vigenti disposizioni canoniche.

4. Ogni specie di alienazione o cessione è assolutamente vietata, sebbene attuata con la riserva della proprietà, non solo dei documenti di particolare interesse storico (che a norma del can. 1497, § 2, del C.I.C. sono considerati «bona pretiosa»), ma anche di ogni altro atto o scrittura che, per sua natura e destinazione, appartenga ad un archivio ecclesiastico.

L'eventuale alienazione o cessione di materiale archivistico non compreso nelle due categorie sopra indicate, dovrà essere preventivamente approvata dalla Pontificia Commissione, fermo restando quanto riguarda le particolari competenze dei Dicasteri della Santa Sede e gli eventuali diritti di persone o Enti.

5. Gli archivi degli Enti di cui per qualunque motivo vengano a cessare le attività, quando non esistano precise disposizioni in contrario, passano in custodia e in amministrazione all'Ente superiore, che ne avrà cura come del proprio.

6. Gli archivi devono essere affidati a persone che abbiano la necessaria preparazione per esercitare il loro ufficio.

Si procuri che almeno gli archivi di maggior importanza siano affidati a persone che abbiano frequentato un corso regolare di paleografia, diplomatica e archivistica presso la Scuola Vaticana o presso altra Scuola.

7. Gli Ordinari e i Superiori di Province religiose nomineranno un «Delegato per gli Archivi», dotato anch'esso della preparazione richiesta dal suo ufficio.

Il compito principale del Delegato sarà di assistere l'Ordinario o il Superiore nella sorveglianza degli archivi della rispettiva giurisdizione. Egli terrà l'elenco aggiornato degli archivisti locali; si assicurerà che ogni archivio sia tenuto in ordine ed abbia il prescritto inventario; avvertirà l'Ordinario o il Superiore, ed eventualmente la Pontificia Commissione, ove rilevasse inconvenienti.

8. L'archivio corrente sia ordinato classificando le carte secondo un titolario opportunamente predisposto; e con tale ordine queste saranno poi versate nell'archivio di deposito.

9. La ristrettezza dei locali e il continuo accrescimento delle carte hanno fatto sorgere anche nei nostri archivi il problema della eliminazione o scarto di quegli scritti, che possono ritenersi non più utili. Però la scelta di questi è un'operazione delicata e non facile, per il pericolo di distruggere carte che più tardi potrebbero divenire importanti. L'eliminazione sia eseguita pertanto dopo matura riflessione e mai sia decisa da una sola persona. Si stenda prima un elenco sommario degli atti da eliminare, che sarà esaminato da una Commissione di almeno tre membri, composta del Delegato per gli Archivi, dei rappresentanti dell'archivio e dell'Ufficio da cui provengono le carte e, se del caso, di altre persone particolarmente competenti; il voto scritto di detta Commissione sarà poi sottoposto all'approvazione dell'Ordinario o Superiore Religioso.

Di ogni eliminazione di materiale archivistico sarà redatto un verbale, che verrà conservato nell'archivio stesso e, se richiesto, comunicato alla Pontificia Commissione.

Per eliminare carte di data anteriore ai cento anni, occorre ottenere il parere favorevole della Pontificia Commissione.

10. Si compiano revisioni periodiche per controllare l'ordine e l'integrità delle serie e per accertare eventuali danneggiamenti, in particolare la presenza di termiti o di altri insetti.

Qualora occorra restaurare scritti comunque danneggiati (per umidità, fuoco, insetti, ecc.), si chieda l'assistenza di tecnici competenti.

11. Una speciale cura si abbia nella scelta, nell'adattamento, nella costruzione e nella manutenzione dei locali, affinché essi siano asciutti, arieggiati e forniti dei requisiti necessari per assicurare la buona conservazione del materiale archivistico.

12. La consultazione degli archivi a scopo di studio sia concessa con ampia liberalità, sull'esempio dell'Archivio Segreto Vaticano, pur adottando le necessarie cautele sia nell'ammissione degli studiosi sia nella comunicazione dei documenti.

13. Allo stesso scopo si conceda, per quanto è possibile, la fotografia di documenti. Se fossero richieste fotografie per altri fini, in cui si preveda un lucro da parte dei richiedenti, sarà giusto porre opportune condizioni.

La fotografia di interi fondi, o di parti notevoli di essi, o comunque di un complesso importante di documenti, è di regola vietata; in casi particolari si chieda l'autorizzazione della Pontificia Commissione.

14. Il prestito dei documenti non sia concesso se non in casi eccezionali e con le opportune cautele e garanzie.

Se il prestito, richiesto da Autorità o Istituti a scopo di studio, per mostre o altro, rende necessario il trasferimento dei documenti presso un Ente non soggetto alla giurisdizione dell'Ordinario o del Superiore Religioso, si dovrà ottenere, volta per volta, l'approvazione preventiva della Pontificia Commissione, salvo l'obbligo di chiedere, ove occorra, l'autorizzazione dei Sacri Dicasteri o di altre Autorità.

In ogni caso è vietato il prestito a privati, compresi tra questi gli stessi membri dell'Ente cui l'archivio appartiene.

15. Quando si desideri ottenere da Enti non ecclesiastici aiuti per la redazione e la pubblicazione di inventari, per il restauro di documenti, per la sistemazione dei locali, per la fornitura di scaffali ecc., si dovrà prima chiedere l'approvazione della Pontificia Commissione.

16. Ferma restando la validità delle presenti Istruzioni, gli Ordinari e i Superiori saranno tenuti ad avvertire la Pontificia Commissione circa le eventuali difficoltà che s'incontrassero nell'attuazione di esse.

C.3.

CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO II IL POPOLO DI DIO

Parte II

LA COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA

Titolo III STRUTTURA INTERNA DELLE CHIESE PARTICOLARI

Can. 486 - § 1. Tutti i documenti che riguardano la diocesi o le parrocchie devono essere custoditi con la massima cura.

§ 2. In ogni curia si costituisca in luogo sicuro l'archivio o *tabularium* diocesano per custodirvi, disposti secondo un ordine determinato e diligentemente

chiusi, gli strumenti e le scritture che riguardano le questioni spirituali e temporali della diocesi.

§ 3. Dei documenti contenuti nell'archivio si compili un inventario o catalogo, con un breve riassunto delle singole scritture.

Can. 487 - § 1. L'archivio deve rimanere chiuso e ne abbiano la chiave solo il Vescovo e il cancelliere; a nessuno è lecito entrarvi se non con licenza del Vescovo oppure, contemporaneamente, del Moderatore della curia e del cancelliere.

§ 2. È diritto degli interessati ottenere, personalmente o mediante un procuratore, copia autentica manoscritta o fotostatica dei documenti che per loro natura sono pubblici e che riguardano lo stato della propria persona.

Can. 488 - Non è lecito asportare documenti dall'archivio, se non per breve tempo e col consenso del Vescovo oppure, contemporaneamente, del Moderatore della curia e del cancelliere.

Can. 489 - § 1. Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto o almeno, nell'archivio comune, vi sia un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto.

§ 2. Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando però un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva.

Can. 490 - § 1. Solo il Vescovo abbia la chiave dell'archivio segreto.

§ 2. Mentre la sede è vacante, l'archivio o l'armadio segreto non si apra se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore diocesano.

§ 3. Non siano asportati documenti dall'archivio o armadio segreto.

Can. 491 - § 1. Il Vescovo diocesano abbia cura che anche gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali e delle altre chiese che sono presenti nel suo territorio vengano diligentemente conservati e che si compilino inventari o cataloghi in due esemplari, di cui uno sia conservato nell'archivio della rispettiva chiesa e l'altro nell'archivio diocesano.

§ 2. Il Vescovo diocesano abbia anche cura che nella diocesi vi sia un archivio storico e che i documenti che hanno valore storico vi si custodiscano diligentemente e siano ordinati sistematicamente.

§ 3. Per consultare o asportare gli atti e i documenti di cui ai § 1 e 2, si osservino le norme stabilite dal Vescovo diocesano.

Can. 535.

Omissis

§ 4. In ogni parrocchia vi sia il *tabularium* o archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali, insieme con le lettere dei Vescovi e gli altri documenti che si devono conservare per la loro necessità o utilità; tali libri e documenti devono essere controllati dal Vescovo diocesano o dal suo delegato durante la visita o in altro tempo opportuno e il parroco faccia attenzione che essi non vadano in mano ad estranei.

§ 5. Anche i libri parrocchiali più antichi vengano custoditi diligentemente, secondo le disposizioni del diritto particolare.

LIBRO V
I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA

Titolo II
L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Can. 1283 - Prima che gli amministratori inizino il loro incarico:

1° gli stessi devono garantire con giuramento avanti all'Ordinario o a un suo delegato di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative;

2° sia accuratamente redatto un dettagliato inventario, che essi devono sottoscrivere, dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima, e sia rivisto dopo la redazione;

3° una copia dell'inventario sia conservata nell'archivio dell'amministrazione, un'altra nell'archivio della curia; qualunque modifica eventualmente subita dal patrimonio dovrà essere annotata in entrambe le copie.

Can. 1284 - § 1. Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia.

§ 2. Devono pertanto:

1° vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione;

2° curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente;

3° osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che dall'inservanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa;

.....
9° catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell'istituto circa i beni, conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo; depositare poi gli originali, ove si possa fare comodamente, nell'archivio della curia.
.....

Titolo IV
PIE VOLONTÀ IN GENERALE E PIE FONDAZIONI

Can. 1306 - § 1. Le fondazioni, anche quelle fatte verbalmente, siano messe per iscritto.

§ 2. Si conservi al sicuro una copia delle tavole di fondazione nell'archivio della curia ed un'altra copia nell'archivio della persona giuridica cui è annessa la fondazione.
.....

C.4.

PASTOR BONUS — Costituzione apostolica sulla Curia romana — Giovanni Paolo II — 28 giugno 1988.

III

Congregazioni - Congregazione per il Clero

.....

Art. 97

La Congregazione tratta le questioni di competenza della Santa Sede:

1° sia circa i Consigli presbiterali, il Collegio dei consultori, i Capitoli dei canonici, i Consigli pastorali, le Parrocchie, le Chiese, i Santuari, sia circa le Associazioni dei chierici, sia gli archivi ecclesiastici.

2° circa gli oneri di Messe, nonché le pie volontà in genere e le pie fondazioni.

.....

PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E STORICO

Art. 99

Presso la Congregazione per il Clero è stabilita la Commissione che, ha il compito di presiedere alla tutela del patrimonio storico ed artistico di tutta la Chiesa.

Art. 100

Appartengono a questo patrimonio in primo luogo tutte le opere di qualsiasi arte del passato, che dovranno essere custodite e conservate con la massima diligenza. Quelle poi, il cui uso specifico sia venuto meno, siano convenientemente esposte in visione nei musei della Chiesa o in altri luoghi.

Art. 101

§ 1. Tra i beni storici hanno particolare importanza tutti i documenti e strumenti giuridici, che riguardano ed attestano la vita e la cura pastorale, nonché i diritti e le obbligazioni delle diocesi, delle parrocchie, delle chiese e delle altre persone giuridiche, istituite nella Chiesa.

§ 2. Questo patrimonio storico, sia conservato negli archivi come anche nelle biblioteche, che devono dappertutto essere affidati a personale competente, affinché tali testimonianze non vadano perdute.

Art. 102

La Commissione offre il suo aiuto alle Chiese particolari ed agli organismi episcopali e, se è il caso, opera insieme con essi, affinché siano costituiti i

musei, gli archivi e le biblioteche e siano ben realizzate la raccolta e la custodia dell'intero patrimonio artistico e storico in tutto il territorio, per essere a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse.

Art. 103

Spetta alla medesima Commissione, d'intesa con le Congregazioni dei Seminari ed Istituti di Studio e del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti, di impegnarsi perché il popolo di Dio diventi sempre più consapevole dell'importanza e della necessità di conservare il patrimonio storico e artistico della Chiesa.

D. La normativa di destinazione e di produzione regionale

D.1.

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3. — Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici.

Titolo II

MUSEI E BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI

7. Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di musei e biblioteche di enti locali.

Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti:

a) l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari ed i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali e gli archivi storici a questi affidati;

.....
9. Ai sensi dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto:

a) vegliare sulla conservazione ed eventuale riproduzione dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunabuli, delle stampe e incisioni rare e di pregio possedute da enti e da privati e curare la compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di detto materiale;

b) fare le notificazioni di importante interesse artistico o storico a termini dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all'art. 1, comma primo, lettera c) della legge stessa;

c) vigilare sull'osservanza delle disposizioni della suddetta legge per quanto concerne le alienazioni e le permutate delle raccolte di importante interesse, pos-

sedute da enti e da privati, nonché delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1950, n. 328, per quanto concerne le mostre non indicate nel precedente art. 7, lettera e);

.....
Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgere entro termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

D.2.

D.P.R. 24 luglio 1976, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

CAPO VII: BENI CULTURALI

47. (Musei e biblioteche di enti locali). — Le funzioni amministrative relative alla materia «musei e biblioteche di enti locali» concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari, dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito.

Sono comprese tra le funzioni trasferite alle regioni le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il personale ed i beni in dotazione di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai comuni secondo le modalità previste dalla legge regionale.

48. (Beni culturali). — Le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico saranno stabilite con la legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979.

49. (Attività di promozione educativa e culturale). — Le regioni, con riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali.

Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979.

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente alla comunità regionale.

L'individuazione specifica di tali istituzioni è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con le regioni interessate.

D.3.

Le leggi regionali più significative

REGIONE ABRUZZO

L.R. 1° giugno 1977, n. 22. — Norme in materia di biblioteche di Enti locali o di interesse locale.
artt. 10 c), d), 11,.

REGIONE CALABRIA

L.R. 19 aprile 1985, n. 17 — Norme in materia di biblioteche di Enti locali o di interesse locale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L.R. 27 dicembre 1983, n. 42 — Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale.
artt. 2, 3.

REGIONE LAZIO

L.R. 8 marzo 1975, n. 30 — Sviluppo delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale e degli archivi storici ad essi affidati.
artt. 1, 3.

REGIONE LIGURIA

L.R. 18 luglio 1973, n. 25 — Disciplina e attribuzione agli organi regionali delle funzioni amministrative statali trasferite alla Regione Liguria in materia di musei e biblioteche di enti locali.
artt. 2 a).

REGIONE LOMBARDIA

L.R. 14 dicembre 1985, n. 81 — Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale.
artt. 17, 20.

REGIONE MARCHE

L.R. 10 dicembre 1987, n. 39 — Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale.
artt. 2, 2 b), 3, 1 a), b), c), f).

REGIONE MOLISE

L.R. 11 dicembre 1980, n. 37 — Norme in materia di musei, archivi storici e biblioteche di enti locali.
artt. 1, 2, 4, 9.

REGIONE PUGLIA

L.R. 4 dicembre 1981, n. 58 — Dichiarazione di interesse locale di biblioteche, musei, archivi e istituzioni culturali di proprietà di soggetti diversi dagli Enti locali territoriali.
artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8.

REGIONE TOSCANA

L.R. 3 luglio 1976, n. 33 — Norme in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e d'archivi storici affidati ad enti locali.
artt. 1, 3, 8, 10, 13.

REGIONE UMBRIA

L.R. 3 giugno 1975, n. 39 — Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di Enti locali o di interesse locale. Delega ai Comuni.
artt. 1, 2, 4, 7 d).

REGIONE VENETO

L.R. 15 gennaio 1985, n. 6 — Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi.
artt. 1, 2.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA


L.R. 18 novembre 1976, n. 60 — Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia.

artt. 45, 46, 47, 48.


REGIONE VALLE D'AOSTA

L.R. 30 luglio 1976, n. 30 — Norme in materia di biblioteche di Enti locali o di interesse locale.

art. 13 c), f).



Iniziativa per la conservazione
degli archivi
delle pubbliche amministrazioni



Sul quaderno n. 56 della «Rassegna degli Archivi di Stato» viene dato conto di una iniziativa nell'ambito del regolamento di esecuzione alla legge 5 giugno 1985, n. 283, per la definizione di standards qualitativi di prodotti cartari da utilizzarsi nelle amministrazioni pubbliche ¹.

Il gruppo di lavoro costituito presso il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato e di cui fanno parte alcuni tecnici del laboratorio chimico del Centro di fotoreproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato, ha definito due tipi di carta durevole (A e B) da utilizzarsi rispettivamente per la documentazione destinata ad essere conservata a tempo illimitato e per quella da conservarsi per almeno cento anni ².

La preoccupazione per la conservazione futura dei beni culturali su supporto cartaceo è viva anche nel settore librario e della grafica. A questo proposito il dr. Antonio Zappalà, responsabile del laboratorio chimico dell'Istituto nazionale per la grafica, ha predisposto un questionario che qui pubblichiamo ³, in quanto si ritiene utile raccogliere i pareri degli archivisti riguardo al materiale documentario per la cui reda-

¹ Giancarlo Impagliazzo, Daniele Ruggiero, Maria Teresa Tanasi, *Una iniziativa in materia di conservazione per la salvaguardia dei futuri documenti*, in «Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato», 56, Roma 1989, pp. 29-40.

² Decreto 9 marzo 1987, n. 172, *Regolamento di esecuzione della legge 5 giugno 1985, n. 283, recante utilizzazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con standards qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono venire destinati*, «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana», n. 102, 5.5.1987. Decreto 29 novembre 1988, *Approvazione del capitolato tecnico delle carte da stampa, delle carte allestite, della carta per corrispondenza ufficiosa, dei cartoni e dei prodotti cartotecnici per forniture alle amministrazioni statali, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato*, «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana», 27, 2.2.1989.

³ Il questionario, che viene pubblicato anche su altre riviste che si occupano di beni culturali e della conservazione dei loro supporti, riguarda la definizione di standards qualitativi della carta e la proposta di normative che, per quanto concerne i documenti d'archivio, sono già state oggetto dell'iniziativa illustrata nell'articolo citato.

zione dovrebbe essere utilizzata da parte delle pubbliche amministrazioni il tipo di carta A o il tipo B.

Per le risposte, sarà sufficiente fotocopiare le parti del questionario che si intendono compilare ed inviarle all'Associazione Nazionale Archivistica Italiana, via Guido d'Arezzo 18, 00198 Roma. Poiché il questionario non è stato formulato specificamente per i documenti d'archivio, sarebbe opportuno sviluppare a parte le risposte al punto 1.a.5 ed al punto 1.b che non contempla il materiale archivistico.

I risultati del questionario, per quanto riguarda i documenti d'archivio, saranno pubblicati su uno dei prossimi numeri della Rivista e saranno utilizzati per formulare raccomandazioni da parte dell'Associazione.

Copia delle risposte sarà inviata all'Istituto nazionale per la grafica, che ne terrà conto nell'elaborare i risultati generali dell'inchiesta, riguardante tutti i beni culturali su supporto cartaceo.

QUESTIONARIO

Durante il recente convegno internazionale, dal titolo *La qualità dei materiali utilizzati nell'editoria contemporanea*, tenutosi al Gutenberg Museum di Magonza lo scorso mese di ottobre, sono state espresse gravi, fondate preoccupazioni, per la possibilità di durata della produzione contemporanea di beni culturali su carta, sia di beni artistici che di beni culturali di altra natura. Tale problema, già noto da tempo, ha raggiunto oggi aspetti drammatici.

Il materiale cartaceo oggi utilizzato, sia nell'esecuzione di disegni e stampe artistiche che nell'allestimento di documenti o materiali bibliografici, è troppo rapidamente degradabile. La carta invecchia in poche decine di anni anche se ben conservata e se utilizzata con le dovute cautele. La carta che si produce oggi rischia di non poter essere più utile, come lo è stata quella prodotta nei secoli passati, per la trasmissione alle future generazioni delle testimonianze della civiltà. Eppure, come è noto, attualmente abbiamo a disposizione le necessarie conoscenze per produrre materiali cartacei durevoli. Tali conoscenze però, purtroppo, non vengono ancora trasferite totalmente nella produzione corrente; non è possibile ancor oggi reperire sul mercato carta durevole con tutte le caratteristiche che la ricerca scientifica ha già indicato essere necessarie.

L'attuale stato di cose raramente dipende da maggiori costi di produzione. Al contrario, secondo il parere degli stessi tecnici cartari, spesso la produzione di carta alcalina, notoriamente più durevole della carta

correntemente prodotta, comporta un risparmio energetico e quindi una diminuzione di costi.

La causa fondamentale dell'attuale situazione è probabilmente da ricercarsi, piuttosto, in una grave, a volte colpevole, sottovalutazione del danno che si arreca alla storia della civiltà quando, per l'allestimento di beni culturali che dovrebbero essere durevoli, si utilizza carta di qualità scadente. È possibile anche che siano troppo poco diffuse sia la stessa conoscenza delle cause di invecchiamento precoce degli odierni materiali cartacei sia la conoscenza delle caratteristiche di composizione necessarie ad assicurare una buona durabilità del prodotto cartaceo.

È chiaro che, perché il problema della produzione di beni culturali durevoli possa essere risolto efficacemente, occorre affrontarlo globalmente sotto ogni suo aspetto. Ciò è ovviamente vero sia che si debbano produrre beni artistici sia che si debbano produrre altre tipologie di beni culturali su supporto cartaceo.

Occorre far sì che i responsabili della conservazione dei beni culturali cartacei indichino:

1) — quali categorie di «documenti» essi ritengono che debbano essere previsti su carta «durevole»;

2) — quali caratteristiche qualitative minime possono essere accettate per materiali cartacei che diverranno il supporto fisico di beni culturali. Si dovrà probabilmente prevedere più di uno *standard*, più rigoroso per i «documenti» che potranno divenire testimonianze uniche, irripetibili della nostra civiltà, meno rigoroso per gli altri. Nella prima categoria dovranno certamente rientrare i supporti cartacei utilizzati per l'espressione artistica.

Sarà opportuno inoltre che le Istituzioni responsabili della valorizzazione e della tutela dei beni culturali si pronuncino sulla necessità o mero di prevedere, oltre che normative con mero valore di consiglio, anche precise norme vincolanti a carattere nazionale od internazionale.

In effetti quanto auspicato è stato in parte già tentato, ma con scarso successo, nel passato recente. Nel 1983, in Italia, è stata emanata una «Normativa in materia di cartoni destinati al restauro ed alla conservazione del materiale soggetto a tutela»; altri *standard* sono stati previsti nel 1984 negli U.S.A.; altri lo scorso anno in Austria; attualmente si sta lavorando al medesimo scopo anche in Germania. Nonostante queste iniziative il cartone previsto dalla normativa italiana non è, a tutt'oggi, reperibile sul mercato in tutte le varietà necessarie; negli U.S.A., ma anche in altri Paesi, le più grandi biblioteche, per la scadente qualità della carta, sono costrette ancor oggi a programmare *a posteriori* inter-

venti di deacidificazione anche sul materiale bibliografico di nuova acquisizione. Ciò nell'intento di prolungare di tre o quattro volte la durata di carta non adatta alla conservazione.

Ma anche con questo tipo di intervento, molto costoso, non si può certo giungere alle possibilità di durata, nettamente superiori, di un buon materiale cartaceo appositamente previsto per la conservazione.

Il problema della stabilità chimica del supporto fisico dei beni culturali cartacei non è probabilmente risolvibile con la sola emanazione di *standard* di qualità. Occorre qualcosa d'altro: è anche necessario probabilmente che gli editori, le cartiere, mettano in evidenza le loro difficoltà; è necessario che proponano le loro soluzioni.

Nel tentativo di superare alcuni dei maggiori ostacoli che impediscono l'uso di carta durevole nella produzione corrente delle testimonianze della nostra civiltà, si chiede la collaborazione di quanti siano interessati al problema.

I risultati dell'inchiesta saranno resi noti a quanti avranno partecipato alla stessa e saranno l'oggetto di discussione di un Convegno Internazionale che verrà organizzato entro la fine dell'anno o nei primi mesi del 1990 di cui, a suo tempo, si daranno ulteriori informazioni. Nel corso del convegno i singoli proponenti potranno illustrare le eventuali proposte da loro schematicamente fatte nel rispondere alle domande del questionario.

Le conclusioni del convegno potranno essere un punto di partenza per le opportune iniziative che le Istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali vorranno prendere nel comune interesse per la valorizzazione e per la tutela dei beni culturali su carta.

PROPOSTE PER UNA NORMATIVA

QUESTIONARIO

1 — Proposte di *classificazione* dei beni culturali su carta.

1.1 — Si è d'accordo nel suddividere i «documenti» cartacei prevedibilmente destinati alla conservazione in due categorie: la prima da prevedersi su carta la più durevole possibile (vedere punto 1.a), la seconda su carta meno costosa ma ancora con caratteristiche di buona durabilità (vedere punto 1.b)?

sì

no

altre eventuali categorie da prevedere

.....

.....

altre risposte

.....

.....

1.a — «Documenti» di *importanza fondamentale* per la storia della civiltà.

Tra i «documenti» della prima categoria, da prevedersi su *carta alcalina di cellulosa di cotone*, dovrà essere incluso:

1.a.1 — La produzione artistica su carta (disegni, riproduzioni calcografiche di incisioni di artisti)?

sì

no

se si desidera l'inclusione in questa categoria solamente di una parte della produzione artistica, indicare quale

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....

1.a.2 —Le bibliografie?

sì
no
se si desidera prevedere l'inclusione in questa categoria solamente di alcuni tipi di bibliografie, indicare quali
.....
.....

1.a.3 —Tutto il materiale consegnato alle biblioteche nazionali allo scopo dichiarato di curarne la conservazione?

sì
no
se si desidera includere in questa categoria solamente alcune tipologie di beni bibliografici da consegnare alle biblioteche, indicare quali
.....
.....

1.a.4 —Le enciclopedie?

sì
no
se si desidera includere in questa categoria solamente alcuni tipi di enciclopedie, indicare quali
.....
.....

1.a.5 —I documenti d'archivio?

sì
no
se si desidera includere in questa categoria solamente alcuni tipi di documenti d'archivio, indicare quali
.....
.....

1.a.6 —Il materiale cartaceo destinato al restauro di beni culturali su carta soggetti alla tutela?

sì
no

se si desidera includere in questa categoria solamente alcuni tipi di materiali cartacei da restauro, indicare quali

.

1.a.7 —Altri tipi di documenti cartacei?

sì

no

se sì, indicare quali

.

.

.

1.b — «Documenti» di minore importanza di quelli della categoria precedente ma *ancora significativi* per la storia della civiltà.

Tra i «documenti» della seconda categoria, da prevedersi *su carta alcalina di cellulosa chimica*, presumibilmente meno durevole della carta di cotone ma anche, oggiogiorno, di costo inferiore, dovrà essere incluso:

1.b.1 —Tutta la produzione editoriale di pregio?

sì

no

se si desidera prevedere l'inclusione in questa categoria solamente di una parte della produzione editoriale di pregio, indicare a grosse linee quale

.

.

.

.

.

1.c — Per la produzione editoriale corrente, per cui non è prevedibile alcun tipo di tutela, per cui non è prevedibile alcuna necessità di conservazione, si potrebbe comunque consigliare agli editori l'uso della più economica *carta alcalina con alto contenuto di lignina* in luogo della carta acida con alto contenuto di lignina oggi comunemente usata?

sì

no

altre proposte

.....
.....
.....
.....
.....

2 — Proposte di *standardizzazione della qualità* della carta

2.1 — Si è d'accordo sulla necessità di definire gli *standard* qualitativi minimi accettabili per carta da utilizzare per i «documenti» di cui ai paragrafi 1.a e 1.b?

sì
no
altre proposte
.....
.....
.....
.....

2.a — *Standard* per carta *la più durevole* possibile.

Tra le caratteristiche della *carta alcalina di cellulosa di cotone*, per i «documenti» di cui ai paragrafi 1.a deve essere previsto che:

2.a.1 — La carta sia esente da lignina?

sì
no

2.a.2 — Deve essere previsto che la cellulosa di cotone debba possedere un grado di polimerizzazione medio viscosimetrico (dp) minimo accettabile?

sì
no
se sì, quale si ritiene debba essere il valore minimo accettabile?
800 - 900 - 1000 - altri valori?

2.a.3 — Occorre prevedere che dopo invecchiamento accelerato a secco in stufa a 105°C per 9 gg (se lo si ritiene opportuno indicare altro tipo di invecchiamento)

.....

il dp medio non debba diminuire per più di un certo valore percentuale?

sì

no

se sì, quale si ritiene debba essere la massima diminuzione percentuale di dp accettabile? 40% - 50% - 60% - altri valori?

.....

2.a.4 — Occorre prevedere che dopo invecchiamento accelerato — eseguito con il metodo previsto al paragrafo precedente — il grado di bianco, misurato con il «riflettometro a filtri» che utilizza luce praticamente monocromatica di lunghezza d'onda di 457 nm, non debba diminuire per più di un certo valore percentuale?

sì

no

se sì, quale si ritiene debba essere la massima diminuzione percentuale del grado di bianco accettabile? 40% - 50% - 60% - altri valori?

.....

2.a.5 — La carta deve contenere carbonato di calcio come riserva di alcalinità?

sì

no

2.a.6 — Deve prevedersi una quantità minima accettabile di riserva alcalina?

sì

no

se sì, quale si ritiene debba essere il minimo accettabile esprimendo la riserva alcalina come carbonato di calcio? 0,5% - 1,0% - 2,0% - 3,0%

altri valori?

2.a.7 — Occorre prevedere la determinazione del pH?

sì

no

se sì, con quale metodo? pH per estrazione a freddo - pH per estrazione a caldo - altri metodi?

.....

se si prevede la determinazione del pH, quale si ritiene debba essere il suo valore minimo e massimo accettabile?

.

2.a.8 — Occorre limitare la concentrazione massima di sostanze presumibilmente nocive alla conservazione del materiale cartaceo?

sì

no

se sì, quali sostanze controllare? ferro - rame - cromo - ossido di zinco - solfati - solfuri - altri?

.

quali debbono essere le concentrazioni massime accettabili per ognuna delle sostanze indicate?

.

2.a.9 — Occorre prevedere altri tipi di controllo analitico?

sì

no

se sì, quali controlli?

.

.

.

.

.

2.b — *Standard per carta meno costosa della precedente ma ancora di buona durabilità.*

Tra le caratteristiche della *carta alcalina di cellulosa chimica* per i «documenti» di cui ai paragrafi 1.b, deve essere previsto che:

2.b.1. — La carta sia esente da lignina?

sì

no

2.b.2 — Deve essere previsto che la cellulosa chimica debba possedere un grado di polimerizzazione medio viscosimetrico (dp) minimo accettabile?

sì

- no
- se sì, quale si ritiene debba essere il valore minimo accettabile? 800 - 900 - 1000 - altri valori?
- 2.b.3 — Occorre prevedere che dopo invecchiamento accelerato a secco in stufa a 105°C per 9 gg. (se lo si ritiene opportuno indicare altro tipo di invecchiamento)
- il dp medio non debba diminuire per più di un certo valore percentuale?
- sì
- no
- se sì, quale si ritiene debba essere la massima diminuzione percentuale di dp accettabile? 40% - 50% - 60% - altri valori?
- 2.b.4 — Occorre prevedere che dopo invecchiamento accelerato — eseguito con il metodo previsto al paragrafo precedente — il grado di bianco, misurato con il «riflettometro a filtri» che utilizza luce praticamente monocromatica di lunghezza d'onda di 457 nm, non debba diminuire per più di un certo valore percentuale?
- sì
- no
- se sì, quale si ritiene debba essere la massima diminuzione percentuale del grado di bianco accettabile? 40% - 50% - 60% - altri valori?
- 2.b.5 — La carta deve contenere carbonato di calcio come riserva di alcalinità?
- sì
- no
- 2.b.6 — Deve prevedersi una quantità minima accettabile di riserva alcalina?
- sì
- no
- se sì, quale si ritiene debba essere il minimo accettabile esprimendo la riserva alcalina come carbonato di calcio?

0,5% - 1,0% - 2,0% - 3,0%

.....
altri valori?

2.b.7 — Occorre prevedere la determinazione del pH?

sì

no

se sì, con quale metodo? pH per estrazione a freddo -
pH per estrazione a caldo - altri metodi?

.....

se si prevede la determinazione del pH, quale si ritiene
debba essere il suo valore minimo e il suo valore massimo
accettabile?

.....

2.b.8 — Occorre limitare la concentrazione massima di sostanze
presumibilmente nocive alla conservazione del materiale
cartaceo?

sì

no

se sì, quali sostanze controllare? ferro - rame - cromo -
ossido di zinco - solfati - solfuri - altri?

.....

quali debbono essere le concentrazioni massime accettabili
per ognuna delle sostanze indicate?

.....

.....

.....

.....

2.b.9 — Occorre prevedere altri tipi di controllo analitico?

sì

no

se sì, quali controlli?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3 — Proposte per la *certificazione della qualità* della carta da parte di cartiere ed editori.

3.1 — Si è d'accordo sulla necessità che la rispondenza agli *standard* di cui ai paragrafi 2.a e 2.b debba essere certificata dalla cartiera produttrice?

sì, per la carta di cellulosa di cotone

sì, per la carta di cellulosa chimica

no, per la carta di

3.2 — Se si ritiene opportuno che la carta debba rispondere a degli *standard* qualitativi, si è d'accordo sulla necessità che quella destinata alla produzione di beni culturali debba avere una filigrana che ne attesti la qualità di carta «du-revole»?

sì

no, allo scopo sarebbe più opportuno che la carta fosse più semplicemente timbrata a secco

no, non è necessaria né la filigrana né la timbratura a secco

altro

.....

.....

3.3 — La richiesta di certificazione della qualità potrebbe creare dei problemi alle cartiere?

sì

no

altro

.....

.....

.....

se sì, perché? (perché non si è mai fatto - perché le cartiere che producono carte speciali di solito sono di piccole dimensioni e non hanno un laboratorio di controllo qualità - altro)

.....

.....

.....

.....

3.4 — Si è d'accordo che gli editori debbano certificare che la carta da loro utilizzata per la produzione di beni culturali da conservare sia stata ricavata da fogli con filigrana che testimonia la sua qualità?

- sì
- no
- altro

3.5 — La certificazione della qualità della carta comporta eccessive difficoltà alle cartiere?

- sì
- no
- se sì, descrivere brevemente quali
-
-
-

3.6 — La certificazione della qualità della carta comporta eccessive difficoltà agli editori?

- sì
- no
- se sì, descrivere brevemente quali
-
-
-
-

4 — Proposte per l'emanazione di normative.


4.1. — Si è del parere che sia necessaria la formulazione di *standard* internazionali perché, in futuro, la carta utilizzata nelle edizioni destinate alla conservazione sia di qualità «durevole»?

- sì
- no, sono sufficienti *standard* nazionali
- no, non è sufficiente formulare *standard* con mero valore di consiglio: è necessaria una legislazione internazionale che, nel caso di «documenti» destinati alla conservazione,

vincoli all'uso di carta con *standard* qualitativi minimi ...
no, non è sufficiente formulare *standard* con mero valore
di consiglio: sono necessarie legislazioni nazionali che, nel
caso di «documenti» destinati alla conservazione vincolino
all'uso di carta con *standard* qualitativi minimi.....
altro
.....
.....

Istituzione che ha
compilato il questionario

L'Associazione



Associazione nazionale archivistica italiana

Cariche sociali *

Antonio SALADINO — presidente onorario
Arnaldo D'ADDARIO — socio onorario

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Enrica ORMANNI — presidente
Alessandro PRATESI — vicepresidente
Ferruccio FERRUZZI — tesoriere
Paola BOZZANI — consigliere
Paola PAVAN — consigliere
Diego ROBOTTI — consigliere
Giorgio TORI — consigliere

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Maria Luisa STORCHI — presidente
Vincenzo FRANCO
Gregorio ANGELINI
Maria ALIBRANDI INTERSIMONE
Adriana CARNEVALE

COLLEGIO DEI SINDACI

Antonio ROMITI — presidente
Lorenzo MANNINO
Domenica PORCARO MASSAFRA
Salvatore ORTOLANI
Angelo SPAGGIARI

* Rinnovate nell'Assemblea del 10-11 dicembre 1988

SEGRETERIA NAZIONALE

Giulio TOCCI

Giuseppe MESORACA

Laura VALLONE

— segretario

— vicesegretario

— vicesegretaria

L'Assemblea dell'Associazione

«Il Ciocco» — Castelvecchio Pascoli (Lucca)
8, 10, 11 dicembre 1988

Il giorno 8 dicembre per la prima volta si sono riuniti i presidenti delle Sezioni regionali dell'ANAI, istituite nella primavera del 1988 e sulla cui attività culturale e professionale verrà riferito nel prossimo fascicolo della Rivista.

Nel corso della riunione sono state concordate linee d'azione e iniziative comuni, ponendo allo studio l'organizzazione di corsi di aggiornamento professionale e di seminari specialistici per archivisti, soprattutto in materia di applicazione delle tecniche informatiche, proponendo che l'Associazione promuova l'aggiornamento e la regolare prosecuzione di una bibliografia archivistica in collaborazione con le Sezioni e coordinandosi con le Associazioni professionali archivistiche estere ed auspicando che la rivista «Archivi per la Storia» assuma una impostazione fondamentalmente professionale, accogliendo di preferenza contributi tecnico-scientifici riguardanti le discipline connesse con il lavoro degli archivisti.

Le feconde linee di orientamento della conferenza dei presidenti sono state portate a conoscenza dell'Assemblea in un documento che chiedeva alla medesima di approvare consimili riunioni con frequenza almeno quadrimestrale. Nel corso dell'Assemblea la richiesta è stata approvata.

I contenuti del documento hanno in parte orientato il dibattito dell'Assemblea del 10-11 dicembre che, dopo la relazione del Presidente sull'attività dell'Associazione nell'ultimo biennio, la presentazione delle candidature e le operazioni di rinnovo delle cariche sociali, nell'esaminare le future linee d'azione dell'ANAI, si è particolarmente soffermata su argomenti riguardanti il riconoscimento della specifica professionalità degli archivisti, la loro formazione professionale, il questionario su «il lavoro dell'archivista» che la Sezione Toscana aveva diffuso nella pro-

pria regione ed i cui risultati erano stati comunicati e discussi in una giornata di studio svoltasi il 9 dicembre.

L'Assemblea ha anzitutto esaminato l'opportunità di diffondere il questionario a tutte le Sezioni regionali dell'ANAI, deliberando infine che queste avanzino proposte e commettendo al consiglio direttivo nazionale le ulteriori decisioni in merito. Si è comunque auspicato che il questionario venga utilizzato per una ridefinizione della figura professionale dell'archivista nei suoi precipui aspetti tecnico-scientifici e di ricerca.

È stata poi ampiamente vagliata l'opportunità di formare una commissione di coordinamento per l'esame degli sviluppi dell'attuale tendenza all'istituzione di nuove strutture intese alla specifica formazione professionale in materia archivistica (facoltà dei beni culturali, scuole a fini speciali, scuole di specializzazione), che rischia di parcellizzare quella formazione sinora tradizionalmente svolta nell'ambito delle Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica istituite presso gli Archivi di Stato, con l'eccezione della Scuola Vaticana e della Scuola Speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma. L'Assemblea ha approvato l'istituzione di una commissione tecnica con compiti di carattere operativo, i cui membri dovranno essere designati dal Consiglio direttivo nazionale.

Nell'affrontare, infine, il tema dell'impostazione della Rivista «Archivi per la Storia», un generale consenso è stato raggiunto nella considerazione che essa, quale organo ufficiale dell'Associazione, debba soprattutto porre attenzione a tematiche specifiche, intese a promuovere la conoscenza della dottrina archivistica e dei lavori secondo questa condotta sulla storia degli uffici e delle magistrature.

Nel corso del dibattito sono state avanzate proposte circa l'opportunità di destinare una rubrica della Rivista all'attività delle Sezioni e di dare la preferenza a fascicoli monotematici. Su quest'ultima proposta l'Assemblea si è pronunciata non escludendo che vi siano anche numeri monotematici.

L'Assemblea ha infine deliberato che nella prossima riunione dei presidenti delle Sezioni regionali sia esaminata l'opportunità che le pubblicazioni delle Sezioni siano uniformate tipograficamente in vista della formazione di una collana.

Elenco soci *

SEZIONE ABRUZZO

Sede	Socio	Prov.
AE	DI FRANCESCO Giulio	TE
AS	AMIGARELLI Maria	PE
	BENEGIAMO Marcello	CH
	CASTRACANE Claudia Rita	TE
	CELLI CHIARIZZA Vincenzina	AQ
	CIARMA Miria	CH
	DE CECCO Anna Maria	CH
	DENTONI LITTA Antonio	AQ
	GENTILE Mauro	CH
	LIPPI Gianna	AQ
	MUZI Paolo	AQ
	NARDECCHIA Daniela	AQ
	RENZETTI Pasquina	TE
	SPADONI Maria Giuseppina	TE
	STRIGLIONI NE' TORI Donatella	TE
	VIGGIANI Carmine	CH
	ZONFA Mariella	AQ
RE	MARINO Adelmo	TE
	RICCIOTTI Luciana	PE
SA	FIORILLI Giovanni	PE
US	CLEMENTI Alessandro	AQ
	DELLA PENNA Carmelita	CH

SEZIONE BASILICATA

Sede	Socio	Prov.
AS	ANGELINI Gregorio	PZ
	MANUPELLI Antonella	MT
	PAOLICELLI Annunziata	MT
	SCIPPA Silvana	MT
	VEGLIA Marina	MT
	VERRASTRO Valeria	PZ
SA	NENNI Mario	PZ

SEZIONE CALABRIA

Sede	Socio	Prov.
AC	CARLIZZI Luciana	CZ
	PIRITTO Antonio	CZ
AS	ACRI Pier Emilio	CS
	BELMONTE Franco	CS
	CARRERA Anna Genoeffa	CS
	CARRERA Silvia	CS
	CHIAPPETTA Serafino	CS
	COPPOLA Domenico	RC
	COSCARELLA NAPOLETANO Marcella	CS
	CURIA Enzo	CS
	DI BONA Romano	CS
	FAZIO Anna Maria	CS
	GARCEA Antonio	CZ
	MAIORANO TUCCI Francesca	CS
	MARRA AMMADEO Maria Giuseppina	RC
	MARTINO PISANI Margherita	CS
	MAZZITELLI Maria Pia	RC
	MAZZUCA GUZZO Amalia	CS
	MISITANO Vincenzo	RC
	MONTORO Italo	CZ
	MURANO Salvatore	CS
	NUCCI FAZZOLARI Maria	CS
	QUARTA CERULO Vittoria	CS
	SPIZZIRRI Marisa	CS
	TROTTA CARIATI Pasqualina	CS
	VANZILLOTTA Anna Germana	CS
SA	BALDISSARRO Lia Domenica	RC
	DELLA VALLE Eleonora	RC
US	GUARASCI Roberto	CS

SEZIONE CAMPANIA

Sede	Socio	Prov.
AQ	CAPOGRASSI BARBINI Maria	

* SEDE: AS = Archivio di Stato; SA = Sovrintendenza Archivistica; ACS = Archivio Centrale dello Stato; UC = Ufficio Centrale per i beni archivistici; CR = Collegio Romano; AQ = Archivistica di Stato in Quiescenza; AC = Archivi di Enti; AI = Archivi di Organizzazione Internazionale; AE = Archivi Ecclesiastici; US = Università degli Studi; RE = Ricercatore; IO = Ispettore Archivistico Onorario; CB = Conservatore di Beni Culturali; BS = Biblioteca Statale.
(L'elenco è al 31 maggio 1989)

	Luisa	NA
	CARUSO Angelo	NA
	DONSÌ GENTILE Jolanda	NA
	MAZZOLENI Jole	NA
	SALVATI Catello	NA
AS	ALBERTI Caterina	SA
	ASCIONE Imma	NA
	AZZINNARI Marina	NA
	CARRO Angela	NA
	DE NEGRI Felicità	NA
	DELLA VECCHIA Raffaele	NA
	DENTONI LITTA Renato	SA
	DI BALSAMO Pasquale	NA
	DI MARTINO Ciro	NA
	DI NOCERA Immacolata	NA
	DI SALLE Achille	NA
	ESPOSITO Rosanna	NA
	FERRANTE Biagio	NA
	GIUGLIANO Assunta	NA
	GLIELMO Elena	BN
	INNELLA Francesco	SA
	IOVINO Maria Pia	NA
	LUCIANO Andrea	NA
	MARGARITA Paola	SA
	MARTUCCI Giuseppe	NA
	MARTULLO ARPAGO Maria Antonietta	NA
	MAZZAROTTA Laura	NA
	MOTTOLA Carmelangelo	NA
	MURAGLIA CACACE Anna Maria	NA
	NICODEMO Raffaella	NA
	PORTENTE Anna	NA
	RICCI Maria Rosaria	NA
	ROSSI MARTEDÌ Giulia	NA
	RUGGIERO Guido	SA
	SILVESTRI Anna Maria	NA
	SOLE Anna	SA
	SPADACCINI Rossana	NA
	STORCHI Maria Luisa	NA
	TADDEO Valeria	BN
CB	GALASSO Elio	BN
IO	CASERTA Aldo	NA
	D'AQUINO DI CARAMANICO Alessandro	NA
	DE LUCA Filippo Renato	NA
RE	CASILLI Liborio	BN
	SIRAGO Maria	NA
SA	ALLOCATI TRAMONTANO Elisa	NA
	AMATO Fiorella	NA
	BARBAGALLO Maria Rosaria	NA
	CARLEO Roberto	NA
	CARNEVALE Adriana	NA
	COCI Gianfranco	NA
	D'AQUINO DI CARAMANICO Stefania	NA
	DE STEFANO D'OGLIASTRO Cecilia	NA
	DI MAIO Francesco	NA

	GRANDE OREFICE Bruna	NA
	GRILLO Luigia	NA
	GUGLIUCCI Antonella	NA
	PALMIERI Stefano	NA
	RAIMONDI Giulio	NA
	RASCHELLÀ Giuseppina	NA
	RIENZO Maria Gabriella	NA
	SANTAMARIA Aldo	NA
	SESSA Michelina	NA
	SPINELLI Angela	NA
	STRAZZULLO Maria Rosaria	NA
	TAGLIAIATELA Maria Antonietta	NA
US	PILONE SCARPA Rosaria	NA
	VALERIO Wladimiro	NA

BIBLIOTECA PROVINCIALE DI BENEVENTO
Dr. Salvatore BASILE BN

SEZIONE EMILIA-ROMAGNA

SEDE	SOCIO	PROV.
AC	BIZZOCOLI Mario	MO
	SPOCCI Roberto	PR
	ZACCHÈ Gilberto	MO
AE	CAPUZZI Carlo Fortunato	PR
AQ	RABOTTI Giuseppe	RA
AS	BADINI Gino	RE
	BONILAURI Luciana	RE
	BULLA Gian Paolo	PC
	CARDINALI Alberta	PR
	CASTIGNOLI Piero	PC
	DANTI Fiorenza	FO
	DI ZIO Tiziana	BO
	GALANTI Tommaso	PR
	GERMANI Ingrid	BO
	MANTANI Manuela	RA
	NORI Gabriele	PR
	PARENTE Maria	PR
	SALTERINI Claudia	BO
	SPAGGIARI Angelo	MO
	TURA Diana	BO
	VELA Claudio	PC
	WITTMANN Josiane	PR
RE	ARIETI Stefano	BO
	LIVERANI Nina Maria	FO
	MITA Paola	BO
SA	ARIOTI Elisabetta	BO
	CELLI Maria Rosaria	BO
	FRANCHI Gianfranco	BO
	FREGNI Euride	BO
	GOSETTI Patrizia	BO
	CONSORZIO DEI PARTECIPANTI DI S. GIOVANNI IN PERSICETO	BO

PROVINCIA DI MODENA MO
 COMUNE DI NONANTOLA-ARCHIVIO
 STORICO MO

SOCI ADERENTI

Socio	Prov.
FABBRICI Gabriele	MO
SOLIERI Anna	

SEZIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sede	Socio	Prov.
AC	DE BIASIO Luigi	UD
	FACHIN Susanna	TS
AQ	STANISCI Mario	TS
AS	CORBELLINI Roberta	UD
	COVA Ugo	TS
	DORSI Pietropaolo	TS
	TRIADAN BARUFFO Maria Carla	TS
IO	FRANGIPANE Doimo	UD
RE	CARGNELUTTI Liliana	UD
	DE ROSA Diana	TS
	DESCHMANN Sandi	TS
	DORSI Marina	TS
	MARINELLI DUDA Gianna	TS
	PERSI COCEVAR Licia	TS
	SABLICH STURM Barbara	TS
	TISSI SANTORINI Franca	TS
	ZOCCONI SPINELLI Caterina	TS
SA	DA NOVA Renata	TS
	GONNELLA Anna	TS
	IONA Maria Laura	TS
US	PAVANELLO Roberto	TS
	ARCHIVIO STORICO PROVINCIALE DI GORIZIA	GO

SEZIONE LAZIO

Sede	Socio	Prov.
AE	MONACHINO Vincenzo	RM
AC	CERIONI Isabella	RM
	DEL GIUDICE Fabio	RM
	FRANCESCANGELI Laura	RM
	FRANCESCHINI Michele	RM
	GALLO Lorenzina	RM
	LORI Maria Luisa	RM
	MORI Elisabetta	RM
	PAVAN Paola	RM
	SANTONI Piero	RM

ACS	ARCANGELI Giovanna	RM
	BIDOLLI Anna Pia	RM
	BOCCINI Floriano	RM
	BUDA Venera	RM
	DE FELICE Loretta	RM
	DI SIMONE Maria Pina	RM
	ERAMO Nella	RM
	FERRARA Patrizia	RM
	FIORI Antonio	RM
	GAROFALO Lorella	RM
	GIUVA Linda	RM
	LATTARI Lia	RM
	LEPRE Stefano	RM
	MISSORI Mario	RM
	MONTEVECCHI Luisa	RM
	MUSACCHIO Matteo	RM
	PAOLONI Giovanni	RM
	PIZZARONI Fosca	RM
	PUZZUOLI Paola	RM
	SANTANGELI Claudio	RM
	SANTARELLI Nora	RM
	SORGE Anna Maria	RM
	TOSATTI Giovanna	RM
	TOSTI CROCE Mauro	RM
	VENTURINI Luigi	RM
AE	DE DOMINICIS Claudio	RM
AQ	ALLOCATI Antonio	RM
	ANGELINI Elisabetta	RM
	DE FELICE Raffaele	RM
AS	BARDOCCI Baldina	RM
	BERGAMASCHI Maria	FR
	CAMPANINO Antonio	RM
	COLUCCI Giuliana	LT
	FERRUZZI Ferruccio	RM
	FICOLA Carla	RM
	FILIPPI Rita	RI
	FIORAVANTI Gigliola	TR
	FRANCO Vincenzo	RI
	GATTI BELLONI Maria Elisa	RI
	GRANTALIANO Elvira	RM
	GRAZIANI Ersilia	RM
	LANCONELLI Angela	RM
	LO SARDO Eugenio	RM
	LUME Lucio	RM
	POMPEO Augusto	RM
	PORRETTI Alberto	VT
	QUESADA Maria Antonietta	RM
	RUGGIERO Maria Grazia	RM
	SAN MARTINI BARROVECCHIO Maria Luisa	RM
	SANTORO Raffaele	RM
	TAMBLE Donato	RM
	VENZO Manola	RM
	VITA Vera	RM
CR	MARESCA COMPAGNA Adelaide	RM
IO	FLORIDI Giuliano	RM
RE	TOPI Silvano	RM

SA	ATTANASIO Agostino	RM
	BONELLA Anna Lia	RM
	BONIFACINO Bruno	RM
	CAPRIOLI Maura	RM
	GERARDI Elvira	RM
	GIANNINI Paola	RM
	LONDEI Luigi	PG
	TERENZONI Eriide	RM
UC	ANGELONI Bruna	RM
	BALDINOTTI Anna	RM
	CANALI Pier Luigi	RM
	CARUCCI Paola	RM
	CASTELLANI Claudia	RM
	COLAROSSO Bruna	RM
	DE LONGIS CRISTALDI Gabriella	RM
	DE ROSSI Pier Luigi	RM
	FRASCAROLI MEZZABOTTA Li- liana	RM
	LIPPOLIS Maria Grazia	RM
	MANNINO Lorenzo	RM
	MESORACA Giuseppe	RM
	NIGRO Gino	RM
	ORMANNI Enrica	RM
	PESIRI Giovanni	RM
	PICCIOLI Bonaventura	RM
	PROCACCIA Micaela	RM
	RINALDI MARIANI Maria Pia	RM
	TASCINI Irma Paola	RM
	TOCCI Giulio	RM
	VALLONE Laura	RM
US	BATTELLI Giulio	RM
	CARBONE Salvatore	CS
	LODOLINI Elio	RM
	LOMBARDO TOPI Maria Luisa	AQ
	PALUMBO Pier Fausto	RM
	PLATANIA Gaetano	UD
	PRATESI Alessandro	RM
	SALADINO Antonio	CH
	CREDIOP - Dr. Pasquale DE FRAN- CESCO	RM
	COMUNE DI VALENTANO - BIBLIOTECA COMUNALE - ARCHIVIO STORICO	VT

SOCI ADERENTI

Socio	Prov.
SALONE Alessandro	RM

SEZIONE LOMBARDIA

Sede	Socio	Prov.
AC	BATTIONI Gianluca	MI
	BELTRAMI Maria Rosa	PV

AQ	BELLÙ Adele	MI
	CASTELLARI Antonio	MI
	PAGANINI Carlo	MI
	PASCUCCI Giovan Battista	MN
AS	BAZZI Andreina	VA
	BELLARDI Angela	CR
	BORTOLOTTI Maria Pia	MI
	CAGLIARI POLI Gabriella	MI
	CEREGHINI Bernadette	MI
	CORSI Maria Luisa	CR
	FANTINI Francesca	MN
	FERRARI Daniela	MN
	FIORINA Ugo	PV
	LA ROSA Maristella	MI
	LEO Leonardo	BS
	LIVA Giovanni	MI
	MALAVASI Carla	MI
	NAVARRINI Roberto	BS
	OREFICE Isabella	MI
	PACELLA Maria	BG
	PALMA Maria	CO
	SALVIONE Maria Emanuela	PV
	SAVOJA Maurizio	MI
	SIGNORI Mario	MI
	VALORI Marina	MI
IO	COMINCINI Mario	MI
RE	ANTONIOLI Gabriele	SO
	NEGRI Giovanna	MI
SA	MESSINA MONTELLI Marina	MI
	MORANDO Maria Claudia	MI
	SCARAZZINI Giuseppe	MI
US	PECORELLA Corrado	TO
	CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOM- BARDIA - Sig. Piergiuseppe BORGINI	MI
	COMUNE DI VIGEVANO - ARCHIVIO STORICO - Dr. Maria FERRANTE	PV

SOCI ADERENTI

Socio	Prov.
VALVASSORA Patrizia	MI
VALVASSORA Massimo	

SEZIONE MARCHE

Sede	Socio	Prov.
AC	GALLO Maria Teresa	AN
AQ	MORICCHETTI Giuseppe	AP
AS	BERRETTA Graziella	PS
	CARTECHINI Pio	MC
	CIAFFARDONI Carolina	AP

	CIOTTI Laura	AP
	GATELLA GIULIODORI Giuseppina	MC
	MORDENTI Alessandro	AN
	PANCALDI Maria Grazia	MC
	PANSINI Angela	AN
	SCORZA Gian Galeazzo	PS
	SOLEO Maria Vittoria	AP
	STURBA Gioia	AN
SA	BELLAGAMBA Velia	AN
	BRONDI Mario Vinicio	AN
	CAVALCOLI Valeria	AN
	MEGALE Lucia	AN
	PILONI SCARPA Ornella	AN

SEZIONE MOLISE

Sede	Socio	Prov.
AS	AURICCHIO Giuseppina	CB
	BERARDINELLI Amalia	CB
	CAPPELLETTI Maria	CB
	CARLASCIO Annalisa	CB
	CIVITA Concetta	CB
	D'ONOFRIO Elisabetta	CB
	D'AGNILLO Rosaria	CB
	DE BENEDITTIS Renata	CB
	DI IORIO Sergio	CB
	DI MARIA Antonio	CB
	DI SANTO Lucia	CB
	DI TOMMASO Daniela	CB
	FASOLINO Anna	CB
	FICHERA Carmen	CB
	FIGIELLA Adelia	CB
	FIORILLI Michelina	CB
	FOLCHI Antonietta	CB
	GIORDANO Mariella	CB
	GRAMEGNA Margherita	CB
	LAURELLI Letizia	IS
	MARTINO Mario Giuseppe	CB
	MELLONI Maria Cristina	IS
	MUCCI Lucia	CB
	PETRUCCI Angelo	CB
	RICCIO Maria	CB
	ROSSI Elvira Gemma	IS
	TIBERIO Luigina	IS
	VERDONE Antonietta	CB
RE	NOCERA Enzo	CB
US	GIOVANNITTI Bruno	CB

SOCI ADERENTI

Socio	Prov.
GIARLILLO Nicola	CB

	DI TOMMASO Maddalena	
	GALLO Maria Rosaria	
	GATTULLO Debora	
	MOLINARO Giuseppina	
	BUCCOMINO Valeria	IS
	D'ALFONSO Lucia	
	PASQUAROSA Michele	

SEZIONE PIEMONTE

Sede	Socio	Prov.
AC	APPENDINO ZUNINO Silvana	TO
	BRUNO Anna	CN
	CANTALUPPI Anna	TO
	COMINO Giancarlo	CN
	COSTA Francesco	TO
	COSTA Maria	AQ
	FRANZONI Franca	NO
	GRISOLI DONINI Piera	TO
	JODICE Renata	TO
	MAZZONE Piera	VC
	MUSSO Raffaella	CN
	PIGNATA Carlo	TO
	ROCCIA Rosanna	TO
AE	CAMINO Giancarlo	CN
AQ	BASSI COSTA Maria Matilde	TO
	GARETTI DI FERRERE Gaetano	TO
AS	BERTINI Barbara	TO
	BIGI Patrizia	AL
	BOLENGO Graziana	VC
	BRIANTE Paola	TO
	CAGNA Maria Grazia	VC
	CARASSI Marco	TO
	CAROLI Paola	TO
	CASSETTI Maurizio	VC
	COPPO Andreino	NO
	CRIVELLI Bruna	VC
	GATTULLO Maria	TO
	GIURIOLO Elisabetta	CN
	GRILLONE Giovanni	AT
	MARSAGLIA Anna Maria	TO
	MASSABÒ RICCI Isabella	TO
	MONGIANO Elisa	TO
	MORA Valeria	NO
	NICCOLI Maria Paola	TO
	PAGLIERI Federica	TO
	PANIZZA Gian Maria	AL
	PASTORE Gilda	AL
	PASTORINO SILENGO Giannina	AL
	POZZATI Oriella	VC
	SCALZO Vincenzo	TO
	SILENGO Giovanni	NO
	VAIRA Elia	CN
	VALLASCAS Marcella	NO
SA	CAFFARATTO Daniela	TO

GENTILE Guido	TO
ROBOTTI Diego	TO
VASSALLO Nicola	TO
US MONTANARI Carlo	TO
SOFFIETTI Isidoro	TO
ARCHIVIO STORICO REGIONALE DELLA VAL D'AOSTA	AO
SOVRINT. PER I BENI CULTURALI REGIONE VAL D'AOSTA	
COMUNE DI ASTI - ARCHIVIO STORICO - Dr. Gemma BOSCHIERO	AT
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Dr. Bruna GODONE	TO
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO - ARCHIVIO STORICO	

SOCI ADERENTI

Socio	Prov.
RIBEZZI Emanuela	NO

SEZIONE PUGLIA

Sede	Socio	Prov.
AC	CANALE Vincenzo	BA
	ALFONZETTI Maria	TA
	ALTOBELLA Costantina	FG
	ANDRIOLA Anna Maria	BR
	ARBORE Maria Giulia	BA
	BARLETTA Giuseppe	LE
	BATTISTA Grazia	FG
	BIANCO Annalisa	LE
	BRUNO Liliana	LE
	CALVELLI Maria Teresa	LE
	CASAMASSIMA GUADALUPI Francesca	BR
	CHIMIENTI Angelo	TA
	CHIRICO Cosma	TA
	CIANCIA Nicolina	BA
	CIMAGLIA Antonia	BA
	COLUCCIA Maria Rosaria	LE
	D'ALESSANDRO A. Barbara	BA
	D'ALESSANDRO Anna Barbara	LE
	D'IPPOLITO Lucia	TA
	DE LEO Maria Pia	LE
	DE PASCALE Antonella	FG
	DE PASCALES Corradino	BR
	DESIMIO Giacomina	FG
	DI CICCO Isabella	FG
	DI CICCO Pasquale	FG
	DI GEMMA Pasquale	BA
	DI LEO Maria Pia	LE
	DIBENEDETTO Giuseppe	BA
	DIVIGGIANO Teresa	BR
	DURANTE Michele	TA

FONGARO M. Carmela	BR	
FRACASSO Sergio	LE	
GRANDIERI Cristina	BR	
GUADALUPI Marcella	BR	
GUAZZI Gilda	BR	
GUIDA Ottavio	TA	
GUSTAPANE Anna Maria	LE	
IAZZETTI Viviano	FG	
INGROSSO Maria Concetta	LE	
INGROSSO Maria Teresa	BA	
LALA Donatella	LE	
LENZI Elena	BR	
MAIORANO Maria Grazia	BA	
MARTI Adriana	LE	
MASI Gianfranco	BR	
MUNNO M. Rosaria	LE	
NARDELLA Maria Carolina	FG	
NINNI Rita	BR	
PANSINI Anna Maria	BA	
PAPARELLA Maria Angela	BR	
PARADISO Vito Maria	TA	
PICCOLO GIANNUZZI Chiara	LE	
POMPILO Antonella	FG	
PROTOPAPA Antonia	LE	
RAGONE Francesco	BR	
RAGUSA Daniela	LE	
RAPANÀ Teresa	LE	
SAPIO Ornella	TA	
SAVOIA CALDERARI Rosa	BR	
SPAGNOLO Anna Maria	BR	
SQUICCIARINI Anna	BA	
TARANTINI Silvana	TA	
TONDO Franca	LE	
TRITTO Maria Rosaria	FG	
TRONO Lilia	LE	
VENTRICELLI Maria Angela	BR	
VIGANOTTI Beatrice	BA	
RE CAZZATO Mario	LE	
SA BOZZANI Paola	BA	
	CATACCHIO Rosalba	BA
	D'ARCANGELO Maria G.	BA
	DE LUCIA Antonella	BA
	GENTILE Giuseppe	BA
	MANCHISI Chiara	BA
	MUSCEDRA Angela	BA
	PELLEGRINI Arcangela Elda	BA
	PONTRELLI Maria Pia	BA
	PORCARO MASSAFRA Domenica	BA
	TATÒ Grazia	BA
	VANTAGGIATO Eugenia	BA

SEZIONE SARDEGNA

Sede	Socio	Prov.
AC	SANNA Celestina	CA
AS	AMMIRATI Angelo	SS

	ARGIOLAS Alessandra	CA
	CANNAS Simona Elena	CA
	CATANI Giuseppina	CA
	CAU Paolo	SS
	COCCO ORTU FERRAI Marinella	CA
	DE MONTIS Marisella	SS
	FERRANTE Carla	CA
	MULTINU Angela	CA
	PERRIER Elisabetta	CA
	PILLAI Carlo	CA
	PIRAS Maria	CA
	SEGRETI TILOCCA Anna Lucia	SS
	Tocco Maria Ignazia	CA
SA	AMBU Raffaella	CA
	BOI Giancarlo	CA
	CAMPANELLA Claudia	CA
	CHERCHI Anna	CA
	DI FELICE Maria Luisa	CA
	GESSA Ester	CA
	LAI Maria Rosaria	CA
	LOI Anna Paola	CA
	MAMELI Maria Patrizia	CA
	MARONGIU URAS Carla	CA
	PALOMBA Antonella	CA
	PALOMBA Carla	CA
	PIRAS Luisa	CA
	PORRÀ Roberto	CA
	USAI Giuseppina	CA
	VALDES Marina	CA
UC	OLLA REPETTO Gabriella	RM

SOCI ADERENTI

Socio	Prov.
ATZENI Maria Pina	CA
CADDEO Maria Grazia	
CARA Anna	
CAREDDA Gianfranco	
CASANOVA Paola	
CRAIG Doris	
MARONGIU Maria Elisabetta	
PILLERI Gabriella	
PIRAS Elisabetta	
SULIS Maria Teresa	
TASCA Cecilia	
ZEDDA Silvia	

SEZIONE SICILIA

Sede	Socio	Prov.
AQ	GIORDANO Virgilio	PA

	GRADITI Salvatore	PA
AS	ABATE Rosario	CL
	ALIBRANDI INTERSIMONE Maria	ME
	BONURA FERRANTE Provvidenza	PA
	CALABRESE Gaetano	CT
	CORRIDORE Concetta	SR
	DE SIMONE Renata	PA
	DI MARCO Santina	SR
	FITTIPALDI Marina	ME
	GEMMA Carmelo	SR
	GERARDI MARINO Maria	AG
	GIARRIZZO Giuseppe	AG
	GRASSO Cristina	CT
	IOZZIA Anna Maria	CT
	LAMBERTO Teresa	PA
	MARTORANA Carmelo	CL
	MESSINA Lidia	SR
	MORANA Giovanni	RG
	NEGLIA Maria	PA
	NOVELLO Vincenzina	PA
	PARISI Salvatore	TP
	PERRET Elio	PA
	RIZZO PAVONE Renata	CT
	SALAMONE Liboria	PA
	SAMBITO Santina	PA
	SCRIBANO Liliana	RG
	SEMINARA Alfio	ME
	SPARTI Aldo	PA
	TORRISI Claudio	CL
RE	BOTTARI Salvatore	ME
	GIORDANO Carola	PA
	LA ROSA Benedetto	PA
	PANARELLO Laura	ME
SA	CALANDRA Eliana	PA
	DI FRANCESCO Anna	PA
	GIORDANO Giuseppina	PA
	MAZZOLA Vincenza	PA

SEZIONE TOSCANA

Sede	Socio	Prov.
AC	BARBURINI Laura	FI
	CATELLI Valeria	LU
	CATIGNANI Sandra	LU
	CHIARLO Maria	LU
	CORADESCHI Francesco	SI
	FRUGOLI Annamaria	LU
	LEONCINI Laura	FI
	MARSILI Marta	LU
	MOSCADELLI Stefano	SI
	QUILICI Letizia	PI
	TALENTI Floriano	LU
	VENTURI Maria	FI
AE	CONSUMI Veris	SI

	FANTAPPIÈ Renzo	FI
	RASPINI Giuseppe	FI
AI	JAITNER Klaus	FI
AQ	PETRONI Vittorio	SI
	PRUNAI Giulio	FI
	RISTORI Renzo	FI
	SEGHIERI Mario	LU
	TIRELLI Vito	PI
AS	ABBATE Agata	GR
	ANTONIELLA Augusto	AR
	ARRIGHI Vanna	FI
	BELLINAZZI Anna	FI
	BENIGNI Paola	FI
	BROGI Marina	LU
	BUETI Serafina	GR
	CASTIGNOLI Paolo	LI
	CONTINI BONACOSSI Alessandra	FI
	CORTI Maddalena	GR
	COTTA STUMPO Irene	FI
	FRANZESE Paolo	PT
	GIAMBASTIANI Laura	LU
	KLEIN CORRI Francesca	FI
	LAMIONI Claudio	FI
	LODDE Luciano	GR
	MACCABRUNI Loredana	FI
	MANNO TOLU Rosalia	PT
	MARSINI CIPRIANI Sandra	FI
	MARTELLI Francesco	FI
	MARUCELLI Alessandra	FI
	NELLI Sergio	LU
	RAFFO Olga	MS
	RONCHETTI VITALONI Mirella	LI
	SBRILLI Milletta	PI
	TOCCAFONDI Diana	FI
	TODROS Gabriella Giorgina	FI
	TORI Giorgio	LU
	TRAPANI Maria	LU
	VITALI Stefano	FI
	VIVOLI Carlo	FI
	ZARRILLI Carla	SI
RE	BANDINI Laura	FI
	CESARI Cinzia	FI
SA	CABULA Angela	FI
	CAPANNELLI Emilio	FI
	CONTINI BONACOSSI Giovanni	FI
	DE GRAMATICA Raffaella	FI
	DELFIOL Renato	FI
	INSABATO Elisabetta	FI
	MORELLI TIMPANARO Maria Augusta	FI
	PIERI Sandra	FI
	PUGLISI Annamaria	FI
US	ROMITI Antonio	UD
	SCALFATI Silio	FI
	TREBILIANI Maria Luisa	RM
	ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO	FI

COMUNE DI CAMAIORE - Dr. Andrea
RONCOLI LU

SEZIONE TRENantino - ALTO ADIGE

Sede	Socio	Prov.
AC	BALDI Gianmario	TN
AS	ORTOLANI Salvatore	TN
	PANACCIO PARISI Paola	TN
US	LONGO Lucia	PD
	CAPITOLO DELLA CATTEDRALE DI TRENTO - Don SPARAPANI	TN

SEZIONE UMBRIA

Sede	Socio	Prov.
AQ	ANTONELLI Giovanni	PG
AS	BIGANTI Tiziana	PG
	BISTONI COLANGELI Maria Grazia	PG
	CUTINI Clara	PG
	DEL GIUDICE Costanza Maria	PG
	MONACCHIA Paola	PG
	REGNI BERARDI Marina	PG
SA	BIVIGLIA Maria	PG
	CIACCI Francesca	PG
	GIACALONE Fiorella	PG
	GIUBBINI Giovanna	PG
	MARONI Stefania	PG
	ROMANI Federica	PG
	SQUADRONI Mario	PG
	TEDESCHI EVANGELISTI Paola	PG
	TOMASSINI Francesca	PG

SEZIONE VENETO

Sede	Socio	Prov.
AS	BAGGIO COLLAVO Rita	PD
	BARONI Manuela	VE
	CANIATO Giovanni	VE
	CASTELLAZZI Laura	VR
	CAVAZZANA ROMANELLI Fran- cesca	VE
	CORRADINI Corrado	TV
	DAL BORGO Michela	VE
	MICLUZZO Angela	VI
	PEDANI Maria Pia	VE
	ROSSI Franco	VE
	SALMINI Claudia	VE

SAMBO Alessandra	VE	RE MASSAROTTO Ernesto	TV
SCHIAVON Alessandra	VE	SALVI Elena	VR
SELMI Paolo	BL		
TIEPOLO Maria Francesca	VE	SA BONFIGLIO Giorgetta	VE
TURSINI Raffaella	PD	D'ADDERIO Michele	VE



INDICE

ARCHIVI ECCLESIASTICI E LEGISLAZIONE CONCORDATARIA DOPO IL NUOVO ACCORDO TRA STATO E CHIESA

ENRICA ORMANNI - GAETANO DAMMACCO, <i>Premessa</i>	Pag.	5
RAFFAELE COPPOLA, <i>Introduzione</i>		7
 Parte prima		
ANDREA RICCARDI, <i>L'archivio ecclesiastico come memoria storica della comunità ecclesiale e della società civile</i>		13
FRANCO EDOARDO ADAMI, <i>Problemi preliminari e genesi dell'art. 12 del nuovo accordo</i>		29
GAETANO DAMMACCO, <i>La natura giuridica degli archivi ecclesiastici</i>		41
SALVATORE PALESE, <i>Tipologia e geografia degli archivi ecclesiastici</i>		61
ALBERTO MELLONI, <i>La cooperazione tra comunità ecclesiale e società civile per la fruibilità del patrimonio d'archivio</i>		73
ENRICA ORMANNI, <i>Considerazioni sulle linee di intervento dell'amministrazione archivistica in materia di archivi ecclesiastici</i>		79
DOMENICA PORCARO MASSAFRA, <i>La realizzazione delle intese concordatarie nel quadro della normativa vigente</i>		89
SALVATORE BORDONALI, <i>L'attuazione dell'art. 12 del nuovo accordo: prospettive giuridiche della cooperazione</i>		99
GUIDO MEALE, <i>Legislazione regionale e beni archivistici</i>		115
MARIA GABRIELLA DE LONGIS CRISTALDI, <i>Amministrazione archivistica e archivi ecclesiastici</i>		123
EMANUELE BOAGA, <i>Gli archivi degli istituti religiosi: alcuni problemi giuridici e pratici</i>		127
FRANCESCO VERGARA, <i>Interventi della Regione in favore degli archivi ecclesiastici siciliani</i>		133
LUCIA SCALERA, <i>Il concetto di bene culturale di interesse religioso</i>		139
DANTE COPPELLI, <i>Appunti e perplessità sulla materia degli archivi ecclesiastici</i>		149
RAFFAELE DE SIMONE, <i>La riservatezza nella consultazione degli archivi ecclesiastici</i>		153
ATTILIO NICORA, <i>La cooperazione tra Chiesa e Stato per la conservazione degli archivi: problemi e prospettive</i>		155
		239

RAFFAELE COPPOLA, <i>Archivi ecclesiastici e dinamica concordataria: sintesi di una prima riflessione</i>	Pag. 161
---	----------

Parte seconda

Estratto delle principali fonti normative

A. <i>La normativa pattizia</i>	177
B. <i>La normativa statale</i>	181
C. <i>La normativa canonica</i>	190
D. <i>La normativa di destinazione e di produzione regionale</i>	199

INIZIATIVE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	205
L'ASSOCIAZIONE	223

